

REGIONE VENETO



PROVINCIA DI BELLUNO



COMUNE DI SEDICO

Piano di assetto del territorio (PAT)
COMUNE DI SEDICO

9 Studio per la Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

Valutazioni per la verifica di incidenze significative sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "Habitat")

"Screening"

DOTTORI FORESTALI ASSOCIATI CASSOL E SCARIOT

Dottore forestale Michele Cassol

Dottore forestale Alberto Scariot

Collaboratori

Dottoressa forestale Barbara Serbati

IL PROGETTISTA

*DOTTORI FORESTALI ASSOCIATI
CASSOL E SCARIOT*

Via Cordevole, 3/B 32036 Sedico (BL)

Tel/Fax 0437-852760 C.F./P.IVA 01094400254

Sedico

Settembre - 2018

INDICE

PREMESSA	1
1 Fase 1 – NECESSITÀ DI PROCEDERE CON LO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA	3
2 Fase 2 - DESCRIZIONE DEL PIANO – INDIVIDUAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI	4
2.1 Descrizione del Piano	4
2.1.1 Strategie, obiettivi ed azioni	6
2.1.2 Normativa del PAT	10
2.1.3 Uso del suolo	68
2.1.4 Periodo di efficacia e validità	75
2.1.5 Precauzioni atte a impedire e/o attenuare gli impatti	75
2.1.6 Piani e/o progetti funzionali all'efficacia/operatività completa del Piano.....	77
2.2 Identificazione e misura degli effetti	78
2.3 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi	93
2.4 Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente	94
3 FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI	95
3.1 Identificazione degli elementi dei siti della Rete Natura 2000 interessati	95
3.1.1 Habitat di Interesse comunitario	97
3.1.1.1 Ruolo e coerenza degli Habitat rispetto ai Siti della Rete Natura 2000	97
3.1.1.2 Superficie, rappresentatività, e grado di conservazione degli habitat	102
3.1.2 Specie vegetali di Interesse comunitario ed altre emergenze floristiche ... 105	
3.1.2.1 Dimensione delle popolazioni, grado di isolamento, grado di conservazione delle specie di interesse comunitario	105
3.1.2.2 Ruolo e coerenza delle specie rispetto ai Siti della Rete Natura 2000 della regione biogeografica di riferimento	114
3.1.3 Fauna di Interesse comunitario	115
3.1.3.1 Dimensione delle popolazioni, grado di isolamento, grado di conservazione delle specie di interesse comunitario	126
3.1.4 Caratteristiche, struttura e funzioni delle unità ambientali ed ecosistemiche	132
3.2 Indicazioni e vincoli derivanti dalla normative vigenti e dagli strumenti di pianificazione	134
3.2.1 Pianificazione a livello Regionale	134
3.2.2 Pianificazione a livello Provinciale	140
3.2.3 Altre normative	145
3.3 Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono	145
3.4 Previsione e valutazione della significatività degli effetti, con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie	154
3.4.1 Habitat di Interesse comunitario	154
3.4.2 Specie floristiche di Interesse comunitario (Allegati II-IV-V).....	157
3.4.3 Specie faunistiche.....	157

3.5	<i>Esclusione dalla necessità di predisporre la valutazione di incidenza per interventi in area residenziale</i>	179
4	FASE 4 – SINTESI DELLE INFORMAZIONI ED ESITO DELLA SELEZIONE PRELIMINARE	180
	ELABORATO 10 CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ E AREE NATURA 2000	194
	ELABORATO 11 INQUADRAMENTO GENERALE DELLE AREE NATURA 2000 E LIMITI SPAZIALI DI ANALISI	194
	ALLEGATO I LIMITI SPAZIALI D'ANALISI E HABITAT NATURA 2000 (CARTE DI DETTAGLIO)	195
	ALLEGATO II BIBLIOGRAFIA CONSULTATA	198
	ALLEGATO III: CD-ROM	200

PREMESSA

Il presente elaborato è stato predisposto al fine di valutare e individuare gli effetti diretti e indiretti su habitat e specie presenti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti sulla base della Direttiva Habitat, o nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), realizzate in esecuzione della Direttiva Uccelli.

La Direttiva Habitat (92/43/CEE) impone, infatti, la verifica di compatibilità degli interventi da realizzarsi all'interno delle aree inserite nella "RETE NATURA 2000".

Sembra opportuno ricordare, a questo proposito, che tale Direttiva si pone come obiettivo prioritario la conservazione della biodiversità in Europa. Negli allegati a questa Direttiva si riportano habitat naturali, specie animali e specie vegetali che per l'Unione Europea devono essere sottoposti a particolare protezione. La Direttiva prevede a tal fine la creazione di una rete ecologica di siti ed aree protette.

La Direttiva Uccelli (2009/147/CE), invece, persegue la protezione a lungo termine di tutti gli uccelli selvatici e dei loro habitat. Le aree di particolare importanza per la protezione degli uccelli sono classificate come Zone di Protezione Speciale (ZPS).

È importante sottolineare che le aree individuate ai sensi della Direttiva Uccelli e della Direttiva Habitat formano la Rete ecologica Natura 2000.

Al fine di dare attuazione a piani o progetti all'interno delle zone facenti parte della Rete Natura 2000, la Direttiva Habitat prevede la necessità di accertare che i diversi interventi non compromettano lo stato e/o la qualità delle specie e/o degli ambienti per i quali l'area è stata definita meritevole di conservazione.

Direttiva CE 2009/147 o "Direttiva Uccelli": scopo della direttiva è la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio dei paesi membri dell'Unione Europea; essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. L'Allegato I indica le specie di uccelli che necessitano di misure di conservazione degli habitat e i cui siti di presenza richiedono l'istituzione di "zone di protezione speciale".

Direttiva CEE 92/43 o “**Direttiva Habitat**”: scopo della direttiva è salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e flora selvatiche presenti nel territorio dei paesi membri dell'Unione Europea. L'allegato I indica gli habitat naturali o seminaturali e, tra questi, quelli da considerarsi prioritari; l'allegato II elenca le specie animali e vegetali i cui siti di presenza richiedono l'istituzione di “zone speciali di conservazione”. L'allegato IV elenca le specie animali e vegetali che necessitano di una protezione rigorosa.

Al fine di valutare gli impatti sugli habitat e sulle specie presenti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in rapporto all'intervento in esame, è stato eseguito un approfondimento specifico sulla base di una conoscenza attenta sia delle caratteristiche del sito interessato, con particolare riferimento alla sua posizione geografica rispetto ad aree naturalistiche di importanza europea.

L'approccio metodologico seguito fa riferimento alle “**Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative**”, di cui alla Delibera di Giunta n. 1400 del 29 agosto 2017.

1 Fase 1 – NECESSITÀ DI PROCEDERE CON LO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Gli esiti della fase 1 hanno consentito di verificare che l'intervento in esame non presenta le caratteristiche elencate al paragrafo 2.2 dell'Allegato A della Dgr n. 1400 del 29 agosto 2017: "Guida metodologica per la valutazione di incidenza".

Si rende quindi necessario procedere con le ulteriori fasi della valutazione previste dalla normativa.

Si precisa che nell'ambito della redazione dello Studio per la valutazione di incidenza vi è stata un'interlocuzione con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi al fine di meglio definirne i contenuti, per la parte interna all'area protetta.

2 Fase 2 - DESCRIZIONE DEL PIANO – INDIVIDUAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI

2.1 Descrizione del Piano

Come risulta descritto dalla relazione tecnica preliminare, *il Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) del Comune di Sedico, comprendente l'intero territorio del Comune stesso, ne delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo, perseguendo la tutela dell'integrità fisica ed ambientale, nonché l'identità culturale e paesaggistica. Esso definisce norme generali, obiettivi, indirizzi e azioni progettuali strategiche per la programmazione del governo del territorio tali da favorirne uno sviluppo sostenibile, in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e cogliendo le aspettative di sviluppo espresse dalle comunità locali.*

Le finalità fondamentali perseguite dal progetto di PAT sia in fase pianificatoria che gestionale sono:

- a) la tutela dai rischi naturali o provocati per degrado ambientale ed intervento antropico;*
- b) la tutela dei valori paesaggistici e ambientali con particolare attenzione agli equilibri storicamente rilevabili tra ambiente "naturale" ed attività umane, in particolare silvopastorali;*
- c) il mantenimento della presenza umana stabile, della qualità della vita e dello sviluppo territoriale sostenibile in particolare nei centri minori e nelle aree maggiormente penalizzate;*
- d) la salvaguardia e valorizzazione dei centri storici e dei nuclei minori di interesse storicoculturale;*
- e) gli ulteriori obiettivi previsti dal Documento Preliminare del P.A.T. stesso.*

Sulla base di quanto previsto dalla l.r. 11/2004, il nuovo strumento di pianificazione strategica comunale provvede a:

- Verificare ed acquisire i dati e le informazioni necessari alla costituzione del Quadro Conoscitivo (Q.C.) territoriale comunale;*
- disciplinare, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;*
- individuare gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;*

- *recepire i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definire le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;*
- *individuare gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;*
- *determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola;*
- *dettare una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);*
- *dettare una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dalla l.r. 11/2004;*
- *assicurare il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi;*
- *individuare le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e dettare i criteri per l'eventuale localizzazione delle grandi strutture di vendita e assimilate;*
- *determinare, per Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;*
- *definire le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;*
- *precisare le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui alla l.r. 11/2004;*
- *dettare i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria e per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive;*
- *individuare le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti;*
- *individuare contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;*
- *stabilire i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;*
- *elaborare la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori.*

2.1.1 Strategie, obiettivi ed azioni

Come riportato nella Relazione generale di progetto, *al fine di poter operare con maggior praticità gli obiettivi desunti dal Documento preliminare, integrati con altri emersi dai contributi inviati da cittadini, enti ed associazioni a seguito della sua pubblicazione e dagli indirizzi in precedenza citati, sono stati rielaborati sotto forma di elenco gerarchico. Le tematiche sono state infatti raggruppate nei cinque diversi "Sistemi pianificatori", per ciascuno dei quali sono stati definiti gli obiettivi di carattere generale secondo quanto illustrato di seguito:*

- sistema ambientale;

OBIETTIVI GENERALI	
1.01	prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali
1.02	tutela del territorio rurale
1.03	mantenimento dell'integrità del sistema ecorelazionale

- sistema insediativo e servizi;

OBIETTIVI GENERALI	
2.01	recupero e valorizzazione dei centri storici
2.02	riqualificazione degli insediamenti esistenti
2.04	riqualificazione e sviluppo dei servizi

- sistema produttivo;

OBIETTIVI GENERALI	
3.01	sviluppo in coerenza con il principio dello "sviluppo sostenibile"
3.02	consolidamento attività esistenti
3.03	dimensionamento coerente

- sistema della mobilità;

OBIETTIVI GENERALI	
4.01	sostenibilità ambientale e paesaggistica e standard di servizio
4.02	adeguamento e messa in sicurezza della rete

- **sistema turistico-ricettivo;**

OBIETTIVI GENERALI

5.01 evoluzione sostenibile e durevole delle attività turistiche

5.02 integrazione e sviluppo della rete dei percorsi pedonali e ciclabili

Ciascuno degli obiettivi generali è stato poi sviluppato a sua volta in singoli obiettivi specifici, circa 60, che costituiscono l'articolazione operativa del progetto di Piano; questa impostazione ha costituito di fatto una sorta di check-list nella redazione delle previsioni progettuali sia cartografiche che normative, nonché l'elemento di verifica in sede di predisposizione degli scenari alternativi di Piano di cui al successivo paragrafo. Gli obiettivi specifici di ciascun sistema sono i seguenti:

- **sistema ambientale;**

1.01.01 individuazione delle zone a rischio idraulico e relative prescrizioni ed interventi

1.01.02 valutazioni problematiche geologiche e sismiche

1.02.01 tutela degli spazi verdi ed agrari limitando il consumo di suolo

1.02.02 tutelare il paesaggio rurale (movimenti terra, nuove strade ecc.)

1.02.03 salvaguardia attività agro-silvo-pastorali sostenibili

1.02.04 sviluppo attività integrative del reddito negli ambiti di paesaggio agrario

1.02.05 promuovere l'agricoltura sostenibile a bassi consumi energetici e di risorse

1.02.06 integrare l'agricoltura con l'urbano, la produzione, i servizi ed il paesaggio

1.02.07 recupero a prato delle aree recentemente rimboschite

1.03.01 contenimento sprechi di risorse naturali e ambientali

1.03.02 sviluppo di un "parco diffuso" (verde pubblico+corridoi verdi)

1.03.03 promozione sistema dell'acqua (mulini, segherie, ecc.)

1.03.04 mitigazione impatti mobilità

- **sistema insediativo e servizi;**

- 2.01.01 politiche di salvaguardia e riqualificazione dei centri storici
- 2.01.02 tutela degli elementi significativi del paesaggio di interesse storico
- 2.01.03 definizione degli ambiti di sviluppo insediativo in relazione al modello storico
- 2.02.01 recupero identità urbana dei centri
- 2.02.02 riqualificazione degli spazi pubblici (piazze e luoghi identitari)
- 2.02.03 riqualificazione via Cal de Messa/via Feltre
- 2.02.04 riqualificazione paesaggistica del tessuto urbano esistente
- 2.02.05 valorizzazione della rete dei centri minori
- 2.02.06 promozione interventi di risparmio/efficientamento energetico/uso energie rinnovabili
- 2.03.01 riformulazione strategia dotazione di servizi in funzione variazioni demografiche
- 2.03.02 sviluppo della rete di "banda larga" e servizi innovativi
- 2.03.03 messa in sicurezza/adequamento delle strutture scolastiche e sportive
- 2.03.04 definizione standard di qualità urbana ed abitativa
- 2.03.05 favorire l'edilizia ecosostenibile, sovvenzionata e convenzionata
- 2.03.06 rafforzamento ruolo sovracomunale di Sedico per i servizi
- 2.03.07 utilizzo ricreativo-ambientale fascia spondale del Cordevole
- 2.03.08 adeguamento/potenziamento servizi tecnologici
- 2.03.09 coerenza con Piano Protezione Civile e relative esigenze

- **sistema produttivo;**

- 3.01.01 definizione standard di qualità dei servizi per zone produttive
- 3.01.02 sviluppo di una "green economy"
- 3.01.03 recupero dei volumi dismessi
- 3.01.04 ripermetrazione zone produttive favorendo prima la saturazione dell'esistente
- 3.01.05 creazione di incubatore per piccole imprese e innovazione
- 3.02.01 definizione politiche per le attività in zona impropria
- 3.02.02 recupero e riutilizzo degli edifici di archeologia industriale
- 3.02.03 promozione del commercio nei centri urbani
- 3.02.04 previsione coerente intermodalità
- 3.02.05 miglioramento della qualità architettonica ed impatto paesaggistico degli insediamenti
- 3.03.01 valutare compatibilità aree produttive-contesto
- 3.03.02 interventi di attrattività territoriale per imprese esistenti e nuove
- 3.03.03 miglioramento accessibilità e collegamento con gli assi viari maggiori
- 3.03.04 favorire insediamento di servizi alle imprese e logistica

- **sistema della mobilità;**

- | | |
|---------|--|
| 4.01.01 | recepimento infrastrutture a scala sovracomunale |
| 4.01.02 | valutazione strade di scorrimento veloce valbelluna/Samonà |
| 4.02.01 | definizione del sistema dei parcheggi e spazi per l'interscambio |
| 4.02.02 | controllo del traffico e sicurezza cittadini nei centri/punti critici |
| 4.02.03 | collegamenti pedonali di sistema Longano-Bribano-Sedico e Sedico-Boscon |
| 4.02.04 | Interventi di sostenibilità ambientale-paesaggistica e mitigazione-compensazione |
| 4.02.05 | collegamenti trasporto,pedonali,ciclabili sulla rete dei servizi |

- **sistema turistico-ricettivo;**

- | | |
|---------|---|
| 5.01.01 | promozione delle attività turistiche sostenibili e ricettività complementare |
| 5.01.02 | attivazione delle possibilità/opportunità offerte dal PNDB |
| 5.01.03 | promozione sistemi di pregio ambientale ed archeologico |
| 5.02.01 | favorire rete alternativa di percorsi ciclo-pedonali |
| 5.02.02 | integrazione rete percorsi ciclo-pedonali in ambito urbano/ambientale |
| 5.02.03 | realizzazione rete percorsi scolastici sicuri |
| 5.02.04 | dotazione di aree di servizio puntuale lungo la rete e in punti significativi |

2.1.2 Normativa del PAT

Si riportano le Norme tecniche del P.A.T. di Sedico.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Ambito del Piano di Assetto del Territorio

1. Il Piano di Assetto del Territorio "Sedico", da ora in avanti P.A.T., comprende integralmente il territorio del Comune di Sedico.

art. 2 - Definizione e finalità del PAT

2. Il P.A.T., ai sensi della l.r. 11/2004, delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio perseguendone la tutela dell'integrità fisica ed ambientale, nonché l'identità culturale e paesaggistica.

3. Il P.A.T. definisce norme generali, obiettivi, indirizzi e azioni progettuali strategiche per la programmazione del governo del territorio tali da favorirne uno sviluppo sostenibile, in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e cogliendo le aspettative di sviluppo espresse dalle comunità locali.

Il P.A.T. riconosce come finalità fondamentali da perseguire in fase sia pianificatoria che gestionale:

- a) la tutela dai rischi naturali o provocati per degrado ambientale ed intervento antropico;
 - b) la tutela dei valori paesaggistici e ambientali con particolare attenzione agli equilibri storicamente rilevabili tra ambiente "naturale" ed attività umane, in particolare agricole;
 - c) il mantenimento della qualità della vita e dello sviluppo territoriale sostenibile;
 - d) il contenimento del consumo di suolo anche attraverso la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata;
 - e) la salvaguardia e valorizzazione dei centri storici e dei nuclei minori di interesse storico-culturale;
 - f) la riqualificazione e la rigenerazione urbana;
 - g) gli ulteriori obiettivi previsti dal Documento Preliminare del P.A.T..
4. Il P.A.T. prevede, nei confronti del Piano degli Interventi (da ora in avanti P.I.), e della pianificazione di settore sott'ordinata provvedimenti immediatamente efficaci suddivisi in:
- a) **direttive** che rappresentano orientamenti ed azioni da disciplinare in sede di strumento sott'ordinato e pertanto non immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente. Sono puntualmente individuate come "direttive" in ciascun articolo di interesse;
 - b) **prescrizioni**, intese come disposizioni vincolanti prevalenti sulla disciplina comunale vigente e oggetto di puntuale recepimento da parte del P.I.. Le disposizioni di cui alla presente normativa, quando non esplicitamente definite come "direttive" o "vincoli", assumono carattere di "prescrizione", fatto salvo quanto previsto alle "norme finali e transitorie" di cui all'art. 45;
 - c) **vincoli**, evidenziati nelle cartografie di progetto e nella presente normativa, anche in recepimento delle normative sovraordinate esistenti; in funzione delle loro caratteristiche sono di tipo ricognitivo o conformativo.
- Sono da intendersi come immediatamente vincolanti le disposizioni relative agli elementi presenti alle tavv. 1 "Vincoli e Pianificazione Territoriale", nonché le disposizioni relative alle fragilità da rischio sismico, geologico ed idrogeologico di cui ai successivi artt. 11, 12 e 13 qualora non in contrasto con le disposizioni normative del Piano di Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Piave adottate con Delibera n.3 del 09/11/2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico (da ora in poi P.A.I.) e s.m.i. e varianti.
5. Il P.A.T., in accordo a quanto previsto dalla l.r. 11/2004, provvede a:
- a) verificare ed acquisire i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale;

- b) disciplinare, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;
 - c) individuare gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
 - d) recepire i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definire le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;
 - e) individuare gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;
 - f) determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola;
 - g) dettare una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (da ora in poi P.T.C.P.);
 - h) dettare una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dalla l.r. 11/2004;
 - i) assicurare il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi;
 - j) identificare il territorio comunale, per morfologia e distribuzione dei centri, come non idoneo alla localizzazione delle grandi strutture di vendita e assimilate, demandando al P.I. le eventuali aree di limitazione all'insediamento di medie strutture;
 - k) determinare, per Ambiti Territoriali Omogenei (da ora in poi A.T.O.), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;
 - l) definire le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;
 - m) precisare le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui alla l.r. 11/2004;
 - n) dettare i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria e per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive;
 - o) individuare le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti;
 - p) individuare contesti territoriali destinati alla realizzazione di Piani degli Interventi a Coordinamento tematico (da ora in poi P.I.C.T.);
 - q) stabilire i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
 - r) elaborare la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori.
6. Le disposizioni del P.A.T., nel rispetto della normativa sovraordinata, sono finalizzate inoltre al raggiungimento degli obiettivi strategici locali riassumibili nel:
- stabilizzazione e consolidamento dello sviluppo in un rapporto sostenibile e condiviso con le risorse del territorio ed i servizi concretamente attivabili;
 - finalizzazione delle iniziative al mantenimento ed accrescimento della "qualità" sia nel sistema insediativo, in particolare nei centri minori, che nel territorio agricolo e di valenza ambientale che per il sistema dei servizi ed infrastrutture, in particolare per quanto concerne la mobilità;
 - condivisione del processo di piano con tutti gli attori interessati, sia pubblici che privati, per una partecipazione responsabilizzata e condivisa;
 - attivazione di forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione del territorio su basi di equilibrio economico-finanziario e di programmazione temporale in un contesto di prevedibilità, certezza e stabilità della regolazione.

art. 3 - Articolazione del PAT

1. Il P.A.T. indica il processo di lettura delle componenti strutturali del territorio e propone direttive, azioni progettuali e salvaguardie.

2. In particolare:

- a) prende atto dell'**armatura ambientale** del territorio, ovvero delle componenti strutturali del territorio di tipo naturalistico-ecologico, agro-forestale e geomorfologico;
- b) individua il **sistema delle relazioni**, ovvero gli elementi di connessione e coesione territoriale con attenzione agli insediamenti di antica origine;
- c) definisce gli A.T.O., **Ambiti Territoriali Omogenei**, per caratteristiche geomorfologiche, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali ed insediative;
- d) definisce ambiti di particolare importanza nel quadro dell'assetto urbanistico comunale attraverso l'individuazione di appositi "**Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico - P.I.C.T.**".

a) L'armatura ambientale

3. Il P.A.T. descrive il sistema del territorio aperto costituito dalle parti del territorio montano ricompreso in gran parte entro il perimetro del P.N.D.B., dalla fascia antropizzata di fondovalle a fregio della s.s. 50 e dagli ambiti agrari dei terrazzi sul Piave.

4. In particolare individua i caratteri geologici geomorfologici, l'assetto idrico, le aree e gli elementi ad elevata sensibilità ambientale, nonché il confine fra il bosco e il paesaggio agricolo, quale luogo rappresentativo delle trasformazioni indotte nel territorio a causa dei fenomeni socio-economico recenti.

5. Costituiscono i caratteri fondanti del territorio di Sedico:

- il sistema degli ambiti naturalistici di pregio (P.N.D.B., biotopi, corridoi ecologici) e delle relative fruizioni turistiche e di servizio;
- le strutture ed il paesaggio degli ambiti agricoli vallivi e pedemontani e del sistema dei boschi e boschetti di connessione;
- il sistema fluviale del Piave - Cordevole;

6. Di questi elementi propone la tutela, il mantenimento e la riqualificazione funzionale e ambientale comprensiva degli edifici e manufatti isolati, parte integrante del paesaggio rurale nel quale si trovano.

b) Il "sistema delle relazioni"

7. Il P.A.T. individua gli elementi di connessione e coesione territoriale intesi come componenti funzionali ed identitarie afferenti ai sistemi: insediativo, produttivo e ambientale.

8. Costituiscono i caratteri fondanti del territorio di Sedico:

- il sistema insediativo modellato sulle peculiari caratteristiche morfologiche del territorio e dell'economia storica, polarizzato prioritariamente lungo l'asse nord-sud della viabilità storica e sulla testata di attraversamento Piave/Cordevole;
- il sistema delle reti di mobilità, della produzione artigianale/industriale (dall'assetto storico specializzato nel sistema legno all'attuale specializzato nella meccanica di precisione) e della movimentazione dei relativi prodotti connesso soprattutto agli assi della s.s. 50 e della s.p. 36;
- l'asse Sedico – Bribano interessato da un continuum di attività commerciali e di servizio, riferimento anche di utenza sovracomunale.

9. Tali elementi sono assunti dal P.A.T. quali elementi essenziali che sottendono alle scelte di tutela, di promozione e sviluppo delle attività e degli insediamenti.

c) *Ambiti Territoriali Omogenei "ATO"*

10. Il P.A.T. suddivide il territorio in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) individuati per caratteristiche geomorfologiche, ambientali, paesaggistiche ed insediative omogenee e riconoscibili.

11. La perimetrazione degli ambiti deriva dalla necessità di coordinare le azioni di trasformazione del territorio che specificano e integrano quelle di carattere generale.

12. A seguito della lettura delle specifiche peculiarità del territorio sono stati individuati 8 ambiti territoriali omogenei di seguito definiti:

A.T.O.	Superficie ha
01 – delle vie d'acqua	459,2
02 – del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi	5.899,8
03 – degli ambiti aperti di versante	640,8
04 – degli ambiti aperti di fondovalle	1.362,8
05 – del centro urbano	391,5
06 – dei centri di fondovalle	132,9
07– dei centri di versante	102,7
08 – della via del commercio e della produzione	130,3
09 – della specializzazione produttiva	18,5
10 – della produzione	14,9

d) Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.)

13. Alcune tematiche di significativa importanza, interessanti anche più ATO, sono affrontabili con progettualità di dettaglio connesse ad iniziative di perequazione e credito edilizio.

14. La normativa viene integrata in questi casi con ulteriori e più puntuali elementi di progetto da ritenersi indicativi ed ausiliari per meglio definire la specificità delle diverse tematiche e le relative possibili modalità di attuazione.

15. Tali sussidi operativi, denominati Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.), sono di fatto costituiti da stralci operativi di P.I. essendo pertanto soggetti alla disciplina dell'art. 18 della l.r. 11/2004.

16. Il P.I. può attuare i P.I.C.T. previsti, modificandoli od integrandoli con altri casi ritenuti significativi, nel rispetto del dimensionamento di P.A.T., delle presenti N.T. e del limite di consumo di suolo, e sempre che dette modifiche e individuazioni di altri casi non incidano sugli obiettivi di sostenibilità del piano e non modifichino le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica. In caso contrario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, si dovrà necessariamente sottoporre tali modifiche a procedura di variante al P.A.T. e/o a valutazione di assoggettabilità V.A.S..

17. I P.I.C.T. previsti dal P.A.T. sono disciplinati all'art. 34 delle presenti norme.

art. 4 - Elaborati del PAT

1. Il P.A.T. è costituito dai seguenti elaborati:

Relazioni:

Elab. 1. Relazione Tecnica Preliminare che costituisce parte integrante del piano ed espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali, ed i criteri per la valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica degli interventi; Relazione tecnica preliminare - Allegato A: Analisi preliminari e dati statistici contenente i dati statistici e gli elaborati grafici necessari per le analisi preliminari del Piano.

Elab. 2. Relazione Generale di Progetto che espone la sostenibilità dei contenuti progettuali e dei criteri che hanno presieduto alla redazione del P.A.T.;

Elab. 3. Relazione Sintetica finalizzata all'immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del P.A.T. che riporta in quali elaborati e norme sono trattati i contenuti del P.A.T.;

Elab. 4. Norme Tecniche con contenuto conoscitivo, prescrittivo e propositivo, definiscono direttive, prescrizioni e vincoli relativamente alle indicazioni cartografiche, a sussidi e proutuari, nonché direttive che il Comune provvederà a sviluppare nel proprio Piano degli Interventi (PI). Sono corredate dall'allegato definito Norme Tecniche - Allegato A: Ambiti Territoriali Omogenei e Norme Tecniche - Allegato B: P.I.C.T. Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico.

Elab. 5. Relazione del Quadro Conoscitivo: necessaria per comprendere la strutturazione delle banche dati contenute nel Quadro Conoscitivo, la fonte dei dati e la presenza o meno dell'informazione nell'area di studio;

Elab. 6. Relazione geologica: contiene le problematiche e le modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti geomorfologici, litologici e sismici del territorio; Allegato A: Valutazione di compatibilità geologica VCG;

Elab. 7. Relazione agronomica: contiene le problematiche e le modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti agro-forestali, ambientali e naturalistici del territorio;

Elab. 8. Relazione di compatibilità idraulica (V.C.I.): contiene le problematiche e le modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti idraulici del territorio;

Elab. 9. Relazione V.Inc.A: contiene la documentazione e la metodologia relativa alla Valutazione di Incidenza riferita ai siti Natura 2000, utilizzata per la redazione della VAS;

Elab. 10. Relazione V.Inc.A: - Allegato 1 - Carta degli Habitat

Elab. 11. Relazione V.Inc.A: - Allegato 1 - Carta inquadramento Natura 2000

Cartografia:

Elab. 12. Tav. 1 a Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 1:10.000

Elab. 13. Tav. 1 b Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 1:10.000

Elab. 14. Tav. 1 c Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 1:10.000

Elab. 15. Tav. 2 a Carta delle Invarianti 1:10.000

Elab. 16. Tav. 2 b Carta delle Invarianti 1:10.000

Elab. 17. Tav. 2 c Carta delle Invarianti 1:10.000

Elab. 18. Tav. 3 a Carta delle Fragilità 1:10.000

Elab. 19. Tav. 3 b Carta delle Fragilità 1:10.000

Elab. 20. Tav. 3 c Carta delle Fragilità 1:10.000

Elab. 21. Tav. 4 a Carta della Trasformabilità 1:10.000

Elab. 22. Tav. 4 b Carta della Trasformabilità 1:10.000

Elab. 23. Tav. 4 c Carta della Trasformabilità 1:10.000

Elab. 24. Tav. 5 a Tavola Geolitologica 1:10.000

Elab. 25. Tav. 5 b Tavola Geolitologica 1:10.000

Elab. 26. Tav. 6 a Tavola Geomorfologica 1:10.000

Elab. 27. Tav. 6 b Tavola Geomorfologica 1:10.000

Elab. 28. Tav. 7a Tavola Idrogeologica 1:10.000

Elab. 29. Tav. 7b Tavola Idrogeologica 1:10.000

Elab. 30. Tav. 8a Carta della compatibilità idraulica 1:10.000

Elab. 31. Tav. 8b Carta della compatibilità idraulica 1:10.000

Elab. 32. Tav. 8c Carta della compatibilità idraulica 1:10.000

Elab. 33. Tav. 8d Carta della compatibilità idraulica 1:10.000

Valutazione Ambientale Strategica:

Elab. 34. VAS: Rapporto Ambientale, contenente il Rapporto Ambientale della VAS;

Elab. 35. VAS: Mosaico della pianificazione vigente;

Elab. 36. VAS: Sintesi non tecnica, contenente in forma sintetica la descrizione di come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri e delle consultazioni con i soggetti coinvolti nel processo, oltre che le ragioni della scelta progettuale finale rispetto alle possibili alternative;

Elab. 37. DVD delle banche dati del Quadro Conoscitivo: il Quadro Conoscitivo è costituito dall'insieme degli elementi conoscitivi necessari per una organica rappresentazione e valutazione delle componenti strutturali del territorio e del paesaggio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano. Il Quadro Conoscitivo costituisce il riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano per la valutazione di sostenibilità.

TITOLO II – VINCOLI E FRAGILITA'

Capo I - "Vincoli e Pianificazione Territoriale"

art. 5 - Vincoli Ambientali e Pianificatori

1. Le tavv. 1 del P.A.T. in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" delimitano e precisano i vincoli di cui all'art.13 della l.r. 11/2004 e relativi Atti di Indirizzo, suddividendoli in:

Vincoli relativi a beni ambientali, paesaggistici, culturali, storico-architettonici e archeologici.

2. Sono riportati i seguenti vincoli relativi ai beni culturali, storico-architettonici e archeologici, paesaggistici e ambientali tutelati dalla legge nonché gli ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico e forestale, i siti Natura 2000, i parchi e riserve previste dal PTRC:

- a) monumentale; Dlgs. 42/2004;
- b) paesaggistico; Dlgs. 42/2004:
 - aree di notevole interesse pubblico (art.136);
 - corsi d'acqua ex R.D. 1775/1933 (art.142., lett. c) (elenco Regionale) esterni alle aree di tipo "A" e "B" del P.R.G. vigente alla data del 06/09/1985 ai sensi del D.lgs. 42/2004, art.142, c.2.;
 - ambiti montani per la parte eccedente 1600 m. s.l.m. (art.142, lett. d);
 - territori coperti da foreste e boschi (di cui all'art. 14 della L.R. 52/1978, come novellata dalla L.R. 3/2013 e art.142, lett. g) del D.Lgs. 42/2004);
 - aree soggette ad uso civico;
- c) aree di interesse archeologico (D.L. 42/2004, art.142 lett. m). Il P.I., di concerto con la competente Soprintendenza e con riferimento alle tavv. 2 del P.A.T., perimetrerà, disciplinerà e classificherà i siti archeologici e le aree limitrofe ai fini della loro tutela e valorizzazione suddividendoli, con riferimento al citato D.L., in:
 - aree sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo subordinati ad autorizzazione dell'organo statale competente;
 - aree di interesse archeologico non sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo ma con alta probabilità di ritrovamenti archeologici;
 - aree di interesse archeologico non sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo ma con media probabilità di ritrovamenti archeologici.

Nelle more della disciplina di P.I., gli interventi previsti negli ambiti segnalati, diversi da quelli di cui all'art. 3 c. a), b), c) e d) del D.P.R. 380/2001, sono subordinati, prima della presentazione del titolo abilitativo in Comune, al deposito preventivo del progetto edilizio ed a notifica del titolo abilitativo richiesto presso la Soprintendenza Archeologica; il relativo riscontro va allegato alla richiesta di titolo abilitativo presentata in Comune.

Gli interventi previsti nelle aree di cui al precedente paragrafo non sono subordinati agli adempimenti richiesti qualora gli scavi non superino la profondità di 50 cm.

Per gli interventi rientranti nella disciplina delle opere pubbliche nelle aree non classificate è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento imporre l'esecuzione di indagini archeologiche preliminari così come previsto dall'art. 18, comma 1, lett. d) del D.P.R. 554/99 e art. 28 del D.L. 42/2004.

d) Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) in adeguamento alla direttiva 92/43/CEE identificati in:

- S.I.C. e Z.P.S. IT3230083 "Dolomiti feltrine e bellunesi";
- S.I.C. IT3230088 " Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba".

Il Comune di Sedico promuove e incentiva, azioni gestionali all'interno del S.I.C. e della Z.P.S. e nelle zone limitrofe, indirizzando i Piani di Gestione di S.I.C./Z.P.S. e, in loro assenza tramite il P.I., secondo le seguenti direttive e favorendo le seguenti attività:

- gestione integrata delle attività umane e degli ambienti ove queste si esplicano;
- conservazione e gestione integrata degli spazi rurali, delle superfici forestali, della fauna e della flora (in particolare degli habitat e delle specie di interesse comunitario);
- mantenimento della diversità del paesaggio (eterogeneità paesaggistica) e della sua connettività.
- stimolo alle ricerche scientifiche e acquisizioni di dati e informazioni (perimetrazione di dettaglio degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie; acquisizione dati sulla vegetazione, la flora e sui popolamenti faunistici);
- incentivazioni, accordi, contratti ecc. per controllare–indirizzare le modalità d'uso dei biotopi individuati dal P.A.T. e di eventuali ulteriori biotopi desunti da indagini di maggior dettaglio;
- predisposizione di misure di regolamentazione degli accessi e dei flussi turistici e delle attività di fruizione, fondati sulle caratteristiche di vulnerabilità degli habitat;
- approntamento di programmi di monitoraggio e lotta alle specie esotiche invasive;
- mantenimento e miglioramento dei popolamenti forestali, anche in relazione alle esigenze ecologiche della fauna vertebrata ed invertebrata;
- controllo e monitoraggio di specie animali e vegetali alloctone invasive;
- regolamentazione adeguata del traffico veicolare e pedonale, nelle zone soggette a rischio di compattazione del suolo;
- incentivazione della conservazione dei prati e dei prati-pascoli mediante il rinnovo della vegetazione erbacea e la riduzione della vegetazione arbustiva;
- incentivazione di pratiche agricole di basso impatto ambientale e di tipo biologico.

Tutti gli interventi ammessi nell'ambito e in prossimità dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 2299 del 09 dicembre 2014 avente per oggetto "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e s.m.i. - Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative."

- e) aree di tutela ambientale vincolate dalla normativa statale, identificate nell'ambito del perimetro del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
- f) ambiti naturalistici di tutela ambientale vincolati dalla normativa regionale del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (da ora in poi P.T.R.C.), identificati in:
 - ambito 17 "Cime di S.Sebastiano ...Talvena, Schiara ...";
 - ambito 18 "Dolomiti della val Belluna, vette feltrine."
 - ambito 28 "ambito fluviale del Piave medio corso".

Vincoli relativi alla tutela e sicurezza del territorio.

3. Sono riportati i perimetri relativi a vincoli finalizzati alla tutela e sicurezza del territorio quali il vincolo idrogeologico e forestale, il vincolo sismico, il vincolo relativo al rischio idraulico;

- a) idrogeologico-forestale; R.D.3267/1923 e l.r. 52/1978. Il limite effettivo è riportato su cartografia catastale alla quale fare riferimento in caso di interventi puntuali;
- b) sismico. Tutto il territorio comunale è classificato come zona "2" dall'O.P.C.M. 3274/2003 per la quale valgono i vincoli ed il rispetto del D.M. 14.01/2008;
- c) idrografia e relativo rispetto (R.D. 25.07.1904, n.523) (art. 41 l.r. 11/04);
- d) perimetrazione della pericolosità geologica, idraulica e valanghiva, delle zone di attenzione idraulica e geologica secondo il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Piave (D.lgs.152/2006, PAI Regione Veneto – Autorità di Bacino e relative norme di attuazione adottate con Delibera n.3 del 09/11/2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e s.m.i. e varianti).

In sede di redazione del P.I., adottato ai sensi dell'art.18 della l.r. 11/2004 o di sue varianti, il comune provvederà a valutare le condizioni di dissesto delle "zone di attenzione" ricomprese entro "aree idonee a condizione" verificando la compatibilità delle previsioni urbanistiche anche in relazione alle condizioni di dissesto evidenziate secondo la procedura dell'art. 5 delle N.T. del PAI adottato. Fino a detta valutazione delle condizioni di dissesto in sede di PI, nelle "zone di attenzione" individuate nella tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, valgono le prescrizioni generali previste per tali aree dall'art.8 delle N.T. del PAI.

I vincoli indicati in tavola 01 hanno valore ricognitivo e si riferiscono alla data di adozione del PAI. Le successive modifiche al Piano Stralcio non costituiranno variante al P.A.T. e saranno immediatamente efficaci dalla loro entrata in vigore.

Non costituisce variante al P.A.T. ogni eventuale recepimento di variante / adeguamento / aggiornamento / modifica al PAI che, peraltro, risulta immediatamente efficace a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso. Il Comune provvederà periodicamente all'aggiornamento del quadro conoscitivo, della cartografia e delle norme tecniche in conformità alla variante / adeguamento / aggiornamento / modifica del PAI.

Vincoli di pianificazione vigente

4. Il P.A.T. recepisce le direttive e prescrizioni del P.T.R.C., del P.T.C.P. e di ulteriori specifiche normative di tutela nonché le direttive del Piano d'Area adottato secondo quanto previsto dalla presente normativa.

5. A tal fine individua nelle tavv. 1, ove esistenti, i principali vincoli territoriali conseguenti all'applicazione delle relative norme:

- centri storici, secondo il P.R.G. vigente come definiti in base alla l.r. 80/1980;
- cave: l'apertura di nuove cave viene disciplinata dalla specifica vigente normativa regionale, attualmente costituita dalla l.r. 44/1982;

- pozzi di prelievo idropotabile e relativo rispetto (D.L. n.152/2006 e P.R.A. - D.C.R. n. 962/1989, Piano Tutela Acque – D.C.R. n.106/2009) nonché le sorgenti captate; le disposizioni normative prevalgono sulle fasce di rispetto cartografate fino a loro approvazione ai sensi delle vigenti leggi;
 - depuratori, imhoff e relativo rispetto;
 - cimiteri e relativo rispetto con riferimento al R.D. 1265/1934, alla l.r. 30/2016, al vigente vincolo ridotto di P.R.G.. In tali zone gli interventi ammissibili ai sensi della citata normativa potranno essere attuati con il ricorso agli artt. 33 e 40 delle presenti N.T.;
 - elettrodotti e relativo rispetto (l.r. 27/93);
 - viabilità stradale e ferroviaria e relativo rispetto (D.L. 30.04.1992, n. 285 – Circolare n. 6 del 23/06/1998 l.r. 21/1998);
 - discariche e rifiuti (D.lgs. 152/2006 e l.r. 3/2000) e relativo rispetto;
 - impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico (D.lgs 259/2003 e L.35/2001);
 - allevamenti zootecnici: DGRV n. 3178/2004 (Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004) lettera d – Edificabilità zone agricole, modificata con DDR n. 168 del 31 maggio 2007 e con DGR n. 856 del 15 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni. le tavv. n. 1 del P.A.T. "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" individua gli allevamenti zootecnici intensivi come definiti dalla normativa vigente, elementi generatori di vincolo non cogente, ma ricognitivo. In sede di pianificazione operativa si effettuerà un aggiornamento dei dati sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con il relativo calcolo delle fasce di rispetto;
 - metanodotti (D.M. 17/07/2008).
6. In conformità con le indicazioni contenute nelle tavv.1 il P.I., nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, può precisare o apportare eventuali modifiche al limite dei vincoli e delle fasce di rispetto.
7. Per le fasce di rispetto stradale il P.I. potrà assumere determinazioni diverse nel rispetto del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e dei limiti dei centri urbani riportati alle tavv. 1 in conformità ai "verbali di delimitazione" dell'Ente gestore.
8. Ai sensi del D.Lgs. 112/1998 e della L.R.11/2001 la successiva pianificazione urbanistica dovrà coordinarsi con il Piano di Protezione Civile soprattutto riguardo alle aree e superfici destinate, in caso di emergenza, a ricoverare la popolazione. Si dovrà, in generale, raggiungere un numero adeguato di siti da destinarsi, in caso di necessità, ad aree di ricovero, sufficienti ad accogliere la popolazione del comune e da attrezzarsi con i servizi minimi indispensabili.
9. Il P.I. recepisce le aree indicate dal Piano di Protezione Civile per il ricovero e l'ammassamento della popolazione in caso di emergenza e dovrà considerare il ruolo multifunzionale di tali aree in caso di emergenza consentendo per esse utilizzi compatibili con la conservazione delle caratteristiche rilevanti ai fini della protezione civile, ed individuando gli interventi idonei per una migliore gestione delle emergenze. Nel caso in cui il P.I. identifichi su tali terreni azioni od opere incompatibili con le funzioni di protezione civile, dovranno essere reperite nuove aree idonee all'interno del confine comunale con conseguente adeguamento del Piano di Protezione Civile.

Usi civici

10. Le tavv. 1 ricomprendono, nella voce "Vincolo paesaggistico", le aree soggette ad uso civico. Si tratta di aree inalienabili, inusucapibili e soggette al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale, nelle quali il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. Tali aree, disciplinate dalla L. 1766/1927 e dalla l.r. 31/1994, sono in ogni caso assoggettate al vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004, così come previsto all'art. 5 punto a) della presente normativa.
11. Qualora in sede di P.I. si delinei la necessità di trasformazione di terreni che risultano soggetti ad uso civico, tale trasformazione è subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale in materia di usi civici.
12. L'alienazione di terreni, qualora avvenga tramite permuta di terreni ad uso civico con terreni patrimoniali, comporta che i terreni acquisiti in permuta vengano assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del relativo demanio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
13. Non costituisce variante al P.A.T. l'aggiornamento dei terreni soggetti ad uso civico a seguito di:

- eventuali autorizzazioni all'alienazione previste dall'art.8 della L.R. 31/94;
- eventuali ulteriori accertamenti delle terre di uso civico secondo quanto previsto dall'art.4 della L.R. 31/94.

14. Il certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico.

Vincoli ricognitivi

15. Le indicazioni contenute nelle tavv. 1 hanno esclusivo valore ricognitivo e pertanto la disciplina di riferimento è quella stabilita dalla specifica Legge statale o regionale che dispone il vincolo stesso; le norme del P.A.T. e del P.I. sono applicabili in quanto non in contrasto.

16. L'indicazione nel P.A.T. di ambiti o immobili vincolati, ancorché riportati nel Quadro conoscitivo, che non risultino effettivamente vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina prevista dagli articoli delle norme tecniche di attuazione. Il venir meno di elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa inoltre venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

Capo II - "Invarianti"

art. 6 - Invarianti Strutturali

1. Il P.A.T. di Sedico individua i caratteri geologici, geomorfologici, idrologici, ambientali, paesaggistici, storici e monumentali quali principali componenti strutturali del territorio, da sottoporre a tutela ed eventuale puntuale conservazione.
2. Nel rispetto dei successivi articoli normativi e delle indicazioni contenute nelle tavv. 2, il P.I. precisa i limiti e definisce in dettaglio le invarianti strutturali di natura geologica, paesaggistica, ambientale e storico-monumentale di seguito descritte.

art. 7 - Invarianti di natura geologica

1. Il P.A.T. indirizza le attività e gli interventi alla tutela delle risorse geologiche, salvaguardando sia i paesaggi eccellenti che quelli ordinari e provvedendo alla riqualificazione di quelli degradati. In accordo con le autorità competenti orienta i prelievi ammissibili al principio del risparmio delle risorse soprattutto di quelle non rinnovabili.
2. Il P.A.T. considera quali invarianti di natura geologica, identificate nelle tavv. 2 o individuate in base a successivi studi ed approfondimenti (anche da parte del P.I.):
 - a) i monumenti geologici (geositi), sia in forma lineare che areale;
 - b) gli elementi di particolare interesse geologico;
 - c) le acque superficiali di torrenti, fiumi e laghi, le cascate, le forre, la circolazione delle acque sotterranee, ed il mantenimento della diversa permeabilità dei suoli nelle aree non destinate all'urbanizzazione.
3. Geositi. Il P.A.T. individua l'ambito posto in località Gusela del Vescovà denominato "Gusela del Vescovà" come geosito per il quale il P.I. provvede a definire eventuali norme di gestione e monitoraggio con il fine della sua conservazione, valorizzazione e tutela.
4. Elementi di particolare interesse geologico. Sono individuati dal P.A.T. come elementi territoriali di particolare interesse geologico, suddivisi fra invarianti areali e peculiarità geologiche, che meritano di essere salvaguardati e conservati:
 - il conoide torrentizio di Agre;
 - la forra della Val Pegolera;
 - le cascate Val di Piero e la Pissa;
 - le creste della dorsale pedemontana;
 - gli orli di monoclinale e superiori ai 5 metri
 - le sorgenti

Per tali elementi il P.A.T. prevede, quale direttiva, che in sede di P.I.

- tali ambiti vengano perimetrati con maggiore definizione definendo le relative norme con particolare riferimento alle azioni volte alla loro valorizzazione e fruizione didattico – turistica (percorsi, piste, tabellazione, ecc.);

- l'elenco di cui al presente comma possa essere integrato o modificato senza che ciò costituisca variante; di norma le nuove infrastrutture tecnologiche non devono interessare tali zone;
- individui le più opportune modalità di fruizione e valorizzazione, interagendo con le strategie di tutela degli ambiti.

Per tali elementi il P.A.T. prevede, quale prescrizione, che in sede di P.I.

- non possano essere compromessi da interventi che ne pregiudichino le caratteristiche. Sono previsti solo ed esclusivamente interventi per la loro conservazione, valorizzazione e tutela;
- sono sempre consentiti gli interventi di interesse pubblico e quelli volti alla messa in sicurezza, alla sistemazione della viabilità esistente, alla realizzazione di percorsi, ecc.;
- eventuali interventi da realizzarsi in prossimità o in corrispondenza di tali ambiti devono garantirne il loro mantenimento;
- non sono consentiti interventi di nuova edificazione ma sono consentiti interventi volti al recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente compreso il recupero dei fabbricati diroccati purché ciò non pregiudichi il valore da tutelare.

5. Le acque, nelle varie forme, sono tra le principali risorse del territorio da tutelare, sia in termini quantitativi che qualitativi.

6. Il P.A.T. dispone direttive e prescrizioni per un uso compatibile della risorsa acqua, anche in quanto elemento fondamentale alla conservazione degli equilibri ambientali e dello stato di salute dell'ecosistema generale.

7. Prevede inoltre misure di salvaguardia e valorizzazione dei corsi d'acqua naturali e artificiali, anche al fine di una fruizione naturalistico-ricreativa compatibile degli ambiti afferenti, evitandone l'alterazione dell'equilibrio ecologico.

8. Il P.A.T. promuove la realizzazione di progetti di sistemazione e ricomposizione ambientale d'intesa con le competenti autorità, con lo scopo di favorire la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, fatti eventualmente salvi interventi di messa in sicurezza di opere a rete od attività esistenti.

9. In particolare, per quanto riguarda:

- i corsi d'acqua permanenti: sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla regimentazione delle acque ed alla messa in sicurezza del territorio, ivi compresi i necessari interventi di manutenzione degli alvei, disboscamenti, ripristino delle aree ripariali, dei cedimenti, dei dissesti da parte degli Enti proprietari, nonché percorsi pedonali e ciclabili su fondo naturale ed eventuali attrezzature minori per la sosta ed il ristoro previo parere positivo del Genio Civile.
- i corsi d'acqua anche minori non possono essere deviati, manomessi o tombinati se non per inderogabili ragioni di sicurezza idraulica, per la realizzazione di piccoli interventi funzionali alle attività agricole e abitative delle zone contermini, per opere di interesse pubblico e di urbanizzazione.

Va in ogni caso garantito il deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua secondo la vigente normativa.

Gli interventi sui corsi d'acqua possono essere eseguiti, in funzione delle imprescindibili esigenze della sicurezza idraulica, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica;

10. Il Comune, in sede di redazione del P.I., provvede a:

- precisare la presente normativa nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata;
- definire eventuali norme di gestione dei geositi; fino ad allora essi vengono considerati dal P.A.T. invariati sui quali è vietato qualsiasi intervento di manomissione del terreno o di installazione di opere di qualsiasi genere.

11. Sono fatti salvi il pronto intervento dell'autorità idraulica competente e le prescrizioni di cui all'art.114 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

art. 8 - Invarianti di natura Ambientale, Agronomico-produttiva e Paesaggistica

1. Il P.A.T. individua nelle tavv. 2 le invarianti presenti sul territorio comunale distinguendole, in base alle specifiche caratteristiche, in: ambientali, paesaggistiche, agronomico-produttive prevedendone le relative norme di tutela.

2. Il P.I. individua in dettaglio le perimetrazioni delle invariati di cui al presente articolo in corrispondenza di interventi ammessi dalle tavv.4 e dal titolo III della presente normativa, e comunque nel rispetto della normativa ambientale sovraordinata.

Invarianti di natura ambientale

3. Il P.A.T. ha identificato le seguenti aree di tutela per la loro valenza ecosistemica (rifugio di flora e fauna, nuclei e riserve di biodiversità), specifiche di un luogo o di un territorio, ove la tutela e la salvaguardia dei valori ambientali risulta indispensabile all'attuazione di uno sviluppo sostenibile; in particolare negli ambiti definiti "invarianti di natura ambientale" presenti nelle tavv. 2 – Carta delle Invarianti, è prevalente la connotazione naturale (morfologica, faunistica, vegetazionale) rispetto alla componente dovuta all'intervento antropico sul paesaggio.

4. Si tratta degli ambiti ricompresi:

- a. nella la rete ecologica. Eventuali opere previste in corrispondenza della rete ecologica di cui al presente comma, non dovranno interferire sulle dinamiche fluviali e sulla continuità dell'ambiente fluviale e non dovranno alterare in modo significativo eventuali habitat di interesse comunitario presenti all'interno della Rete Natura 2000.

La rete ecologica è rappresentata da:

- i. core area (aree nucleo). Aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e s.m.i. e 2009/147/Ce e s.m.i. e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91. All'interno delle aree di cui al presente comma, dovrà sempre essere previsto il rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.
- ii. corridoi ecologici, corridoi di greto e ripariali, ambiti fluviali, lacustri, zone umide e formazioni ripariali. Il P.A.T. individua i corridoi ecologici, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione. Questi ambiti rappresentano congiuntamente anche invarianti fisiche dal punto di vista geologico e invarianti ambientali e paesaggistiche per le caratteristiche fisiche ed estetiche dell'ambiente sotteso.

Sono corridoi ecologici il corso dei torrenti Cordevole e Gresal.

Il PAT. tutela e favorisce in mantenimento complessivo dell'ecosistema fluviale e lacustre del Piave, del Cordevole e dei loro affluenti, nonché la conservazione delle zone umide e la ricostituzione dei boschetti igrofilo e ripariali, qualora non dannosi al controllo dell'equilibrio idraulico.

All'interno dei corridoi ecologici, così come rappresentati nel P.A.T.:

- è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale e fluviale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica,
 - sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici,
 - dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua, che potrebbero fungere da habitat per specie identificate come potenzialmente presenti
- iii. i biotopi e gli ambiti di rilevante interesse naturalistico e ambientale; il P.A.T. ha individuato i biotopi quali luoghi di eccellenza dal punto di vista biologico – naturalistico di importanza rilevante nel processo di conservazione della biodiversità sottolineandone il pregio ambientale e paesaggistico.

I P.I. integrano eventualmente l'individuazione dei biotopi, procedono all'aggiornamento della loro schedatura puntuale ed evidenziano le dinamiche che si sono succedute negli anni, a partire dalle informazioni raccolte nel quadro conoscitivo del P.A.T..

A seconda del tipo di biotopo sono definite le seguenti specifiche prescrizioni:

N.	Prescrizioni per i biotopi e gli ambiti naturalistici di pregio
1	divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere
2	divieto di effettuare operazioni di bonifica o di prosciugamento del terreno
3	divieto di modificare il regime e la composizione delle acque
4	divieto di rimboschimento
5	divieto di raccolta, asportazione o danneggiamento della flora e della fauna protetta e di interesse conservazionistico e delle singolarità geologiche e mineralogiche
6	divieto di introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose
7	divieto di pascolo
10	divieto di trasformazioni d'uso del suolo incompatibili con le tutele

Le norme di cui al precedente punto sono specificamente applicabili agli elementi individuati graficamente alla tavola 02 del P.A.T. secondo quanto riportato alla successiva tabella:

N.	Biotopi
1,2,3,5,6,7,9	- torbiera di Poian
5,6	- bosco di Landris
1,5,6,8,9	- grave di Longano
5,6	- pendice del M.Peron
1,2,3,4,5,6,7,8,9	- torbiera di Sochieva
5,6	- boschi di Sochieva
5,6	- bosco della China – bosco della Bissa
1,4,5,6,8,9	- zone arido-rupestri a monte ponte di S.Felice

Sono sempre consentiti gli interventi di interesse pubblico e quelli volti alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua, delle frane, alla sistemazione della viabilità esistente ecc.. Eventuali altri interventi da realizzarsi in prossimità o in corrispondenza di tali ambiti dovranno garantire il loro mantenimento.

Nella successiva tabella sono riportati i biotopi compresi entro la core-area del P.N.D.B. la cui disciplina di tutela segue i disposti del sovraordinato Piano del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

Biotopi nel P.N.D.B.	
- val Pegolera	- forra val Greva
- val Clusa	- forra val Di Montarezze
- Schiara (circhi glaciali)	- forra val Del Mus
- Monte Talvena	- forra val Dei Zoldani
- Monte Alto (circhi glaciali)	- forra val De Piero
- forra versante est Col dei Bech	- forra val De Fogarè
- forra val Vescovà	- Feruch (circhi glaciali)
- forra val Vaion	- alta val Vescovà
- forra val Salet	- forra val Ru Da Molin

- iv. gli alberi monumentali. Sono individuati e localizzati in cartografia (Tavv. 02) come alberi monumentali l'acero campestre di Agre, i carpini bianchi di Villa Pat e Bribano, il salice bianco di Gresal, lo spino di Giuda di Peron.

Su tali elementi, e su quelli eventualmente integrati in sede di P.I. in a seguito di analisi di ulteriore dettaglio:

- è vietato qualsiasi intervento che non sia teso alla conservazione ed alla salute della pianta, da eseguirsi comunque previo parere dell'autorità forestale competente;
- è vietato qualsiasi intervento sui terreni contermini che possa direttamente od indirettamente causare nocimento alla stabilità ed all'apparato radicale della pianta, nonché alle condizioni chimico-fisiche del suolo di riferimento;
- in sede di P.I. vanno rispettati, ed eventualmente ampliati ed adeguati gli spazi di percezione, in particolare dai luoghi di transito o uso pubblico.

Analoghi vincoli sono da rispettare per altre piante (in particolare i grandi alberi individuati alle Tavv. 02) che, seppur senza le caratteristiche monumentali dei precedenti, rappresentino elementi di particolare valore naturalistico e paesaggistico.

- b. acque superficiali di torrenti, fiumi e laghi, le sorgenti, le pozze per l'alpeggio.

L'acqua nelle sue varie forme è rappresentata tra le principali risorse del territorio da tutelare, sia in termini quantitativi che qualitativi.

Il P.A.T. dispone direttive e prescrizioni per un uso compatibile della risorsa acqua, anche in quanto elemento fondamentale alla conservazione degli equilibri ambientali e dello stato di salute dell'ecosistema generale e prevede inoltre misure di salvaguardia e valorizzazione dei corsi d'acqua naturali e artificiali, anche al fine di una fruizione naturalistico-ricreativa compatibile degli ambiti afferenti, evitandone l'alterazione dell'equilibrio ecologico.

Il P.A.T. promuove la realizzazione di progetti di sistemazione e ricomposizione ambientale d'intesa con le competenti autorità, con lo scopo di favorire la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua fatti eventualmente salvi interventi di messa in sicurezza di opere a rete od attività esistenti. In particolare:

- per quanto riguarda i corsi d'acqua si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 8 c 7;
- per le sorgenti e per le opere di captazione delle risorse idropotabili esistenti ed in progetto si definiscono le relative zone di tutela assoluta (che dovranno rispettare le previsioni del D.M. 26/03/1991, essere recintate, ove possibile, per un raggio non inferiore a m. 10 con struttura invalicabile) di rispetto e di protezione ai sensi del D.lgs. 152/06 e del Piano Regionale di Tutela delle Acque (D.C.R. 106/2009).

5. Il P.I. valuta le interrelazioni con le politiche ambientali del P.N.D.B. prevedendo, in particolar modo nelle aree esterne di maggior prossimità, gli interventi di tutela che possano garantire il mantenimento ed il rafforzamento delle reti ecologiche.

Invarianti di natura paesaggistica

6. Sono rappresentati nelle tavv. 2 quali invarianti di natura paesaggistica, ancorché potenzialmente interessabili da interventi di trasformabilità secondo quanto previsto al successivo titolo III:

- a) il perimetro dell'ambito delle "Dolomiti Unesco", con la distinzione fra Core Area e Buffer Zone. Ancorché non comportante alcun vincolo diretto di tipo pianificatorio od amministrativo l'ambito Dolomiti Unesco richiede una modalità di gestione del patrimonio esistente improntata alla tutela del bene ed alla sostenibilità degli interventi previsti, rappresentando perciò uno specifico indirizzo per la pianificazione urbanistica subordinata. L'eventuale recepimento del piano di Gestione degli ambiti "Dolomiti Unesco" elaborato da parte della Fondazione Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO, non costituirà procedura di variante al PATI e potrà essere recepito in sede di PI;
- b) l'iconoma della Schiara e Gusela del Vescovà; si tratta di un elemento geologico, naturale e paesaggistico che, per il rilevante carico simbolico intrinseco, concorre a definire l'identità del territorio. Rispetto ad esso vanno garantite le principali vedute panoramiche ed i coni ottici privilegiati, mantenendoli liberi da ostacoli visivi. Sono ammesse deroghe solo per interventi di interesse strategico provinciale/regionale.

Invarianti di natura agricolo-produttiva

7. Per ragioni di carattere socioeconomico, ambientale, paesaggistico e culturale, il P.A.T. ritiene rilevante il mantenimento e lo sviluppo delle aree a destinazione agricola, in particolare modo se legate a metodologie ecocompatibili e biologiche, nonché alla produzione di prodotti locali tipici.

8. A questo scopo il P.A.T. prevede:

- la riqualificazione delle parti di territorio agricolo degradate o abbandonate;
- il recupero delle pratiche agro-produttive tradizionali, indirizzando all'impiego di prodotti ecologicamente compatibili con gli ecosistemi rilevati e a produzioni tradizionali e tipiche;
- impegni a favore della biodiversità, per il mantenimento e/o ricostituzione degli elementi caratterizzanti gli ambiti dell'agricoltura tradizionale e per l'impiego di prodotti ecologicamente compatibili nei piani aziendali che vengano eventualmente presentati ai sensi dell'art. 44 della l.r. 11/04;
- la tutela o la promozione, anche mediante integrazioni e/o sostituzioni, degli elementi caratteristici esistenti quali alberi da frutto, alberature ripariali, filari alberati, boschetti, siepi interpoderali ecc..

9. Il P.A.T. favorisce gli interventi di sfalcio con asporto del prodotto di sfalcio, nonché, anche ai sensi dell'art. 12 del nuovo PTRC, la riduzione delle superfici boscate di recente formazione a favore del prato e delle radure, con il recupero degli spazi aperti ed infraperti afferenti alle zone boscate, secondo le procedure normative vigenti.

10. Al fine della tutela e promozione di quanto sopra il P.A.T. vieta in ogni caso nelle aree costituite da prati e pascoli, qualora non interessati da interventi ammessi dalle tavv. 4 e dal titolo III della presente normativa:

- i movimenti di terra superiori a 500 mc qualora non finalizzati alle pratiche agricole tradizionali, alla difesa idrogeologica del territorio, alla realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico qualora il terreno non sia riportato al profilo originale. In casi di movimenti superiori ai 500 mc relativi a pratiche agricole va in ogni caso redatta una relazione paesaggistica ed idrogeologica che evidenzii, anche con l'ausilio di simulazioni, l'impatto paesaggistico delle opere previste, nonché le variazioni dell'assetto idraulico e degli acquiferi connesso agli interventi di progetto. In virtù dell'obiettivo fondamentale di tutela ambientale, culturale e storico-paesaggistica del territorio, non saranno pertanto ammessi interventi che, dall'esito di tali relazioni ed eventuali approfondimenti, non risultino adeguatamente rispondenti ai citati obiettivi;
- il rimboschimento di aree a prato anche se non più falciato.

11. Il P.A.T. individua nelle tavv. 2 le aree agricole di primaria importanza produttiva nelle quali le qualità e le potenzialità agricolo-produttive sono peculiari e dotate inoltre di adeguata integrità podereale.

12. Il P.A.T. in tali ambiti persegue il mantenimento dei caratteri di spazialità ed integrità, nonché il potenziamento degli elementi della rete ecologica ivi presenti al fine dell'aumento del potenziale biotico.

13. Nelle aree periurbane definite "invarianti agricole periurbane", specificamente perimetrare nelle tavv. 2 del P.A.T., che nonostante siano sottoposte alle criticità ambientali derivanti dall'antropizzazione esistente presentano comunque una pur ridotta valenza di interesse agronomico, gli interventi ammessi dalle tavv. 4 e dal titolo III della presente normativa sono attuabili solo qualora non prevedano sottrazione di superfici alle aziende agricole vitali e strutturate operanti sul territorio.

14. Il P.I. dovrà definire, anche sulla base della Tavola 4 – Carta delle Trasformabilità - gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi:

- difesa dell'integrità e spazialità del territorio agricolo;
- riqualificazione delle componenti storiche e culturali legate ai caratteri identitari e tradizionali del territorio agricolo;
- individuazione di percorsi tematici per la riscoperta dei fattori identitari storico-territoriali;
- mantenimento ed incremento delle componenti paesaggistico-ambientali presenti ai fini della costruzione della rete ecologica;
- mantenimento e recupero/ristrutturazione degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di nuovi edifici residenziali, secondo i disposti dell'art.44 della legge regionale n.11/2004;
- definizione di linee guida per l'inserimento paesaggistico delle strutture agricolo-produttive;
- individuazione di tipologie edilizie caratteristiche di questi ambiti;
- eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela dei cono visuali.

art. 9 - Invarianti di natura Storico - Monumentale

1. Il P.A.T. riconosce le invarianti di natura storico – monumentale come componenti rappresentative delle trasformazioni antropiche del territorio provvedendo alla salvaguardia dei beni storico-culturali, ancorché non vincolati ai sensi della vigente legislazione, che costituiscono patrimonio documentale delle origini e della cultura locale e rappresentano fondamentali riferimenti per il paesaggio.

2. Tali invarianti, per le quali prevede un'adeguata individuazione, catalogazione e tutela, da approfondire in sede di P.I. qualora non risulti esaustiva l'identificazione del P.A.T., sono:

- a) centri storici. Il P.A.T. individua i centri storici e gli aggregati di antica origine, quali risorse antropiche di eccellenza nella descrizione dell'assetto storico-insediativo del territorio, ed elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio definendone alle tavv. 2 la perimetrazione vigente secondo quanto previsto dall'art. 40 della l.r. 11/2004.

Il P.I., in sintonia con il P.T.C.P., individua come centri storici di grande interesse i centri di Barp, Bribano, Landris, Libano, Longano, Peron, Sedico, Villa e come centri storici di medio interesse i centri di Bolago, Carmegn, Mas, Pasa, Poian e Triva, definendone alle tavv. 4 la perimetrazione di progetto, al successivo art. 26 le modalità di intervento e le destinazioni d'uso ammissibili ed allo specifico P.I.C.T. gli indirizzi più strettamente operativi.

Nei centri storici gli interventi saranno finalizzati a contrastare i fenomeni di abbandono e di alterazione delle tipologie architettoniche tradizionali garantendo in ogni caso il miglioramento degli standard abitativi ed un innalzamento della qualità della vita in tali ambiti.

Il P.I. completa il Quadro Conoscitivo aggiornando la schedatura del patrimonio edilizio, dei manufatti e degli spazi liberi all'interno dei centri storici attribuendo a ciascun edificio e manufatto il proprio grado di tutela secondo quanto previsto all'art. 26; particolare cura dovrà essere posta ai margini degli insediamenti in modo da non alterarne la percezione e l'immagine dai principali punti panoramici;

- b) strade di interesse storico. Il P.A.T. individua la viabilità storica extraurbana come elemento da sottoporre a tutela per il ruolo svolto nella formazione degli insediamenti, dei quali risulta opportuno conservare la memoria, incentivandone il recupero ed il riuso anche per scopi turistico-culturali.

Il P.I. provvede alla catalogazione e schedatura di tutti gli elementi lineari e puntuali che caratterizzano le strade di interesse storico: antiche tracce viarie minori, sentieri, ponti, muri di sostegno, fossati, cippi e antiche insegne e ne disciplina gli interventi possibili finalizzati alla loro tutela e recupero;

- c) ville, edilizia storica tradizionale, edifici religiosi, edifici monumentali. Il P.I. dovrà introdurre specifiche misure per la tutela, salvaguardia e valorizzazione di tali beni storico-culturali, ai sensi del comma 3, art. 40 l.r. 11/04 individuando altresì le pertinenze scoperte da tutelare e il contesto figurativo di Ville e Parchi storici di ville nonché di edifici appartenenti all'edilizia storica tradizionale o dell'architettura del Novecento sia isolati sia inseriti in contesti urbani. Per tali edifici il P.I. prevede un adeguato grado di tutela finalizzato alla conservazione e recupero dei loro caratteri originali. Fino all'approvazione del P.I. per gli edifici esistenti non saranno consentite variazioni della disciplina dei Gradi di Protezione previsti dal P.R.G. fatti salvi interventi di maggior tutela in quanto ammessi o previsti dalla normativa vigente;

- d) altri beni storico-culturali. Rientrano in tale classificazione i manufatti della civiltà agricola, artigianale ed industriale storica (quali mulini e segherie), eventuali elementi puntuali (quali opere idrauliche di interesse storico-ambientale, pozzi e fontane ecc.) e le eventuali testimonianze archeologiche, in particolare in prossimità dei siti di precedenti ritrovamenti.

Il P.I. scheda e cataloga tali beni e per i manufatti più significativi prevede il recupero con destinazioni coerenti con le caratteristiche tipologiche originarie e con interventi di salvaguardia delle parti più significative dal punto di vista storico-documentale, perseguendo una complessiva riqualificazione degli ambiti interessati.

In particolare per i manufatti di archeologia industriale segnalati alla tav.2 il P.I., i piani attuativi di cui all'art. 30 o gli altri interventi edilizi ammessi, verificano preliminarmente le caratteristiche e le valenze storico-monumentali di ciascun volume definendo puntualmente, ove opportune, le necessarie forme di tutela.

Fino alle definizioni di cui al comma precedente per tali beni sono consentiti solo gli interventi che garantiscono il mantenimento del loro carattere storico documentale e siano coerenti con le caratteristiche tipologiche originarie;

- e) zone di interesse storico- archeologico o archeologico - fossile (D.L. 42/2004, art.142 lett. m). Si applicano i disposti di cui al precedente art. 5 c.3.

art. 10 - Fragilità ambientali

1. Il P.A.T. definisce le fragilità territoriali e le relative zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della l.r. 11/04, definendo norme per la messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico, idraulico e dal pericolo di valanghe, nonché da altri rischi di origine naturale e antropica, ivi comprese le fattispecie relative ad aree incendiate di cui alla L. 353/2000.

2. Il P.A.T., al fine di perseguire la salvaguardia degli insediamenti e degli ecosistemi naturali, individua i fattori di rischio e vulnerabilità del territorio collegati allo sfruttamento delle risorse ed alle possibili calamità naturali.

3. Nel progettare e realizzare opere di presidio della sicurezza del territorio relative alla protezione da frane, alla salvaguardia della rete idrografica maggiore e minore, alla difesa delle erosioni, e comunque nel programmare opere necessarie agli assetti agricoli, si debbono, di norma, utilizzare materiali e tecniche a minimo impatto ambientale e adottare soluzioni proprie della bio-ingegneria forestale.

4. Ogni intervento di trasformazione del suolo e sottosuolo deve essere valutato in relazione alla stabilità dei terreni, entro un intorno geomorfologico caratteristico dei luoghi; tale valutazione dovrà indicare anche le eventuali opere di sostegno, gli interventi di sistemazione e di drenaggio delle acque che dovessero rendersi necessari e le operazioni di ripristino al fine di evitare l'erosione dei terreni.

5. Sono sempre ammessi, anche in deroga alle previsioni del P.A.T., gli interventi di emergenza e di riduzione del rischio connesso a disposizioni delle autorità superiori (provinciali, regionali, nazionali) da motivare adeguatamente nei relativi provvedimenti.
6. Qualora si verifichi l'identificazione di siti interessati da fenomeni di contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, il P.I. ne definisce le misure di salvaguardia e riqualificazione anche secondo quanto previsto dalla normativa sovraordinata.

art. 11 - Fragilità da rischio sismico

1. Il P.A.T. considera le condizioni di rischio sismico in relazione alla vigente disciplina nazionale e provvede alla tutela e sicurezza del territorio in relazione alle specifiche caratteristiche geologiche e geotecniche locali.
2. La progettazione degli interventi in zona sismica, sia di tipo urbanistico ed edilizio che relativamente alle valutazioni di fattibilità per interventi rilevanti ed opere su vaste aree, corredata da specifiche indagini geologiche e geotecniche, deve essere eseguita in base a quanto previsto dal D.M. 14/1/2008.
3. Tali indagini devono mettere in evidenza i caratteri e gli aspetti del territorio esaminato, compreso un congruo intorno geologico, suscettibili di anomalie nel comportamento dei terreni soggetti a sollecitazioni sismiche quali fenomeni di amplificazione, focalizzazione e riflessione multipla delle onde sismiche, fluidificazione o collasso dei terreni e franamento.
4. Il P.I. predispone adeguate norme edilizie in sintonia con le disposizioni di cui al D.M. 16/6/1996 per quanto concerne sia la distanza tra gli edifici che l'altezza degli stessi in funzione alla larghezza delle strade, al fine di prevenire e/o ridurre danni a persone e cose.
5. Gli studi di compatibilità sismica relativi ai P.I. dovranno rispettare quanto indicato dal DGR 3308/2008 e della DGR 1572/2013 anche mediante la realizzazione di apposite indagini geologico/geofisiche. In particolare, nelle aree stabili suscettibili di amplificazione sismica va effettuata la caratterizzazione del terreno tramite uno studio finalizzato alla determinazione della profondità del bedrock sismico in funzione della definizione del periodo proprio di vibrazione del sottosuolo e alla definizione di profili di Vs30, unitamente alla valutazione degli effetti morfologici; nelle aree suscettibili di instabilità va effettuato, oltre a quanto previsto per le aree suscettibili di amplificazione, uno specifico studio finalizzato all'individuazione degli ambiti potenzialmente soggetti a instabilità, utilizzando come parametri di riferimento quelli stabiliti dalla vigente normativa tecnica sulle costruzioni.
6. La disciplina di cui al presente articolo è integrata con gli elaborati normativi e cartografici di cui ai vigenti studi di Microzonazione Sismica.

art. 12 - Fragilità geologiche

1. Il P.A.T. suddivide il territorio comunale in zone contraddistinte da 3 classi di idoneità ad essere urbanizzate sulla base del diverso grado di pericolosità geologico-idraulica individuato nello studio geologico, che in caso di necessità potrà costituire integrazione alla presente normativa, secondo la classificazione redatta dalla Regione del Veneto:
 - aree idonee alle trasformazioni urbanistiche,
 - aree idonee alle trasformazioni urbanistiche a condizione di adottare determinati accorgimenti tecnici necessari a superare specifici problemi idraulici, geologici, etc.
 - aree non idonee alle trasformazioni urbanistiche.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai piani degli interventi (P.I.) ed alle trasformazioni urbanistiche in generale, nonché agli interventi edilizi, ai quali sono eventualmente rinviati analisi più dettagliate e puntuali e comunque sempre le previsioni specifiche delle norme sulle costruzioni.
3. In particolare i Piani degli Interventi dovranno dettagliare alla scala degli interventi gli elementi individuati dalla cartografia di PAT, prevedendo il rispetto e l'applicazione delle presenti norme.
4. Il P.A.T. recepisce, facendole proprie, tutte le prescrizioni normative e cartografiche del PAI; ogni eventuale futura modifica parziale, aggiornamento o variante del PAI comporta l'automatico adeguamento del P.A.T. senza che ciò ne costituisca variante.

5. **Aree idonee.** In tali aree rientrano tutte le superfici stabili dal punto di vista morfologico e idrogeologico; presentano pendenze limitate, dal punto di vista geotecnico i terreni presentano buone caratteristiche. In tali aree è prescritta la redazione di relazione geologica e/o geotecnica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6. **Aree idonee alle trasformazioni urbanistiche a condizione.** Le aree idonee alle trasformazioni urbanistiche a condizione sono suddivise in:

- a) aree esondabili;
- b) stabilità dei versanti;
- c) aree a caratteristiche geotecniche limitate;
- d) aree di frana stabilizzate;
- e) aree con materiali sciolti e in vicinanza di orli morfologici.

Tali aree includono una importante parte territorio comunale ove è necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurata:

- indagine geologica e geotecnica per le aree b), c), d) ed e);
- verifica di compatibilità idraulica per le aree a);
- rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio idraulico per le aree a);
- valutazione della amplificazione sismica locale per le aree b), c), d) ed e).

Quanto sopra al fine di dimensionare adeguatamente le opere di fondazione, definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque, indicare la presenza di un potenziale rischio idraulico, verificare la eventuale necessità di procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio citato, definire le modalità dei movimenti terra consentiti, stabilire le misure atte a mantenere un corretto equilibrio idrogeologico locale, definire i possibili rischi di liquefazione dei materiali sabbiosi e le eventuali misure correttive.

7. **Aree non idonee.** Le aree comprese in questa classe sono caratterizzate da condizioni geomorfologiche, idrauliche e litologiche molto sfavorevoli, che ne pregiudicano l'urbanizzazione; tra i terreni non idonei sono comprese alcune aree soggette a dissesto idrogeologico, nonché i versanti con pendenza media superiore al 100%, le zone di alveo e le superfici lacustri.

Nelle aree classificate come terreno non idoneo non sono consentiti interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento; eventuali interventi di manutenzione straordinaria su edifici esistenti (annessi rustici, depositi attrezzi, legnaie, garage, rifugi, malghe etc.) sono consentiti laddove non provochino incrementi delle condizioni di criticità; tali interventi dovranno essere precedute da specifiche verifiche geologico-geotecniche estese ad un adeguato contesto geomorfologico.

8. **Aree soggette a valanghe.** Sono rappresentate nel P.A.T. le aree soggette a valanghe presenti nel territorio; si potranno apportare al P.A.T. aggiornamenti e precisazioni derivanti da studi, indagini e i documenti prodotti dal Centro Valanghe di Arabba; tali aree rientrano nelle "aree idonee alle trasformazioni urbanistiche a condizione" oppure in "aree non idonee alle trasformazioni urbanistiche" di cui al presente articolo. Per queste aree si prevede:

- come direttiva che per le trasformazioni urbanistiche previste nelle aree soggette a valanghe e in prossimità di esse, il P.I. prevede la stesura di uno studio atto a definire in maniera precisa tutti gli elementi climatici, nivologici, geologici e geomorfologici e la dinamica valanghiva. Detto studio comproverà la fattibilità e la compatibilità della trasformazione urbanistica stessa.
- come prescrizione si prevedono unicamente interventi di sistemazione e manutenzione nonché difesa e consolidamento. Ogni intervento sarà preceduto dalla stesura di una relazione valanghiva accompagnata e quindi supportata da simulazioni e valutazioni puntuali per metodo e sviluppo. Si prevede inoltre uno studio delle eventuali opere di difesa attive (paravalanghe, terrazzamenti, rimboschimento, barriere frangivento) e/o passive (opere di deviazione o di arresto) previa delimitazione della zona soggetta a rischio e ipotesi sulle caratteristiche del movimento.

9. **Aree di frana.** Il quadro conoscitivo riporta le aree censite della carta geomorfologica d'Italia alla scala 1:50.000 "Belluno" foglio 063, gli eventi censiti dall'Ufficio Difesa del Suolo della Provincia e quelli censiti dal Comune. Le frane sono classificate:

- attive quando i fenomeni di deformazione e/o movimento sono rilevabili o in atto.
- non attive quando i fenomeni di deformazione e/o movimento non sono rilevabili o non sono in atto. Sono considerate non attive le frane che hanno avuto origine in condizioni climatiche e morfoevolutive diverse dalle attuali (es. periodo glaciale o post glaciale), quelle che hanno raggiunto un nuovo e accertato stato di equilibrio, ovvero quando esista l'impossibilità accertata della ripresa del fenomeno deformativo e/o di movimento. Appartengono alle frane non attive le paleofrane.

La perimetrazione delle aree comprende la fascia di rispetto definita in ragione della classificazione di frana, delle superfici e dei volumi coinvolti, delle caratteristiche geocinematiche, prendendo in considerazione sia la zona di coronamento (fenomeni di arretramento o altro) che di accumulo.

L'estensione della fascia di rispetto è valutata tenendo conto della presenza di centri abitati, abitazioni isolate, aree produttive, sistemi infrastrutturali (strade comunali, linee ferroviarie, ecc.) e strutture strategiche di pubblica utilità, aree potenzialmente destinabili a nuovi insediamenti (residenziali e produttivi).

Tali aree rientrano nelle "aree idonee alle trasformazioni urbanistiche a condizione" oppure in "aree non idonee alle trasformazioni urbanistiche" di cui al presente articolo.

Le aree di frana dovranno essere sottoposte ad uno studio di stabilità del pendio che prenderà in considerazione anche l'assetto delle aree a monte eventualmente interessate dall'erosione regressiva e quelle a valle soggette all'accumulo.

Nelle aree di frana attiva è vietata la realizzazione di nuove opere, salvo quelle finalizzate al consolidamento e alla riduzione del livello di pericolo e di rischio.

All'interno delle nicchie di distacco delle frane attive e per 20 metri dal margine superiore delle stesse possono essere realizzati solo interventi di difesa, consolidamento e rimboscimento dei versanti.

Si dovranno prevedere gli interventi di bonifica o deviazione dei corsi d'acqua finalizzati a mitigare i fenomeni del dissesto idrogeologico.

10. **Aree di erosione.** Rientrano in questa classificazione:

- i corsi d'acqua e le sponde con relativa fascia di rispetto nei tratti soggetti ad arretramento,
- le testate dei corsi d'acqua dove la presenza di una superficie concava accentua il fenomeno di ruscellamento ed erosione del suolo,
- i tratti di erosione incanalata.

Tali aree rientrano nelle "aree idonee alle trasformazioni urbanistiche a condizione" oppure in "aree non idonee alle trasformazioni urbanistiche" di cui agli specifici articoli delle presenti N.T.

Nelle aree soggette ad erosione:

- deve essere valutato dettagliatamente il regime delle acque superficiali e di quelle filtranti;
- devono essere effettuate indagini specifiche sullo spessore e le caratteristiche geotecniche del materiale di copertura, sulla stabilità del pendio, tenendo conto dell'entità del fenomeno a monte, delle modalità del trasporto solido, dell'accumulo a valle.

Per gli orli di scarpata di erosione e i solchi di erosione sono definite fasce di rispetto non edificabili pari all'altezza della scarpata o del solco; le fasce e le sezioni dovranno essere definite con puntuale precisione nella specifica relazione geologica che accompagna gli interventi edilizi realizzati nelle loro vicinanze.

All'interno dei bacini erosivi sono possibili solo interventi di difesa e consolidamento dei versanti e di rimboscimento.

Le opere di difesa e consolidamento devono essere realizzate per quanto possibile con metodi e tecniche di ingegneria naturalistica coerenti con le finalità di tutela e riqualificazione paesaggistico - ambientale.

11. **Variazioni.** In sede di P.I. è possibile un aggiornamento delle perimetrazioni dei terreni a diversa compatibilità geologica, sia come limiti che come grado di classificazione, riportati nelle tavole 03 della Carta delle fragilità. L'istanza di modifica deve essere presentata a firma di tecnico abilitato e dovrà necessariamente essere basata su rilievi topografici diretti ed indagini geognostiche, fermo restando in ogni caso il rispetto dei criteri adottati per le stesse classificazioni (condizioni di stabilità, pendenze, natura litologia, distanze dai corsi d'acqua e dai dissesti, capacità di drenaggio, profondità e oscillazione dei livelli freatici, ecc.).

La valutazione ed approvazione della richiesta di modifica della compatibilità geologica è a cura degli Uffici Tecnici Comunali con eventuale parere di consulente esperto esterno. Le relative spese di istruttoria sono a carico del richiedente.

Per gli aggiornamenti riguardanti il P.A.I. si deve far riferimento a quanto previsto dall'art. 6 delle relative Norme di Attuazione.

art. 13 - Fragilità Idrauliche

1. Nelle tavv. 3 e 8 il P.A.T. indica la rete idrografica principale e individua tra le aree e gli elementi soggetti a pericolo idraulico, le aree storicamente allagate o a ristagno idrico, con l'obiettivo di garantire la sicurezza di persone e cose, assicurando la stabilità dell'ambiente fisico e naturale.

2. Il P.A.T. individua le zone di tutela ai sensi dell'art.41 della L.R. 11/04 e completa le disposizioni in relazione al grado di rischio per la permanenza umana, definite prioritariamente dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e dalle relative classi di pericolosità da P1 a P4.

3. In particolare le misure compensative agli interventi in tali aree riguardano:

- prescrizioni generali di cui tenere conto sistematicamente, ogni qualvolta si opera una trasformazione del territorio;
- interventi per la mitigazione del rischio idraulico;
- prescrizioni relative alle aree a pericolosità idraulica e alle aree fluviali;
- principio dell'invarianza idraulica nella redazione dei P.I.

4. Per ciascuna di esse, in particolare:

a) prescrizioni generali: all'interno dei corsi d'acqua permanenti sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla regimentazione delle acque e alla messa in sicurezza del territorio¹. I corsi d'acqua anche minori non possono essere deviati, manomessi o tombinati se non per inderogabili ragioni di sicurezza idraulica o per la realizzazione di piccoli interventi funzionali alle attività agricole e abitative delle zone contermini e alla produzione di energia idroelettrica. La chiusura o tombinatura di fossati e canali deve essere accompagnata dalla realizzazione di percorsi alternativi che ne propongano la funzione in termini sia di volumi d'invaso sia di smaltimento delle acque. Le eventuali tombinature necessarie per i passi carrai devono essere limitate allo stretto necessario ed essere realizzate con sezioni idrauliche tali da evitare possibili ostruzioni. Nel caso siano interessati canali pubblici, deve essere lasciata libera da ostacoli ed impedimenti una fascia di rispetto della larghezza di almeno 4 m, indispensabile per il transito dei mezzi addetti alla manutenzione, mentre sono vietate nuove edificazioni a distanze inferiori a 10 m, ai sensi del R.D. 386/1904 e del R.D. 523/1904.

b) interventi ammissibili in aree a pericolosità idraulica: nelle aree classificate a pericolosità idraulica P2, P3, P4 e Area Fluviale dal PAI vigente o nel presente PAT riportate nelle tavole 8a, 8b e 8c si fa riferimento alle Norme tecniche di attuazione del PAI².

¹ Per ambito fluviale si intendono le sponde e gli argini dei fiumi torrenti e canali, comprese le aree golenali, nonché le zone di cui all'art. 41 L.R. 11/04 lettera g) punto 1.

² http://pai.adbve.it/PAI_4B_2012/relazione/norme_Attuazione_PA1_4bacini.pdf

- c) prescrizioni nelle aree a pericolosità idraulica moderata (P1) classificate dal PAI e nell'ambito del presente PAT: il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere realizzato ad una quota superiore rispetto al livello di massima piena con adeguato franco. La realizzazione di locali a quote inferiori al piano stradale deve essere in linea di massima limitata ai casi in cui non siano praticabili soluzioni alternative. In tali situazioni, comunque, si ritiene necessaria la realizzazione di idonei interventi di impermeabilizzazione dei locali alle acque di falda, la protezione idraulica in corrispondenza degli accessi e la dotazione di sistemi autonomi di sollevamento delle acque fino ad una opportuna quota di sicurezza al di sopra del piano stradale. In tali circostanze resta comunque a carico del soggetto attuatore ogni rischio in ordine ad eventuali allagamenti dei locali in questione conseguente ad eventi eccezionali o a malfunzionamenti dei sistemi di protezione.
 - d) aree fluviali: le aree fluviali individuate alle tavv. 9 e comunque i territori compresi all'interno degli argini, di qualsiasi categoria, o delle sponde dei corpi idrici, sono classificate con il grado di pericolosità "Area Fluviale";
 - e) principio dell'invarianza idraulica nella redazione dei P.I.: i P.I. dovranno essere corredati di una Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) ai sensi della D.G.R.V. n. 2948/2009 secondo quanto indicato nelle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque (D.G.R.V. 842/2012 e s.m.i.).
5. Per le aree identificate nelle tavv. 3 come "non idonee" o "idonee a condizione" a seguito della loro perimetrazione nelle tavv. 8 della compatibilità idraulica come aree soggette a pericolosità idraulica e non oggetto di specifica disciplina PAI, a seguito di interventi di mitigazione idraulica e parere positivo da parte del Genio Civile, potrà essere variata la classe di idoneità senza che ciò costituisca variante al P.A.T..

Bacini di laminazione

6. Le tavv. 4 del P.A.T. individuano tre bacini di laminazione finalizzati all'allagamento temporaneo e controllato per mitigare le portate dei corsi d'acqua interessati durante eventi di piena. Sono localizzati:
- in località Mas;
 - in località Landris;
 - in località Prapavei.
7. Per tali aree:
- a) l'attuazione sarà condizionata dall'approvazione da parte del Genio Civile di un apposito progetto comprensivo di descrizione del sistema idraulico locale e specificazione degli interventi previsti in coerenza con i R.R.D.D. 368/1904 e 524/1904, eventualmente idonei per l'accesso a finanziamenti dedicati alla difesa idraulica;
 - b) la perimetrazione riportata dalle tavv. 3 del P.A.T. non ha valore conformativo, non costituisce vincolo preordinato all'esproprio e potrà essere rideterminata in sede di P.I.;
 - c) sono ammessi interventi per la formazione di zone a verde pubblico o di aree scoperte a servizi, interventi di sistemazione idraulica, di rinaturalizzazione, nonché usi agricoli compatibili;
 - d) il P.I. potrà definire le modalità per la definizione di eventuali interventi perequativi e di credito edilizio di cui ai successivi artt. 22 e 23 contestuali all'asservimento o alla cessione ad uso pubblico delle aree;
 - e) il P.I. potrà individuare ulteriori bacino di drenaggio, raccolta e scarico controllato delle acque, nonché la relativa idonea destinazione urbanistica, senza che ciò costituisca variante al P.A.T.

Norme generali

8. Le Valutazioni di Compatibilità Idraulica potranno mantenere come riferimento le precipitazioni di progetto della VCI di P.A.T., tuttavia, per il calcolo delle portate scaricabili nel reticolo idrografico ricettore e dei volumi da destinare alla laminazione, dovrà essere valutata l'effettiva superficie impermeabilizzata secondo le previsioni di P.I..
9. La redazione delle Valutazioni di Compatibilità seguiranno l'impostazione tecnica e le modalità d'intervento previste ai par. 8.3 e 8.4.1 della Relazione Tecnica della VCI del P.A.T..

10. Nel caso che la realizzazione della nuova coltura comporti la deforestazione parziale o totale dell'ambito di intervento, essi saranno soggetti all'applicazione del principio dell'invarianza idraulica con volume di invaso tale da garantire una portata specifica in uscita, per il predetto tempo di ritorno di 50 anni, pari a 10 l/s*ha.

11. Su tutto il territorio è prescritto un arretramento minimo dei nuovi fabbricati dal limite demaniale o dall'unghia esterna dell'argine secondo quanto previsto dell'art.41 della l.r. 11/2004. Limitatamente al primo P.I. valgono le distanze in vigore nei vigenti P.R.G. qualora compatibili con le vigenti norme di legge.

12. Il P.I. può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma precedente, fatte salve ulteriori deroghe previo parere dell'autorità competente.

13. I criteri di rispetto, da individuare da parte del P.I. o con apposita relazione da parte di tecnico abilitato, a protezione dei corsi d'acqua, delle sorgenti e degli specchi d'acqua anche minori, dovranno rispettare quanto previsto all'art. 133 del R.D. 8 maggio 1904, n.368.

14. Nelle aree demaniali ed in quelle classificate a pericolosità idraulica dagli strumenti urbanistici sovraordinati eventuali realizzazioni ed installazioni di opere, infrastrutture od impianti sono subordinate al parere positivo del Genio Civile.

art. 14 - Rischi di origine antropica e conflittualità insediative

1. Il P.A.T. indica le possibili fonti di rischio per gli insediamenti e le attività umane provocate da attività, infrastrutture ed impianti tecnologici quali:

a) infrastrutture e siti fonti di rischio: sono rappresentate da:

- depuratori e fognature;
- metanodotti
- centrali elettriche ed elettrodotti principali;
- antenne radiofoniche, televisive, di telefonia mobile;
- insediamenti produttivi;
- allevamenti intensivi;
- fonti di possibile inquinamento atmosferico;
- fonti di possibile inquinamento da rumore.

Il Comune, in sede di formazione o revisione del proprio P.I., individua i siti a rischio e, qualora previsto, attiva le procedure di cui al Dlgs 152/2006 e successive modificazioni.

Nei siti adibiti a discariche il P.I. richiama gli adempimenti di controllo e monitoraggio a carico dei soggetti competenti ai sensi del D.lgs. 36/2003 e successive modifiche.

Il Comune prevede in sede di P.I. la nuova localizzazione o la rilocazione in caso di attività a rischio per la presenza umana e per gli elementi di particolare valenza ambientale e naturalistica, dei siti di radioemissioni per telecomunicazioni, indicandone il livello di rischio ai sensi della vigente legislazione in materia.

b) elettrodotti. La realizzazione di impianti a rete per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica dovrà tener conto della diversa morfologia e delle caratteristiche geologiche e idrologiche del territorio.

Il P.I., nel rispetto della L. 36/2001 e s.m.i., può individuare eventuali tracciati da trasferire e nuovi tracciati di progetto. Tali individuazioni sono da ritenersi indicative, potendo essere modificate in sede esecutiva, comunque nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Qualunque intervento per la realizzazione di nuove reti o di sostituzione e/o manutenzione straordinaria di reti ad alta tensione esistenti potrà essere autorizzato dall'autorità competente solo previa contestuale adozione di misure di riduzione degli impatti sul paesaggio e sull'ambiente.

La realizzazione di impianti a rete per la distribuzione dell'energia elettrica a media tensione dovrà essere preceduta da una progettazione che consideri la necessità di ridurre al minimo gli impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente circostante, utilizzando prevalentemente tracciati interrati lungo la viabilità esistente. In ogni caso si ritiene di dover prevedere:

- reti interrate in ambito urbano lungo la viabilità, ed in caso di attraversamento di prati o colli privi di vegetazione;
- cabine interne ad edifici esistenti o interrate in centro storico ed in zone residenziali e produttive;
- reti aeree in cavo cordato isolato all'interno di aree boscate, con adeguate garanzie di mascheramento.

Gli impianti a rete per la distribuzione dell'energia elettrica a bassa tensione dovranno essere realizzati con cavo cordato isolato all'interno di aree boscate e negli altri casi esclusivamente con cavo interrato.

Va prestata particolare attenzione all'attraversamento con linee aeree di sky-line, crinali, creste e orizzonti panoramici, rispetto alla viabilità maggiore ed ai centri storici, essendo favorito in tal caso l'interramento o, in alternativa, la modifica del tracciato;

- c) radon. Per quanto concerne la prevenzione del rischio da alto potenziale di radon, come definito dalla DGRV n.79/2002, il P.I. dovrà prevedere appropriate disposizioni, anche con riferimento all'allegato B.2.18 del P.T.C.P., stabilendo idonee garanzie tese alla riduzione degli effetti di rischio dovuti all'accertamento della presenza di radon nel terreno e individuando strategie progettuali che tengano in considerazione la prevenzione dei rischi per mantenere l'impatto sanitario del radon a valori accettabili e compatibili con le risorse disponibili.

- d) estrazioni. Il P.A.T. tutela le risorse estrattive locali in sintonia con la vigente legislazione, coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici, paesaggistici e storico culturali, secondo il principio della sostenibilità e nei limiti di quanto previsto dalla normativa regionale vigente;

- e) siti contaminati, siti industriali attivi e dismessi: tutte le previsioni di trasformazioni o riqualificazioni urbanistiche e ambientali di aree oggetto di bonifica e di siti industriali attivi o dismessi devono essere corredate da uno specifico studio geologico e ambientale che definisca puntualmente tutti gli elementi circa eventuali passività ambientali e l'eventuale livello di pericolo, basato su analisi in sito e corredato da verifiche dettagliate che ne comprovino la fattibilità e compatibilità, fatta salva la valutazione del grado di approfondimento dello studio suddetto in relazione all'entità, complessità ed al contesto della trasformazione o riqualificazione del caso.

In linea di principio e fatte salve le scelte progettuali all'uopo mirate, nelle aree soggette a procedimenti tecnici ed amministrativi di bonifica e ripristino ambientale è vietata la realizzazione di nuove opere, fino a conclusione del procedimento e alla certificazione o presa d'atto, anche per stralci, di avvenuta bonifica.

Dovranno essere previste adeguate forme di aggiornamento dei data base comunali relativamente alle aree che sono state interessate o che sono potenzialmente interessate da fenomeni di contaminazione del suolo, sottosuolo ed acque sotterranee.

TITOLO III - TRASFORMABILITA'

Capo I° - "Il territorio aperto"

art. 15 - Trasformabilità del territorio (tavv. 4)

1. Il P.A.T. identifica come obiettivi fondamentali della trasformabilità di progetto del territorio:

a) per il sistema naturalistico-ambientale:

- il miglioramento delle criticità del sistema ecorelazionale;
- la tutela e il recupero della qualità ambientale;
- il contenimento energetico e l'incentivazione all'uso delle energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni di CO2 climalteranti;
- la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali (in particolare problematiche di carattere idraulico ed adeguamento del patrimonio edilizio esistente);
- la corretta fruizione pubblica delle aree di interesse naturalistico;

b) per il sistema insediativo e storico-paesaggistico:

- il miglioramento della funzionalità degli insediamenti e della qualità della vita nei centri;
- la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici;
- il recupero prioritario dei centri storici;
- la riqualificazione urbana ed edilizia in una logica di sostenibilità;
- la conservazione o ricostituzione del paesaggio agrario;

c) per il sistema produttivo:

- lo sviluppo in coerenza con il principio dello "sviluppo sostenibile";
- la minimizzazione dell'impatto ambientale esistente;
- lo sviluppo delle filiere agricolo/forestali;

d) per il sistema della mobilità e dei servizi:

- la mobilità urbana sostenibile, anche con il potenziamento della rete di mobilità ciclabile e pedonale;
- la ridefinizione delle infrastrutture di mobilità, del sistema dei parcheggi e di interscambio;
- la messa in sicurezza degli abitati e della rete pedonale/ciclabile rispetto al traffico automobilistico;
- la dotazione idonea, efficiente ed accessibile dei servizi primari e secondari e, ove possibile, la loro messa in una rete di mobilità controllata che ne favorisca la fruibilità;
- la possibilità di adeguare il sistema dei servizi con nuovi interventi che dovessero risultare opportuni nel periodo di validità del P.A.T.;

e) per il sistema turistico-ricettivo:

- lo sviluppo sostenibile e durevole delle attività turistiche, in particolare quelle della ricettività complementare e quelle connesse alle produzioni agricole locali;
- l'integrazione e lo sviluppo della rete dei percorsi pedonali e ciclabili comunali e sovra-comunali;
- il rafforzamento dei servizi comuni al fine di interconnettere i flussi turistici.

2. Il P.A.T. viene impostato su tale sistema di obiettivi e lo traduce progettualmente, oltre che nella presente normativa, nelle tavv. 4 della "Trasformabilità".

3. Le aree che, nelle tavv. 4 della "Trasformabilità", non vengono identificate come ad urbanizzazione consolidata, servizi o infrastrutture sono da considerarsi quali aree agricole soggette alla disciplina di cui al Titolo 3°, Capo I della presente normativa fino a diversa determinazione da parte del P.I. nel rispetto della presente normativa e relative norme transitorie.

4. Il P.I. coordina la disciplina relativa alle zone agricole con il Piano di Polizia Rurale al fine, nel rispetto delle relative competenze, di garantire la sostenibilità e la qualità degli interventi di manutenzione, coltivazione e modifica del territorio aperto.

5. Ove non espressamente previsto od ammesso tutti gli interventi di cui al presente Titolo III° non dovranno derogare rispetto ai limiti massimi ammissibili di consumo di suolo ai sensi della l.r. 14/2017 e s.m.i. previsti al

successivo art. 25 c. 18 delle presenti N.T.; in sede di P.I. il dimensionamento del P.A.T. dovrà essere monitorato predisponendo apposito registro del volume assentito e realizzato e della superficie utilizzata e sottratta alla SAU.

art. 16 - Rete ecologica locale

1. Il P.A.T. per la realizzazione e la conservazione della rete ecologica quale condizione alle trasformazioni ammissibili delle risorse, promuove i seguenti obiettivi generali:

- favorire la interconnessione ecologica del territorio;
- sottrarre progressivamente alla pressione antropica esercitata dal sistema insediativo ambiti territoriali da utilizzare per la riconnessione e la ricostituzione della rete, formando attorno ai centri abitati, quando possibile, una cintura verde;
- individuare le aste fluviali come ambiti elettivamente preordinati alla funzione di riconnessione delle componenti della rete ecologica;
- estendere, per contiguità fisica e per coerenza di finalità ed obiettivi di tutela, le azioni volte alla riconnessione della rete ecologica alle aree ad elevato rischio idraulico;
- promuovere la gestione ecologica dell'agroecosistema;
- promuovere la realizzazione di passaggi e scale per consentire il transito di specie ittiche nei corsi di acqua in cui sono presenti manufatti di sbarramento;
- promuovere interventi di ingegneria naturalistica nella gestione, manutenzione e trasformazione di fossi, fossati e canali e delle relative sponde, evitando azioni di tombinatura e la creazione di sponde cementificate;
- promuovere azioni al fine di preservare/recuperare gli ambienti del territorio in cui sono numerose le specie di interesse conservazionistico.

2. I varchi per la fauna rappresentano dei tratti di territorio non occluso da strutture, in grado di garantire permeabilità e continuità alla rete ecologica. Per la tutela dei varchi non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica. Il P.I. completerà la ricognizione dei varchi, prevedendo interventi di recupero ambientale e divieto di ulteriori artificializzazioni delle naturalità esistenti o potenziali.

3. Interventi di trasformazione nel territorio agricolo sono consentiti unicamente in conformità a piani aziendali approvati, e preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete.

4. Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio si incentiva per le aree di potenziale completamento la ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale in particolare in corrispondenza degli innesti nelle core area.

5. La realizzazione di eventuali infrastrutture viarie che interferiscano con la rete, deve prevedere interventi che garantiscano la continuità della stessa quali il posizionamento di vie di attraversamento per gli animali, l'interruzione delle recinzioni ecc.

6. Nella progettazione del sistema del verde urbano si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo legghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti e ai "serbatoi di naturalità" (ambiti di golena, aree boscate, ...);

7. Per la rete di tessitura ecologica minore rappresentata da filari e boschetti si prevede il mantenimento e ovunque possibile l'integrazione ed il collegamento; in caso di motivata riduzione o sostituzione va prioritariamente valutata la possibilità di reimpianto.

art. 17 – Parchi e aree protette

1. Il P.A.T. riconosce all'interno del proprio territorio:

- a) *Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, previsto dalla normativa nazionale (L. n. 67/1988) e regionale (DCR n. 250/1991, l.r. 11/2004 n.11 artt.13 e 19, l.r. n. 40/1984) recependone quale disciplina sovraordinata il Piano del Parco (G.U. n. 21/2001):*

- perimetrando un apposito ATO, lo 01, al fine di evidenziare l'importanza della presenza dell'area protetta, richiamando come disciplina sovraordinata all'interno dell'ATO 01 la normativa del Piano del Parco e sue

successive varianti ed operando per la tutela delle aree limitrofe secondo gli indirizzi (art. 7 delle NdA) del Piano del Parco;

- riportando sulla strumentazione urbanistica comunale la zonizzazione funzionale del Piano del Parco distinta in "riserva integrale", "riserva generale orientata di tipo B1", "riserva generale orientata di tipo B2", "area di protezione", "area di promozione economica e sociale";
- individuando i corridoi ecologici e gli ambiti di pregio naturalistico nelle aree contermini, al fine di assicurare la funzionalità del sistema ecologico complessivo;
- recependo le indicazioni del Piano del Parco, ancorché esterne allo stesso, relative alle vie di accesso;
- prevedendo appositi terminal per l'accessibilità al Parco, da attrezzare con adeguati spazi a parcheggio e relative infrastrutture, dai quali poter attivare servizi di trasporto con navetta;

b) *il Parco di interesse comunale di Landris e Noal. Il P.A.T. perimetra l'ambito da assoggettare a parco di interesse comunale ai sensi della l.r. 40/1984 con perimetrazione definitiva da formalizzare in sede di P.I.. La disciplina dell'area sarà coerente con la tutela del biotopo naturalistico del Bosco di Landris di cui all'art. 8 nonché delle aree di tutela archeologica di cui all'art. 5.*

2. Il P.I. potrà definire nuove aree a Parco e riserva naturale di interesse comunale disponendone la perimetrazione definitiva e le modalità di tutela e fruizione anche con possibilità di riferimento ai disposti della l.r. 40/1984.

art. 18 - Il Bosco

1. I boschi, come definiti dal D.Lgs.227/2001 e dall'art. 14 della l.r. 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e successive integrazioni e modificazioni, sono individuati dal P.A.T. nelle tavv.1 - Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale e nelle tavv.3 - Carta delle Fragilità ai sensi dell'art.41, lett.h).

2. I terreni privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione di bosco.

3. Non sono da considerarsi bosco le colture legnose specializzate.

4. Il PAT, in accordo con gli Enti preposti, favorisce le azioni tese alla manutenzione ed al miglioramento ecologico e produttivo dei boschi, in particolare dei boschi di antico impianto, attraverso attività selvicolturali condotte secondo i principi della gestione forestale sostenibile, impedendo iniziative che ne possano compromettere l'integrità e consentendo invece attività (piste forestali, teleferiche, eventuali tagli ecc.) che, con il parere favorevole degli enti di gestione e tutela, possano facilitare il raggiungimento di tali obiettivi o comunque non li ostacolano, anche eventualmente con l'utilizzo di azioni compensative

5. Gli interventi sulle superfici boscate di proprietà privata dovranno essere eseguite in conformità alle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale", in attesa dell'approvazione del Piano di Riordino Forestale.

6. Sono vietate le conversioni dei boschi di alto fusto in ceduo, o dei cedui composti in cedui semplici.

7. Per i boschi esistenti sui versanti ripari dei corsi d'acqua sono consentite le sole opere di manutenzione e di reimpianto, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia.

8. I piani di riordino forestale, come previsto dalla vigente normativa, sostituiscono le Prescrizioni di massima e di Polizia forestale e le infrazioni alle discipline di piano sono punite in base alle stesse PMPF vigenti; per gli argomenti non specificatamente trattati nei piani di riordino forestale valgono le norme riportate nelle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti.

9. Alle aree interessate da incendi boschivi si applicano le limitazioni all'edificabilità previste dall'art. 10 della L. 353/2000, unitamente alle disposizioni regionali di attuazione.

10. Sono ammessi interventi per valorizzare la funzione ricreativo-sociale del bosco, purché le opere non incidano negativamente sul territorio, non vengano danneggiati alberi monumentali, habitat o specie di interesse comunitario ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43 e della Direttiva "Uccelli" e non comportino disturbo per le specie animali o vegetali tutelate.

11. Il P.I., all'interno delle aree boscate, provvede a censire e disciplinare i principali oggetti e manufatti della cultura materiale e della tradizione locale, oltre agli antichi percorsi, sentieri, mulattiere e strade forestali.

12. In tutte le aree boscate, ed in particolare per quelle di neoformazione di cui al successivo articolo, le macchie boscate e i boschetti di cui alla D.G.R. 1300/2011, fra le attività da favorire rientrano anche quelle produttive a scopo

energetico (produzione di biomassa per uso energetico) mirata all'impiego locale, per una valorizzazione delle risorse economiche e ambientali del territorio nell'ottica della sostenibilità.

13. Il P.I. potrà, attraverso un approfondimento delle analisi, verificarne il perimetro delle aree boscate e proporre la modifica in relazione alla scala di lettura. Tali modifiche, come quelle derivanti dall'applicazione di perimetri di maggior dettaglio conseguenti all'approvazione di piani di riordino e riassetamento forestale non costituiscono variante al P.A.T..

art. 19 – Neoformazioni e condizioni di non boscosità

1. All'interno delle aree boscate di cui al precedente articolo esistono significative quote di boschi di recente formazione, con i quali si intendono le aree boscate costituite o in via di costituzione anche a seguito della colonizzazione spontanea di terreni agricoli, nei quali l'attività colturale è stata sospesa negli ultimi decenni. Le condizioni di "non boscosità" sono soggette a procedura di accertamento da parte dell'autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 1319/2013.

2. In caso di neoformazioni o di soprassuoli arborei con caratteri di "non boscosità", in accordo con le competenti autorità e secondo la vigente normativa, vanno valutati prioritariamente gli interventi di taglio della massa vegetale e di ripristino delle aree prative, salvo i casi di presenza di bosco d'alto fusto, formazioni antropogene di conifere e saliceti, aree di rimboschimento artificiale.

art. 20 - Superfici agricole, prative, pascolive

1. Le superfici agricole, prative e pascolive corrispondono a parti del territorio aperto di grande rilievo dal punto di vista ambientale, paesaggistico e produttivo.

2. Su queste aree il P.A.T., anche attraverso specifici interventi da parte dei P.I., promuove e favorisce l'utilizzo di pratiche agricole sostenibili, recuperando e valorizzando il terreno agricolo, anche in ambito urbano e periurbano; a tal fine promuove l'agricoltura biologica e di qualità, anche incentivando la sperimentazione, l'introduzione o il ripristino di colture nuove o storiche a basso impatto ambientale, supportando la zootecnia biologica, promuovendo il turismo cosiddetto verde o ambientale.

3. Il P.A.T. favorisce la strutturazione di filiere agroalimentari "corte" (che prevedano produzione, confezionamento e commercializzazione in ambito locale) e dà supporto alle forme di agricoltura biologica in grado di rivolgersi al mercato locale, anche attraverso politiche cooperative e di marchio incentrate su filiere e reti commerciali locali.

4. Per il patrimonio edilizio esistente in zona agricola, risultato di una secolare economia agricola, il P.A.T. ne promuove un recupero delle funzioni originarie ai fini del presidio del territorio ammettendo, nei casi disciplinati dal P.I., una riutilizzazione differente da quella agricola sempre finalizzata alla manutenzione e al miglioramento del territorio.

5. Il P.I., nel rispetto di quanto ammesso dalla l.r. 11/2004 e s.m.i. ed in consonanza al successivo art. 21:

- a) individua gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine ed una puntuale schedatura;
- b) individua gli edifici in zona agricola non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di eventuali cambi di destinazione d'uso e potrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e ad annesso agricolo; gli interventi di cui al presente punto sono ammissibili nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 44 e 45 della l.r. 11/2004 come integrati dalla l.r. 30/2010;
- c) nelle aree agricole potrà prevedere interventi di trasformazione solo nel caso in cui non alterino i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e non ne compromettano il ruolo ambientale ed ecologico;
- d) ammette interventi di addizione volumetrica, sostituzione edilizia e ristrutturazione nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici di pregio e secondo quanto ammesso dal relativo grado di protezione;
- e) prevede la realizzazione di recinzioni esclusivamente nella pertinenza del fabbricato e/o a protezione di piccole coltivazioni orticole, delle attività silvo-pastorali montane, degli animali domestici e da corte, della sicurezza dei cantieri; sono comunque vietate le recinzioni di porzioni ampie del territorio, che possono ostacolare le operazioni di estinzione degli incendi ed il passaggio degli ungulati;

- f) favorisce gli interventi di promozione e sostegno delle attività agricole di produzione, commercializzazione o integrate alle stesse coordinate con le politiche e le iniziative (marchi, promozioni ecc.) del P.N.D.B..
6. Il P.I., sulla base di specifiche analisi, ed in conformità a quanto previsto dalla DGRV n. 3178/2004 (Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004) lettera d – Edificabilità zone agricole, modificata con DDR n. 168 del 31 maggio 2007 e con DGR n. 3650 del 25 novembre 2008 e s.m.i., provvede a disciplinare gli allevamenti:
- definendo le caratteristiche e i parametri delle due tipologie;
 - stabilendo le distanze da mantenere dai confini, dalle strade, dai fabbricati residenziali, dai fabbricati non residenziali, dai confini comunali, dai pozzi idropotabili e dalle sorgenti;
 - indicando le eventuali possibilità di insediare eventuali nuovi allevamenti, in rapporto alla tipologia ed alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree;
 - prevedendo la possibilità di ampliamento di allevamenti esistenti, o la necessità di trasferimento di quelli incompatibili con i valori espressi dal territorio;
 - individuando gli edifici soggetti a eventuale demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica.
7. In particolare, in coerenza con la legislazione citata, nell'attivazione o ampliamento degli allevamenti zootecnico-intensivi e allevamenti agricolo-produttivi che superano il carico zootecnico da essa stabilito, vanno rispettate le distanze minime reciproche fissate dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate).
8. Rispetto a tali criteri il P.I. può inoltre individuare e aggiornare nuove situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali esistenti, e conseguentemente:
- indicare accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);
 - disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica.
9. Il P.A.T. riconosce l'interesse del mantenimento e dello sviluppo delle aree destinate ad orti urbani, anche incentivandone la diffusione in aree di risulta od abbandonate sia pubbliche che private: il P.I. valuterà le eventuali iniziative, anche premiali, per favorire la diffusione di tali pratiche anche nella realizzazione dei nuovi interventi.

art. 21 - Edificabilità in zona agricola

1. Il P.A.T., entro i limiti ammessi ai sensi del titolo V della l.r. 11/2004 e successive modifiche:
- a) ammette interventi di nuova edificazione ai sensi dell'art.44, c. 2 della l.r. 11/2004, nel rispetto dei criteri definiti al c. 4 del medesimo articolo; in particolare al fine di garantire l'insediamento di giovani in agricoltura vigono i disposti dell'art.44, c. 3 bis della l.r. 11/2004;
 - b) individua gli edifici in zona agricola non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di eventuali cambi di destinazione d'uso e potrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e ad annesso agricolo; gli interventi di cui al presente punto sono ammissibili nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 44 e 45 della l.r. 11/2004 come integrati dalla l.r. 30/2010.
2. Il P.I.:
- a) individua gli ambiti per la tutela delle aziende agricole vitali e strutturate esistenti;
 - b) consente gli interventi di miglioramento fondiario e riqualificazione delle aree agricole nel caso in cui non alterino i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e non ne compromettano il ruolo ambientale ed ecologico;

- c) prevede le modalità per la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli, nel rispetto delle presenti norme;
- d) provvede a definire le tipologie esistenti in zona agricola e le entità delle possibili variazioni e ampliamenti che consentano di ritenere rispettata la tipologia originaria;
- e) definisce i criteri per gli interventi di addizione volumetrica, sostituzione edilizia e ristrutturazione degli edifici in zona agricola nel rispetto dei valori storico-culturali definendo, sulla base degli indirizzi della l.r. 18/2006, le modalità per il recupero del patrimonio edilizio crollato;
- f) individua gli edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell'ambito delle aziende agricole esistenti, attribuendo una apposita disciplina per il recupero e il riutilizzo;
- g) localizza gli interventi di riqualificazione delle zone agricole mediante demolizione di volumi incoerenti dal punto di vista ambientale e paesaggistico o recanti problemi di inquinamento del territorio anche attraverso il credito edilizio di cui all'art. 23;
- h) disciplina la tipologia edilizia dei piccoli volumi di servizio di cui all'art. 44 c.5 ter della l.r. 11/2004, e ne specifica le modalità localizzative sul territorio agricolo o nelle radure;
- i) disciplina la tipologia edilizia dell'"altana in legno" funzionale all'osservazione della fauna, assimilabile ai piccoli volumi di servizio di cui all'art. 44 c.5ter della l.r. 11/2004 e ne specifica le modalità localizzative sul territorio agricolo, boscato o nelle radure;
- j) localizza idonei punti di osservazione della flora e della fauna e ne prevede le necessarie attrezzature di supporto;
- k) prevede che l'accesso ai fabbricati rurali, ivi compresi quelli ammessi a cambio di destinazione d'uso, debba avvenire attraverso strade comunali, vicinali, interpoderali esistenti ovvero, in caso di nuova viabilità, in via prioritaria, attraverso il recupero, con eventuale adeguamento, di tracciati storici non più utilizzati. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 38.3.

Ambiti silvo-pastorali

3. Gli ambiti boschivi, qualora oggetto di taglio ai sensi degli artt. 18 e 19 delle presenti norme, acquisiscono le caratteristiche di superficie agricola salvo diversi usi previsti dal P.A.T..

Strutture agricolo-produttive

4. La realizzazione di serre fisse potrà avvenire nel rispetto dell'art.44, c. 6, della l.r.11/2004.

5. La realizzazione di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili è consentita ai sensi dell'art. 44, c. 7bis della l.r. 11/2004.

Malghe

6. Nelle aree boscate e nelle aree sopra i 1.600 m. non è consentita la nuova edificazione, fatte salve le malghe, i rifugi e i bivacchi alpini, da disciplinare dal P.I. anche con eventuali deroghe ai sensi dell'art. 44 c.10° della l.r. 11/2004.

7. Per le parti di territorio contraddistinto da aziende zootecniche localizzate a quota superiore ai 1.600 m nelle quali l'esercizio delle funzioni in forma continuativa ha comportato la progressiva perdita del carattere di temporaneità delle attività agricole svolte nelle malghe, al fine del sostegno delle aziende del settore agricolo e della loro multifunzionalità, nonché delle tutele del territorio e dell'ambiente ad esse strettamente connesse, è ammessa la regolazione della realizzazione delle malghe intendendosi come tali anche stalle con annesso fienile, nel rispetto:

- dei criteri e dei requisiti minimi di cui all'art. 44 della l.r. 11/2004;
- dell'integrazione tipologica ed architettonica con le strutture esistenti con il rispetto delle indicazioni eventualmente dettagliate in sede di P.I..

8. Il P.A.T. sostiene l'attività dell'alpeggio e favorisce il recupero, riutilizzo ed adeguamento delle malghe esistenti e storiche incentivando la produzione di prodotti tipici e perseguendo il recupero e miglioramento dei prati-pascoli in quota.

9. Il recupero è ammesso attraverso l'utilizzo della normativa sovraordinata esistente (L.R. 11/2004 art. 48 e 49 e s.m.i.) nonché con interventi edilizi diretti attraverso la procedura di Sportello Unico di cui al successivo art. 35.

10. Gli interventi di recupero potranno prevedere la riduzione boschiva per il ripristino del pascolo originale con le modalità di cui ai precedenti artt. 18 e 19.

11. Le malghe e gli eventuali annessi rustici del relativo compendio potranno essere adibiti a soggiorno temporaneo di turisti ai sensi della l.r. 28/2012 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" così come modificata dalla L.R. n. 35/2013.

Modesti manufatti

12. Il P.I. disciplina la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo e degli ambiti boschivi e prativi.

Cambio di destinazione d'uso

13. Il P.I. verifica la possibilità per il recupero delle strutture edilizie esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) l'utilizzo a **residenza stabile** degli immobili esistenti è consentito nei seguenti casi e condizioni:
 - edifici già utilizzati a residenza ancorché in attuale stato di abbandono;
 - annessi agricoli non più funzionali alle esigenze del fondo;
 - disponibilità di un idoneo accesso veicolare;
 - collegamenti alle reti di approvvigionamento e smaltimento ovvero impegno a provvedere in proprio all'approvvigionamento e smaltimento in forma autonoma nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
 - consistenza volumetrica non superiore a 1200 mc;
- b) l'utilizzo a **ricovero temporaneo** per persone e cose è consentito sugli immobili esistenti nei seguenti casi e condizioni:
 - annessi agricoli non più funzionali alle esigenze del fondo, ancorché recuperati ai sensi della vigente legislazione;
 - impegno a non richiedere, qualora non presenti, allacciamenti alle reti di approvvigionamento e di smaltimento ed adeguamenti viari.

14. In ogni caso il cambio d'uso di edifici non più funzionali al fondo agricolo è ammesso:

- a) *a seguito di analisi redatta secondo i disposti della normativa regionale vigente;*
- b) *nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali degli edifici stessi salvaguardando la conservazione del patrimonio storico-ambientale e delle tradizioni locali, fatta salva l'eventuale incoerenza tipologica dei manufatti preesistenti;*
- c) *subordinatamente alla presa in carico da parte del richiedente di eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria;*
- d) *a condizione che il proprietario si impegni a mantenere integro sotto il profilo ambientale, idrogeologico e forestale il terreno di pertinenza dell'edificio storicamente rilevabile. Tale superficie andrà vincolata all'edificio con apposito atto che dovrà prevedere la non alienabilità dell'edificio in modo disgiunto dal terreno di pertinenza per un periodo non inferiore a dieci anni;*
- e) *privilegiando tra le destinazioni possibili la residenza stabile. Sono inoltre possibili le attività di agriturismo e commercializzazione dei prodotti del fondo. Il P.I. potrà valutare l'opportunità di introdurre destinazioni ricettive del tipo "Bed & Breakfast" o simili e di ristorazione, al fine di promuovere un turismo diffuso e compatibile con i valori storico-culturali ed ambientali presenti, nonché per la valorizzazione dei prodotti agricoli locali e tipici, nel rispetto della l.r. 28/2012 e s.m.i..*

15. La trasformazione in residenza di ex annessi agricoli non più funzionali implica l'impossibilità di realizzare nuovi annessi agricoli sull'intera azienda, a meno di riconversioni culturali certificate dal Programma di Sviluppo Aziendale, in accordo alla vigente normativa sovraordinata.

16. Per i fabbricati con strutture inadeguate e destinazioni non compatibili con la zona agricola, sanati a seguito del condono edilizio, sono ammessi interventi di manutenzione delle strutture esistenti con il mantenimento delle destinazioni condonate. Al solo scopo di migliorare le condizioni igienico-sanitarie e provvedere al riordino degli

insediamenti sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione e/o ristrutturazione con destinazioni compatibili con la zona agricola.

17. Fino all'adozione del primo P.I. che specifichi la disciplina dei cambi di destinazione d'uso di cui al presente punto continuano ad essere ammessi gli interventi di cui all'art. 48 c.7 ter lett. d) della l.r. 11/2004.

Altri interventi

18. Le aree non diversamente normate si intendono sottoposte alla disciplina di cui al presente articolo o, se boscate, del precedente art.18.

19. Il P.I. individua e disciplina le aree di sosta e parcheggio relative a punti di vista ed osservazione di carattere panoramico o didattico/storico-naturalistico limitandone l'invasività rispetto al territorio agricolo ed utilizzando modalità di intervento e gestione che ne garantiscano la massima sostenibilità.

Capo II° - "Disciplina delle aree urbanizzate"

art. 22 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica

1. Il P.A.T., in sintonia con l'art. 37 della l.r. 11/2004, definisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica, secondo le specifiche di cui alla successiva tabella.

Perequazione	
Tipo	Modalità
<p>Strutturale</p> <ul style="list-style-type: none"> - zone di espansione previste dal P.I. in conformità alle linee preferenziali di sviluppo; - contesti territoriali destinati alla realizzazione di P.I.C.T. o ad altri atti di programmazione negoziata 	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinaria. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale. - Integrata. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la compensazione urbanistica e il credito edilizio; ▪ l'edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata; ▪ un demanio di aree edificabili pubbliche. - Ambientale. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare la formazione di sistemi ecologici ambientali (aree a parco, aree prative periurbane, aree di particolare qualità ambientale, corridoi ecologici, fasce tampone, casse di laminazione) determinando un indice edificatorio spendibile negli ambiti di perequazione predeterminati dal P.I. all'interno di ciascun A.T.O. interessato.
<p>Operativa</p> <ul style="list-style-type: none"> - ampliamento di ambiti di consolidato; - interventi edilizi ricadenti in aree con indici di edificabilità differenziati nel caso vengano applicati indici superiori al minimo; - piani attuativi di iniziativa pubblica e privata e comparti urbanistici ricadenti all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata; - interventi in ambiti con fabbisogno di infrastrutture pubbliche, anche di interesse sovraordinato; - di interventi di recupero o di cambiamento d'uso di significativa consistenza. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinaria. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale. - Integrata. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la compensazione urbanistica e il credito edilizio; ▪ l'edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata; ▪ un demanio di aree edificabili pubbliche. - Ambientale. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare la formazione di sistemi ecologici ambientali (aree a parco, aree prative periurbane, aree di particolare qualità ambientale, corridoi ecologici, fasce tampone, casse di laminazione) determinando un indice edificatorio spendibile negli ambiti di perequazione predeterminati dal P.I. all'interno di ciascun A.T.O. interessato. - Agricola. I nuovi interventi vengono convenzionati al fine di attivare e/o riattivare produzioni agricole tipiche. - Diretta. In caso di interventi edilizi diretti in aree sottodotate di standard di urbanizzazione adeguati, anche se non in misura tale da richiedere il ricorso a strumenti attuativi, il rilascio del titolo abilitativo edilizio può essere soggetto ad un accordo procedimentale (L.241/1990 art. 2). <p>Le caratteristiche dell'accordo sono parametrize da parte del P.I. in funzione delle caratteristiche, destinazioni d'uso e localizzazione degli immobili ed in modo tale da favorire la residenza stabile ed il recupero del patrimonio edilizio esistente. L'accordo potrà prevedere la cessione di aree per gli scopi di cui ai precedenti punti e l'eventuale monetizzazione da destinare comunque agli stessi utilizzi.</p>

2. La perequazione risulta finalizzata a:

- perseguire un'equa distribuzione dei diritti edificatori fra i proprietari degli immobili interessati;
- adeguare la dotazione di infrastrutture e servizi pubblici;
- adeguare la dotazione di aree per l'edilizia convenzionata;
- favorire l'attuazione degli interventi di compensazione urbanistica e credito edilizio di cui agli artt. 36 e 37 della l.r. 11/2004.

3. A tal fine, fatta comunque salva in caso di intervento tramite P.U.A. la cessione degli standard minimi di legge, il P.A.T. prevede i casi di perequazione obbligatoria da recepire da parte del P.I. ed i casi di perequazione facoltativa la cui applicazione da parte del P.I. è a discrezione dello stesso e comunque con condotta coerente e motivata nel caso di successivi P.I..

4. La tabella al precedente c.1 specifica i casi di "perequazione strutturale", definita dal P.A.T. in quanto strategica e prescrittiva, e di "perequazione operativa", definita dal P.I. in quanto di carattere maggiormente gestionale e le modalità applicative di ciascuna ("ordinaria", "integrata", "ambientale", oltre che – per la "perequazione operativa" – "agricola" e "diretta").

5. Il P.I., in accordo con gli obiettivi di sostenibilità e di qualità della VAS indicherà, nell'applicazione delle modalità perequative:

- a) gli usi specifici e le destinazioni d'uso consentite;
- b) l'inclusione di eventuali aree contermini o di riferimento all'ambito previste a servizi qualora non già di disponibilità dell'Amministrazione comunale;
- c) gli eventuali ambiti discontinui;
- d) gli indici edificatori minimi e massimi;
- e) i termini temporali per l'attuazione degli interventi;
- f) l'entità delle dotazioni territoriali, delle opere di urbanizzazione e dei servizi, in relazione ai diritti edificatori consentiti, anche in funzione delle diverse caratterizzazioni territoriali attribuibili a tali zone;
- g) le eventuali alternative alla cessione delle aree nel rispetto delle singole modalità perequative, ivi comprese cessioni alternative di opere anche fuori ambito.

Il P.I. attiva gli interventi perequativi con procedure di evidenza pubblica:

- 1) tramite bandi che esplicitino a priori gli obiettivi generali, specifici e le modalità dell'intervento pianificatorio;
- 2) tramite bandi ricognitivi finalizzati a raccogliere manifestazioni di interesse compatibili con gli obiettivi e le previsioni del P.A.T.;
- 3) a seguito di proposte da parte di privati, Enti, associazioni, stake-holders che evidenzino un significativo interesse pubblico.

6. La perequazione viene attivata prevedendo obbligatoriamente almeno le modalità di cui al precedente punto 1) per la perequazione strutturale ed almeno quelle di cui ai precedenti punti 2) o 3) per la perequazione operativa.

7. Con apposita delibera di C.C. il Comune disciplina il valore dei corrispettivi perequativi per le diverse fattispecie e realtà territoriali escludendo in ogni caso corrispettivi di beneficio pubblico superiori al 50% del valore dell'intervento.

8. Il P.I. verifica inoltre, in coerenza con il bilancio pluriennale comunale, il programma triennale delle opere pubbliche ed altri strumenti di programmazione economica, la coerenza delle iniziative assunte ed in particolare degli oneri derivanti dalle dotazioni territoriali previste.

9. Il P.I. può prevedere la monetizzazione sostitutiva per le quote eccedenti le opere di urbanizzazione minime obbligatorie, ovvero a tali opere destinate in aree funzionalmente collegate, nel rispetto dei criteri operativi previsti ai precedenti commi.

art. 23 - Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio

1. Il credito edilizio, ai sensi dell'art. 36 della l.r. 11/2004, è una quantità volumetrica riconosciuta ai proprietari di aree ed edifici:

- identificati come opere incongrue da demolire od elementi di degrado da eliminare;
- interessati dalla realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale;
- oggetto di compensazione urbanistica di cui al successivo art. 24.

Il P.A.T. non individua significativi elementi di degrado alla scala di piano. Qualora, in sede di P.I. vengano censite, anche in zona agricola, opere incongrue o elementi di degrado valgono i contenuti di cui al presente articolo.

2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di credito edilizio il P.I. definisce:

- a) gli immobili assoggettabili alla presente disciplina, non già individuati dal P.A.T., con riferimento agli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio e relativi indirizzi e previsti dal P.A.T. stesso. Tra di essi vengono compresi gli interventi:
- in contrasto con vincoli, tutele, fragilità, invariants previsti alle tavole 1, 2 e 3 del P.A.T.;
 - di riordino degli edifici dismessi in zona agricola od in contrasto con le tipologie e le caratteristiche costruttive tradizionali o ammesse dal P.A.T. ai sensi dell'art.43 c.1° della l.r. 11/2004;
 - di riordino degli insediamenti produttivi esistenti incompatibili con la zona agricola o degli insediamenti in zona impropria;
 - di arricchimento delle dotazioni di servizi ambientalmente sostenibili come corridoi ecologici, piste ciclabili, parchi ecc.;
 - di eliminazione di elementi di degrado edilizio quali superfetazioni, ampliamenti incongrui, volumi accessori e pertinenziali, elementi architettonici incongrui o di degrado del contesto ambientale;
 - altre fattispecie coerenti con gli obiettivi e le finalità del P.A.T. di cui ai precedenti artt. 2 e 15;
 - di demolizione e ricostruzione degli edifici in zona agricola che presentano comprovate motivazioni di instabilità geologica o idrogeologica riconducibili a problematiche statiche e di tutela della pubblica incolumità asseverate da parte di un tecnico abilitato. L'area prevista per la ricostruzione, solo se non boscata o radura in area boscata da asseverare come tale da parte di tecnico abilitato, sarà la più prossima alla localizzazione originale tale da garantire adeguate condizioni idrauliche ed idrogeologiche e il relativo impatto paesaggistico; non sarà riconosciuto alcun credito edilizio per gli edifici che verranno costruiti in zona non idonea;
 - di demolizione delle costruzioni ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al D.M. n. 1404/1968, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili per la ricostruzione in ambiti idonei esterni alle fasce suddette;
- b) in particolare, nelle parti di territorio a pericolosità idraulica e geologica, si incentiva la messa in sicurezza secondo il principio di invarianza idraulica valutando, ove necessario, il potenziamento idraulico favorendo la demolizione dei manufatti che vi insistono, con restituzione del sedime e delle pertinenze a superficie naturale e, ove possibile, agli usi agricoli e forestali. In tal caso:
- i. potrà essere definito l'eventuale permutazione totale o parziale della volumetria o della superficie dei manufatti demoliti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, o di ridefinizione del margine, o in altre aree individuate a questo scopo nel P.I.;
 - ii. le demolizioni devono precedere l'eventuale delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, salvo eccezioni motivate e prestazione di adeguate garanzie;
 - iii. Il suolo ripristinato all'uso naturale o seminaturale è assoggettato ad un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario delle agevolazioni; il vincolo permane fino all'approvazione di una specifica variante allo strumento urbanistico che non può essere adottata prima di dieci anni dalla trascrizione del vincolo;
- c) precisa l'eventuale la possibilità, negli ambiti di riqualificazione urbana (A.R.U.), di riconoscere crediti edilizi per il recupero di potenzialità edificatoria negli ambiti di urbanizzazione consolidata e relativi margini di rideterminazione, premialità in termini volumetrici o di superficie e la riduzione del contributo di costruzione;
- d) i vari ambiti o aree omogenee nei quali ammettere i relativi diritti edificatori, attribuendo a tale scopo indici o modalità di intervento differenziate;
- e) i criteri di determinazione del credito edilizio con riferimento alle caratteristiche urbanistiche ed edilizie (vetustà, stato di conservazione, interessi pubblici coinvolti), alle destinazioni d'uso, alle localizzazioni degli immobili in oggetto;
- f) la coerenza delle volumetrie ammesse a credito edilizio in rapporto alle effettive disponibilità volumetriche previste dal P.A.T. e dal P.I., determinando le necessarie quote di riserva.

art. 24 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica

1. La compensazione urbanistica, ai sensi dell'art. 37 della l.r. 11/2004, è finalizzata a consentire ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.
2. Al fine dell'attuazione degli interventi di compensazione urbanistica il P.I. definisce:
 - a) per ciascun A.T.O., i vari ambiti o aree omogenee nei quali determinare i relativi diritti edificatori attribuendo a tale scopo indici o modalità di intervento differenziate in ragione dei diversi interventi previsti;
 - b) i rapporti di equivalenza fra diritti compensativi ed edificatori con riferimento alle caratteristiche urbanistiche ed edilizie (vetustà, stato di conservazione, interessi pubblici coinvolti), alle destinazioni d'uso, alle localizzazioni degli immobili in oggetto;
 - c) la coerenza degli oneri conseguenti a vincoli espropriativi attuati mediante compensazione urbanistica con il bilancio pluriennale comunale, il programma triennale delle opere pubbliche ed altri strumenti di programmazione economica.

art. 25 - Standard urbanistici

1. Il P.A.T., con riferimento all'art.31 della l.r.11/2004, fissa come parametro complessivo minimo una dotazione di standard pari a 30 mq/abitante; le relative articolazioni quantitative vengono definite nei singoli A.T.O.
2. Il P.A.T. individua le principali attrezzature e i luoghi destinati a funzioni di servizio pubblico a scala comunale o sovracomunale prevedendo il rafforzamento del sistema attuale e la ridefinizione delle funzioni.
3. La dotazione di standard dovrà garantire il fabbisogno di parcheggi, piazze e spazi comuni nelle aree urbane carenti, con priorità ai centri urbani minori anche eventualmente con ricorso agli appositi P.I.C.T. di cui al successivo art. 34.
4. Sia gli interventi di ristrutturazione urbanistica (demolizione con ricostruzione) e di sostituzione edilizia, sia quelli di nuova edificazione, o comunque in caso di cambiamento della destinazione d'uso nel caso in cui il nuovo uso comporti un aumento del carico urbanistico, si dovrà contribuire a ridefinire l'identità urbana con la creazione di luoghi centrali e riconoscibili dalla comunità, compreso il miglioramento della dotazione degli standard e delle infrastrutture pubbliche.
5. Gli interventi di cui al precedente comma, ed in ogni caso tutti gli interventi sulle aree a standard e sulla pubblica viabilità anche minore, pedonale e ciclabile, saranno finalizzati a rivitalizzare la città pubblica e promuoverne la sua attrattività, fruibilità, qualità ambientale ed architettonica, sicurezza e rispondenza ai valori identitari e sociali della comunità ed in particolare dei soggetti più "deboli" (bambini, anziani, soggetti con disabilità);
6. Le aree da destinare totalmente o parzialmente a servizi a standard per verde pubblico e sportivo, istruzione, parcheggi, interesse collettivo, sono individuate nelle tavv.4. Per esse il PI:
 - ne precisa la localizzazione;
 - disciplina le destinazioni d'uso pubblico previste;
 - disciplina altre eventuali destinazioni d'uso per le aree iscritte, o inscrivibili in quanto perimetrali, negli ambiti di urbanizzazione, garantendo comunque il rispetto del dimensionamento di piano;
 - conferma le necessarie caratteristiche per le aree con ruolo multifunzionale di protezione civile, prevedendone gli opportuni adeguamenti;
 - individua gli standard esistenti e confermati o comunque tali da garantire la dotazione minima esistente e quelli di nuova realizzazione da dimensionare ai sensi del presente articolo relativamente ai nuovi interventi, cambi di destinazione d'uso o comunque di variazione del carico urbanistico;
 - indica gli interventi da operare attraverso perequazione urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica, ed eventuale utilizzo di P.I.C.T., definendone le modalità;
 - disciplina la possibilità di permutazione fra le diverse destinazioni a standard delle aree a servizi al fine di favorire la flessibilità degli usi in funzioni delle reali necessità, nel rispetto delle quantità complessive previste;
 - prevede in via preferenziale per le superfici a parcheggio l'utilizzo di pavimentazioni drenanti.
7. Oltre alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il P.I., al fine di garantire il corretto inserimento urbanistico dei nuovi insediamenti, sia nel caso di nuova edificazione che di trasformazione e recupero del patrimonio edilizio e urbanistico:

- determina la classe e la tipologia e localizza le superfici aggiuntive richieste per standard e servizi prevedendo, nei vari ambiti, eventuali specializzazioni in funzione delle peculiarità della domanda;
 - determina i parametri urbanistici ammissibili;
 - prevede che le aree da destinare a verde pubblico abbiano caratteristiche di fruibilità ed accessibilità;
 - Valuta, in rapporto ai singoli interventi, l'opportunità o la necessità di realizzazione di parchi giochi inclusivi;
 - prevede che per gli interventi residenziali vengano rispettati i requisiti minimi stabiliti dalla L.122/89 e comunque di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare;
 - determina le superfici degli stalli di sosta da calcolare per i nuovi interventi in superficie netta dello stallo;
 - garantisce per i servizi e le attrezzature esistenti l'accessibilità dalla rete viaria principale e dalla rete dei percorsi ciclopedonali, la dotazione di adeguate opere di urbanizzazione primaria, l'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - verifica e garantisce i collegamenti e la fruibilità dei servizi da parte dei centri e nuclei minori;
 - individua puntualmente i tracciati dei sentieri C.A.I. potendoli considerare, al fine della dotazione di servizi, per una superficie non superiore al 25%;
 - prevede dotazioni di aree a standard ed adeguate progettualità urbane al fine del rafforzamento dell'immagine e dei servizi dei luoghi centrali del capoluogo e dei nuclei minori;
 - prevede la realizzazione di una specifica pianificazione rivolta agli interventi dedicati alla "città dei bambini" ed alla "città degli anziani", e quelli attuativi del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).
8. Il P.A.T. individua in tav. 4 gli ambiti per la realizzazione dei "centri di aggregazione urbana", quali piazze, piazzette, spazi aperti, volumi di servizio ecc. idonei alla realizzazione di centri di vicinato, luoghi di aggregazione urbana per manifestazioni di interesse pubblico, aree verdi attrezzate di sosta e riposo ecc. finalizzate al mantenimento od all'incentivo alla socializzazione di quartiere.
9. Per l'area di Bribano, dotata della massima accessibilità in adiacenza alla stazione ferroviaria ed al parcheggio scambiatore, si prevede una progettualità integrata qualificante per Sedico dal punto di vista della competitività e dell'innovazione, nella quale siano comprese aree a verde, luoghi della ricerca e della formazione collegati alle attività produttive, eventuali incubatori di nuove attività, servizi terziari, servizi pubblici, centri di aggregazione.
10. Le aree a standard vengono computate in termini di superficie e non concorrono al dimensionamento del P.A.T. in termini di cubatura.

Criteri generali di dimensionamento.

11. I dimensionamenti previsti dal P.A.T. all'interno di ciascun A.T.O. rappresentano il limite ritenuto valido per il tempo di validità del piano, sulla base del Quadro Conoscitivo, della lettura dell'attuazione dei vigenti strumenti urbanistici e della valutazione degli aspetti di criticità delle risorse disponibili.
12. Il P.I. verificherà la dotazione degli standard di progetto secondo le singole destinazioni d'uso attivabili (residenziale, industria e artigianato, commercio e direzionale, turismo), anche con riguardo alle eventuali variazioni nella destinazione d'uso degli edifici esistenti:
- per ciascuna fase di possibile attuazione secondo il successivo art.42;
 - nel rispetto dei dimensionamenti previsti per ciascuna A.T.O. secondo quanto previsto all'allegato A alle N.T.;
 - nel rispetto dell'art.31 della l.r. 11/2004.
13. Le reti di servizio idrico, fognario, gas, elettrica, telefonica e telematica sono considerate dotazioni di interesse pubblico di primario interesse la cui adeguata previsione e funzionalità, eventualmente finalizzata anche alla razionalizzazione delle esistenti, rappresenta un requisito obbligatorio in tutte le zone di espansione e, salvo documentabili ragioni tecniche da parte dell'ente gestore, anche in caso di interventi diretti. Il P.I. definisce le carenze che possono pregiudicare il rilascio dei titoli abilitativi ai nuovi interventi edilizi.
14. Nelle aree ad urbanizzazione consolidata, e secondo le specifiche normative, il P.I. può prevedere interventi diretti di nuova costruzione e/o interventi di trasformazione del tessuto edilizio esistente in base alle disponibilità ammesse per ciascun A.T.O. dalla presente normativa.
15. Nelle aree di espansione il P.I. opera prioritariamente attraverso piani attuativi o permessi a costruire convenzionati. Il P.I. può comunque sempre prevedere l'obbligo di formazione di piani attuativi o permessi a costruire convenzionati anche nelle aree di urbanizzazione consolidata, qualora ciò sia funzionale ad una miglior organizzazione, uso od attuazione di opere a rete, spazi e funzioni di interesse pubblico.

16. I limiti quantitativi di progetto relativi alle espansioni ed agli standard, ciascuno suddiviso per le relative tipologie, sono riportati per ciascuna A.T.O. all'Allegato A.
17. Rispetto al totale complessivo relativo a ciascun tipo di standard, i valori indicati nella tabella per ciascuna A.T.O. possono essere variati dal P.I. nel rispetto del totale generale previsto.
18. I trasferimenti di capacità edificatoria di analogo tipo fra differenti A.T.O. sono consentiti in percentuale non superiore al 20% della dimensione massima ammissibile nell'ATO di destinazione del trasferimento con un minimo garantito di mc. 2.500.
19. Non sono computati ai fini del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal P.A.T.:
 - aumenti di volume degli edifici esistenti fino al 15% e comunque con un massimo di 150 mc per interventi volti al mantenimento, al consolidamento e all'adeguamento igienico-funzionale degli edifici e qualora non alterino le loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche;
 - aumento del volume conseguente a sopraelevazione degli edifici esistenti fino a 1,0 ml di quota al fine del recupero a scopo abitativo dei sottotetti. Tale aumento è ammesso qualora non alteri le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio, sia compatibile con gli intorno e renda abitabile non meno del 50% della superficie sopraelevata;
 - gli interventi previsti ed ammessi ai sensi della l.r. 13/2010 e s.m.i. fino alla sua vigenza.
20. Il P.I. verificherà la dotazione degli standard di progetto in base alle effettive destinazioni d'uso attivabili ed alle variazioni nella destinazione d'uso degli edifici esistenti, adeguando il dimensionamento effettivo del patrimonio edilizio esistente in conformità ad eventuali analisi di dettaglio.
21. Ai fini della dotazione di superfici a parcheggio degli esercizi commerciali il P.I., nei centri storici e nelle aree circostanti di cui all'articolo 40 c.2 della l.r. 11/04, in caso di dimostrata impossibilità od inopportunità può derogare dalla dotazione degli standard richiesti anche eventualmente tramite monetizzazione degli stessi.
22. Il P.I. potrà prevedere, anche per le aree a standard, limiti di ridefinizione del margine secondo quanto previsto al successivo art. 30; sono comunque ammessi interventi puntuali per l'individuazione di aree per attrezzature pubbliche entro i limiti di cui all'art. 40.
23. Nel rispetto delle funzioni assegnate a ciascuna tipologia di standard ed all'accesso pubblico agli stessi, è ammesso, ai fini della realizzazione e/o gestione, il convenzionamento con Enti e privati.
24. La realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico quali infrastrutture e manufatti di servizio, purché strettamente indispensabili alla funzione da svolgere, se promosse da Enti a fini istituzionali o da privati se in regime convenzionato, è ammessa su tutto il territorio comunale, fermo restando il rispetto di norme e vincoli sovraordinati, nonché la verifica del corretto inserimento paesaggistico ed ambientale.
25. Al fine della realizzazione, gestione e mantenimento delle aree a standard o di uso pubblico il Comune potrà attivare forme di convenzionamento con enti ed associazioni.
26. La quantità massima di consumo di suolo di cui alla l.r. 14/2017 prevista per il Comune di Sedico, salvo diversa disposizione da parte della Regione Veneto, è pari a 22.61 ha; il rispetto di tale limite verrà verificato puntualmente da ciascun P.I. secondo quanto previsto all'art. 15 c.5.

art. 26 - Centri storici

1. Il P.A.T. definisce nelle tavv. 4 la perimetrazione dei centri storici sulla base della l.r. n.80/1980.
2. Oltre all'impianto edilizio storico ed agli edifici di pregio individuati, sono sottoposti a tutela e valorizzazione gli ecosistemi e l'insieme degli elementi caratterizzanti tali centri e nuclei quali:
 - a) i grandi alberi e la vegetazione tipica;
 - b) le pertinenze degli edifici e complessi di valore storico e testimoniale;
 - c) i muri a secco, le fontane, i capitelli e le immagini sacre, gli spazi comuni in pietra ecc.
3. Il recupero dei centri storici e dei nuclei sparsi di interesse storico-culturale dovrà in ogni caso prevedere prioritariamente gli interventi sugli edifici esistenti, nel rispetto di tipologie, forme e materiali attribuibili alla tradizione costruttiva locale.
4. La nuova edificazione, qualora possibile, dovrà essere prevista secondo i criteri organizzativi e le regole compositive di ogni specifico centro o nucleo.

5. Particolare cura dovrà essere posta ai margini degli insediamenti in modo da non alterarne la percezione e l'immagine dai principali punti panoramici e da prevedere idonei spazi di parcheggio, coperti o scoperti, finalizzati al servizio dei residenti ed all'eliminazione degli stalli di parcheggio all'aperto nelle zone di pregio.
6. Sono ammessi:
- a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) restauro e risanamento conservativo sull'edificato esistente;
 - c) ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
 - d) demolizione e ricostruzione per volumi incongrui o non meritevoli di apposizione di grado di protezione;
 - e) nuova edificazione secondo i criteri di cui ai precedenti commi, che entro il limite del centro storico non potrà superare il 15% del volume esistente subordinatamente ad un piano attuativo di iniziativa pubblica o previsione puntuale del P.I.;
 - f) cambi di destinazione d'uso con attività compatibili con le caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, finalizzati al recupero della residenzialità, ad usi commerciali e turistici e ad iniziative pubbliche e private di servizio.
7. Salvo diversa indicazione del P.I., gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia sul patrimonio edilizio esistente devono garantire la permanenza di destinazioni residenziali non inferiori ad almeno il 50% delle esistenti per i perimetri (unità edilizia, unità minima d'intervento, P.U.A. o altro) definiti dal P.I. stesso in funzione delle singole fattispecie territoriali.
8. Il P.I. prevede la classificazione degli edifici presenti nei centri storici secondo appositi gradi di tutela suddivisi nelle classi di:
- (1) "restauro conservativo", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di rilevante valore storico, architettonico ed ambientale integri o con possibilità di recuperare i caratteri originari mediante limitati interventi;
 - (2) "restauro parziale" nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di interesse architettonico, urbanistico o ambientale dei quali interessi mantenere l'impianto tipologico e planivolumetrico originale, senza ammetterne la demolizione e ricostruzione se non per elementi parziali;
 - (3) "ristrutturazione", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di interesse architettonico, urbanistico o ambientale eventualmente interessati da trasformazioni edilizie che hanno diminuito l'originario valore dei quali interessi mantenere l'impianto tipologico e/o planivolumetrico originale distinguendo gli interventi che non ammettono la demolizione;
 - (4) "altri interventi", non ricompresi nelle precedenti classi.
9. Il P.I.:
- potrà integrare la precedente classificazione articolando ulteriori sottoclassi e nuove classi per il rimanente patrimonio edilizio; fino ad intervento da parte del P.I. rimangono in vigore i gradi di tutela previsti dai vigenti P.R.G. ai sensi della l.r. n. 80/1980;
 - potrà adottare criteri di tutela differenziati nel rispetto di quanto previsto all'art. 17 c.2 lett. e) della l.r. 11/2004 con la finalità di rendere più operativi ed adeguati gli interventi di salvaguardia degli impianti urbanistici, architettonici, paesaggistici e testimoniali meritevoli;
 - nel definire gli interventi ammissibili per gli edifici esistenti e le disposizioni per le eventuali nuove costruzioni dovrà prevedere apposite indicazioni in ordine a: elementi puntuali di analisi, tecnologie e materiali, murature, solai, scale, tetti e coperture, elementi interni ed esterni di particolare pregio, adeguamenti statici, adeguamenti igienici e tecnologici, sistemazioni esterne ed eventuali piantumazioni, aumenti di volume; tali elementi di analisi potranno essere eventualmente dotati di appositi abachi. In particolare il P.I. prevede inoltre:
 - a) la conservazione e il recupero dei segni ordinatori del paesaggio antropizzato quali ad esempio: siepi, muretti a secco, antichi percorsi;
 - b) la conservazione e il recupero dei prati, soprattutto negli ambiti circostanti i centri storici;
 - c) la riprogettazione di tutti gli elementi di arredo, recinzioni, ecc., che non trovano riscontro nella tipologia storica locale;

- d) il corretto inserimento tipologico architettonico dei corpi illuminanti stradali;
 - e) il mascheramento dei cassonetti e il loro posizionamento in ambiti idonei, lontano da edifici e luoghi di pregio;
 - f) l'interramento delle linee elettriche, telefoniche e di illuminazione pubblica, compresa la rimozione dei pali relativi a quelle dismesse;
 - g) la realizzazione di pavimentazioni diversificate tra sede stradale principale e slarghi (posteggi, ingressi, fermate autobus, ecc.);
 - h) la rimozione, o l'eventuale ristrutturazione, dei manufatti realizzati con materiali precari e incongrui (quali box in lamiera), tali da arrecare danno visivo a ambientale al paesaggio;
 - i) l'eliminazione delle insegne e dei cartelloni pubblicitari impattanti;
 - j) la ricomposizione cromatica degli edifici, da eseguirsi previa specifica ricerca storico scientifica.
- classifica opportunamente all'interno delle classi di "restauro" gli edifici di pregio nonché gli edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale individuati dal P.A.T. o emergenti da successive indagini di dettaglio;
 - può classificare con i criteri di cui al presente articolo qualsiasi manufatto presente sul territorio comunale qualora se ne verifichi l'opportunità per ragioni di tutela delle preesistenze;
 - ammette la destinazione d'uso residenziale e le altre destinazioni con essa compatibili (commerciali, terziarie, artigianali non nocive o moleste);
 - prevede la predisposizione di appositi "Piani colore" sia per gli edifici storici che di più recente edificazione;
 - valuterà la presenza di coni visuali di pregio evitandone la compromissione ovvero disponendo idonee prescrizioni per gli interventi ammissibili, precisando inoltre un'adeguata disciplina finalizzata all'eliminazione delle reti aeree e degli altri elementi di disturbo visivo;
 - potrà modificare il perimetro del centro storico in ampliamento ricomprendendo edifici, aree o ambiti perimetrali che garantiscano e valorizzino il mantenimento della coerenza architettonica e tipologica dell'insediamento;
 - favorirà la riqualificazione architettonica anche attraverso interventi di demolizione, sostituzione, ristrutturazione urbanistica, qualora interessanti volumetrie incongrue, degradate o prive di valore architettonico e/o paesaggistico;
 - favorirà gli interventi di recupero attraverso la definizione di perimetri di comparto da attuare anche attraverso procedure che prevedano il ricorso a modalità perequative, di credito edilizio e di compensazione, anche con riferimento ad aree ed interventi esterni al centro storico.

art. 27 - Incentivazione alla dotazione di servizi nei centri minori

1. Il Piano incentiva la creazione di servizi alla residenza quali piccoli esercizi commerciali, uffici di recapito postale e amministrativo, centri socio-ricreativi, ecc. necessari alla riqualificazione dei centri minori attraverso logiche di premialità volumetrica atta a mantenerne la residenzialità.
2. E' consentito, limitatamente ai piani terra degli edifici e compatibilmente al loro grado di tutela, il cambio di destinazione d'uso al fine di consentire l'inserimento di nuovi servizi alla residenza, fatto salvo il reperimento degli standard con modalità puntuali da definire in sede di PI.
3. All'atto di rilascio del certificato di agibilità potrà essere riconosciuto il recupero della medesima volumetria oggetto del cambio di destinazione d'uso attraverso l'ampliamento, in aggiunta alle previsioni vigenti, compatibile con il grado di protezione dell'edificio, ovvero attraverso il credito edilizio.
4. Nel caso l'edificio oggetto delle disposizioni di cui al comma 1° ricada all'interno dei centri storici delle tavv. 4, la volumetria potrà essere maggiorata del 20% e ricollocata in ampliamento all'edificio medesimo o, nel caso di impossibilità, in edifici residenziali circostanti ricadenti comunque nel perimetro del centro abitato ovvero attraverso il credito edilizio.
5. Gli ampliamenti volumetrici previsti dal presente articolo non sono computati ai fini del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal P.A.T. e sono soggetti a convenzionamento che ne disciplini le modalità di utilizzazione.

art. 28 - Ricettività

1. Il P.A.T. riconosce la ricettività, in particolare la ricettività “complementare”, come elemento strategico per la valorizzazione dell'intero territorio attraverso forme turistiche a basso impatto ambientale.
2. Con tali finalità il P.A.T. definisce le seguenti prescrizioni da recepire e definire in dettaglio da parte del P.I.
 - a. il P.A.T. prende atto della ridotta presenza di strutture alberghiere nel territorio comunale consentendone l'eventuale nuova attivazione secondo la disponibilità volumetrica ammessa nell'ambito delle aree di urbanizzazione consolidato e di ridefinizione del margine.
Ogni intervento di edificazione, ampliamento, cambio di destinazione finalizzato all'offerta turistica alberghiera sarà soggetto a forme di convenzionamento atte a garantire un'adeguata persistenza e livello qualitativo nel tempo delle nuove iniziative nonché un adeguato inserimento architettonico nel contesto;
 - b. prevede che nuove volumetrie ad uso ricettivo si integrino nel contesto edilizio esistente o comunque rappresentino un elemento di arricchimento architettonico e siano tese alla massima sostenibilità ambientale sia dal punto di vista edilizio che dell'utilizzo delle risorse energetiche;
 - c. individua le funzioni connesse all'offerta turistica, ed in particolare quella ricettiva e di ristorazione, come possibili destinazioni prioritarie in caso di recupero di aree ed edifici dimessi in zona agricola ed in ambiente montano nel rispetto della normativa sovraordinata e di quanto previsto al successivo art. 34 “Sportello Unico per le Attività Produttive”;
 - d. favorisce “l'albergo diffuso” e la ricettività complementare come forme di ricettività a basso impatto ambientale che valorizzano l'interazione tra accoglienza, ambiente ed identità dei luoghi identificandoli come quelli più compatibili con le caratteristiche del territorio anche ai fini dell'integrazione economica con le filiere produttive agricole;
 - e. nel caso di intervento all'interno dei P.I.C.T., accanto a specifiche forme perequative premiali, i relativi interventi potranno accedere ad una premialità con la maggiorazione del 20% della volumetria destinata alla specifica funzione che potrà essere ricollocata, anche con diversa destinazione, in ampliamento all'edificio medesimo o, nel caso di impossibilità, in edifici residenziali circostanti e ricadenti comunque nel perimetro del centro abitato;
 - f. valuta le interrelazioni con le politiche del P.N.D.B. al fine di coordinare, in particolar modo nelle aree esterne di maggior prossimità, gli interventi di promozione e sostegno delle attività turistiche;
 - g. prevede la possibilità per il P.I., in particolare nelle A.T.O. n.3 “Centri di versante” e n.8 “Ambiti aperti di versante”, di individuare la localizzazione per la realizzazione di “case sugli alberi” di cui alla l.r. 11/2013 e della D.G.R. 128/2018.

art. 29 - Aree di urbanizzazione consolidata

1. Le aree ad urbanizzazione consolidata sono definite dalle parti del territorio costituite dai centri storici, dalla residenza urbana e dal sistema produttivo esistente.
2. In tali aree, verificate dal punto di vista geologico, geomorfologico e della compatibilità idraulica in sede di P.A.T., sono ammesse sia nuove costruzioni che interventi sugli edifici esistenti nel rispetto delle presenti norme.
3. Il P.A.T. prevede il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata.
4. Il P.I.:
 - a) verifica la perimetrazione delle aree ad urbanizzazione consolidata;
 - b) verifica l'effettiva disponibilità sul mercato edilizio delle abitazioni non utilizzate e di quelle già autorizzate;
 - c) prevede nuove aree di sviluppo insediativo residenziale in funzione dei volumi abitativi utilizzati da residenti, definiti sulla base della verifica di cui al precedente punto;
 - a) privilegia il recupero e la salvaguardia del patrimonio edilizio esistente, il restauro e la conservazione dei manufatti, dei complessi e degli spazi aperti ad essi connessi che, per conformazione morfologica ed insediativa, qualità architettonica, valore iconico, funzione, ruolo nel tessuto urbano e nel territorio, costituiscono ricchezze primarie ed essenziali per il mantenimento del carattere e dell'identità del territorio;

- b) favorisce le iniziative di sostituzione edilizia, anche di comparto, finalizzate all'adeguamento del patrimonio edilizio nel senso della bio-edilizia e della sostenibilità e ad un miglioramento della dotazione della città pubblica, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche, urbanistiche ed architettoniche di contesti ed edifici di pregio o testimoniali;
- c) privilegia le trasformazioni urbanistiche con minore impatto infrastrutturale ed ambientale al fine di tutelare la rete ecologica comunale;
- d) integra le opere di urbanizzazione insufficienti, riqualifica ed incrementa i servizi pubblici e di uso pubblico;
- e) realizza e/o migliora la rete dei percorsi ciclo-pedonali urbani, anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione del territorio aperto;
- f) definisce e localizza gli interventi edilizi ammissibili in assenza dello strumento urbanistico attuativo;
- g) individua aree idonee per il miglioramento della qualità urbana e per l'intervento mediante P.I.C.T. in aggiunta a quelle eventualmente previste dal P.A.T. nel rispetto del dimensionamento delle relative A.T.O., della S.A.U. ammessa e della presente normativa;
- h) verifica in particolare le aree di margine con i centri storici al fine di prevedere interventi di ricucitura funzionale che privilegino accessibilità e tutela degli elementi architettonici e paesaggistici di pregio;
- i) individua aree idonee per attivare processi di densificazione e di sostituzione edilizia con possibilità di definizione di parametri e indici urbanistici ed edilizi differenziati, finalizzati al miglioramento della qualità urbana, architettonica ed edilizia;
- j) favorisce la riqualificazione architettonica anche attraverso interventi di demolizione, sostituzione, ristrutturazione urbanistica, qualora interessanti volumetrie incongrue, degradate o prive di valore architettonico e/o paesaggistico, in particolare al fine di favorire gli spazi, gli usi e gli edifici di interesse pubblico o di particolare valenza paesaggistica;
- k) prevede il computo del consumo di suolo adeguando alle aree di urbanizzazione consolidata del P.A.T. la perimetrazione di cui all'art. 13 c. 9 della l.r. 14/2017;
- l) valuta, in base alla domanda, la previsione di interventi da attuare attraverso interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata, con particolare riferimento a quanto previsto ai successivi artt. 30 e 34;
- m) disciplina l'insediamento di medie strutture commerciali valorizzando le caratteristiche e le funzionalità offerte dalle diverse aree individuando eventualmente ambiti che, per specifiche caratteristiche di accesso, mobilità, salvaguardia storico-architettonica non sono idonei alla loro localizzazione;
- n) nelle aree ai margini dell'urbanizzazione consolidata, nelle quali l'attività agricola risulta degradata e parzialmente o totalmente compromessa dalla pressione urbana, può prevedere interventi di tutela e incentivazione dell'attività agricola;
- o) Il P.I. verifica la perimetrazione delle aree di urbanizzazione consolidata e può ridefinire il loro margine per tener adeguatamente conto della variazione di scala di intervento e dello stato effettivo dei luoghi;
- p) potrà proporre la classificazione in gradi di tutela secondo le modalità previste al precedente art. 26;
- q) prevede l'individuazione degli ambiti di riqualificazione urbana (A.R.U.) e gli ambiti urbani di rigenerazione di cui agli artt. 6 e 7 della l.r. 14/2017, nonché del successivo art. 30;
- r) prevede il mantenimento, l'integrazione e l'eventuale sostituzione della rete di tessitura ecologica; in particolare sono ammessi espianti di filari e boschetti previsti in tav. 4 nel qual caso va prioritariamente valutata la possibilità di reimpianto;
- s) prevede, in caso di attivazione di "varianti verdi" ai sensi della l.r. 4/2015, la possibilità di convenzionamento al fine della piantumazione di alberature atte ad accrescere la dotazione di verde urbano a fini ambientali;
- t) nelle aree di urbanizzazione consolidata, al fine di evitare il consumo di suolo e favorire la riqualificazione, il recupero e il riuso dell'edificato esistente, il P.I. disciplina l'uso temporaneo di volumi dismessi o inutilizzati con esclusione di ogni uso ricettivo e secondo i disposti di cui all'art. 8 della l.r. 14/2017.

art.30 – Rigenerazione urbana sostenibile, riqualificazione ambientale, rilocalizzazione

1. Il P.A.T., ai fini delle politiche e degli interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione ambientale individua, all'interno delle tavv. 4:

- a) ambiti di rigenerazione urbana ai sensi dell'art. 2 lett. h) della l.r. 14/2017;
- b) ambiti di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 36 della l.r. 11/2004.

2. **Ambiti di rigenerazione urbana**

- Il P.A.T., adeguato alla l.r. 14/2017 con i disposti relativi al proprio limite del consumo di suolo di cui all'art. 25 delle presenti N.T., individua alle tavv. 4 gli ambiti di rigenerazione (art. 2 lett. h) l.r. 14/2017) assoggettabili a programmi di rigenerazione urbana sostenibile (P.R.U.S. di cui all'art. 7 l.r. 14/2017).
- Il P.I. individua puntualmente per ciascun ambito assoggettato a P.R.U.S. la perimetrazione definitiva definendo in dettaglio la disciplina dei relativi indirizzi attuativi ivi comprese le modalità di trasferimento di eventuali attività improprie, le destinazioni d'uso incompatibili e le misure necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi di rigenerazione; le modalità di intervento per l'attuazione dei P.R.U.S. seguiranno i disposti di cui all'art. 7 c. 3 della l.r. 14/2017.
- Nei P.R.U.S. gli interventi di progetto devono prevedere il recupero, riutilizzo, ricostruzione o nuova costruzione con tecniche a basso impatto energetico e ambientale, incentivando la pluralità di funzioni e la qualità architettonica degli edifici e degli spazi pubblici.
- L'attuazione dei P.R.U.S. potrà avvenire anche con modalità di coordinamento sovracomunale e potrà comprendere iniziative ed interventi perequativi e di credito edilizio ammessi dal P.A.T. anche in ambiti disgiunti esterni alla perimetrazione del P.R.U.S..
- La presente disciplina degli ambiti di rigenerazione e dei programmi di rigenerazione urbana potrà essere adeguata a successive disposizioni normative di carattere operativo in sede di P.I. senza che ciò costituisca variante al P.A.T..
- Il P.I. potrà determinare, in assenza di P.R.U.S., le specifiche modalità di intervento.

3. **Ambiti di riqualificazione ambientale**

- Il P.A.T. individua alle tavv. 4 gli ambiti per interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola di cui all'art. 13 c.1 lett. c) e dell'art. 36 c.1 della l.r. 11/2004.
- Il P.I. individua puntualmente per ciascun ambito la perimetrazione definitiva definendone in dettaglio gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare.
- In particolare, per gli ambiti in zona agricola, gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione dell'edificato inutilizzato o incongruo esistente, alla riduzione della dispersione insediativa e alla restituzione all'uso agricolo di suoli impermeabilizzati e di aree occupate da insediamenti dismessi; il P.I. individua inoltre gli ambiti e le aree da destinare alla rilocalizzazione e alla ricomposizione insediativa di edifici demoliti per le finalità di cui al presente comma.
- L'attuazione degli interventi previsti dal P.I. in tali ambiti potrà avvalersi del credito edilizio di cui al precedente art. 23.
- Ove previsto nelle tavv. 4 del P.A.T. gli interventi negli ambiti di riqualificazione ambientale potranno essere sostitutivi od integrativi rispetto a quanto previsto al precedente punto relativamente agli ambiti di rigenerazione urbana.

4. **Ambiti di rilocalizzazione**

- Il P.A.T. individua alle tavv. 4 gli ambiti per interventi di rilocalizzazione di ambiti residenziali oggetto di pianificazione attuativa vigente. Per tali ambiti, a seguito di formalizzazione di un accordo pubblico -privato di cui all'art. 6 della l.r. 11/2004, è ammesso lo spostamento dei volumi ammessi dal vigente P.U.A. nella nuova destinazione identificata dalle tavv.4.
- L'accordo prevederà:
 - che il volume di nuova localizzazione non sia superiore a quello previsto dal vigente P.U.A.;
 - che l'area edificabile di "partenza" sia destinata a zona a standard o attrezzature pubbliche o a destinazione agricola;
 - che il saldo delle aree previste a standard di competenza fra le aree di "partenza" e di "atterraggio" non sia negativo;

- che i nuovi volumi in rilocalizzazione siano realizzati con standard di sostenibilità, risparmio energetico, qualità architettonica tali da porsi come esempio per nuovi interventi consimili nel territorio ed in particolare con:
 - presenza di specifiche aree a parcheggio per biciclette e di ricarica per veicoli elettrici;
 - possibilità di sistema centralizzato di teleriscaldamento/raffreddamento;
 - possibilità di realizzazione di tetti verdi;
 - elevato indice di prestazione energetica;
 - illuminazioni spazi pubblici e comuni a led;
- Il P.I. definirà le modalità di intervento fra l'adozione di una scheda progetto o l'assoggettamento a P.U.A..
 - L'intervento, prevedendo l'invarianza volumetrica, non inciderà sul dimensionamento del P.A.T.; in termini di consumo di suolo verrà conteggiata l'eventuale differenza fra l'area di "partenza" e quella "di atterraggio".

art. 31 – Ridefinizione del margine

1. Il P.I. può ridefinire il margine del consolidato per realizzare interventi di completamento edilizio entro il limite di 30 m teorici nel caso non siano interessate aree funzionali all'attività delle aziende agricole.
2. Il P.I. individua eventuali "limiti di ridefinizione del margine" dettati da motivazioni di carattere morfologico, ambientale, geologico e storico-paesaggistico o da motivazioni di controllo della disponibilità di consumo di suolo, nella quale non sono consentiti gli interventi di cui al precedente comma;
3. Le ridefinizioni del margine del consolidato:
 - a) dimensionano gli interventi in funzione della disponibilità volumetrica ammessa dall'ATO di appartenenza;
 - b) non sono ammesse sui fronti viari di competenza sovracomunale se esterni ai centri abitati;
 - c) sono in ogni caso subordinate al rispetto dell'art.12;
 - d) valutano, in sede di definizione delle priorità di intervento, la salvaguardia delle preesistenze culturali e naturalistiche significative, l'integrazione degli interventi nell'ambito insediativo, culturale e naturalistico, il minore impatto infrastrutturale ed ambientale, la riqualificazione e recupero di ambiti degradati o da riconvertire, l'assenza di inquinamento elettromagnetico;
 - e) prevedono di adottare soluzioni che privilegino un assetto edificatorio compatto e garantiscano la necessaria dotazione di opere di urbanizzazione e delle altre opere di pubblico interesse;
 - f) possono comportare la limitata variazione del perimetro dell'ATO di riferimento;
 - g) in carenza di dotazione di opere di urbanizzazione o in caso di interventi che richiedano un adeguamento od un miglior inserimento nel contesto possono prevedere il ricorso a specifici strumenti operativi (piani attuativi, prescrizioni puntuali, interventi convenzionati, ecc.);
 - h) privilegiano la realizzazione di edilizia a risparmio energetico ed eco-compatibile di cui all'art. 40.
4. Le tavv. 4 evidenziano i margini del consolidato per i quali non è consentita la ridefinizione ai sensi del presente articolo.
5. Il P.I. può prevedere, nel caso di interventi convenzionati finalizzati in quota maggioritaria a co-housing, residenze temporanee, edilizia sociale, l'ampliamento fino a 50 ml del margine del consolidato, previa valutazione di assoggettabilità V.A.S. dei relativi interventi.

art. 32 – Aree Produttive – Consolidato produttivo e Linee di sviluppo

1. Il P.A.T., nelle aree di consolidato produttivo, ivi comprese quelle conseguenti alle relative linee preferenziali di sviluppo, sia per i nuovi insediamenti che per gli esistenti:
 - garantisce il rispetto dei limiti di ampliamento dei poli produttivi secondo quanto ammesso dal P.T.C.P.;
 - definisce le modalità operative di intervento e le opere di riduzione degli impatti complessivi secondo quanto previsto dal P.T.C.P. in sintonia con le azioni previste per le "Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (A.P.E.A.);

- ammette, oltre a quelle industriali, artigianali, logistica, deposito, commerciali, anche destinazioni d'uso per attività terziarie a servizio totale o parziale degli ambiti produttivi;
 - non ammette nuove attività a rischio di incidente rilevante;
 - ammette la possibilità da parte del P.I. di localizzazione puntuale di attività della grande distribuzione unicamente nell'ATO n.7 qualora ne ravvisi l'opportunità e nel rispetto della normativa regionale sovraordinata;
 - ammette trasferimenti di attività produttive in zona impropria anche con l'utilizzo di crediti edilizi;
 - prevede che negli ampliamenti si attivino soluzioni tecniche atte a garantire il regolare deflusso delle acque ed a limitare l'impermeabilizzazione delle superfici scoperte.
2. Il P.I., in conformità ai limiti quantitativi previsti dal P.A.T., definirà:
- a) la delimitazione delle zone e i limiti quantitativi (indici e standard), con indici di copertura massimi e modalità di intervento tali da garantire le espansioni future delle singole attività sulle proprie aree di insediamento;
 - b) le eventuali modalità relativamente alle altezze massime degli edifici, ammettendo specificamente la realizzazione di edifici multi-piano, con l'esclusione di funzioni lavorative agli eventuali piani sotterranei;
 - c) la suddivisione in eventuali zone territoriali omogenee e l'eventuale diversificazione delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie ammesse in funzione delle caratteristiche di ciascuna zona;
 - d) in particolare il limite dell'ambito ammesso a destinazioni commerciali lungo il fronte della s.s. 50 escludendo tale possibilità sul fronte e negli ambiti riferiti alla s.p. 635;
 - e) gli ambiti da riservare o entro i quali ammettere attività di tipo terziario, anche con destinazione prevalente;
 - f) le aree destinate alle opere e servizi pubblici e di interesse pubblico;
 - g) le aree ove prevedere fasce vegetali verde di filtro di separazione dalla zona urbana o da punti di vista privilegiati;
 - h) la disciplina delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie ammesse privilegiando la ricerca di fronti edilizi coordinati verso la s.s. 50, la s.r. 203 e la s.p. 635;
 - i) le modalità operative di intervento, le opere di riduzione degli impatti complessivi, la dotazione di servizi integrati, le possibilità di gestione consorziale delle aree, anche con riferimento a quanto previsto dal P.T.C.P. e dallo specifico P.I.C.T.;
 - j) le modalità di trasformazione urbanistica del territorio per quanto concerne gli strumenti operativi previsti o ammessi (piani attuativi, interventi diretti o convenzionati ecc.) garantendone il coordinamento;
 - k) la localizzazione delle attività di logistica al fine di minimizzare le problematiche di carattere viabilistico garantendo l'efficienza del sistema locale esistente o subordinando gli insediamenti alla previsione di idonei adeguamenti;
 - l) eventuali quote minime di superficie produttiva da destinare ad attività operanti nell'ambito della lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti locali;
 - m) la disciplina, caratteristiche e tipologie delle medie strutture commerciali nonché l'eventuale perimetrazione di aree nelle quali esse si rendano incompatibili;
 - n) l'insediamento, anche attraverso l'utilizzo dello sportello unico di cui all'art.35, di attività operanti nei Distretti Produttivi di importanza provinciale;
 - o) il recupero delle acque piovane secondo opportune modalità di raccolta;
 - p) l'utilizzo, ove non previsto l'uso di inquinanti, di materiali drenanti ed assorbenti nelle superfici scoperte (es. parcheggi, cortili);
 - q) individua eventuali nuovi casi di attività esistenti in zona impropria, sia all'interno dell'urbanizzato consolidato che in zona agricola;
 - r) prevede per le attività in zona impropria i criteri di dismissione in funzione delle singole fattispecie con particolare riferimento alla tutela della salute pubblica, della qualità della vita negli insediamenti urbani, dell'eventuale riduzione del consumo di suolo, della tutela o recupero delle qualità ambientali e paesaggistiche dei luoghi.

3. Il P.A.T. individua le linee preferenziali di sviluppo delle aree di urbanizzazione consolidata produttiva; tali direttrici sono prescrittive ed eventuali modifiche costituiscono variante al P.A.T..
4. Nelle linee di sviluppo produttivo sono ammesse destinazioni prioritariamente produttive industriali, artigianali e di attività di servizio connesse.
5. Il P.I., nel recepimento operativo delle linee preferenziali di sviluppo valuta prioritariamente la possibilità di saturazione delle aree produttive esistenti.
6. Il P.I., in conformità ai limiti quantitativi alle espansioni, definisce per tali ambiti di sviluppo:
 - a) la delimitazione e i limiti quantitativi (indici e standard) sulla base delle linee preferenziali di sviluppo definite dal P.A.T. e della disponibilità di consumo di suolo, definendo modalità attuative anche in funzione delle opere di urbanizzazione esistenti o previste;
 - b) le eventuali zone territoriali omogenee;
 - c) le aree destinate alle opere e servizi pubblici e di interesse pubblico;
 - d) la disciplina delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie ammesse;
 - e) le modalità di trasformazione urbanistica del territorio per quanto concerne gli strumenti operativi previsti o ammessi (piani attuativi, interventi diretti o convenzionati, ecc.) garantendone il coordinamento;
 - f) le aree idonee per l'intervento mediante P.I.C.T.;
 - g) disciplina gli interventi comunque ammissibili in assenza dello strumento urbanistico attuativo, per le parti di territorio incluse negli ambiti di sviluppo insediativo;
 - h) promuove la realizzazione di edilizia a risparmio energetico ed ecocompatibile, come da art. 40;
 - i) applica le prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella V.C.I.;
 - j) riprende le disposizioni di cui al precedente c. 2, ed in particolare le lett. d), g) ed m);

art. 33 - Sportello unico per le attività produttive e attività produttive fuori zona

1. La procedura dello Sportello Unico (S.U.A.P.) di cui al DPR 160/2010 (Individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi) e successive modificazioni viene applicata con le modalità previste dal Capo I della l.r. 55/2012 e s.m.i. e dalla Circ. Regione Veneto n.1/2015.
2. I criteri generali di intervento ammessi sono quelli individuati dalla l.r. 11/2004, dalle circolari regionali, dalle vigenti disposizioni sulla Valutazione Ambientale Strategica, dalla normativa del P.A.T. e nel rispetto di invariati, vincoli e fragilità indicate dal P.A.T. stesso.
3. Il P.I. può prevedere il trasferimento delle attività produttive fuori zona non confermate utilizzando le modalità di cui agli artt. 22, 23 e 24 delle presenti norme (perequazione, credito edilizio, compensazione urbanistica).
4. Nei S.U.A.P. interessanti la zona agricola vanno favoriti interventi di supporto all'attività agricola (agriturismo, piccola ricettività e commercializzazione) o di manutenzione del territorio e delle aree verdi.

art. 34 - P.I.C.T.

1. Il P.I. può essere redatto con interventi parziali, o con interventi tematici.
2. Sono Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.) i P.I. di carattere tematico previsti negli obiettivi fondamentali del P.A.T. la cui perimetrazione, definizione normativa e modalità attuative, ove opportuno con il rimando a piani attuativi di iniziativa pubblica, privata o mista, sono demandate al P.I..
3. Tale attuazione potrà avvenire attraverso le iniziative più opportune in riferimento alle dimensioni dell'intervento ed alle caratteristiche dei soggetti pubblici e privati coinvolti, anche con l'uso di accordi di programma, forme perequative, credito edilizio e compensazione urbanistica che coinvolgano comparti territorialmente disgiunti.
4. I P.I.C.T. individuati indicativamente al presente articolo, nonché quelli che potranno rendersi opportuni in futuro, sono stralci di Piani di Intervento a carattere tematico ed in quanto tali vanno attuati nel rispetto:
 - della presente normativa;
 - del dimensionamento di P.A.T.;
 - dei limiti di consumo di suolo previsti dal P.A.T..

5. Qualora non rispettosi di tutto o parte di quanto previsto al precedente comma vanno comunque sottoposti a verifica di assoggettabilità ai fini delle VAS, od alle diverse disposizioni di VAS qualora costituiscano variante al P.A.T..

6. Il P.A.T. prevede, secondo il diverso livello di interesse e settore di riferimento, i seguenti P.I.C.T. e li individua indicativamente, salvo puntuale definizione da parte del P.I., nelle tavv. 4:

Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.)	
denominazione	settore
Sistema Ambientale	
a) Prati, pascoli ed aree boscate	ambiente - produttivo
b) Progetto Piave - Cordevole	ambiente – servizi - turismo
c) Rete Naturalistica	ambiente - paesaggio
Sistema Insediativo	
d) Centri Storici	insediativo-servizi
e) Paesaggio delle Ville	insediativo
f) Riqualificazione energetica e strutturale dei centri	insediativo
Sistema Infrastrutturale	
g) Mobilità urbana	insediativo – servizi
Sistema Produttivo e Turistico	
h) Colture Tradizionali	agricoltura - turismo
i) Qualità delle Aree Produttive	industria - artigianato
j) Viale dei Servizi	commercio - servizi
k) Piccola ricettività diffusa	turismo
l) Rete Percorsi del territorio e bike	turismo – cultura - servizi

art. 35 - Disposizioni attuative per il P.I.

1. Le disposizioni del P.A.T. sono recepite mediante il P.I. e si attuano attraverso i P.I.C.T. e i Piani urbanistici attuativi, nonché attraverso gli altri strumenti previsti dalla legislazione vigente.

2. Il P.I. prevederà più fasi di attuazione, ognuna delle quali coinvolgerà una percentuale massima del 25% del dimensionamento residenziale previsto dal piano. Potranno essere attivate le successive quote di volume residenziale, qualora dalla verifica emerga il rispetto dei criteri di cui all'art. 29 c. 1 delle N.T. del PTCP e prioritariamente:

- la nuova volumetria soddisfi prioritariamente l'esigenza di prima casa di abitazione dei residenti;
- sia connessa a interventi e processi di rigenerazione urbana;
- sia destinata a interventi residenziali a valenza sociale, ed effettivamente così utilizzata corrispondendo ad una effettiva, anche se pur contenuta, crescita demografica.

3. Il primo P.I. riconoscerà la priorità alla richiesta di interventi relativi ad aree di tipo "B" e "C" del previgente P.R.G. rientranti entro gli ambiti di ridefinizione del margine di cui all'art. 31, nel rispetto dei vincoli e delle altre disposizioni attuative di cui alle presenti N.T..

4. Il P.I., per le previsioni di nuovi insediamenti o trasformazioni urbanistiche, dovrà preventivamente acquisire una certificazione dai gestori dei servizi in merito all'adeguatezza del sistema dei sottoservizi e delle reti tecnologiche.

5. Nel caso di insufficienza delle reti il P.I., in accordo con gli enti gestori, dovrà:

- a) programmare e garantire il fabbisogno aggiuntivo di risorse idriche indotto dai processi di trasformazione urbanistica;

- b) assicurare la manutenzione, l'ammodernamento e il completamento degli impianti di depurazione delle acque reflue, prevedendo lo sviluppo della rete fognaria e dei relativi sistemi di depurazione per quelle aree del territorio che ne sono sprovviste o sottodotate in conformità alla pianificazione di settore ed alle vigenti normative;
- c) privilegiare lo smaltimento separato acque bianche e acque nere nei sistemi di smaltimento, di depurazione e di recupero delle acque reflue;
- d) prevedere, ove opportuno, le reti di distribuzione del gas metano.

Inoltre il P.I. dovrà:

- e) ottimizzare le modalità di utilizzo, di produzione e distribuzione delle risorse energetiche, anche attraverso la creazione e l'incentivazione di sistemi di produzione di energie rinnovabili;
- f) perseguire, nelle varie modalità disponibili, l'incremento degli spazi verdi ai fini di un miglior adeguamento dei nuclei urbani ai cambiamenti climatici;
- g) favorire ed incentivare la creazione e il completamento di reti digitali al fine di incoraggiare la pratica del telelavoro e fornire adeguati servizi alle attività produttive locali ed alla promozione della ricettività diffusa e dell'offerta turistica.

Non sono ammissibili le trasformazioni che prevedano la realizzazione di insediamenti i cui reflui non siano collettibili alla fognatura pubblica e/o non avviabili a depurazione.

In deroga a quanto sopra, in caso di non fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria, le trasformazioni saranno ritenute ammissibili solo se viene garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo in conformità alla vigente normativa.

6. Gli strumenti di pianificazione attuativa che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti dovranno considerare i fattori climatici e meteorologici (esposizione ai venti, irraggiamento solare, microclima) al fine di ottimizzarne l'ubicazione e le soluzioni progettuali in una prospettiva di sostenibilità.

7. Le nuove costruzioni dovranno adottare delle idonee soluzioni relative al contenimento dei consumi energetici e all'uso delle fonti rinnovabili di energia, all'edilizia sostenibile e alle tecniche di bioedilizia valutando idonei orientamenti degli edifici e delle falde di copertura anche con soluzioni che, ove non presenti particolari tutele urbanistiche od architettoniche, prevedano la realizzazione di tetti verdi, di sistemi di ombreggiamento delle facciate, di riduzione delle superfici impermeabili.

8. Il P.I.;

- a) anche con riferimento al R.E. adeguerà le prescrizioni operative alla realtà della domanda abitativa:
 - prevedendo soluzioni che tengano conto della riduzione della dimensione media delle famiglie, delle coabitazioni degli anziani con il personale di assistenza ecc.;
 - prevedendo la realizzazione diffusa, sia edilizia che urbanistica, di spazi comuni per favorire la socialità in particolar modo per giovani ed anziani;
 - favorendo le iniziative di co-housing o simili ed edilizia convenzionata-sovvenzionata per il sostegno alle nuove famiglie ed ai nuclei con redditività ridotta, in un'ottica di riduzione del consumo di suolo, risparmio delle risorse e rafforzamento della socialità, sostegno alle fasce più deboli di domanda, anche secondo quanto previsto ai precedenti artt. 30 e 31;
- b) garantirà per quanto possibile la dotazione dei servizi minori non solo a livello complessivo ma, specialmente per le aree verdi di quartiere che spesso fungono da opportunità di aggregazione e per i parcheggi, a livello di vicinato;
- c) potrà prevedere forme di convenzionamento per utilizzi temporanei di aree ed edifici, favorendo in particolare l'uso pubblico di aree a verde ed usi compatibili di aree e volumi dismessi;
- d) strutturerà le relative norme di attuazione al fine di garantire la massima flessibilità nelle destinazioni d'uso compatibili, sia a livello urbano che per le aree produttive, favorendo la mixité delle funzioni abitative, sociali, produttive e di servizio;

- e) prevederà un'adeguata flessibilità normativa (sia in incremento che in riduzione degli indici e delle disposizioni di competenza comunale) al fine di facilitare l'adeguamento dei nuovi interventi alle necessità ed alle caratteristiche degli intorni;
 - f) valuta la possibilità di semplificazione delle disposizioni relative alle zone territoriali omogenee al fine di passare, anche eventualmente su ambiti selezionati, dallo zoning alla pianificazione morfologica;
 - g) tende alla densificazione dei nuclei urbani, compatibile con le strutture urbanistiche degli intorni, garantendo adeguati spazi di accessibilità e fruizione pubblica.
9. In tutte le zone agricole sono sempre consentiti gli interventi ammessi dagli artt. 43, 44 e 45 della l.r. 11/2004 come recepiti dal P.A.T. e dal P.I.; i relativi volumi non sono compresi nel dimensionamento degli ATO.
10. Sulla base delle indicazioni dell'ARPAV, il P.I. individuerà le norme da adottare per la prevenzione del rischio Radon per le nuove edificazioni e il recupero degli edifici esistenti. In particolare prevedrà adeguati criteri costruttivi tali da minimizzare l'esposizione al radon degli occupanti attraverso indicazioni circa l'impermeabilizzazione dei locali interrati e la ventilazione dei vespai sottostanti le platee.

art. 36 – Tutela dall'inquinamento acustico e luminoso

1. Il P.A.T. persegue ogni forma di contenimento dell'inquinamento acustico e luminoso, in particolare nelle aree urbanizzate e di pregio ambientale, ma più in generale su tutto il territorio comunale.

2. A tal fine:

- a) inquinamento acustico: il P.A.T. viene attuato in consonanza e conformità ai piani di Zonizzazione Acustica ai sensi della L. 447/1995 e della LR 21/1999 nonché dei relativi decreti attuativi. Il P.A.T. prevede quale direttiva la promozione, in consonanza con gli altri Enti interessati, di iniziative ed azioni di monitoraggio ed informazione tese alla riduzione entro i limiti del Piano di Zonizzazione Acustica delle forme di inquinamento da fonte sonore fisse e mobili, con obiettivi finali di tutela rivolti ad una elevata qualità dell'ambiente.

A questo scopo inoltre, il P.I.:

- prevederà forme di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico nella viabilità urbana ed extraurbana con l'adozione ove opportuno di schermature, sistemazioni a verde di terreno vegetale ed uso di manti a capacità fonoassorbente;
- prevederà l'obbligo di realizzazione della valutazione di impatto acustico nella fase progettuale di adeguamento della viabilità esistente e realizzazione della nuova viabilità, nonché nelle nuove aree di espansione;
- prevederà la possibilità di attivare o mantenere piccole attività artigianali non nocive o moleste anche negli ambiti di urbanizzazione consolidata previo convenzionamento che definisca a priori le modalità insediative e gli interventi previsti per il rispetto di tutti i parametri igienico-sanitari ed in particolare dei limiti acustici programmati.

In tutti i centri urbani vanno perseguite azioni tendenti alla riduzione del rumore antropico, anche allontanando quelle attività che generano forte disturbo acustico eventualmente con il ricorso a procedure di credito edilizio.

In relazione all'inquinamento acustico relativo alla viabilità extraprovinciale il P.I. definirà gli interventi in conformità a quanto previsto all'art. 76 del PTCP.

- b) inquinamento luminoso: in conformità a quanto previsto dalla l.r. 22/1997 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" gli interventi di illuminazione pubblici e privati saranno predisposti al fine del miglior contenimento dell'inquinamento luminoso in rapporto alle tecnologie disponibili, allo scopo di tutelare l'ambiente, gli equilibri ecologici ed il risparmio energetico.

A questo scopo inoltre, il P.I., anche attraverso un apposito piano di settore:

- vieta l'uso di fasci di luce roteanti o fisse puntati verso la volta celeste;
- prevede per la viabilità, ovunque possibile, livelli minimi di luminanza ed illuminamento fatto salvo il rispetto degli standard minimi di legge;

- prevede, per i nuovi impianti, il divieto di emissione nell'emisfero superiore oltre il 3 per cento del flusso totale della sorgente;
- prevede il divieto di illuminare i sentieri interni agli elementi della rete ecologica di cui all'art.8 a distanza superiore ai 500 m dai centri abitati, ed a 200 m dalle case sparse e dai nuclei abitati;
- prevede, per i nuovi impianti o in caso di adeguamento o sostituzione degli esistenti, caratteristiche finalizzate al risparmio energetico;
- prevede l'adozione di sistemi automatici di controllo del flusso luminoso finalizzati al risparmio energetico.

Capo III° - "Reti e servizi"

art. 37 – Viabilità e Reti di Trasporto

1. La Tavola della Trasformabilità individua il sistema dei percorsi del comune; in particolare:
 - a) alle tavv. 4 viene individuata la rete della viabilità esistente e di progetto e i relativi interventi di adeguamento, nonché i percorsi ciclo-pedonali urbani di progetto.
 - b) I tracciati di cui alle tavv. 4 devono intendersi come indicativi potendo essere modificati ed integrati in sede di P.I., anche eventualmente con l'attivazione dell'apposito P.I.C.T. di cui all'art. 34.

37.1 - Sistema stradale

1. Il P.A.T. individua:
 - c) la s.s. 50 e la s.r. 203 come tracciati stradali di rilevanza interprovinciale e assi strategici per i collegamenti est-ovest e nord-sud del comune con interesse logistico, turistico oltre che di trasporto locale. Per tali assi, il P.A.T. prevede la ristrutturazione delle intersezioni critiche al fine di migliorarne la sicurezza e la fluidità;
 - d) la s.p. n. 635 come tracciato stradale di rilevanza provinciale e asse strategico per i collegamenti del comune con gli assi stradali della sinistra Piave, con interesse prioritariamente logistico oltre che di trasporto locale. Per tale asse, ritenuto adeguato, il P.A.T. non prevede particolari interventi;
 - e) la rete comunale esistente necessitante di un adeguamento complessivo con l'eliminazione in particolare di punti critici caratterizzati dal ridotto sedime della carreggiata.
2. Il P.A.T., secondo quanto previsto ai successivi commi:
 - a) promuove l'accordo con gli altri comuni della Provincia e gli Enti sovraordinati per le scelte viabilistiche di interesse sovralocale;
 - b) individua il reticolo stradale esistente e di progetto, evidenziando le situazioni di criticità, i tratti viari da ricalibrare, i tratti viari di progetto, i percorsi ciclabili, ciclopedonali, la rete sentieristica;
 - c) promuove gli interventi di adeguamento e potenziamento e le nuove funzioni previste per il sistema ferroviario in relazione ai servizi ai residenti, alle imprese, alle vocazioni turistiche del territorio centrati in particolare sulla stazione di Bribano e relativi intorni;
 - d) favorisce la mobilità attraverso il trasporto pubblico locale, individuato come fattore strategico per il perseguimento delle pari opportunità nelle aree ad accessibilità sfavorita e per la riduzione ed il controllo degli effetti inquinanti connessi alla mobilità privata;
 - e) demanda al P.I.:
 - l'individuazione degli edifici soggetti a demolizione ai fini della sicurezza, dell'adeguamento funzionale e tecnologico della viabilità esistente o di progetto, disciplinando la possibilità di ricorso al credito edilizio ed alla compensazione urbanistica secondo quanto previsto dalle presenti norme;
 - la disciplina normativa e grafica delle fasce di rispetto delle infrastrutture viarie in conformità al Codice della Strada, del relativo Regolamento di Esecuzione, e delle conformi perimetrazioni dei centri urbani.
3. Le infrastrutture che il P.A.T. indica graficamente nelle tavv. 4 relative a nuove viabilità di progetto costituiscono una indicazione sommaria rispetto all'ubicazione degli effettivi tracciati che andranno definiti in fase di P.I. con specifica progettazione di massima, preliminare o definitiva e con riferimento alla programmazione delle opere pubbliche. Le medesime previsioni grafiche del P.A.T. non costituiscono apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e non determinano misure di salvaguardia.

4. In particolare si precisa che la rappresentazione grafica delle nuove previsioni o delle nuove attuazioni di viabilità previste dal P.A.T. che interessano la rete viabilistica provinciale e statale costituiscono esclusivamente una indicazione sommaria rispetto all'ubicazione effettiva dei tracciati che dovranno essere preventivamente valutati, concordati e definiti con la Provincia nella fase di studio di fattibilità nonché di progettazione preliminare e definitiva attraverso apposito accordo tra enti e conseguente formale approvazione dei progetti definitivi-esecutivi.
5. La definizione del tracciato stradale con l'approvazione del progetto definitivo dell'opera verrà riportata nelle tavv. 1 del P.A.T. congiuntamente alla relativa fascia di rispetto senza comportare variante al P.A.T..
6. Non costituiscono variante al P.A.T. le modifiche alle previsioni viarie di interesse comunale purché non interferiscano con la viabilità di livello sovracomunale. In tal ultimo caso all'accordo di programma farà seguito la variante al P.A.T..

37.2 - Situazioni di criticità

1. Le situazioni di criticità si delineano nei punti e nei tratti della rete viaria che sono soggetti a sovraccarico di flusso veicolare, con conseguente rallentamento della circolazione, afflusso di traffico pesante, aumento della pericolosità e di inquinanti, oltre che nei punti esposti a rischi di carattere idro-geologico.
2. Tali situazioni sono localizzabili in corrispondenza delle intersezioni della rete viaria maggiore, di essa con altri generatori di traffico (area produttiva Luxottica), nei punti di attraversamento dei principali centri abitati del territorio (Sedico, Bribano, Villa, Mas, Peron), lungo gli assi più importanti all'altezza delle intersezioni con la viabilità di distribuzione di interesse locale, nonché in corrispondenza di aree di instabilità evidenziate dalle tavv.3 "Fragilità".
3. Il P.I., in accordo con l'ente gestore, valuta l'opportunità di adeguare il sistema viabilistico relativo ai punti e ai tratti ritenuti critici, anche attraverso l'allargamento e l'assestamento del fondo stradale, la realizzazione di adeguate protezioni a monte ed a valle rispetto a rischi di frana, smottamento ecc., l'adeguamento o installazione delle barriere laterali di protezione, il miglioramento dell'illuminazione, della segnaletica verticale ed orizzontale e la creazione di percorsi pedonali e/o ciclabili protetti.
4. A questo scopo, anche ove non puntualmente indicato dalle tavole di progetto, il P.I. può prevedere l'adeguamento della viabilità esistente che si renda opportuno per motivi di sicurezza, previsione di nuovi insediamenti e aumento del volume di traffico, senza che ciò costituisca variante al P.A.T..
5. Gli interventi per l'adeguamento della rete di tessitura ecologica dovranno tener conto delle strutture ecologiche presenti alle tavv. 4 (filari alberati, boschetti ecc.); gli interventi dovranno, salvo casi di forza maggiore dovuti a questioni di sicurezza, prevedere la salvaguardia di tali strutture eventualmente con il reimpianto in sede arretrata, o con il loro potenziamento ove non esistenti in favore dell'estensione della rete ecologica.
6. Gli interventi di cui i precedenti commi possono essere attuati con l'utilizzo del credito edilizio o altre forme compensative.

37.3 - Viabilità di progetto

1. Rispetto alle previsioni del P.A.T., il P.I.:
 - a) precisa, senza comportare variante, i tratti stradali individuati dal P.A.T. nonché la viabilità minore, interpodereale e forestale ed i percorsi di uso turistico, escursionistico e sportivo;
 - b) in merito al progetto considera:
 - l'apertura di nuove strade solo qualora non siano praticabili alternative attraverso l'adeguamento ed il collegamento di viabilità esistente;
 - l'inserimento dell'infrastruttura dal punto di vista ambientale e paesaggistico, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni nonché l'opportunità di prevedere o garantire opportuni con visuali;
 - l'inserimento dell'infrastruttura rispetto all'edificato esistente o di progetto, prevedendo eventuali schermature vegetali e barriere anti-rumore;
 - l'inserimento dell'infrastruttura dal punto di vista delle visuali, sia dal punto di vista della schermatura che dell'opportunità di prevedere o garantire opportuni con visuali;

- la minimizzazione degli sbancamenti e dei riporti di terreno;
 - la precisa definizione delle intersezioni stradali, dei sistemi di accesso, dei percorsi pedonali e/o ciclabili.
 - le nuove infrastrutture viarie soggette ad analisi idraulica che ne verifichi le conseguenze sulla rete idrografica, sul drenaggio e sullo sgrondo dei terreni.
2. Le infrastrutture in progetto dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS.

37.4 – Sistema ferroviario

1. Il P.A.T. individua la ferrovia esistente come tracciato ferroviario di rilevanza regionale del Servizio Ferroviario Metropolitano con particolare interesse per gli spostamenti pendolari sull'asse della valbelluna.
2. In base a tale ruolo il P.A.T.:
 - individua nella stazione di Sedico un nodo di interscambio ferro-gomma, favorendone le attività di supporto e di servizio alla mobilità dei residenti e degli occupati con la previsione ed eventuale adeguamento di un apposito parcheggio scambiatore. Il P.I., in funzione della sua accessibilità e dimensionamento, ne disciplinerà le caratteristiche essenziali;
 - prevede la stazione di Sedico, in accordo con l'ente gestore, come fermata a carattere turistico rivolta sia all'accesso al P.N.D.B. che alla mobilità cicloturistica. Il P.I. curerà l'integrazione con gli altri sistemi di trasporto pubblico e/o privato (navette turistiche, navetta per l'area produttiva) e prevederà appositi accessi in sicurezza per i relativi utenti;
3. Gli interventi di cui al presente articolo, in funzione delle loro caratteristiche, potranno essere coordinati, in sede di PI, con Regione e Provincia.
4. Sono sempre ammessi gli interventi di adeguamento ed ammodernamento della linea esistente (elettrificazione, raddoppio, ecc.) nel rispetto della tutela ambientale delle aree interessate.

37.5 - Percorsi ciclabili e pedonali di collegamento urbano

1. Il P.A.T. individua alle tavv. 4:
 - a) negli assi Gresal-Longano e Sedico-Roe i "percorsi ciclo-pedonali urbani primari" di progetto, tracciati che connettono siti di interesse pubblico e/o privato (servizi, scuole, lavoro) e aree residenziali/produktive, anche con eventuale uso promiscuo (pedonale-ciclabile) opportunamente regolamentato.
 - b) "percorsi di connessione locale di progetto" che ammagliano la rete dei percorsi ciclo-pedonali ai nuclei urbani finitimi.
2. Il PI:
 - a) precisa i tracciati previsti dal P.A.T. prevedendo idonee iniziative (pedibus, biciplan, ecc.) al fine della loro messa in sicurezza;
 - b) prevede le caratteristiche dei percorsi di collegamento urbano e ne individua ulteriori tratte di funzionalità urbana o accesso a servizi pubblici valutando per ciascuna la messa in rete con l'intero sistema ciclopedonale, anche di gerarchia superiore;
 - c) individua i nuovi tracciati dei percorsi in corrispondenza degli attraversamenti urbani della viabilità maggiore ai fini della tutela della sicurezza dei flussi pedonali, anche eventualmente all'interno del P.I.C.T. "Mobilità urbana" di cui all'art.34.

37.6 - Percorsi di rilevanza turistico-ricreativa

1. Il P.A.T., alle Tavv. 4, individua i percorsi a valenza turistico-ricreativa che favoriscono la fruizione del territorio aperto, dei siti ricreativi e di interesse naturalistico e delle emergenze storico-culturali.
2. Sono in gran parte costituiti da tracciati che seguono viabilità o piste già esistenti (quali sentieri CAI, viabilità forestale e interpodereale) localizzati nel territorio aperto.
3. Per i percorsi individuati alle tavv. 4 il P.I.:

- a) verifica e precisa i percorsi, favorendo, ove possibile, il ripristino dei tracciati esistenti o il recupero dei tracciati storici;
- b) prevede appositi spazi funzionali e/o panoramici da organizzare per la sosta;
- c) definisce la tipologia di utilizzazione dei tracciati (pedonale-ciclabile-equitabile) e ne regola eventuali usi promiscui;
- d) prevede la mitigazione di eventuali ostacoli alla percezione d'insieme del paesaggio;
- e) individua e valorizza gli elementi naturali e storico-testimoniali lungo i percorsi;
- f) valuta la possibilità di fruizione, a servizio dei percorsi, di volumi edilizi esistenti in fregio ai tracciati;
- g) individua idonei spazi a parcheggio a servizio dell'utenza;
- h) prevede idonee iniziative per la messa in sicurezza dei tracciati.

37.7 - Trasporto pubblico locale

1. Il P.A.T. riconosce nel trasporto pubblico locale un essenziale strumento di mobilità e ne incentiva il servizio in accordo con i gestori dei servizi.
2. Il P.I.:
 - a) promuove l'integrazione tra i trasporti privati e quelli pubblici, attraverso interventi diretti a rendere l'uso del trasporto pubblico competitivo, per le esigenze di pendolarismo verso il lavoro, la scuola ed i servizi, e a scopi di fruizione turistica;
 - b) definisce e puntualizza le aree per la creazione di posti auto e parcheggi scambiatori al fine di garantire l'accessibilità ai mezzi per il trasporto pubblico e ai bus turistici;
 - c) dispone l'adeguamento delle infrastrutture di supporto al trasporto pubblico locale in caso di nuovi interventi viari di progetto;
 - d) prevede la possibilità di realizzare, all'interno delle fasce di rispetto stradali, fermate per i mezzi pubblici, parcheggi a raso, aree di sosta, distributori di carburanti, cartelli pubblicitari (compatibilmente con l'ambito paesaggistico), lamine fonoassorbenti e alberature.

37.8 – Integrazioni e sostenibilità delle modalità di transito e trasporto

1. Le previsioni strategiche ed operative del P.A.T. di cui al presente articolo potranno essere puntualmente definite attraverso l'adozione di uno specifico Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) impostato su principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, condivisione e gestione integrata della mobilità.
2. Su tutta la rete dei percorsi pedonali-ciclabili, sia in sede urbana che extraurbana, il P.I. prevede la realizzazione di aree di sosta, servizio ed interscambio in funzione delle esigenze dei diversi fruitori.

art. 38 - Localizzazione reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico

1. Il P.I.:
 - a) puntualizza e verifica gli impianti e le infrastrutture funzionali alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ai sensi del D.lgs 259/2003 «Codice delle comunicazioni elettroniche» e della L. 35/2001 «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici» individuati dal P.A.T. ed eventualmente li integra;
 - b) prevede l'azzonamento del territorio in funzione della possibilità di insediamento di nuovi impianti determinando:
 - ambiti in cui la localizzazione è vietata in quanto riconducibili ad aree e siti sensibili di pregio ambientale, paesaggistico, storico-architettonico e funzionale (scuole, asili, ecc.).
 - ambiti in cui la localizzazione è limitata in quanto interessati da attività antropiche, spazi aperti e solo nel caso di particolari convenienze di carattere tecnico e di migliore servizio alle utenze;

- ambiti di localizzazione potenziale quali zone già destinate ad impianti tecnologici, aree produttive non soggette a presenza umana continuativa od aree fortemente compromesse dal punto di vista ambientale e paesaggistico;
- c) individua, sulla base dei precedenti punti, le localizzazioni preferenziali per la localizzazione dei nuovi impianti con priorità alla copertura del segnale nelle aree e nelle frazioni attualmente non adeguatamente coperte o sottodotate;
- d) incentiva politiche ed iniziative tese a superare il digital-divide ivi comprese quelle relative alla diffusione della banda larga e dei relativi servizi e ad una adeguata copertura di hot spot wi-fi, oltre che di ulteriori nuove iniziative richieste dalla progressiva innovazione tecnologica del settore;
- e) valuta la possibilità di concretizzare le iniziative di cui ai precedenti punti anche con appositi accordi pubblico-privato e con la definizione di nuove zone a standard per servizio pubblico.

art. 39 - Energia rinnovabile

1. Il P.A.T. prevede su tale materia l'adozione da parte del P.I. di un regolamento tecnico finalizzato al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale, anche ai sensi della l.r. 4/2007, del D.lgs. 192/2005, del D.lgs. 311/2006, dell'art.4 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

- 1) Edilizia sostenibile. Obbligatoriamente nei nuovi interventi, e con modalità differenziate nei casi di recupero e ristrutturazione, il P.A.T. prevede che gli interventi edilizi presentino le caratteristiche dell'edilizia sostenibile e/o della bio-edilizia al fine di assicurare il raggiungimento di standard prestazionali predefiniti, secondo modalità da disciplinare puntualmente da parte del P.I. e che riguardino complessivamente l'intervento ivi comprese le qualità del sito e dell'ambiente esterno, le qualità dell'ambiente interno, i materiali e le tecnologie utilizzate, l'uso delle risorse climatiche, energetiche, idriche, nonché la gestione dei relativi processi.

Saranno perseguiti in particolare:

- a) interventi che riducono il fabbisogno nelle abitazioni aumentando l'isolamento termico degli edifici e valorizzando gli apporti solari;
- b) uso di fonti energetiche rinnovabili, da utilizzare e integrare negli edifici per i fabbisogni di riscaldamento dell'acqua igienico-sanitaria e la produzione di energia elettrica;
- c) uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento e incentivo all'uso di caldaie a condensazione.

Il P.I., allo scopo di perseguire quanto stabilito dal presente articolo, può determinare specifiche discipline ed incentivi in funzione del raggiungimento di standard qualitativi differenziati.

Per le progettazioni di nuovi edifici a carattere pubblico l'obbligo di certificazione energetica secondo standard ufficialmente riconosciuti (Itaca, Casa Clima, LEED, INBAR, ICMQ ecc.) deve ritenersi immediatamente cogente.

- 2) Biomasse. Il P.A.T. in conformità alla l.r. 8/2006 e s.m.i., incentiva la produzione di energia rinnovabile da biomassa utilizzando preferibilmente le aree boscate di taglio prioritario e di recente formazione o comunque le specie alloctone ed infestanti.

Eventuali impianti saranno preferibilmente ubicati nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del territorio e, per quanto possibile, nei pressi della produzione delle biomasse stesse.

TITOLO IV – NORME FINALI

art. 40 - Criteri per la definizione di variante al PAT

1. Costituiscono variante al P.A.T. le seguenti fattispecie di interventi:

- a) qualsiasi adeguamento ad una previsione di pianificazione di livello sovraordinato che rivesta un interesse sovralocale;
 - b) qualsiasi variazione alle norme tecniche del P.A.T.;
 - c) nuove infrastrutture tecnologiche, servizi e opere pubbliche di interesse generale con una superficie superiore a 10.000 mq;
 - d) nuove infrastrutture viarie di interesse sovracomunale;
 - e) modifiche ai perimetri degli A.T.O.;
 - f) aggiornamento della cartografia su nuove previsioni progettuali di cui ai precedenti punti;
 - g) modifica dei dimensionamenti degli A.T.O.;
 - h) nuove linee preferenziali di sviluppo insediativo nel rispetto del dimensionamento;
2. Sono interventi di competenza del P.I. (qualora non comportanti variante al P.A.T. ai sensi della L.R.11/04 e del P.T.C.P.):
- a) ulteriori limiti fisici alle nuove espansioni;
 - b) accordi pubblico privato ai sensi dell'art.6 della L.R.11/2004 non in variante;
 - c) aggiornamento cartografia per adeguamento allo stato di fatto;
 - d) adeguamento della cartografia per delimitazioni diverse di vincoli a seguito di delibere o atti pubblici dei soggetti responsabili normativamente ammissibili;
 - e) nuove opere pubbliche o ampliamenti/modifiche delle esistenti anche esterne alle aree di consolidato fino a 10.000 mq;
 - f) adeguamento a previsioni di pianificazione del piano comunale di protezione civile;
 - g) nuovi P.I.C.T. rispettosi del dimensionamento e della normativa del P.A.T..

art. 41 - Attuazione del P.A.T. e Agenda di Piano

1. In osservanza a quanto disposto dalla LR 11/04 il P.I. attua il P.A.T. con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme.
2. Il P.I. può essere redatto unitariamente o con interventi parziali.
3. Il P.I. dovrà ripartire per ogni singolo A.T.O. la volumetria realizzabile, nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T. e coerentemente alle previsioni progettuali contenute nelle tavv. 4, avendo cura di definire le modalità di attuazione degli interventi edilizi e garantire l'adeguata dotazione di standard pubblici.
4. Il P.I. riceverà, anche eventualmente come intervento parziale, gli accordi pubblico-privato ai sensi dell'art.6 della l.r. 11/2004 approvati o stipulati anche prima all'adozione del P.A.T. secondo quanto ammesso dalla vigente normativa.
5. Ai fini della V.A.S. e della V.Inc.A. in sede di attuazione del Piano:
 - a) il P.I. dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal P.A.T. in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale;
 - b) i P.U.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 c.1 L. 106/2011, per le parti non valutate dal P.A.T., saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03/10/2013;
 - c) il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi;
 - d) in sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale;
 - e) tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii;

- f) sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse, anche rispetto alla localizzazione, da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso";
- g) che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli articoli normativi ad eccezione delle zone di consolidato e relative espansioni non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
- h) di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in parti colar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
- i) che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbusti ve ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- j) che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:
- k) impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- l) favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
- m) installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- n) verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;
- o) il Comune verifica la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 29 e 32 e

separatamente degli altri articoli delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

- p) qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
- q) comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'incidenza per le opportune valutazioni del caso;
- r) comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

art. 42 – Monitoraggio

1. Il monitoraggio previsto al D.lgs 4/2008 ed all'atto d'indirizzo sulla V.A.S. ai sensi dell'art. 46, c.1 let. a) della l.r. 11/2004 è finalizzato:
 - ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PAT;
 - a verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati;
 - ad individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti;
 - ad adottare opportune misure correttive degli impatti negativi imprevisti.
2. Il monitoraggio è eseguito con scadenze temporali non superiori ad anni 3 a partire dalla data di approvazione del P.A.T. o dalla redazione del precedente monitoraggio.
3. Le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati e le eventuali misure correttive da adottare vengono adeguatamente diffuse a termini di legge.
4. La V.A.S. riporta gli indicatori da utilizzare in fase di primo monitoraggio; in ciascuna fase di monitoraggio, per comprovate ragioni, possono comunque essere opportunamente integrati o sostituiti.

art. 43 – Norme finali e transitorie

Norme transitorie

1. Il primo P.I., qualora non esteso all'intero territorio, determina e cartografa puntualmente la disciplina di salvaguardia con il P.A.T. e definisce la disciplina per l'applicazione dei nuovi strumenti tecnico-giuridici introdotti dal P.A.T. (perequazione, credito edilizio, compensazione).
2. In ogni caso per le aree:
 - interne ai perimetri dell'urbanizzazione consolidata, o comunque entro i relativi margini di ridefinizione, il P.R.G. mantiene la propria compatibilità con il P.A.T. fino a diversa definizione da parte del P.I. attingendo al dimensionamento del piano e alla disponibilità di consumo di suolo;
 - esterne ai perimetri dell'urbanizzazione consolidata, fino a diversa determinazione da parte del P.I., sono ammessi solo gli interventi in zona agricola secondo quanto previsto dalla l.r. 11/2004 nonché i cambi d'uso in tale zona ammessi dal P.R.G. vigente attingendo per quest'ultimi al dimensionamento del piano e alla disponibilità di consumo di suolo;
 - sono sempre ammessi gli interventi relativi ad opere infrastrutturali ed attrezzature di interesse pubblico qualora attivate con procedura di variante finalizzata, o comunque strettamente funzionale, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo si applicano anche a quanto previsto agli allegati alla presente normativa fino ad una diversa disposizione da parte del P.I. approvato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 che attui gli indirizzi di dettaglio degli allegati stessi.

4. Per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del P.A.T. o dei P.I. ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/01, compresa la demolizione e la ricostruzione in arretramento oppure in area agricola adiacente, anche con le modalità di cui al precedente comma, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.
5. Le previsioni introdotte dal P.A.T. a seguito del recepimento delle previsioni degli strumenti di livello superiore adottati sono da ritenersi efficaci se conformate in sede di approvazione degli stessi strumenti di livello superiore. Dalla adozione del P.T.R.C. o di eventuali varianti al P.T.C.P., e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre 5 anni dalla data di adozione, il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni ed i vincoli contenuti nei Piani.

Norme finali

6. Il P.I. può disciplinare il rilascio di titoli abilitativi per la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore.
7. In caso di approvazione di varianti di livello comunale, il Comune è tenuto ad adeguare le tavole di progetto del P.A.T. ed a garantirne la pubblica disponibilità, anche su supporto informatico comprensivo delle relative banche dati.
8. Qualora emergano contrasti fra i diversi elaborati del P.A.T. si ritengono prevalenti nell'ordine: le norme tecniche, gli elaborati grafici, la relazione di progetto.
9. Non costituisce variante al P.A.T. il recepimento cartografico di previsioni e vincoli di carattere sovraordinato intervenuti successivamente all'adozione del P.A.T. qualora esso non comporti vincoli aggiuntivi; in caso contrario il recepimento avviene attraverso il P.I..
10. Sono da considerare appartenenti al consolidato, e da recepire come tali in sede di P.I., i titoli legittimi urbanistici, edilizi ed i convenzionamenti rilasciati prima dell'adozione del P.A.T. nelle aree diverse dalle agricole e compresi in tutto od in parte nei limiti di ridefinizione del consolidato stesso.
11. Il P.I. sarà dotato di studio di valutazione di incidenza ambientale per le fattispecie non espressamente esonerate dalla Vinca del P.A.T. in quanto da essa già verificate, e trasmesso ai soggetti previsti dalla vigente normativa.
12. Nel presente articolato normativo e relativi allegati la dizione "fino all'adozione – o approvazione - del primo PI" deve intendersi come adozione – od approvazione – del PI, esplicitamente esteso all'ambito tematico in oggetto, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11/2004, con esclusione pertanto del P.I. come determinato ai sensi della l.r. 30/2010.
13. Le norme che prevedono richiami a disposizioni di legge si intendono automaticamente adeguate in caso di modifiche ed integrazioni delle relative leggi di riferimento; in tali casi, qualora necessario od opportuno al fine della chiarezza normativa, esse potranno altresì essere adeguate attraverso la procedura amministrativa prevista per il P.I., qualora non in variante al P.A.T. ai sensi della L.R.11/2004 e del P.T.C.P.. Analogamente le presenti N.T. non possono porsi in contrasto con normative di livello superiore (ad es. leggi statali, regionali e di specifico settore) anche se non espressamente richiamate, alle quali, in caso di contrasto, si intendono automaticamente adeguate.
14. Le disposizioni facenti riferimento al Piano del Parco P.N.D.B. sono applicabili all'interno del perimetro del P.N.D.B. come recepito dal P.A.T.; la scheda di cui all'allegato "A" alle presenti norme relativa all'A.T.O. 2 "Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi" riprende la disciplina del Piano del P.N.D.B. riferita al territorio comunale.
15. I P.U.A. e gli strumenti attuativi, per le parti non già valutate nel P.A.T., saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità secondo il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
16. L'adeguamento delle cartografie di piano relativo alla correzione di errori o al recepimento di adeguamenti dello stato di fatto non costituisce variante al P.A.T.

art. 44 - Disposizioni per assicurare gli obiettivi di sostenibilità assunti dal Piano

1. I Comuni e gli altri soggetti che danno corso alle previsioni del P.T.C.P., per ogni intervento potenzialmente suscettibile di impatti negativi sul sistema fisico-territoriale (modifiche morfologiche, interferenze sugli acquiferi vulnerabili, etc.), sul sistema naturalistico (frammentazione, riduzione o perturbazione di habitat faunistica, impoverimento degli ecosistemi, etc.), sulla salute pubblica, oltre ad osservare la normativa vigente, individuano adeguate opere di mitigazione e/o compensazione per:

- a) aumentare la qualità ambientale ed ecologica dei corsi d'acqua e dei laghi;
- b) difendere il suolo dai processi di erosione;
- c) tutelare le specie protette;
- d) aumentare la diversità biologica;
- e) tutelare la salute umana;
- f) tutelare il patrimonio agricolo-forestale;
- g) aumentare la qualità paesaggistica del territorio provinciale;
- h) tutelare gli ecosistemi.

art. 45 - Prescrizioni per la valutazione dell'incidenza del Piano sui S.I.C. e Z.P.S.

2. Nell'attuazione delle azioni di piano e di quanto previsto dalla normativa stessa, dovrà essere sempre previsto il rispetto della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.

art.46 - Norme di salvaguardia del PTRC adottato e adeguamento ai piani sovraordinati

1. Le previsioni del PTRC adottato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 372 del 17/02/2009 e le successive varianti, comportano per il P.A.T.I., e conseguentemente per il P.I., l'applicazione del regime di salvaguardia ai sensi dell'art.29 della LR 11/2004.

2.1.3 Uso del suolo

Con il termine copertura del Suolo si intende ciò che attiene alle caratteristiche fisiche della superficie terrestre con la distribuzione di vegetazione, acqua, ghiacciai, deserti e altre caratteristiche fisiche indotte dalle attività antropiche come infrastrutture ed insediamenti. La Carta della Copertura del Suolo, quindi, con un linguaggio condiviso e conforme alle direttive comunitarie, suddivide il territorio in 5 categorie generali (Territori modellati artificialmente, Territori agricoli, Territori boscati ed aree seminaturali, Ambienti umidi e Ambienti delle acque) che si sviluppano per successivi livelli di dettaglio in funzione della scala di rappresentazione.

La carta riportata in Figura 1 e 2 è stata prodotta partendo dalla "Carta della Copertura del Suolo del Veneto" (edizione 2012), che utilizza il sistema di classificazione del *Corine Land Cover*.

Le tipologie presenti all'interno delle aree oggetto di previsioni e delle relative aree di indagine sono riportate nella tabella seguente.

Tabella 1 - Tipologie di classi di uso del suolo rappresentate all'interno del territorio del PAT secondo la classificazione Corine Land Cover.

Tipologia di uso del suolo
1.1.2.1 Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)
1.1.2.2 Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)
1.1.2.3 Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)
1.1.3.2 Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)
1.1.3.3 Ville Venete
1.2.1.12 Insediamenti zootecnici
1.2.1.1 Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi
1.2.1.2 Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi
1.2.1.5 Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque
1.2.1.6 Luoghi di culto (non cimiteri)
1.2.1.7 Cimiteri non vegetati
1.2.1.9 Scuole
1.2.2.3 Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)
1.2.2.4 Rete ferroviaria con territori associati
1.2.2.6 Aree adibite a parcheggio
1.3.1.1 Aree estrattive attive
1.3.3.1 Cantieri e spazi in costruzione e scavi
1.3.3.2 Suoli rimaneggiati e artefatti
1.3.4.2 Aree in trasformazione
1.4.1.1 Parchi urbani
1.4.1.3 Aree incolte nell'urbano
1.4.1.4 Aree verdi private
1.4.1.5 Aree verdi associato alla viabilità
1.4.2.2 Aree sportive (calcio, atletica, tennis, ecc.).
2.1.1 Terreni arabili in aree non irrigue
2.2.2 Frutteti
2.2.4 Altre colture permanenti
2.3.1 Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione
2.4.2 Sistemi colturali e particellari complessi
3.1.1.1.1 Aceri-frassineto con ontano bianco
3.1.1.1.2 Aceri-frassineto con ostraia
3.1.1.1.3 Aceri-frassineto tipico
3.1.1.2.1 Alneti di ontano nero e/o bianco

Tipologia di uso del suolo
3.1.1.4.5 Faggeta primitiva
3.1.1.4.6 Faggeta submontana con ostria
3.1.1.5.2 Robiniето
3.1.1.6.3 Saliceti e altre formazioni riparie
3.1.1.8.2 Orno-ostrieto primitivo
3.1.1.8.3 Orno-ostrieto tipico
3.1.1.9.2 Carpineto con frassino
3.1.1.9.3 Carpineto con ostria
3.1.1.9.4 Carpineto tipico
3.1.1 Bosco di latifoglie
3.1.2.2.1 Formazione antropogena di conifere
3.1.2.5.3 Pineta di pino silvestre esalpica con pino nero
3.1.2.5.4 Pineta di pino silvestre esalpica tipica
3.1.2.5.7 Pineta di pino silvestre primitiva
3.2.2.1.1 Arbusteto
3.3.2.1 Greti e letti di fiumi e torrenti
3.3.3 Area a vegetazione rada
5.1.1.1 Fiumi, torrenti e fossi

Per quanto riguarda l'uso del suolo è possibile dividere il territorio comunale in due parti: la prima, riguardante l'area settentrionale, è più naturale e comprende il fondovalle della Val Cordevole, comprensiva anche delle prime pendici montane all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi; la seconda, interessando il territorio meridionale, riguarda tutto l'assetto urbano del terzo comune più popolato della provincia di Belluno.

Per ogni categoria di uso del suolo, ad esclusione delle aree urbanizzate, si riporta una breve descrizione:

2.1.1 Terreni arabili in aree non irrigue

Si tratta delle numerose aree agricole presenti nel comune, concentrate soprattutto nelle località di Bolago, Barp, Landris, Maieran, Carmegn e Longano.

2.2.2 Frutteti

Sono presenti dei frutteti, soprattutto tra Bribano e Villiago, di piccole e medie dimensioni.

2.3.1 Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione

I prati sono diffusi un po' in tutto il territorio nella parte meridionale del comune, attorno ai centri abitati, mentre nella parte settentrionale, essendo presenti rilievi ed aree acclivi, si concentrano, con pochi poligoni, nel fondovalle (Candaten, Agre, ecc.).

2.2.4 Altre culture permanenti

In prevalenza piccoli rimboschimenti arborei.

2.4.2 Sistemi colturali e particellari complessi

I sistemi colturali complessi sono caratterizzati da prati, orti e frutteti di superficie ridotta ma ben distribuiti all'interno del territorio nella parte bassa del comune.

3.1.1 Bosco di latifoglie

Si tratta di boschi costituiti da latifoglie miste, anche di nuova colonizzazione a seguito dell'abbandono dei prati. Sono presenti in maniera distribuita tra campi coltivati e prati falciati della parte meridionale del comune.

3.1.1.1.1 Aceri-frassineto con ontano bianco

3.1.1.1.2 Aceri-frassineto con ostria

3.1.1.1.3 Aceri-frassineto tipico

Nelle stazioni più fresche, lungo il torrente Cordevole e lungo gli altri torrenti minori, nella parte centrale del comune, sono ben rappresentati gli aceri-frassineti.

3.1.1.2.1 Alneto di ontano nero e/o bianco

Principalmente lungo i corsi d'acqua.

3.1.1.4.5 Faggeta primitiva

Le aree ascrivibili a questa tipologia sono poche e di ridotte dimensioni, presenti in Val Cordevole, nei dintorni de La Stanga.

3.1.1.4.6 Faggeta submontana con ostria

Le aree ascrivibili a questa tipologia sono poche e di ridotte dimensioni, presenti in Val Cordevole, nei dintorni de La Stanga.

3.1.1.5.2 Robinieto

Si tratta di aree dominate da *Robinia pseudoacacia*, ben distribuite nella parte meridionale del comune.

3.1.1.6.3 Saliceti e altre formazioni riparie

Si tratta delle formazioni ripariali presenti lungo il greto del Fiume Piave, del Torrente Cordevole e del Torrente Gresal.

3.1.1.8.2 Orno-ostrieto primitivo

3.1.1.8.3 Orno-ostrieto tipico

Lungo gli aridi versanti della valle del Cordevole sono presenti le formazioni di orno-ostrieto, che interessano una vasta superficie dove dominano Carpino nero e Orniello.

3.1.1.9.2 Carpineto con frassino

3.1.1.9.3 Carpineto con ostria

3.1.1.9.4 Carpineto tipico

Si tratta di formazioni presenti nella parte meridionale del comune, costituendo anche boschi di dimensioni rilevanti.

3.1.2.2.1 Formazione antropogena di conifere

Si tratta perlopiù di piccole formazioni secondarie di abete rosso presenti a Barp, Peron, Roe Alte, Villiago e Triva.

3.1.2.5.3 Pineta di pino silvestre esalpica con pino nero

3.1.2.5.4 Pineta di pino silvestre esalpica tipica

3.1.2.5.7 Pineta di pino silvestre primitiva

Pinete di pino silvestre colonizzano i ripidi e aridi versanti della Val Cordevole.

3.2.2.1.1 Arbusteto

Arbusteti presenti in ambienti rupestri non soggetti a utilizzo o in aree in ricolonizzazione con *Genista radiata* ecc.. Sono presenti in diverse aree, soprattutto lungo la Val Cordevole ed in diversi altri punti della parte meridionale del comune.

3.3.2.1 Greti e letti di fiumi e torrenti

5.1.1.1 Fiumi, torrenti e fossi

Si tratta principalmente del greto e del letto del Fiume Piave e del Torrente Cordevole.

3.3.3 Area a vegetazione rada

Si tratta di una piccola area vicino alla località La Stanga.

Di seguito si riporta l'uso del suolo e le trasformabilità previste dal piano.




Figura 1 – Carta di uso del suolo e trasformabilità nella parte nord del comune.




Figura 2 - Carta di uso delle suolo e trasformabilità nella parte centro-meridionale del comune.

2.1.4 Periodo di efficacia e validità

La previsione di durata del PAT è di 10 anni.

2.1.5 Precauzioni atte a impedire e/o attenuare gli impatti

L'art. 35 delle Norme di Attuazione "Disposizioni attuative per il P.I." riporta:

1. *Le disposizioni del P.A.T. sono recepite mediante il P.I. e si attuano attraverso i P.I.C.T. e i Piani urbanistici attuativi, nonché attraverso gli altri strumenti previsti dalla legislazione vigente.*
2. *Il P.I. prevederà più fasi di attuazione, ognuna delle quali coinvolgerà una percentuale massima del 25% del dimensionamento residenziale previsto dal piano. Potranno essere attivate le successive quote di volume residenziale, qualora dalla verifica emerga il rispetto dei criteri di cui all'art. 29 c. 1 delle N.T. del PTCP e prioritariamente:*
 - *la nuova volumetria soddisfi prioritariamente l'esigenza di prima casa di abitazione dei residenti;*
 - *sia connessa a interventi e processi di rigenerazione urbana;*
 - *sia destinata a interventi residenziali a valenza sociale, ed effettivamente così utilizzata corrispondendo ad una effettiva, anche se pur contenuta, crescita demografica.*
3. *Il primo P.I. riconoscerà la priorità alla richiesta di interventi relativi ad aree di tipo "B" e "C" del previgente P.R.G. rientranti entro gli ambiti di ridefinizione del margine di cui all'art. 31, nel rispetto dei vincoli e delle altre disposizioni attuative di cui alle presenti N.T..*
4. *Il P.I., per le previsioni di nuovi insediamenti o trasformazioni urbanistiche, dovrà preventivamente acquisire una certificazione dai gestori dei servizi in merito all'adeguatezza del sistema dei sottoservizi e delle reti tecnologiche.*
5. *Nel caso di insufficienza delle reti il P.I., in accordo con gli enti gestori, dovrà:*
 - h) *programmare e garantire il fabbisogno aggiuntivo di risorse idriche indotto dai processi di trasformazione urbanistica;*
 - i) *assicurare la manutenzione, l'ammodernamento e il completamento degli impianti di depurazione delle acque reflue, prevedendo lo sviluppo della rete fognaria e dei relativi sistemi di depurazione per quelle aree del territorio che ne sono sprovviste o sottodotate in conformità alla pianificazione di settore ed alle vigenti normative;*
 - j) *privilegiare lo smaltimento separato acque bianche e acque nere nei sistemi di smaltimento, di depurazione e di recupero delle acque reflue;*
 - k) *prevedere, ove opportuno, le reti di distribuzione del gas metano.*

Inoltre il P.I. dovrà:

 - l) *ottimizzare le modalità di utilizzo, di produzione e distribuzione delle risorse energetiche, anche attraverso la creazione e l'incentivazione di sistemi di produzione di energie rinnovabili;*
 - m) *perseguire, nelle varie modalità disponibili, l'incremento degli spazi verdi ai fini di un miglior adeguamento dei nuclei urbani ai cambiamenti climatici;*
 - n) *favorire ed incentivare la creazione e il completamento di reti digitali al fine di incoraggiare la pratica del telelavoro e fornire adeguati servizi alle attività produttive locali ed alla promozione della ricettività diffusa e dell'offerta turistica.*

Non sono ammissibili le trasformazioni che prevedano la realizzazione di insediamenti i cui reflui non siano collettibili alla fognatura pubblica e/o non avviabili a depurazione.

In deroga a quanto sopra, in caso di non fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria, le trasformazioni saranno ritenute ammissibili solo se viene garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo in conformità alla vigente normativa.

6. *Gli strumenti di pianificazione attuativa che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti dovranno considerare i fattori climatici e meteorologici (esposizione ai venti, irraggiamento solare, microclima) al fine di ottimizzarne l'ubicazione e le soluzioni progettuali in una prospettiva di sostenibilità.*

7. *Le nuove costruzioni dovranno adottare delle idonee soluzioni relative al contenimento dei consumi energetici e all'uso delle fonti rinnovabili di energia, all'edilizia sostenibile e alle tecniche di bioedilizia valutando idonei orientamenti degli edifici e delle falde di copertura anche con soluzioni che, ove non presenti particolari tutele urbanistiche od architettoniche, prevedano la realizzazione di tetti verdi, di sistemi di ombreggiamento delle facciate, di riduzione delle superfici impermeabili.*

8. *Il P.I.;*

h) anche con riferimento al R.E. adeguerà le prescrizioni operative alla realtà della domanda abitativa:

- prevedendo soluzioni che tengano conto della riduzione della dimensione media delle famiglie, delle coabitazioni degli anziani con il personale di assistenza ecc.;*
- prevedendo la realizzazione diffusa, sia edilizia che urbanistica, di spazi comuni per favorire la socialità in particolar modo per giovani ed anziani;*
- favorendo le iniziative di co-housing o simili ed edilizia convenzionata-sovvenzionata per il sostegno alle nuove famiglie ed ai nuclei con redditività ridotta, in un'ottica di riduzione del consumo di suolo, risparmio delle risorse e rafforzamento della socialità, sostegno alle fasce più deboli di domanda, anche secondo quanto previsto ai precedenti artt. 30 e 31;*

i) garantirà per quanto possibile la dotazione dei servizi minori non solo a livello complessivo ma, specialmente per le aree verdi di quartiere che spesso fungono da opportunità di aggregazione e per i parcheggi, a livello di vicinato;

j) potrà prevedere forme di convenzionamento per utilizzi temporanei di aree ed edifici, favorendo in particolare l'uso pubblico di aree a verde ed usi compatibili di aree e volumi dismessi;

k) strutturerà le relative norme di attuazione al fine di garantire la massima flessibilità nelle destinazioni d'uso compatibili, sia a livello urbano che per le aree produttive, favorendo la mixité delle funzioni abitative, sociali, produttive e di servizio;

l) prevederà un'adeguata flessibilità normativa (sia in incremento che in riduzione degli indici e delle disposizioni di competenza comunale) al fine di facilitare l'adeguamento dei nuovi interventi alle necessità ed alle caratteristiche degli intorni;

- m) valuta la possibilità di semplificazione delle disposizioni relative alle zone territoriali omogenee al fine di passare, anche eventualmente su ambiti selezionati, dallo zoning alla pianificazione morfologica;*
- n) tende alla densificazione dei nuclei urbani, compatibile con le strutture urbanistiche degli intorni, garantendo adeguati spazi di accessibilità e fruizione pubblica.*
- 9. In tutte le zone agricole sono sempre consentiti gli interventi ammessi dagli artt. 43, 44 e 45 della l.r. 11/2004 come recepiti dal P.A.T. e dal P.I.; i relativi volumi non sono compresi nel dimensionamento degli ATO.*
- 10. Sulla base delle indicazioni dell'ARPAV, il P.I. individuerà le norme da adottare per la prevenzione del rischio Radon per le nuove edificazioni e il recupero degli edifici esistenti. In particolare prevedrà adeguati criteri costruttivi tali da minimizzare l'esposizione al radon degli occupanti attraverso indicazioni circa l'impermeabilizzazione dei locali interrati e la ventilazione dei vespai sottostanti le platee.*

2.1.6 Piani e/o progetti funzionali all'efficacia/operatività completa del Piano

Non sono noti piani e/o progetti funzionali all'efficacia/operatività completa del Piano.

2.2 Identificazione e misura degli effetti

Con riferimento al Piano in esame, sono stati esaminati tutti i fattori di cui all'elenco riportato nell'ALLEGATO B alla Dgr n. 1400 del 29 agosto 2017.

Nella tabella seguente ogni articolo delle Norme di Attuazione, viene messo in relazione con il possibile effetto provocato dalla sua attuazione e successivamente analizzato.

ARTICOLO	NOTE/VALUTAZIONE	D01.01 Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate) D01.02 Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate) D01.03 Parcheggi e aree di sosta E01 Aree urbane, insediamenti umani E02 Aree industriali e commerciali G01.03 Attività con veicoli motorizzati H01.03 Altre forme puntuali di inquinamento delle acque superficiali H02 Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse) H04 Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori H06.02 Inquinamento luminoso J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie
art. 1 - Ambito del Piano di Assetto del Territorio	Norma a carattere generale	Nessun effetto generato
art. 2 - Definizione e finalità del P.A.T.	Norma a carattere generale	Nessun effetto generato
art. 3 - Articolazione del P.A.T.	Norma a carattere generale	Nessun effetto generato
art. 4 - Elaborati del P.A.T.	Norma a carattere generale	Nessun effetto generato
art. 5 - Vincoli Ambientali e Pianificatori	Elenco dei vincoli ambientali e pianificatori	Nessun effetto generato
art. 6 - Invarianti Strutturali	Il P.A.T. individua i caratteri geologici, geomorfologici, idrologici, ambientali, paesaggistici, storici e monumentali quali principali componenti strutturali del territorio, da sottoporre a tutela ed eventuale puntuale conservazione	Nessun effetto generato
art. 7 - Invarianti di natura geologica	Individuazione delle varianti di natura geologica e loro salvaguardia	Nessun effetto generato
art. 8 - Invarianti di natura Ambientale, Agronomico-produttiva e Paesaggistica	Individuazione invarianti di natura ambientale, agronomica e paesaggistica	Nessun effetto generato
art. 9 - Invarianti di natura Storico - Monumentale	Individuazione invarianti di natura storico-monumentale	Nessun effetto generato
art. 10 – Fragilità ambientali	Il P.A.T. definisce le fragilità territoriali e le relative zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della l.r. 11/04, definendo norme per la messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico, idraulico e dal pericolo di valanghe, nonché da altri rischi di origine naturale e antropica, ivi comprese le fattispecie relative ad aree incendiate di cui alla L. 353/2000.	In questa fase, non essendo queste azioni definite e localizzate, non possono essere valutati gli effetti sulla rete Natura 2000.
art. 11 – Fragilità da rischio sismico	Il P.A.T. considera le condizioni di rischio sismico in relazione alla vigente disciplina nazionale e provvede alla tutela e sicurezza del territorio in relazione alle specifiche caratteristiche geologiche e geotecniche locali.	Nessun effetto generato
art. 12 – Fragilità geologiche	Il P.A.T. suddivide il territorio comunale in zone contraddistinte da 3 classi di idoneità ad essere urbanizzate sulla base del diverso grado di pericolosità geologico-idraulica individuato nello studio geologico.	Nessun effetto generato
art. 13 - Fragilità idrauliche	Individuazione delle fragilità idrauliche per garantirne la stabilità. Vengono individuati 3 bacini di laminazione finalizzati all'allagamento temporaneo e controllato per mitigare le portate dei corsi d'acqua interessati durante eventi di piena.	Nessun effetto generato. Eventuali interventi andranno valutati con specifica Valutazione d'Incidenza.
art. 14 - Rischi di origine antropica e conflittualità insediative	Il P.A.T. indica le possibili fonti di rischio per gli insediamenti e le attività umane provocate da attività, infrastrutture ed impianti tecnologici quali infrastrutture e siti fonti di rischio, elettrodotti, radon, estrazioni, siti contaminati, siti industriali attivi e dismessi	Nessun effetto generato sulla rete Natura 2000. Eventuali delocalizzazioni individuate dal P.I. andranno valutate nella Vinca specifica.
art. 15 - Trasformabilità del territorio (tav. 4)	Norma di carattere generale che rimanda a specifiche trasformabilità	Si rimanda alle singole trasformabilità individuate e relativi effetti
Art. 16 – Rete ecologica locale	Il P.A.T. promuove la realizzazione e la conservazione della rete ecologica quale condizione alle trasformazioni ammissibili delle risorse.	Norma con ricadute positive per il territorio
Art. 17 – Parchi e aree protette	Il P.A.T. riconosce all'interno del proprio territorio le aree a parco previste dalla normativa nazionale (l. n. 67/1988) e regionale (DCr n.250/1991, l.r. 11/2004 n.11)	Nessun effetto generato

ARTICOLO	NOTE/VALUTAZIONE	D01.01 Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate) D01.02 Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate) D01.03 Parcheggi e aree di sosta E01 Aree urbane, insediamenti umani E02 Aree industriali e commerciali G01.03 Attività con veicoli motorizzati H01.03 Altre forme puntuali di inquinamento delle acque superficiali H02 Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse) H04 Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori H06.02 Inquinamento luminoso J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie
	artt.13 e 19, l.r. n.40/1984)	
art. 18 - Il bosco	I boschi, come definiti dal D.Lgs.227/2001 e dall'art. 14 della l.r. 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e successive integrazioni e modificazioni, sono individuati dal P.A.T. nelle tavv.1 - Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale e nelle tavv.3 - Carta delle Fragilità ai sensi dell'art.41, lett.h). Sono ammessi interventi per valorizzare la funzione ricreativo-sociale del bosco, purché le opere non incidano negativamente sul territorio, non vengano danneggiati alberi monumentali, habitat o specie di interesse comunitario ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43 e della Direttiva "Uccelli" e non comportino disturbo per le specie animali o vegetali tutelate.	Nessun effetto generato. Eventuali interventi andranno valutati con specifica Valutazione d'Incidenza.
art. 19 – Neoformazioni e condizioni di non boscosità	All'interno delle aree boscate di cui al precedente articolo esistono significative quote di boschi di recente formazione, con i quali si intendono le aree boscate costituite o in via di costituzione anche a seguito della colonizzazione spontanea di terreni agricoli, nei quali l'attività colturale è stata sospesa negli ultimi decenni. Le condizioni di "non boscosità" sono soggette a procedura di accertamento da parte dell'autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 1319/2013.	Norma con ricadute positive per il territorio, ma nell'eventuale coinvolgimento diretto o indiretto di ambienti naturali o disturbo a specie di interesse comunitario, andranno valutati caso per caso. In questa fase, non essendo ancora definiti, non sono valutabili.
art. 20 - Superfici agricole, prative, pascolive	Le superfici agricole, prative e pascolive corrispondono a parti del territorio aperto di grande rilievo dal punto di vista ambientale, paesaggistico e produttivo. Su queste aree il P.A.T., anche attraverso specifici interventi da parte dei P.I., promuove e favorisce l'utilizzo di pratiche agricole sostenibili, recuperando e valorizzando il terreno agricolo, anche in ambito urbano e periurbano; a tal fine promuove l'agricoltura biologica e di qualità, anche incentivando la sperimentazione, l'introduzione o il ripristino di colture nuove o storiche a basso impatto ambientale, supportando la zootecnia biologica, promuovendo il turismo cosiddetto verde o ambientale	Norma con ricadute positive per il territorio, ma nell'eventuale coinvolgimento diretto o indiretto di ambienti naturali o disturbo a specie di interesse comunitario, andranno valutati caso per caso. In questa fase, non essendo ancora definiti, non sono valutabili.
art. 21 - Edificabilità in zona agricola	Il P.A.T., entro i limiti ammessi ai sensi del titolo V della l.r. 11/04 e successive modifiche: a) ammette interventi di nuova edificazione ai sensi dell'art.44, c. 2 della l.r. 11/2004, nel rispetto dei criteri definiti al c. 4 del medesimo articolo; in particolare al fine di garantire l'insediamento di giovani in agricoltura vigono i disposti dell'art.44, c. 3 bis della l.r. 11/2004; b) individua gli edifici in zona agricola non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di eventuali cambi di destinazione d'uso e potrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e ad annesso agricolo; gli interventi di cui al presente punto sono ammissibili nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 44 e 45 della l.r. 11/2004 come integrati dalla l.r. 30/2010.	Azioni con effetti positivi sulla rete Natura 2000, soprattutto in relazione all'incentivazione di un'agricoltura non intensiva. Eventuali edificazioni all'interno o in prossimità della rete Natura 2000 dovranno tuttavia, come di norma, essere valutate in fase di progetto
art. 22 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica	Il P.A.T., in sintonia con l'art. 37 della l.r. 11/2004, definisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica, finalizzata a: <ul style="list-style-type: none"> • perseguire un'equa distribuzione dei diritti edificatori fra i proprietari degli immobili interessati; • adeguare la dotazione di infrastrutture e servizi pubblici; • adeguare la dotazione di aree per l'edilizia convenzionata; • favorire l'attuazione degli interventi di compensazione urbanistica e credito 	Si rimanda alle singole trasformabilità individuate e relativi effetti

ARTICOLO	NOTE/VALUTAZIONE	D01.01 Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)	D01.02 Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)	D01.03 Parcheggi e aree di sosta	E01 Aree urbane, insediamenti umani	E02 Aree industriali e commerciali	G01.03 Attività con veicoli motorizzati	H01.03 Altre forme puntuali di inquinamento delle acque superficiali	H02 Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)	H04 Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi	H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori	H06.02 Inquinamento luminoso	J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie
	edilizio di cui agli artt. 36 e 37 della l.r. 11/2004.												
art. 23 - Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio	Il credito edilizio, ai sensi dell'art. 36 della l.r. 11/2004, è una quantità volumetrica riconosciuta ai proprietari di aree ed edifici: <ul style="list-style-type: none"> • identificati come opere incongrue da demolire od elementi di degrado da eliminare; • interessati dalla realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale; • oggetto di compensazione urbanistica di cui al successivo art. 24. 	Si rimanda alle singole trasformabilità individuate e relativi effetti											
art. 24 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica	La compensazione urbanistica, ai sensi dell'art. 37 della l.r. 11/2004, è finalizzata a consentire ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.	Si rimanda alle singole trasformabilità individuate e relativi effetti											
art. 25 - Criteri generali di dimensionamento e standard urbanistici	<u>Standard urbanistici.</u> Il P.A.T. fissa come parametro complessivo minimo di riferimento per le aree urbane una dotazione di standard pari a 30 mq/abitante. Il P.A.T. individua le principali attrezzature e i luoghi destinati a funzioni di servizio pubblico a scala comunale o sovracomunale prevedendo il rafforzamento del sistema attuale e la ridefinizione delle funzioni. La dotazione di standard dovrà garantire il fabbisogno di parcheggi, piazze e spazi comuni nelle aree urbane carenti, con priorità ai centri urbani minori anche eventualmente con ricorso agli appositi P.I.C.T. di cui al successivo art. 34. <u>Criteri generali di dimensionamento</u> I dimensionamenti previsti dal P.A.T. all'interno di ciascun ATO rappresentano il limite ritenuto valido per il tempo di validità del piano, sulla base del Quadro Conoscitivo, della lettura dell'attuazione dei vigenti strumenti urbanistici e della valutazione degli aspetti di criticità delle risorse disponibili.			X	X		X	X	X	X	X	X	X
art. 26 - Centri storici	Il P.A.T. definisce nelle Tav. 4 la perimetrazione dei centri storici sulla base della l.r. n.80/1980.	Nessun effetto generato											
art. 27 - Incentivazione alla dotazione di servizi nei centri minori	Il Piano incentiva la creazione di servizi alla residenza quali piccoli esercizi commerciali, uffici di recapito postale e amministrativo, centri socio-ricreativi, ecc. necessari alla riqualificazione dei centri minori attraverso logiche di premialità volumetrica atta a mantenerne la residenzialità.	Si rimanda alle singole trasformabilità individuate e relativi effetti											
art. 28 - Ricettività	Il P.A.T. riconosce la ricettività, in particolare la ricettività "complementare", come elemento strategico per la valorizzazione dell'intero territorio attraverso forme turistiche a basso impatto ambientale.	Nessun effetto generato											
art. 29 – Aree di urbanizzazione consolidata	Le aree ad urbanizzazione consolidata sono definite dalle parti del territorio costituite dai centri storici, dalla residenza urbana e dal sistema produttivo esistente. In tali aree, verificate dal punto di vista geologico, geomorfologico e della compatibilità idraulica in sede di P.A.T., sono ammesse sia nuove costruzioni che interventi sugli edifici esistenti nel rispetto delle presenti norme. Il P.A.T. prevede il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata.			X	X		X	X	X	X	X	X	X

ARTICOLO	NOTE/VALUTAZIONE	D01.01 Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)	D01.02 Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)	D01.03 Parcheggi e aree di sosta	E01 Aree urbane, insediamenti umani	E02 Aree industriali e commerciali	G01.03 Attività con veicoli motorizzati	H01.03 Altre forme puntuali di inquinamento delle acque superficiali	H02 Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)	H04 Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi	H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori	H06.02 Inquinamento luminoso	J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie
art. 30 – Rigenerazione urbana sostenibile, riqualificazione ambientale, rilocalizzazione	Il P.A.T., ai fini delle politiche e degli interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione ambientale individua, all'interno delle tavv. 4: a) ambiti di rigenerazione urbana ai sensi dell'art. 2 lett. h) della l.r. 14/2017; b) ambiti di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 36 della l.r. 11/2004.				X		X	X	X	X	X	X	X
art. 31 - Ridefinizione del margine	Il P.I. può ridefinire il margine del consolidato per realizzare interventi di completamento edilizio entro il limite di 30 m teorici nel caso non siano interessate aree funzionali all'attività delle aziende agricole. Il P.I. individua eventuali "limiti di ridefinizione del margine" dettati da motivazioni di carattere morfologico, ambientale, geologico e storico-paesaggistico o da motivazioni di controllo della disponibilità di consumo di suolo, nella quale non sono consentiti gli interventi di cui al precedente comma.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
art. 32 – Aree Produttive – Consolidato produttivo e Linee di sviluppo	Il P.A.T., nelle aree di consolidato produttivo, ivi comprese quelle conseguenti alle relative linee preferenziali di sviluppo, sia per i nuovi insediamenti che per gli esistenti: - garantisce il rispetto dei limiti di ampliamento dei poli produttivi secondo quanto ammesso dal P.T.C.P.; - definisce le modalità operative di intervento e le opere di riduzione degli impatti complessivi secondo quanto previsto dal P.T.C.P. in sintonia con le azioni previste per le "Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (A.P.E.A.); - ammette, oltre a quelle industriali, artigianali, logistica, deposito, commerciali, anche destinazioni d'uso per attività terziarie a servizio totale o parziale degli ambiti produttivi; - non ammette nuove attività a rischio di incidente rilevante; - ammette la possibilità da parte del P.I. di localizzazione puntuale di attività della grande distribuzione unicamente nell'ATO n.7 qualora ne ravvisi l'opportunità e nel rispetto della normativa regionale sovraordinata; - ammette trasferimenti di attività produttive in zona impropria anche con l'utilizzo di crediti edilizi; - prevede che negli ampliamenti si attivino soluzioni tecniche atte a garantire il regolare deflusso delle acque ed a limitare l'impermeabilizzazione delle superfici scoperte. Il P.A.T. individua le linee preferenziali di sviluppo delle aree di urbanizzazione consolidata produttiva; tali direttrici sono prescrittive ed eventuali modifiche costituiscono variante al P.A.T.			X		X	X	X	X	X	X	X	X
art. 33 – Sportello unico per le attività produttive e attività produttive fuori zona	La procedura dello Sportello Unico (S.U.A.P.) di cui al DPR 160/2010 (Individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi) e successive modificazioni viene applicata con le modalità previste dal Capo I della l.r. 55/2012 e s.m.i. e dalla Circ. Regione Veneto n.1/2015. I criteri generali di intervento ammessi sono quelli individuati dalla l.r. 11/2004, dalle circolari regionali, dalle vigenti disposizioni sulla Valutazione Ambientale Strategica, dalla normativa del P.A.T. e nel rispetto di invariants, vincoli e fragilità	Nessun effetto generato											

ARTICOLO		NOTE/VALUTAZIONE	D01.01 Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)	D01.02 Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)	D01.03 Parcheggi e aree di sosta	E01 Aree urbane, insediamenti umani	E02 Aree industriali e commerciali	G01.03 Attività con veicoli motorizzati	H01.03 Altre forme puntuali di inquinamento delle acque superficiali	H02 Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)	H04 Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi	H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori	H06.02 Inquinamento luminoso	J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie
		indicate dal P.A.T. stesso.												
art. 34 - P.I.C.T.		Sono Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.) i P.I. di carattere tematico previsti negli obiettivi fondamentali del P.A.T. la cui perimetrazione, definizione normativa e modalità attuative, ove opportuno con il rimando a piani attuativi di iniziativa pubblica, privata o mista, sono demandate al P.I.	Andranno individuati in sede progettuale e vengono demandati quindi al PI. In quella sede andranno valutati.											
art. 35 - Disposizioni attuative per il P.I.		Le disposizioni del P.A.T. sono recepite mediante il P.I. e si attuano attraverso i P.I.C.T. e i Piani urbanistici attuativi, nonché attraverso gli altri strumenti previsti dalla legislazione vigente.	Nessun effetto generato											
art. 36 – Tutela dall'inquinamento acustico e luminoso		Il P.A.T. persegue ogni forma di contenimento dell'inquinamento acustico e luminoso, in particolare nelle aree urbanizzate e di pregio ambientale, ma più in generale su tutto il territorio comunale.	Azioni con effetti positivi su molte specie animali e di riflesso anche su quelle di interesse comunitario											
art. 37 – Viabilità e Reti di Trasporto	37.1 Sistema stradale	Il P.A.T. individua: a) la s.s. 50 e la s.r. 203 come tracciati stradali di rilevanza interprovinciale e assi strategici per i collegamenti est-ovest e nord-sud del comune con interesse logistico, turistico oltre che di trasporto locale. Per tali assi, il P.A.T. prevede la ristrutturazione delle intersezioni critiche al fine di migliorarne la sicurezza e la fluidità; b) la s.p. n. 635 come tracciato stradale di rilevanza provinciale e asse strategico per i collegamenti del comune con gli assi stradali della sinistra Piave, con interesse prioritariamente logistico oltre che di trasporto locale. Per tale asse, ritenuto adeguato, il P.A.T. non prevede particolari interventi; c) la rete comunale esistente necessitante di un adeguamento complessivo con l'eliminazione in particolare di punti critici caratterizzati dal ridotto sedime della carreggiata.	Il PAT individua la viabilità di indirizzo del PTCP, per la quale di rimanda alla relativa valutazione											
	37.2 Situazioni di criticità	Le situazioni di criticità si delineano nei punti e nei tratti della rete viaria che sono soggetti a sovraccarico di flusso veicolare, con conseguente rallentamento della circolazione, afflusso di traffico pesante, aumento della pericolosità e di inquinanti, oltre che nei punti esposti a rischi di carattere idro-geologico. Tali situazioni sono localizzabili in corrispondenza delle intersezioni della rete viaria maggiore, di essa con altri generatori di traffico (area produttiva Luxottica), nei punti di attraversamento dei principali centri abitati del territorio (Sedico, Bribano, Villa, Mas, Peron), lungo gli assi più importanti all'altezza delle intersezioni con la viabilità di distribuzione di interesse locale, nonché in corrispondenza di aree di instabilità evidenziate dalle tavv.3 "Fragilità".	Considerata la localizzazione lungo strade esistenti, non si prevedono effetti											
	37.3 Viabilità di progetto	Rispetto alle previsioni del P.A.T., il P.I.: a) precisa, senza comportare variante, i tratti stradali individuati dal P.A.T. nonché la viabilità minore, interpodereale e forestale ed i percorsi di uso turistico, escursionistico e sportivo b) in merito al progetto considera: - l'apertura di nuove strade solo qualora non siano praticabili alternative attraverso l'adeguamento ed il collegamento di viabilità esistente; - l'inserimento dell'infrastruttura dal punto di vista ambientale e paesaggistico, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni nonché l'opportunità di		X				X	X	X	X	X	X	X

ARTICOLO		NOTE/VALUTAZIONE	D01.01 Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)	D01.02 Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)	D01.03 Parcheggi e aree di sosta	E01 Aree urbane, insediamenti umani	E02 Aree industriali e commerciali	G01.03 Attività con veicoli motorizzati	H01.03 Altre forme puntuali di inquinamento delle acque superficiali	H02 Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)	H04 Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi	H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori	H06.02 Inquinamento luminoso	J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie	
		<p>prevedere o garantire opportuni con visuali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'inserimento dell'infrastruttura rispetto all'edificato esistente o di progetto, prevedendo eventuali schermature vegetali e barriere anti-rumore; - l'inserimento dell'infrastruttura dal punto di vista delle visuali, sia dal punto di vista della schermatura che dell'opportunità di prevedere o garantire opportuni con visuali; - la minimizzazione degli sbancamenti e dei riporti di terreno; - la precisa definizione delle intersezioni stradali, dei sistemi di accesso, dei percorsi pedonali e/o ciclabili. - le nuove infrastrutture viarie soggette ad analisi idraulica che ne verifichi le conseguenze sulla rete idrografica, sul drenaggio e sullo sgrondo dei terreni. 													
	37.4 – Sistema ferroviario	Il P.A.T. individua la ferrovia esistente come tracciato ferroviario di rilevanza regionale del Servizio Ferroviario Metropolitano con particolare interesse per gli spostamenti pendolari sull'asse della valbelluna.	Nessun effetto generato trattandosi di ferrovia già esistente												
	37.5 Percorsi ciclabili	<p>Il P.A.T. prevede:</p> <p>a) negli assi Gresal-Longano e Sedico-Roe i "percorsi ciclo-pedonali urbani primari" di progetto, tracciati che connettono siti di interesse pubblico e/o privato (servizi, scuole, lavoro) e aree residenziali/produktive, anche con eventuale uso promiscuo (pedonale-ciclabile) opportunamente regolamentato.</p> <p>b) "percorsi di connessione locale di progetto" che ammagliano la rete dei percorsi ciclo-pedonali ai nuclei urbani finitimi.</p>		X				X	X	X	X	X			X
	37.6 Percorsi di rilevanza turistico-ricreativa	Il P.A.T., alle Tavv. 4, individua i percorsi a valenza turistico-ricreativa che favoriscono la fruizione del territorio aperto, dei siti ricreativi e di interesse naturalistico e delle emergenze storico-culturali. Sono in gran parte costituiti da tracciati che seguono viabilità o piste già esistenti (quali sentieri CAI, viabilità forestale e interpodereale) localizzati nel territorio aperto.		X				X	X	X	X	X			X
	37.7 Trasporto pubblico locale	Il P.A.T.I. riconosce nel trasporto pubblico locale un essenziale strumento di mobilità e ne incentiva il servizio in accordo con i gestori dei servizi.	Nessun effetto generato												
	37.8 Integrazioni e sostenibilità delle modalità di transito e trasporto	Le previsioni strategiche ed operative del P.A.T. di cui al presente articolo potranno essere puntualmente definite attraverso l'adozione di uno specifico Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) impostato su principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, condivisione e gestione integrata della mobilità	Nessun effetto generato.												
art. 38 - Localizzazione reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico		Il P.I. puntualizza e verifica gli impianti e le infrastrutture funzionali alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ai sensi del Dlgs 259/2003 «Codice delle comunicazioni elettroniche» e della L. 35/2001 «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici» individuati dal P.A.T. ed eventualmente li integra.	Nessun effetto generato												
art. 39 - Energia rinnovabile		<p>Il P.A.T. prevede su tale materia l'adozione da parte del P.I. di un regolamento tecnico finalizzato al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale, anche ai sensi della l.r. 4/2007, del D.lgs. 192/2005, del D.lgs. 311/2006, dell'art.4 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..</p> <p>Il P.I. imposta la disciplina di dettaglio utilizzando anche come indicazione metodologica e pratica le linee guida promosse dall'allegato B.2.18 del P.T.C.P.</p>	In questa fase, non essendo queste azioni definite e localizzate, non possono essere valutati possibili effetti sulla rete Natura 2000. La norma persegue tuttavia la sostenibilità ambientale legata alle energie rinnovabili.												

ARTICOLO	NOTE/VALUTAZIONE	D01.01 Sentieri, piste, piste ciclabili (include piste e strade forestali non asfaltate) D01.02 Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate) D01.03 Parcheggi e aree di sosta E01 Aree urbane, insediamenti umani E02 Aree industriali e commerciali G01.03 Attività con veicoli motorizzati H01.03 Altre forme puntuali di inquinamento delle acque superficiali H02 Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse) H04 Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori H06.02 Inquinamento luminoso J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie
	<ul style="list-style-type: none"> • Edilizia sostenibile • Impianti per l'energia rinnovabile • Biomasse 	
art. 40 - Criteri per la definizione di variante al P.A.T.	Indica i criteri per la definizione di variante al P.A.T.	Nessun effetto generato
art. 41 - Attuazione del P.A.T. e Agenda di Piano	In osservanza a quanto disposto dalla LR 11/04 il P.I. attua il P.A.T. con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme. Il P.I. può essere redatto unitariamente o con interventi parziali. Il P.I. dovrà ripartire per ogni singolo A.T.O. la volumetria realizzabile, nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T. e coerentemente alle previsioni progettuali contenute nella Tav. 4, avendo cura di definire le modalità di attuazione degli interventi edilizi e garantire l'adeguata dotazione di standard pubblici. Il P.I. recepirà, anche eventualmente come intervento parziale, gli accordi pubblico-privato ai sensi dell'art.6 della l.r. 11/2004 approvati o stipulati anche prima all'adozione del P.A.T. secondo quanto ammesso dalla vigente normativa.	Nessun effetto generato
art. 42 – Monitoraggio	Il monitoraggio previsto al D.lgs 4/2008 ed all'atto d'indirizzo sulla Vas ai sensi dell'art. 46, comma 1 lettera a) della l.r. 11/2004 è finalizzato: <ul style="list-style-type: none"> • ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P.A.T.I.; • a verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati; • ad individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti; • ad adottare opportune misure correttive degli impatti negativi imprevisti. 	Nessun effetto generato
art. 43 – Norme finali e transitorie	Elenca le norme finali e transitorie	Nessun effetto generato
art. 44 - Disposizioni per assicurare gli obiettivi di sostenibilità assunti dal Piano	I comuni e gli altri soggetti che danno corso alle previsioni del P.T.C.P., per ogni intervento potenzialmente suscettibile di impatti negativi sul sistema fisico-territoriale (modifiche morfologiche, interferenze sugli acquiferi vulnerabili, etc.), sul sistema naturalistico (frammentazione, riduzione o perturbazione di habitat faunistica, impoverimento degli ecosistemi, etc.), sulla salute pubblica, oltre ad osservare la normativa vigente, individuano adeguate opere di mitigazione e/o compensazione	Nessun effetto generato
art. 45 - Prescrizioni per la valutazione dell'incidenza che l'attuazione del Piano potrebbe avere sui SIC e le ZPS	Nell'attuazione delle azioni di piano e di quanto previsto dalla normativa stessa, dovrà essere sempre previsto il rispetto della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i	Nessun effetto generato
art.46 - Norme di salvaguardia del PTRC adottato e adeguamento ai piani sovraordinati	Le previsioni del PTRC adottato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n.372 del 17/02/2009 e le successive varianti, comportano per il PAT, e conseguentemente per il PI, l'applicazione del regime di salvaguardia ai sensi dell'art.29 della LR 11/2004	Nessun effetto generato

Si andranno di seguito a descrivere puntualmente i singoli Fattori di pressione individuati:

D01.01 Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)

Il piano prevede la realizzazione di piste ciclabili, che per gran parte utilizzeranno viabilità già esistente. La modalità progettuali con cui verranno realizzate le opere viene demandata al P.I. In questa sede si potranno fare valutazioni di tipo generico.

Estensione: nuove piste ciclabili per una lunghezza totale di oltre 24 km, ma i tratti di nuova realizzazione riguarderanno circa 7,5 km. I tratti che invece percorreranno viabilità già esistente riguardano 16,5 km: in questa fase progettuale non si è a conoscenza se verrà utilizzata la sede stradale esistente o se ci sarà un allargamento della carreggiata e quindi un conseguente consumo di suolo.

Durata: una volta realizzata avrà carattere permanente.

Magnitudine Intensità: si rimanda agli altri fattori di pressione individuati (G01.03 Veicoli a motore, H04 Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi, H01.03 Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali, H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori e J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie)

Periodicità: -

Frequenza: una volta nei limiti temporali d'analisi

Probabilità di accadimento: non valutabile, dipende dalle trasformabilità che verranno attuate

D01.02 Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)

Il piano prevede la riqualificazione ed il potenziamento di strade principali e secondarie all'interno del contesto urbano. E' da sottolineare come siano tutte strade esistenti e molto trafficate, per cui il clima acustico delle zone interessate si considera già molto disturbato.

Estensione: il tratto di viabilità principale da riqualificare interessa circa 3 km, la viabilità secondaria da potenziare poco meno di 2 km, la viabilità secondaria da riqualificare circa 2 km.

Durata: una volta realizzata avrà carattere permanente.

Magnitudine Intensità: si rimanda agli altri fattori di pressione individuati (G01.03 Veicoli a motore, H04 Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi, H01.03 Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali, H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori e J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie)

Periodicità: -

Frequenza: una volta nei limiti temporali d'analisi

Probabilità di accadimento: non valutabile, dipende dalle trasformabilità che verranno attuate.

D01.03 Parcheggi e aree di sosta

Tra i servizi in progetto sono presenti 4 parcheggi, di cui uno scambiatore.

Estensione: l'estensione complessiva dei parcheggi è di circa 1,3 ha.

Durata: una volta realizzata avrà carattere permanente.

Magnitudine Intensità: si rimanda agli altri fattori di pressione individuati (G01.03 Veicoli a motore, H04 Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi, H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori e J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie)

Periodicità: -

Frequenza: una volta nei limiti temporali d'analisi

Probabilità di accadimento: non valutabile, dipende dalle trasformabilità che verranno attuate

E01 Aree urbane, insediamenti umani

Estensione: oltre alle aree di urbanizzazione consolidata, è prevista un'area di rilocalizzazione di ambiti residenziali, oggetto di Piani Urbanistici Attuativi, ai sensi dell'ex art. 6 L.R. 11/04, di volumi già approvati; la ridefinizione del margine del consolidato per realizzare interventi di completamento edilizio è prevista entro il limite teorico di 30 m, rispettando i limiti fisici alla nuova edificazione ed i limiti di verifica geomorfologica e idraulica. Il P.I. può prevedere, nel caso di interventi convenzionati finalizzati in quota maggioritaria a co-housing, residenze temporanee, edilizia sociale, l'ampliamento fino a 50 ml del margine del consolidato, previa valutazione di assoggettabilità V.A.S. dei relativi interventi. Sono inoltre previsti alcuni servizi a standard di progetto.

Durata: una volta realizzata avrà carattere permanente

Magnitudine Intensità: si rimanda agli altri fattori di pressione individuati (G01.03 Veicoli a motore; H04 Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi, H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori, H06.02 Inquinamento luminoso, J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie; H01.03 Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali).

Periodicità: -

Frequenza: una volta nei limiti temporali d'analisi

Probabilità di accadimento: non valutabile, dipende dalle progettualità che verranno attuate.

E02 Aree industriali e commerciali

Estensione: all'interno del comune sono presenti alcune aree di urbanizzazione consolidata produttiva. All'interno di queste aree saranno possibili interventi di nuova edificazione, non ancora definibili a livello di piano. Sono inoltre previste due aree di espansione produttiva.

Durata: una volta realizzata avrà carattere permanente

Magnitudine Intensità: si rimanda agli altri fattori di pressione individuati (G01.03 Veicoli a motore; H04 Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi, H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori, H06.02 Inquinamento luminoso, J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie; H01.03 Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali).

Periodicità: -

Frequenza: una volta nei limiti temporali d'analisi

Probabilità di accadimento: non valutabile, dipende dalle progettualità che verranno attuate

G01.03 Attività con veicoli motorizzati

Estensione: all'interno di tutte le aree dove saranno possibili nuove edificazioni ed altri tipi di intervento, si prevede l'utilizzo di mezzi motorizzati di cantiere.

Durata: tempo di cantiere dei singoli interventi

Magnitudine Intensità: non valutabile

Periodicità: -

Frequenza: una volta nei limiti temporali d'analisi

Probabilità di accadimento: non valutabile, dipende dalle progettualità che verranno attuate.

H01.03 Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali

Estensione: le aree di intervento potrebbero essere prossime al Torrente Cordevole e al Torrente Gresal, o ad altri corsi d'acqua minori, e quindi non è possibile escludere un eventuale inquinamento delle acque superficiali a causa di accidentali sversamenti durante le fasi di cantiere, fino ad una distanza di 100 metri.

Durata: tempo di cantiere dei singoli interventi

Magnitudine Intensità: non valutabile

Periodicità: -

Frequenza: una volta nei limiti temporali d'analisi

Probabilità di accadimento: non valutabile, dipende dalle progettualità che verranno attuate

H02 Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)

È possibile che si verifichi un inquinamento delle acque sotterranee per l'accidentale sversamento di oli minerali, carburanti o altre sostanze di sintesi impiegate per l'alimentazione e la manutenzione dei mezzi motorizzati. L'organizzazione del cantiere e una attenta manutenzione dei mezzi consente di contenere il fenomeno nelle aree direttamente interessate dai lavori.

Estensione: in fase di cantiere, nella realizzazione dei singoli interventi, è possibile che si verifichino sversamenti di carburante o olio dei mezzi motorizzati, che possono andare ad inquinare le acque sotterranee ad una distanza massima di 100 metri

Durata: tempo di cantiere dei singoli interventi

Magnitudine Intensità: non valutabile

Periodicità: -

Frequenza: una volta nei limiti temporali d'analisi

Probabilità di accadimento: non valutabile, dipende dalle progettualità che verranno attuate

H04 Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi

Durante la fase di cantiere sarà prodotta inevitabilmente una certa quantità di polveri e scarichi gassosi derivanti dall'utilizzo di macchine operatrici all'interno del cantiere e dal movimento dei materiali; per ridurre questi impatti si dovrà limitare l'uso dei mezzi al minimo necessario per la realizzazione delle opere in progetto.

In fase di esercizio, eventuali nuove aree residenziali potrebbero comportare un aumento degli inquinanti dagli impianti di riscaldamento.

Estensione: fino a 100 metri dalle aree interessate dalle trasformabilità

Durata: transitoria per la realizzazione di eventuali edifici e parcheggi; permanente per le emissioni legate alla presenza delle nuove abitazioni.

Magnitudine Intensità: non valutabili in sede di piano

Periodicità: transitorio per quanto riguarda la fase di cantiere, permanente in fase di esercizio.

Frequenza: una volta nei limiti temporali d'analisi

Probabilità di accadimento: non valutabile, dipende dalle progettualità che verranno attuate.

H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori

In considerazione dei mezzi che transiteranno giornalmente nelle aree di intervento del piano, è stata valutata la distanza entro la quale il rumore prodotto da tali mezzi decade al di sotto della soglia di disturbo per la fauna che, secondo uno studio Dooling e Popper del 2007, si attesta sul valore di 60 dB(A).

L'attenuazione dovuta alla distanza (Att dist) tra la sorgente sonora e il ricettore (dBA), considerando una propagazione di tipo semisferico in campo libero, è data dalla formula:

$$\text{Att dist} = 20 * \log (r/r_0) - 3$$

Dove:

Att dist = attenuazione dovuta alla distanza (dBA);

r = distanza tra sorgente e recettore (m);

r₀ = distanza di riferimento, in genere 10 m.

Nella seguente tabella sono riportati i dati di attenuazione del rumore all'aumentare della distanza in campo libero. Sono stati considerati alcuni dei mezzi che verranno qui collocati e utilizzati.

Macchina	Rumore alla fonte (dBA)	Rumore attenuato a distanza dalla sorgente						
		50	100	200	300	400	500	750
Attenuazione		11	17	24	27	30	31	35

Autocarro	80	69	63	56	53	50	49	45
Escavatore	84	73	67	60	57	54	53	49
Pala meccanica	75	64	58	51	48	45	44	40
Ruspa mini	81	70	64	57	54	51	50	46

E' opportuno sottolineare che i dati riportati in tabella si riferiscono ad una propagazione sonora in campo libero, nella realtà, invece, il livello sonoro decade col crescere della distanza più rapidamente di quanto previsto dalle relazioni matematiche. Le cause principali di questo fenomeno sono:

- ✓ presenza di vegetazione tra sorgente e ricevente;
- ✓ effetti di natura meteorologica;
- ✓ barriere artificiali o naturali.

Come riportato da Agostoni e Marinoni (1987), la presenza di masse di vegetazione tra la sorgente sonora e il ricettore permette l'attenuazione di 5-6 dBA per ogni 100 m. Nel contesto in esame, dove i territori interessati sono costituiti da estese formazioni boscate a contatto con le aree di intervento, strade statali, corsi d'acqua ed una morfologia movimentata, i dati di attenuazione del rumore all'aumentare della distanza dalla fonte assumono i valori riportati nella seguente tabella.

Macchina	Rumore alla fonte (dBA)	Rumore attenuato a distanza dalla sorgente							
		50	100	200	300	400	500	750	1000
Attenuazione		13,5	22	35	42	50	56	72,5	87
Autocarro	80	66.5	58	45	38	30	24	7.5	-7
Escavatore	84	70,5	62	49	42	34	28	11.5	-3
Pala meccanica	75	61,5	53	40	33	25	19	2,5	-12
Ruspa mini	81	67.5	59	46	39	31	25	8.5	-6

Alla luce di quanto detto e in riferimento ai dati della tabella sopra riportata, per la definizione del limite spaziale legato ai rumori può essere considerata una distanza di riferimento pari a 200 metri dal punto di generazione delle incidenze. A questa distanza, il livello sonoro del rumore prodotto decade al di sotto della soglia dei 60 dB(A).

Estensione: fino a 200 metri dalle aree interessate dalle trasformabilità di Piano

Durata: non valutabile in via generale. In relazione alle diverse trasformabilità previste E01 Aree urbane, insediamenti umani, E02 Aree industriali e commerciali, D01.01 Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate), D01.02 Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate), D01.03 Parcheggi e aree di sosta, comporteranno la produzione di rumori con conseguente disturbo sonoro. Tali rumori saranno legati principalmente alle fasi di cantiere, poiché in fase di esercizio considerando

l'ambito urbanizzato in cui si inseriscono non comporteranno un particolare incremento del rumore.

Magnitudine Intensità: fino a un massimo di circa 60 decibel

Periodicità: transitorio per quanto riguarda la fase di cantiere, permanente in fase di esercizio.

Frequenza: non valutabile

Probabilità di accadimento: non valutabile, dipende dalle progettualità che verranno attuate

H06.02 Inquinamento luminoso

Espansioni di tipo residenziale comporteranno, in fase di esercizio, un incremento dell'inquinamento luminoso.

Estensione: fino a 100 metri dal limite delle nuove aree residenziali e industriali

Durata: potenzialmente continua

Magnitudine Intensità: bassa

Periodicità: permanente

Frequenza: permanente

Probabilità di accadimento: non valutabile, dipende dalle progettualità che verranno attuate

J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie

Nella realizzazione delle previsioni di piano vi sarà un consumo di suolo. Si tratterà di alcune aree di espansione residenziale e produttiva, di aree destinate ai servizi comunali e delle piste ciclabili in progetto.

Alcune di queste aree rientrano all'interno delle Aree Natura 2000; quelle esterne, verranno considerate solo come eventuale perdita di habitat di specie.

Estensione: un'area di urbanizzazione consolidata e la relativa ridefinizione del margine entro i 30 metri rientra all'interno della rete Natura 2000 e può comportare la perdita di habitat, anche se, a livello di piano, non si potrà quantificare quanto suolo effettivamente verrà consumato. Lo stesso vale per la realizzazione delle piste ciclabili, la cui progettazione non è comunque definita. Il consumo di habitat di specie può essere una conseguenza della realizzazione di servizi a standard di progetto; inoltre si deve prevedere una perdita massima di 22,61 ha, come indicato dal piano, per l'espansione residenziale, all'interno dell'urbanizzato consolidato e della ridefinizione del margine entro i 30 metri, e per l'espansione produttiva.

Durata: una volta attuata la trasformabilità sarà permanente

Magnitudine Intensità: non valutabile. A questo livello, non si può quantificare quanto e quale habitat di specie sarà consumato.

Periodicità: -

Frequenza: una volta nei Limiti temporali d'analisi

Probabilità di accadimento: non valutabile, dipende dalle trasformabilità che verranno attuate

Si riportano in forma sinottica i Fattori di pressione individuati, con i rispettivi effetti primari e secondari, ove presenti. In Allegato V, all'interno del cd, sono riportati gli shape file con i Fattori individuati.

FATTORE	EFFETTO PRIMARIO (ove esistente)	EFFETTO SECONDARIO (ove esistente)
D01.01 Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate) D01.02 Strade, autostrade (comprende tutte le strade asfaltate) D01.03 Parcheggi e aree di sosta E01 Aree urbane, insediamenti umani E02 Aree industriali e commerciali	G01.03 Veicoli a motore	H04 Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi
		H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori
		H01.03 Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali
		H02 Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)
	J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie	Perturbazione della fauna Perdita/perturbazione di flora
	H06.02 Inquinamento luminoso	
	H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori	
	H04 Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi	
	H01.03 Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali	

2.3 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi

Al fine di individuare l'area di incidenza potenziale sono stati considerati, principalmente, i seguenti fattori:

- localizzazione degli interventi rispetto ai siti Natura 2000 presi in considerazione nella presente relazione;
- tipologia degli impatti;
- magnitudine degli impatti;
- tipologia ambientale dei luoghi direttamente interessati dalle trasformabilità;
- caratteristiche geomorfologiche ed orografiche del territorio analizzato.

L'obiettivo che ci si propone è quello di individuare una fascia entro la quale si potranno propagare gli effetti conseguenti ai fattori di pressione individuati a carico degli elementi della rete ecologica Natura 2000, nella consapevolezza che, allontanandosi dalle aree direttamente interessate dai lavori, si assisterà ad una attenuazione dei meccanismi di alterazione provocati dagli interventi.

Alcune incidenze, quali la riduzione di superficie di habitat, si esauriscono nell'area di effettiva presenza dell'opera, mentre i fenomeni perturbativi a carico di habitat o specie si possono manifestare anche a distanza.

Fattore di pressione	Distanza entro la quale si propaga il fattore individuato
D01.01 Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)	Aree direttamente interessate dalle piste ciclabili
D01.02 Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)	Aree direttamente interessate dall'adeguamento, potenziamento e riqualificazione delle strade principali e secondarie
D01.03 Parcheggi e aree di sosta	Aree direttamente interessate dai parcheggi
E01 Aree urbane, insediamenti umani	aree direttamente coinvolte dai servizi di interesse comune e dalle espansioni residenziali all'interno del consolidato e della ridefinizione del margine entro i 30 m, in rispetto dei limiti fisici e geomorfologici-idraulici alla nuova edificazione
E02 Aree industriali e commerciali	Aree di espansione produttiva
G01.03 Attività con veicoli motorizzati	all'interno di tutte le aree dove saranno possibili nuove edificazioni ed altri tipi di intervento
H01.03 Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali	100 m (solo a valle se in pendenza) dalle aree in cui verranno effettuati gli interventi

Fattore di pressione	Distanza entro la quale si propaga il fattore individuato
H02 Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)	100 m dalle aree in cui verranno effettuati gli interventi
H04 Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi	fino a 100 metri dalle aree interessate dall'edificazione residenziale o dai servizi
H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori	200 m
H06.02 Inquinamento luminoso	100 m dalle nuove aree residenziali
J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie	aree direttamente coinvolte dalle trasformabilità di piano

Alla luce di questa tabella può essere considerato come Limite spaziale d'analisi, ovvero l'inviluppo massimo dei singoli fattori di pressione individuati, la distanza di 200 metri che corrisponde al Fattore che incide maggiormente sulla fauna, costituito dal rumore dei mezzi di cantiere.

Nell'elaborato 11 vengono riportate le aree interessate dalle diverse trasformabilità con i limiti spaziali d'analisi rispetto alla rete Natura 2000. Nell'allegato I si riportano le carte di dettaglio delle trasformabilità e delle relative aree di analisi interne alle Aree Natura 2000.

Nel CD allegato (Allegato III) vengono riportati gli *shape file* con i Limiti spaziali d'analisi.

Dal punto di vista temporale i limiti d'analisi coincidono con la durata del Piano.

2.4 Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente

Al momento non sono noti piani, progetti e/o interventi che possano interagire congiuntamente.

3 FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

3.1 Identificazione degli elementi dei siti della Rete Natura 2000 interessati

Nel territorio del comune di Sedico, e nei limiti spaziali d'analisi, rientrano due aree della Rete Natura 2000 e precisamente l'area SIC IT32320088 "Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba" ed il SIC/ZPS, coincidente con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi". Di seguito se ne descrivono i tratti salienti.




Figura 3 – Collocazione dell'area di Piano rispetto ai Siti della alla Rete Natura 2000

Area SIC IT32320088 "Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba"

Questo Sito si estende da poco più a nord del ponte di San Felice (Comuni di Sedico, Trichiana, Limana e Belluno – Provincia di Belluno) fino a Pederobba e Valdobbiadene (Provincia di Treviso). L'area ricade nella regione biogeografica alpina, si estende per una superficie di circa 3.236 ha e, come riportato nella specifica scheda descrittiva della Banca dati della Regione Veneto, è caratterizzata dal "corso del fiume Piave e zone umide associate con il lago artificiale di Busche. Importante area alluvionale ghiaiosa ("Maserot")". Nel comune di Sedico ricade una superficie di circa 234 ettari.

Area SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi"

La superficie complessiva del Sito, che ricade interamente nella Regione Biogeografia Alpina, è di 31.384 ettari. La scheda descrittiva della Banca Dati della Regione Veneto, la identifica come *"un territorio coincidente, sostanzialmente, con i confini del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Espressione di biodiversità complessiva tra le più alte del continente. Estrema diversificazione di Habitat"*.

Una sintesi del Sito è riportata anche nell'Atlante dei Siti Natura 2000 del Veneto (Buffa & Lasen, 2010), di cui di seguito se ne riporta la descrizione:

"Questo sito corrisponde (sostanzialmente, considerando una recente revisione di confini) al territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, la cui importanza e valenza sia paesaggistica che naturalistica e storico antropica è tra le meglio documentate su scala internazionale. Una serie di elevazioni montuose situate nel settore sudoccidentale delle Dolomiti e che in esse penetra, fino in Val di Zoldo, nella parte centrale. Il Parco è nato per tutelare una serie di emergenze e di peculiarità, ma anche per valorizzare un territorio segnato profondamente da vicende storiche in cui la montagna, aspra e molto articolata, è stata oggetto di cure secolari che hanno contribuito a delineare un paesaggio dai contorni unici e altamente spettacolari, con valli profonde e incassate, ricche di forre e di pendici boscate, e altopiani aperti in cui sono stati ricavati importanti pascoli che oggi ospitano ancora una straordinaria biodiversità animale e vegetale.

Profonde sono le differenze tra i rilievi esterni (Vette di Feltre propriamente dette), con paesaggio quasi prealpino, e quelli dolomitici più interni (Schiara-Talvéna e Prampèr-Mezzodi). Il sito include anche, fra l'altro, la più estesa area carsica del Veneto, con cavità profonde fino a 971 metri e una rete di oltre 25 chilometri di gallerie, pozzi e collegamenti.

Sintetizzare in poche righe interi volumi dedicati alla flora, alla vegetazione, alla fauna, ed anche alla geologia e geomorfologia del Parco, rischierebbe solo di favorire omissioni o sminuire altri importanti valori. Basti ricordare che la specificità della flora era nota fin dal 1700 e che comprende autentici gioielli (per 4 specie le Vette di Feltre rappresentano il locus classicus, cioè il sito in cui la specie è stata per la prima volta scoperta e descritta: Minartia graminifolia, Rhizobotrya alpina, Thlaspi minimum e Alchemilla lasenii. Essa consta di oltre 1400 specie di flora vascolare. La varietà degli assetti vegetazionali ha portato alla descrizione di comunità vegetali nuove che trovano pochi riscontri in territori limitrofi. Le valenze faunistiche sono ampiamente documentate e soprattutto tra gli invertebrati vi sono stenoendemismi di straordinario valore (Sinuicollia dalpiazii, Orotrechus pavonis, Orotrechus theresiae). Nel Parco, in particolare nel complesso carsico dei Piani Eterni, sono state scoperte di recente altre specie, attualmente in fase di studio. Si tratta di un nematode del genere Theriscus, di tre copepodi dei generi Lessinocamptus, Bryocamptus e Speocyclops. Solo l'oligochete Rhyacodrilooides aeternorum ha già un nome, assai indicativo. Ma anche la presenza, sia pure ancora non

consolidata stabilmente, di orso e lince, è indicativa della qualità ambientale, del resto confermata da importanti popolazioni di tetraonidi e Coturnice. Rapaci, picidi e un numero veramente rilevante di specie incluse nell'allegato I della direttiva uccelli sono analogamente espressive di una delle aree in cui si concentra la biodiversità, anche per effetto delle vicende glaciali nelle quali alcuni rilievi hanno svolto il ruolo di nunatak, consentendo la sopravvivenza di relitti arcto-terziari. Tra gli anfibi la presenza più rilevante è quella del Rospo smeraldino".

Nel comune di Sedico ricade una superficie di circa 5847 ettari.

La collocazione del Piano rispetto ai siti della Rete Natura 2000 è riportata negli elaborati 10 e 11.

3.1.1 Habitat di Interesse comunitario

Si passeranno ora in disamina gli habitat di interesse comunitario presenti nei Limiti spaziali e temporali d'analisi (cfr. elaborato 11 e Allegato I). Dall'analisi dei *buffer* emerge che il coinvolgimento diretto o indiretto di habitat di interesse comunitario rispetto ai due Siti Natura 2000 analizzati si ha per le seguenti trasformabilità:

AREA SIC/ZPS IT3230083 "DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI"

- ❑ Aree di urbanizzazione consolidata residenziale (art. 29);
- ❑ Ridefinizione del margine (art. 31);
- ❑ Percorsi ciclabili di previsione (art. 37.5);

AREA SIC IT32320088 "FIUME PIAVE DAI MASEROT ALLE GRAVE DI PEDEROBBA"

- ❑ Aree di urbanizzazione consolidata residenziale (art. 29);
- ❑ Aree di urbanizzazione consolidata produttiva (art. 29);
- ❑ Linee preferenziali di espansione (art. 32);
- ❑ Servizi a standard di interesse comune di progetto (art.25);
- ❑ Percorsi ciclabili di previsione (art. 37.5);

3.1.1.1 Ruolo e coerenza degli Habitat rispetto ai Siti della Rete Natura 2000

Le caratteristiche degli Habitat inclusi nei Limiti d'analisi (cfr. Allegato I) suddivisi nelle diverse trasformabilità analizzate sono le seguenti:

AREA SIC/ZPS IT3230083 "DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI"

- ❑ Aree di urbanizzazione consolidata residenziale (art. 29);
- ❑ Ridefinizione del margine (art. 31);

6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (ALOPECURUS PRATENSIS, SANGUISORBA OFFICINALIS)

Si tratta di prati falciati che rientrano tra le praterie mesofile da fieno su suoli moderatamente fertilizzati. Nel caso specifico si tratta di Arrenatereti magri ad *Avenula pubescens*. Tra le specie presenti si ricordano: *Avenula pubescens*, *Arrhenatherum elatius*, *Dactylis glomerata*, *Ranunculus acris*, *Leontodon hispidus*, *Rhinanthus freynii*, *Anthoxanthum odoratum*, *Poa pratensis*, *Primula veris*, *Centaurea nigrescens*, *Daucus carota*, *Galium mollugo*, *Plantago lanceolata*, *Silene vulgaris*, *Achillea millefolium*, *Holcus lanatus*, *Rumex acetosa*, *Veronica chamaedrys*, *Bellis perennis*, *Trisetum flavescens*, *Taraxacum officinale* agg., *Galium verum*, *Pimpinella major*, *Carex caryophylla*, *Trifolium pratense*, ecc..

Nei limiti di espansione dei 30 m verso il Cordevole è incluso anche una striscetta di 3220 e meno di 50 mq di 3240/91E0. Si tratta evidentemente di un errore per limiti di scala.

Ulteriori habitat presenti nei Limiti spaziali d'analisi, ma esterni ai limiti massimi di ridefinizione del margine, quindi non direttamente coinvolti, sono:

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

91E0 *Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)/ Non Natura 2000 Boschi di pino silvestre

91E0 *Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91K0 Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)

9530 *Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici

- Percorsi ciclabili di previsione (art. 37.5);

Non essendovi ancora una progettualità definita, ma solamente una linea che ricalca grossomodo il margine sinistro della Strada Statale 203 Agordina, non è possibile valutare quali saranno gli habitat direttamente coinvolti. Tuttavia gli habitat presenti nei Limiti spaziali d'analisi, valutati rispetto al potenziale rumore, sono i seguenti:

6510 PRATERIE MAGRE DA FIELO A BASSA ALTITUDINE (ALOPECURUS PRATENSIS, SANGUISORBA OFFICINALIS)

Si tratta di prati falciati che rientrano tra le praterie mesofile da fieno su suoli moderatamente fertilizzati. Nel caso specifico si tratta di Arrenatereti magri ad *Avenula pubescens*. Tra le specie presenti si ricordano: *Avenula pubescens*, *Arrhenatherum elatius*, *Dactylis glomerata*,

Ranunculus acris, Leontodon hispidus, Rhinanthus freynii, Anthoxanthum odoratum, Poa pratensis, Primula veris, Centaurea nigrescens, Daucus carota, Galium mollugo, Plantago lanceolata, Silene vulgaris, Achillea millefolium, Holcus lanatus, Rumex acetosa, Veronica chamaedrys, Bellis perennis, Trisetum flavescens, Taraxacum officinale agg., Galium verum, Pimpinella major, Carex caryophyllea, Trifolium pratense, ecc..

3220 FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE RIPARIA ERBACEA

Habitat che comprende la vegetazione erbacea pioniera che si sviluppa sulle alluvioni torrentizie del Cordevole. Si caratterizza per condizioni ecologiche molto variabili in relazione soprattutto alle oscillazioni del livello dell'acqua. Condizione indispensabile alla perpetuazione di questa cenosi è il continuo ringiovanimento dei suoli per effetto di fenomeni alluvionali più o meno intensi.

3240 FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE RIPARIA LEGNOSA A SALIX ELAEAGNOS

Si tratta di boscaglie formate da arbusteti pionieri, costituiti per la maggior parte da salici di ripa (*Salix eleagnos* prevalente). Da un punto di vista floristico è talora consistente la presenza di entità di origine esotica, ormai ben naturalizzate, come *Amorpha fruticosa*, specie che è sempre più invadente nell'arbusteto, e *Buddleja davidii*.

91E0* FORESTE ALLUVIONALI DI ALNUS GLUTINOSA E FRAXINUS EXCELSIOR (ALNO-PADION, ALNION INCANAE, SALICION ALBAE)

91E0* FORESTE ALLUVIONALI DI ALNUS GLUTINOSA E FRAXINUS EXCELSIOR (ALNO-PADION, ALNION INCANAE, SALICION ALBAE) / NON NATURA 2000 PINETE

Boschi igrofilo di Ontano bianco (*Alnus incana*) presenti nella fascia ripariale del torrente Cordevole frammisti a nuclei di pino silvestre. L'habitat *91E0 contraddistingue i boschi ripariali di molti corsi d'acqua, soprattutto lungo le sponde che sono più stabili e meno interessate dalle piene. Lungo il Cordevole sono caratterizzati principalmente da Ontano bianco (*Alnus incana*) e Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*). Localmente sono presenti aree con molte specie esotiche tra cui *Buddleja davidii*, *Helianthus tuberosus*, ecc..

3240 FIUMI ALPINI A VEGETAZIONE RIPARIA LEGNOSA A SALIX ELEAGNOS / 91E0 *FORESTE ALLUVIONALI AD ALNUS GLUTINOSA E FRAXINUS EXCELSIOR (ALNO-PADION, ALNION INCANAE, SALICION ALBAE)

Mosaico tipico delle aree ripariali del Cordevole contraddistinto da nuclei di alneto di ontano bianco a contatto con saliceti a salice ripaiolo (*Salix eleagnos*).

8120 GHIAIONI CALCAREI E SCISTOCALCAREI MONTANI E ALPINI (THLASPIETEA ROTUNDIFOLII)

Piccolissimo nucleo presente allo sbocco della Val Pegolera a contatto con l'habitat 3220 identificato lungo il torrente Cordevole.

8210 PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA

Bancate rocciose poste prevalentemente nella sinistra idrografica. Nel caso in esame le pareti sono caratterizzate principalmente dall'alleanza del *Potentillion caulescentis*. Sulle pareti dell'area considerata si insedia inoltre, nelle aree meno ostili (piccole banche rocciose, anfratti e fessure), una vegetazione di tipo arboreo. Si tratta di formazioni a scarsissima vulnerabilità e che conservano un eccellente grado di conservazione.

91K0 FORESTE ILLIRICHE DI FAGUS SYLVATICA (AREMONIO-FAGION)

Nei Limiti d'analisi sono scarsamente rappresentate coinvolgendo per lo più ambienti aridi in cui sono diffusi Orno-ostrieti (tipici e primitivi) e Pinete di pino nero e/o silvestre. L'habitat si riferisce a faggete accompagnate dalla presenza di latifoglie termofile tra cui il carpino nero e l'orniello.

9530 PINETE (SUB-)MEDITERRANEE DI PINI NERI ENDEMICI

Nel Veneto è un tipo di habitat molto localizzato tanto che gli unici esempi, peraltro molto espressivi, si trovano quasi esclusivamente nella Provincia di Belluno. Questo tipo di cenosi va ad insediarsi su versanti solitamente molto acclivi in cui l'acqua è velocemente drenata verso valle e, la scarsa disponibilità idrica del suolo è compensata all'elevata umidità atmosferica in relazione anche alla collocazione in ambienti che spesso risentono di un "effetto forra". Proprio per la loro sopravvivenza in luoghi orograficamente piuttosto aspri e difficili, rappresentano formazioni molto durevoli anche se non climatogene. Sono aree spesso interessate da incendi che se da un lato azzerano il soprassuolo arboreo dall'altro favoriscono la loro rinnovazione e perpetuazione.

AREA SIC IT32320088 "FIUME PIAVE DAI MASEROT ALLE GRAVE DI PEDEROBBA"

- ❑ Aree di urbanizzazione consolidata residenziale (art. 29);
- ❑ Aree di urbanizzazione consolidata produttiva (art. 29);
- ❑ Linee preferenziali di espansione (art. 32);
- ❑ Servizi a standard di interesse comune di progetto (art.25);

Gli habitat presenti nei Limiti spaziali d'analisi, ma esterni ai limiti massimi di ridefinizione del margine, quindi non direttamente coinvolti, sono:

3220 FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE RIPARIA ERBACEA/NN2000 LETTI DI FIUMI E TORRENTI

Habitat che comprende la vegetazione erbacea pioniera che si sviluppa sulle alluvioni torrentizie del Cordevole. Si caratterizza per condizioni ecologiche molto variabili in relazione soprattutto alle oscillazioni del livello dell'acqua. Condizione indispensabile alla perpetuazione

di questa cenosi è il continuo ringiovanimento dei suoli per effetto di fenomeni alluvionali più o meno intensi.

3240 FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE RIPARIA LEGNOSA A *SALIX ELAEAGNOS*

Si tratta di boscaglie formate da arbusteti pionieri, costituiti per la maggior parte da salici di ripa (*Salix eleagnos* prevalente). Da un punto di vista floristico è talora consistente la presenza di entità di origine esotica, ormai ben naturalizzate, come *Amorpha fruticosa*, specie che è sempre più invadente nell'arbusteto, e *Buddleja davidii*.

3260 FIUMI DELLE PIANURE E MONTANI CON VEGETAZIONE DEL *RANUNCULION FLUITANTIS* E *CALLITRICHIO-BATRACHION*

L'habitat è stato cartografato lungo una diramazione del Cordevole. Da quanto si conosce si tratta di una situazione transitoria, con periodi anche di disseccamento, quindi non veri e propri canali di risorgiva con vegetazione fluente.

91E0 *FORESTE ALLUVIONALI DI *ALNUS GLUTINOSA* E *FRAXINUS EXCELSIOR* (*ALNO-PADION*, *ALNION INCANAE*, *SALICION ALBAE*)

Questo habitat contraddistingue i boschi ripariali di molti corsi d'acqua, soprattutto lungo le sponde che sono più stabili e meno interessate dalle piene. Sono caratterizzati principalmente da Salice bianco (*Salix alba*), Ontano bianco (*Alnus incana*) e Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*) e, solo localmente nelle zone a maggior ristagno idrico, anche Ontano nero (*Alnus glutinosa*). Nell'area di analisi l'habitat corrisponde alle formazioni più mature ed evolute presenti esternamente al greto, in area golenale. Localmente sono presenti aree con molte specie esotiche tra cui *Amorpha fruticosa*, *Buddleja davidii*, *Helianthus tuberosus*, ecc..

- Percorsi ciclabili di previsione (art. 37.5);

I percorsi ciclabili si sviluppano quasi interamente in zone esterne ai Siti e spesso lungo strade esistenti. Solamente nella zona di Longano intersecano direttamente il Sito attraversando il torrente Gresal. Tuttavia non essendovi ancora una progettualità definita, non è possibile valutare quali saranno gli habitat direttamente coinvolti. In questo punto tuttavia non vi sono cartografati Habitat di Interesse comunitario. Gli habitat presenti nei Limiti spaziali d'analisi, valutati rispetto al potenziale rumore, sono i seguenti:

3220 FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE RIPARIA ERBACEA/NN2000 LETTI DI FIUMI E TORRENTI

Habitat non direttamente coinvolto cartografato nelle ghiaie del torrente Cordevole. Si veda descrizione riportata sopra.

3240 FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE RIPARIA LEGNOSA A *SALIX ELAEAGNOS*

Habitat non direttamente coinvolto cartografato nelle ghiaie del torrente Cordevole. Si veda descrizione riportata sopra.

3260 FIUMI DELLE PIANURE E MONTANI CON VEGETAZIONE DEL *RANUNCULION FLUITANTIS* E *CALLITRICHIO-BATRACHION*

Habitat non direttamente coinvolto cartografato lungo il torrente Cordevole a Bribano. Si veda descrizione riportata sopra.

6210 FORMAZIONI ERBOSE SECHE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO (*FESTUCO-BROMETALIA*) (NOTEVOLE FIORITURA DI ORCHIDEE)

Frammento di prato arido presente in zona ripariale in sinistra Cordevole, distante dalla pista in progetto circa 180 metri.

6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (*ALOPECURUS PRATENSIS*, *SANGUISORBA OFFICINALIS*)

Frammento di prato pingue presente in un'area distante dalla pista in progetto circa 200 metri.

91E0 *FORESTE ALLUVIONALI DI *ALNUS GLUTINOSA* E *FRAXINUS EXCELSIOR* (*ALNO-PADION*, *ALNION INCANAE*, *SALICION ALBAE*)

Si veda descrizione riportata sopra. L'habitat non appare direttamente coinvolto anche se in alcuni punti è limitrofo alla pista di progetto (Bribanet, Longano).

3.1.1.2 Superficie, rappresentatività, e grado di conservazione degli habitat

Verranno riportate di seguito, per ogni Sito Natura 2000 coinvolto, le tabelle relative alle superfici ed ai parametri di conservazione relativamente alla cartografia habitat approvata degli habitat coinvolti nei Limiti spaziali massimi e le informazioni relative a ciascun habitat secondo quanto riportato nel Formulario del Sito Natura 2000 (aggiornamento Ministero dell'Ambiente - 2012).

AREA SIC IT32320088 "FIUME PIAVE DAI MASEROT ALLE GRAVE DI PEDEROBBA"

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO	RAPPR	CON_STR	CON_FUNZ	RIPRIST	CON_GLOB	SUP_MQ
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea / NN 2000 Letti di fiumi e	2	2	2	1	2	19395,58

torrenti						
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>	2	3	2	1	2	3793,33
	2	3	3	1	1	3300,04
	3	2	2	1	2	13369,92
3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>	4	1	1	1	3	2587,72
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*notevole fioritura di orchidee)	2	3	3	1	1	1205,02
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	2	3	2	2	1	510,16
91E0 *Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	2	3	2	2	1	54230,87
	2	3	3	2	1	18304,44
	2	3	3	3	1	194008,34
	3	2	2	1	2	2968,05
	4	1	1	1	3	13022,39

LEGENDA

RAPPR: rappresentatività	1	Non significativa
	2	Significativa
	3	Buona
	4	Eccellente
CON_STR: struttura dell'habitat	1	Struttura eccellente
	2	Struttura ben conservata
	3	Struttura mediamente o parzialmente degradata
CON_FUNZ: funzioni dell'habitat	1	Prospettive eccellenti
	2	Prospettive buone
	3	Prospettive mediocri o sfavorevoli
RIPRIST: possibilità di ripristino	1	Ripristino facile
	2	Possibile con un impegno medio
	3	Difficile o impossibile
CON_GLOB: conservazione globale	1	Media o ridotta
	2	Buona
	3	Eccellente

Nel Formulario del Sito Natura 2000 (aggiornamento 2017) vengono riportati gli habitat Natura 2000 presenti. Per ognuno vengono sintetizzate utili informazioni relative in particolare alla loro **Rappresentatività** (A: eccellente; B buona; C significativa; D non significativa), al loro **Grado di Conservazione** (A: eccellente; B buona; C medio-limitata) e la **Valutazione globale** relativa al valore del sito per la conservazione di quel particolare Habitat (A: eccellente; B buono; C significativo).

Nel caso in esame la situazione per gli habitat presenti nei Limiti d'analisi è la seguente:

Annex I Habitat types						Site assessment			
Code	PF	NP	Cover [ha]	Cave [n.]	Data quality	A B C D	A B C		
						Rapr.	Rel. surf.	Con.	Glo.
3220						B	C	B	B
3240						B	C	B	B
3260						B	C	B	B
6210						B	C	B	C
6510						A	C	B	B
*91E0						B	C	B	A

AREA SIC/ZPS IT3230083 "DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI"

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO	RAPPR	CON_STR	CON_FUNZ	RIPRIST	CON_GLOB	SUP_MQ
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	2	2	2	2	2	617855,71
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i> / *91E0 Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	1	2	2	2	2	209442,80
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>	2	2	2	2	2	71240,42
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	3	2	2	1	2	138609,92
8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)	1	2	2	-1	2	1100,36
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	1	2	1	-1	3	351533,68
91E0 *Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>) / Non Natura 2000 Boschi di pino silvestre	1	2	2	2	2	85879,09
91E0 *Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	1	2	2	2	2	90998,20
91K0 Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)	3	2	2	1	2	8382,86
9530 *Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici	4	1	1	-1	3	190351,19

Nel Formulario del Sito Natura 2000 (aggiornamento 2017) vengono riportati gli habitat Natura 2000 presenti. Per ognuno vengono sintetizzate utili informazioni relative in particolare alla loro **Rappresentatività** (A: eccellente; B buona; C significativa; D non significativa), al loro **Grado di Conservazione** (A: eccellente; B buona; C medio-limitata) e la **Valutazione globale** relativa al valore del sito per la conservazione di quel particolare Habitat (A: eccellente; B buono; C significativo).

Nel caso in esame la situazione per gli habitat presenti nei Limiti d'analisi è la seguente:

Annex I Habitat types						Site assessment			
Code	PF	NP	Cover [ha]	Cave [n.]	Data quality	A B C D	A B C		
						Rapr.	Rel. surf.	Con.	Glo.
3220						B	C	C	C
6510						B	C	B	C
8120						A	C	A	A
8210						C	C	B	B
91K0						A	B	B	A
9530						B	C	A	B

Alcuni habitat non sono riportati nel formulario.

3.1.2 Specie vegetali di Interesse comunitario ed altre emergenze floristiche

3.1.2.1 Dimensione delle popolazioni, grado di isolamento, grado di conservazione delle specie di interesse comunitario

Per la definizione di dimensione delle popolazioni, grado di isolamento, grado di conservazione delle specie floristiche di interesse comunitario, si fa riferimento al formulario dei due Siti Natura 2000 coinvolti.

AREA SIC IT32320088 "FIUME PIAVE DAI MASEROT ALLE GRAVE DI PEDEROBBA"

Specie di cui all'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE e dell'Allegato II della direttiva 92/43 CEE e valutazione del Sito in relazione alle stesse

Nessuna specie di interesse comunitario citata.

Altre specie importanti di flora

Specie					Popolazione sul sito			Motivazione							
G	Codice	Nome scientifico	S	NP	Dimensioni		Unit	Cat.	Allegato		Altre categorie				
					Min	Max			C R V P	IV	V	A	B	C	D
P		<i>Astragalus onobrychis</i>						R							X
P		<i>Festuca tricophylla</i>						R							X
P		<i>Gentiana pneumonanthe</i>						V			X				

Specie					Popolazione sul sito			Motivazione						
G	Codice	Nome scientifico	S	NP	Dimensioni		Unit	Cat.	Allegato		Altre categorie			
					Min	Max			IV	V	A	B	C	D
P		<i>Leontodon berinii</i>						R				X		
P		<i>Orchis coriophora</i>						P					X	
P		<i>Salix daphnoides</i>						R						X
P		<i>Scrophularia umbrosa</i>						V						X

LEGENDA

Gruppo: P = Piante

S: nell'eventualità che i dati sulle specie siano sensibili e se ne debba impedire la visione al pubblico inserire: "si"

NP: nell'eventualità che una specie non sia più presente nel sito, inserire: "x" (facoltativo)

Unità: i = individui, p = coppie o altre unità secondo l'elenco standardizzato delle popolazioni e die codici, in conformità degli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 12 e 17 (cfr. portale di riferimento)

Categorie di abbondanza (Cat.): C = comune, R = rara, V = molto rara, P = presente

Categorie di motivazioni: IV, V: specie di cui all'allegato corrispondente (direttiva Habitat). A: DATI DEL Libro rosso nazionale, B: specie endemiche C: convenzioni internazionali; D altri motivi.

AREA SIC/ZPS IT3230083 "DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI"

Specie di cui all'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE e dell'Allegato II della direttiva 92/43 CEE e valutazione del Sito in relazione alle stesse

Specie					Popolazione sul sito					Valutazione del sito					
G	Codice	Nome scientifico	S	NP	T	Dimensioni		Unità	Cat.	D.qual.	A B C D		A B C		
						Min	Max				Pop.	Con.	Iso.	Glo	
P	1902	<i>Cypripedium calceolus</i>			p				R	DD	C	B	B	B	

LEGENDA

Gruppo: A = Anfibi, B = Uccelli, F = Pesci, I = Invertebrati, M = Mammiferi, R = Rettili

S: nell'eventualità che i dati sulle specie siano sensibili e se ne debba impedire la visione al pubblico inserire: "si"

NP: nell'eventualità che una specie non sia più presente nel sito, inserire: "x" (facoltativo)

Tipo: p = permanente, r = riproduttivo, c = concentrazione, w = svernamento (per piante e specie non migratori, usare "p")

Unità: i = individui, p = coppie o altre unità secondo l'elenco standardizzato delle popolazioni e die codici, in conformità degli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 12 e 17 (cfr. portale di riferimento)

Categorie di abbondanza (Cat.): C = comune, R = rara, V = molto rara, P = presente – da compilare se la qualità dei dati è insufficiente (DD) o in aggiunta alle informazioni sulla dimensione della popolazione

Qualità dei dati: G = buona (per esempio: provenienti da indagini); M = media (per esempio: in base a dati parziali con alcune estrapolazioni); P = scarsa (per esempio: stima approssimativa); DD = dati insufficienti (categoria da utilizzare in caso non sia disponibile neppure una stima approssimativa della dimensione della popolazione; in questo caso, il campo relativo alla dimensione della popolazione rimane vuoto, ma il campo "categoria di abbondanza" va riempito).

Pop. (Popolazione): A 100% ≥ p > 15%; B 15% ≥ p > 2%; C 2% ≥ p > 0%; D: popolazione non significativa.

Cons. (Grado di conservazione): A: conservazione eccellente; B: buona conservazione; C: conservazione media o limitata.

Iso. (Isolamento): A: popolazione (in gran parte) isolata; B: popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione; C: popolazione non isolata all'interno di una fascia di distribuzione.

Glo. (Valutazione globale) **A:** valore eccellente; **B:** valore buono; **C:** valore significativo.

Altre specie importanti di flora

Specie		Popolazione sul sito					Motivazione								
G	Codice	Nome scientifico	S	NP	Dimensioni		Unità	Cat.	Allegato		Altre categorie				
					Min	Max			C	R V P	IV	V	A	B	C
P		<i>Aconitum anthora</i>						R							X
P		<i>Alyssum ovirense</i>						R							X
P		<i>Androsace villosa</i>						V							X
P		<i>Arabis nova</i>						P							X
P		<i>Astragalus frigidus</i>						R							X
P		<i>Astragalus sempervirens</i>						V							X
P	1750	<i>Campanula morettiana</i>						C	X						
P		<i>Campanula thyrsoides</i>						R			X				
P		<i>Centaurea haynaldii</i>						R							X
P		<i>Cladium mariscus</i>						R							X
P		<i>Cortusa matthioli</i>						R			X				
P		<i>Cytisus pseudoprocumbens</i>						C			X				
P		<i>Dactylorhiza traunsteineri</i>						V					X		
P		<i>Daphne alpina</i>						P							X
P		<i>Delphinium dubium</i>						V							X
P		<i>Galium margaritaceum</i>						P				X			
P		<i>Gentiana pumila</i>						P							X
P		<i>Geranium argenteum</i>						P							X
P		<i>Hypochoeris facchiniana</i>						R				X			
P		<i>Iris cengialti</i>						R			X				
P		<i>Knautia ressmannii</i>						R					X		
P		<i>Leontopodium alpinum</i>						C			X				
P		<i>Lilium carniolicum</i>						R			X				
P		<i>Microstylis monophyllos</i>						V					X		
P		<i>Minuartia graminifolia</i>						R							X
P		<i>Nymphaea alba</i>						C							X
P		<i>Pedicularis hacquetii</i>						R							X
P	1749	<i>Physoplexis comosa</i>						C	X						

Specie					Popolazione sul sito			Motivazione							
G	Codice	Nome scientifico	S	NP	Dimensioni		Unità	Cat.	Allegato		Altre categorie				
					Min	Max			C R V P	IV	V	A	B	C	D
P		<i>Polygonum amphibium</i>						R							X
P		<i>Primula tyrolensis</i>						C				X			
P		<i>Pulmonaria vallisarsae</i>						R				X			
P		<i>Rhaponticum scariosum</i>						R							X
P		<i>Rhizobotrya alpina</i>						V				X			
P		<i>Salix mielichoferi</i>						R			X				
P		<i>Salix petandra</i>						V			X				
P		<i>Saxifraga hostii</i>						C							X
P		<i>Saxifraga mutata</i>						R							X
P		<i>Scorzonera austriaca</i>						R			X				
P		<i>Sempervivum dolomiticum</i>						V				X			
P		<i>Seseli gouanii</i>						R			X				
P		<i>Silene veselskyi</i>						V							X
P		<i>Sisymbrium austriacum</i>						P							X
P		<i>Spiraea decumbens</i>						C				X			
P		<i>Thlaspi minimum</i>						R							X
P		<i>Tofieldia pusilla</i>						P							X
P		<i>Trifolium noricum</i>						V							X
P		<i>Utricularia australis</i>						V			X				
P		<i>Woodsia pulchella</i>						V							X

LEGENDA**Gruppo: P** = Piante**S:** nell'eventualità che i dati sulle specie siano sensibili e se ne debba impedire la visione al pubblico inserire: "si"**NP:** nell'eventualità che una specie non sia più presente nel sito, inserire: "x" (facoltativo)**Unità:** **i** = individui, **p** = coppie o altre unità secondo l'elenco standardizzato delle popolazioni e die codici, in conformità degli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 12 e 17 (cfr. portale di riferimento)**Categorie di abbondanza (Cat.):** **C** = comune, **R** = rara, **V** = molto rara, **P** = presente**Categorie di motivazioni:** IV, V: specie di cui all'allegato corrispondente (direttiva Habitat). A: DATI DEL Libro rosso nazionale, B: specie endemiche C: convenzioni internazionali; D altri motivi.

Le specie di interesse comunitario citate nei quadranti che interessano l'area d'analisi riferiti all'Allegato A D.G.R. n. 2200 del 27.11.2014 "Approvazione del database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articoli 5 e 6)" sono invece le seguenti:

N2K_CODE	SPECIE	ALLEGATI	PRIOR	Codice della cella		
				10kmE448N 255	10kmE448N 256	10kmE448N 257
H-1902	<i>Cypripedium calceolus</i>	II-IV	N			X
H-4068	<i>Adenophora liliifolia</i>	II-IV	N		X	X
H-6302	<i>Anacamptys pyramidalis</i>	II-IV	N	X		
H-6296	<i>Campanula scheuchzeri</i>	II-IV	Y			X
H-1750	<i>Campanula morettiana</i>	IV	N		X	X
H-1749	<i>Physoplexis comosa</i>	IV	N		X	X
H-1866	<i>Galanthus nivalis</i>	V	N	X	X	
H-1762	<i>Arnica montana</i>	V	N		X	X
H-1849	<i>Ruscus aculeatus</i>	V	N		X	
H-5189	<i>Huperzia selago</i>	V	N	X	X	X
H-5104	<i>Lycopodium annotinum</i>	V	N	X	X	X
H-5105	<i>Lycopodium clavatum</i>	V	N	X	X	X
H-1764	<i>Artemisia genipi</i>	V	N			X

Nella seguente tabella si riassumono le specie che si ritengono presenti nei Limiti spaziali d'analisi (si veda cartografia Allegato III) e nell'area direttamente interessata dalle trasformabilità di Piano:

SPECIE	ALLEGATI	POSSIBILE PRESENZA NEI LIMITI SPAZIALI D'ANALISI	POSSIBILE PRESENZA NELL'AREA DIRETTAMENTE INTERESSATA DALLE TRASFORMABILITA' DEL PIANO
Specie di Interesse Comunitario			
<i>Cypripedium calceolus</i>	II-IV	SI Val Cordevole	NO
<i>Adenophora liliifolia</i>	II-IV	SI Possibile in Val Cordevole	NO Le aree interessate dalle trasformabilità di Piano non includono ambienti in cui la specie vive
<i>Anacamptys pyramidalis</i> ³	II-IV	SI	SI (possibile)
<i>Campanula scheuchzeri</i> ⁴	II-IV	NO I limiti spaziali d'analisi non includono ambienti montani in cui la specie possa vivere	

³ Si tratta ancora di chiarire se *Anacamptys pyramidalis* debba o meno essere considerata specie di interesse comunitario essendo in realtà *Anacamptys urvilleana* precedentemente inserita come tale. Trattandosi quest'ultima di una varietà è per questo da alcuni Autori sinonizzata ad *Anacamptys pyramidalis*. Ciò non significa, a nostro parere, che *A. pyramidalis* sensu lato, diventi specie di allegato.

⁴ Rispetto a questa specie, vi è da dire, che la sua inclusione tra le specie di Allegato II, si deve al fatto che in realtà è *Campanula bohémica* ssp. gelida ad essere specie di Interesse comunitario essendo stenoendemismo della repubblica Ceca. Anche se da alcuni Autori è considerata entità di ridotto valore tassonomico, al punto da farla convergere in *C. scheuchzeri* s.l., ciò non dovrebbe essere motivo per inserire in allegato l'intera entità.

SPECIE	ALLEGATI	POSSIBILE PRESENZA NEI LIMITI SPAZIALI D'ANALISI	POSSIBILE PRESENZA NELL'AREA DIRETTAMENTE INTERESSATA DALLE TRASFORMABILITA' DEL PIANO
<i>Campanula morettiana</i>	IV	NO I limiti spaziali d'analisi non includono ambienti rocciosi in cui la specie possa vivere	
<i>Physoplexis comosa</i>	IV	SI Possibile in Val Cordevole	NO Le aree interessate dalle trasformabilità di Piano non includono ambienti rocciosi in cui la specie vive
<i>Galanthus nivalis</i>	V	SI	SI
<i>Arnica montana</i>	V	NO I limiti spaziali d'analisi non includono prati e praterie acidofile in cui la specie vive	
<i>Ruscus aculeatus</i>	V	NO Non sono note stazioni di questa specie nell'area	
<i>Huperzia selago</i>	V	SI	NO Le aree interessate dalle trasformabilità di Piano non includono ambienti in cui la specie vive
<i>Lycopodium annotinum</i>	V	SI	NO Le aree interessate dalle trasformabilità di Piano non includono ambienti in cui la specie vive
<i>Lycopodium clavatum</i>	V	SI Segnalato nel bosco di Landris	NO Le aree interessate dalle trasformabilità di Piano non includono ambienti in cui la specie vive
<i>Artemisia genipi</i>	V	NO La specie vegeta sulla cresta del Pelf e del Talvena e non rientra quindi nei limiti spaziali d'analisi.	
Altre specie importanti segnalate nel Formulario del SIC IT32320088 "Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba"			
<i>Astragalus onobrychis</i>		NO La specie è segnalata nella zona delle grave di Longano, esterna ai limiti spaziali d'analisi	
<i>Festuca tricophylla</i>		NO La stazione più vicina è quella riferita alla torbiera di Sochieva e Le Torbe di Vedana	
<i>Gentiana pneumonanthe</i>		NO La stazione più vicina è quella riferita alla torbiera di Sochieva	

SPECIE	ALLEGATI	POSSIBILE PRESENZA NEI LIMITI SPAZIALI D'ANALISI	POSSIBILE PRESENZA NELL'AREA DIRETTAMENTE INTERESSATA DALLE TRASFORMABILITA' DEL PIANO
<i>Leontodon berinii</i>		NO I Limiti spaziali non includono ambienti in cui sia segnalata la specie	
<i>Orchis coriophora</i>		NO La specie è segnalata nella zona delle grave di Longano, esterna ai limiti spaziali d'analisi	
<i>Salix daphnoides</i>		SI	Possibile
<i>Scrophularia umbrosa</i>		NO La stazioni note di questa specie si trovano molto più a valle (Risorgive Rio Celarda e Vene delle Viliaghe)	
Altre specie importanti segnalate nel Formulario del SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi"			
<i>Aconitum anthora</i>		NO Le stazioni di questa specie sono più occidentali (monte Vallazza)	
<i>Alyssum ovirense</i>		NO Le stazioni di questa specie sono sulle Vette Feltrine occidentali (Busa delle Vette) e monte Serva	
<i>Androsace villosa</i>		NO La specie è presente nel settore più occidentale delle Vette (Vallazza, Praèl, Monte Castello) a quote superiori a 1500 m	
<i>Arabis nova</i>		NO La stazione più vicina è sulla "Cengia del Re sul monte Coro" a quote maggiori rispetto ai limiti d'analisi	
<i>Astragalus frigidus</i>		NO Le stazioni di questa specie sono più occidentali (Pavione, Col di Luna, Piadoch e monte Brendol)	
<i>Astragalus sempervirens</i>		NO Questa specie è segnalata a quote elevate (versanti sud della Talvena (La Varetta, Vescovà, Le Corde, Pian de Fontana, Belvedere) e sul monte Brendol (Dolomiti Feltrine)	
<i>Campanula thyrsoides</i>		NO Diffusa solo nel settore più orientale del PNDB.	
<i>Centaurea haynaldii</i>		NO Nel territorio in esame è presente a quote maggiori rispetto ai limiti spaziali d'analisi (La Varetta)	
<i>Cladium mariscus</i>		NO La segnalazione più vicina è per la zona del Lago di Vedana e le Torbe	
<i>Cortusa matthioli</i>		NO E' presente solo nella parte più occidentale fino alla Valle del	

SPECIE	ALLEGATI	POSSIBILE PRESENZA NEI LIMITI SPAZIALI D'ANALISI	POSSIBILE PRESENZA NELL'AREA DIRETTAMENTE INTERESSATA DALLE TRASFORMABILITA' DEL PIANO
		Mis	
<i>Cytisus pseudoprocumbens</i>		SI in qualche lembo arido magredile	Possibile in qualche lembo arido magredile
<i>Dactylorhiza traunsteineri</i>		NO Non sono note stazioni di questa specie nell'area	
<i>Daphne alpina</i>		NO Nel territorio in esame è presente a quote maggiori rispetto ai limiti spaziali d'analisi (a 900 m s.l.m in Val Pegolera)	
<i>Delphinium dubium</i>		NO Presente solo nel settore occidentale del PNDB, fino alla Busa di Pietena	
<i>Galium margaritaceum</i>		NO Presente a quote elevate nella parte nord-orientale del PNDB	
<i>Gentiana pumila</i>		NO Presente solamente nelle Vette Fetrine occidentali	
<i>Geranium argenteum</i>		NO La stazione più vicina è sulla cresta del monte Serva	
<i>Hypochoeris facchiniana</i>		NO Solo sul monte Castello nel versante più occidentale del PNDB	
<i>Iris cengialti</i>		NO La stazione più vicina è sul Col dei Gai in Val Vescovà a 1700 metri di quota	
<i>Knautia ressmannii</i>		SI in Val Cordevole	Possibile
<i>Leontopodium alpinum</i>		NO Le aree interessate dalle trasformabilità di Piano non includono ambienti in cui la specie vive	
<i>Lilium carniolicum</i>		NO Presente solamente nella parte più occidentale del PNDB	
<i>Microstylis monophyllos</i>		NO Le aree interessate dalle trasformabilità di Piano non includono ambienti montani in cui la specie solitamente vive	
<i>Minuartia graminifolia</i>		NO Nel territorio in esame è presente a quote maggiori rispetto ai limiti spaziali d'analisi (versanti sud del monte Talvena)	
<i>Nymphaea alba</i>		NO La segnalazione più vicina è per la zona del Lago di Vedana	
<i>Pedicularis hacquetii</i>		NO Nel territorio in esame è presente a quote maggiori (luoghi	

SPECIE	ALLEGATI	POSSIBILE PRESENZA NEI LIMITI SPAZIALI D'ANALISI	POSSIBILE PRESENZA NELL'AREA DIRETTAMENTE INTERESSATA DALLE TRASFORMABILITÀ DEL PIANO
		pingui, a livello montano subalpino)	
<i>Polygonum amphibium</i>		NO La segnalazione più vicina è per la zona del Lago di Vedana	
<i>Primula tyrolensis</i>		SI in Val Cordevole	NO Le aree interessate dalle trasformabilità di Piano non includono ambienti rocciosi in cui la specie vive
<i>Pulmonaria vallarsae</i>		SI	Possibile
<i>Rhaponticum scariosum</i>		NO Non sono note stazioni di questa specie nell'area	
<i>Rhizobotrya alpina</i>		NO Non sono note stazioni di questa specie nell'area	
<i>Salix mielichhoferi</i>		NO Nel territorio in esame è presente a quote maggiori rispetto ai limiti spaziali d'analisi	
<i>Salix pentandra</i>		NO Nel territorio del PNDB sono note solamente le stazioni di Pian Palui	
<i>Saxifraga hostii</i>		SI	NO Le aree interessate dalle trasformabilità di Piano non includono ambienti rocciosi in cui la specie vive
<i>Saxifraga mutata</i>		NO Non sono note stazioni di questa specie nell'area	
<i>Scorzonera austriaca</i>		NO La specie nel territorio del PNDB si localizza nella parte più orientale in versanti arido-rupestri della valle del Piave	
<i>Sempervivum dolomiticum</i>		NO La specie nel territorio del PNDB si localizza nella parte più occidentale (Vette Feltrine, Campotorondo)	
<i>Seseli gouanii</i>		SI	Possibile
<i>Silene veselskyi</i>		NO Le aree interessate dalle trasformabilità di Piano non includono ambienti montani in cui la specie solitamente vive	
<i>Sisymbrium austriacum</i>		NO La sola stazione del PNDB è localizza in Busa delle Vette	
<i>Spiraea decumbens</i>		SI	NO Le aree interessate dalle trasformabilità di Piano non includono ambienti rocciosi in

SPECIE	ALLEGATI	POSSIBILE PRESENZA NEI LIMITI SPAZIALI D'ANALISI	POSSIBILE PRESENZA NELL'AREA DIRETTAMENTE INTERESSATA DALLE TRASFORMABILITA' DEL PIANO
			cui la specie vive
<i>Thlaspi minimum</i>		NO La specie nel PNDB si localizza nel territorio più occidentale	
<i>Tofieldia pusilla</i>		NO La stazione più vicina all'area è in alta quota nei versanti settentrionali del monte Talvena	
<i>Trifolium noricum</i>		NO La stazione più vicina all'area è in alta (La Varetta, Casere Vescovà, Le Rosse del Vescovà, Forcella Nerville, Alta Val Clusa, Alta Val dei Ross).	
<i>Utricularia australis</i>		NO Segnalata solo per la torbiera di Antole	
<i>Woodsia pulchella</i>		NO La stazione più vicina all'area è in alta quota a 1800 metri sul monte Celo	

3.1.2.2 Ruolo e coerenza delle specie rispetto ai Siti della Rete Natura 2000 della regione biogeografica di riferimento

Ruolo e coerenza delle specie vegetali di interesse comunitario che si ritengono presenti nei limiti d'analisi possono essere desunti dai Formulare standard dei Siti coinvolti. Per *Cypripedium calceolus* la valutazione globale è B "Buona".

Specie			Valutazione del sito
G	Codice	Nome scientifico	A B C
			Glo
P	1902	<i>Cypripedium calceolus</i>	B

Glo. (Valutazione globale) A: valore eccellente; B: valore buono; C: valore significativo

Rispetto allo stato di conservazione delle specie di Allegato II, IV e V il cui stato di conservazione non è riportato nei formulari, ma che si ritengono presenti nei limiti spaziali d'analisi, si farà riferimento al documento dell'ISPRA, "Specie e Habitat di Interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend" (2014) e alle Liste rosse nazionali (Lista rossa della flora italiana – Policy species e altre specie minacciate - 2013) e a quella regionale

riferita alla Provincia di Belluno e all'intero territorio regionale (2016). Le valutazioni sono riportate nel seguente prospetto:

SPECIE	ALLEGATO	STATO DI CONSERVAZIONE MANUALE ISPRA (2014)	CATEGORIE DI RISCHIO PER L'ITALIA LISTA ROSSA FLORA ITALIANA (2013)	CATEGORIE DI RISCHIO LISTA ROSSA REGIONALE DELLE PIANTE VASCOLARI (2016)	
				Belluno	Veneto
<i>Adenophora liliifolia</i>	II-IV	FAVOREVOLE	NT quasi minacciata	EN minacciata	VU vulnerabile
<i>Physoplexis comosa</i>	IV	FAVOREVOLE	LC a minor rischio	NT quasi minacciata	LC a minor rischio
<i>Anacamptys pyramidalis</i>	<i>La specie non è riportata tra quelle di interesse comunitario (si veda nota 3)</i>				
<i>Galanthus nivalis</i>	V	FAVOREVOLE	LC a minor rischio	LC a minor rischio	LC a minor rischio
<i>Huperzia selago</i>	V	SCONOSCIUTO	LC a minor rischio	-	-
<i>Lycopodium annotinum</i>	V	SCONOSCIUTO	LC a minor rischio	-	-
<i>Lycopodium clavatum</i>	V	SCONOSCIUTO	LC a minor rischio	NT quasi minacciata	NT quasi minacciata

3.1.3 Fauna di Interesse comunitario

Il territorio del comune di Sedico è quanto mai diversificato: esso infatti si estende su un territorio molto vasto che comprende il grande centro abitato e le altre aree urbane, ma risulta essere per la maggior parte interna al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, comprendendo quindi territori molto naturali ed ecologicamente importanti. All'interno del confine comunale sono presenti prati regolarmente falciati, boschi, aree più primitive con pino nero e pino silvestre, aree ripariali del torrente Cordevole e del torrente Gresal, rocce nude e ghiaioni.

Le aree di indagine riguarderanno tuttavia aree prossime a zone già urbanizzate, interessando in misura maggiore prati e aree agricole, ma anche le porzioni boscate presenti nella parte meridionale del comune. Il contesto di riferimento è quello agricolo: nell'intorno sono infatti presenti ampie superfici coltivate, per la maggior parte a mais, all'interno delle quali non mancano siepi e filari arborei, molto importanti per il rifugio, l'alimentazione e la sosta di uccelli e di micromammiferi.

All'interno del Parco e del SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi", l'area di indagine interessa invece le aree contermini alla strada regionale agordina n. 203 e le aree intorno al centro abitato presente a La Stanga.

Di seguito verranno riportate tutte le specie di interesse comunitario che potrebbero essere presenti all'interno dell'area di analisi, sulla base dall'elenco di cui all'Allegato A D.G.R. n. 2200 del 27.11.2014 "Approvazione del database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articoli 5 e 6)", sulla base dei formulari del SIC IT3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba" e il SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi".

Tabella 2 - Specie che possono essere presenti all'interno del comune di Sedico

Specie	Allegato Dir. Uccelli e Habitat	Allegato A DGR 2200/2014	SIC/ZPS IT3230083 Dolomiti feltrine e bellunesi	SIC IT3230088 Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba
<i>Aegolius funereus</i>		X	X	
<i>Alcedo atthis</i>		X		X
<i>Aquila chrysaetos</i>		X	X	
<i>Ardea purpurea</i>				X
<i>Ardeola ralloides</i>				X
<i>Aythya nyroca</i>				X
<i>Botaurus stellaris</i>				X
<i>Bubo bubo</i>		X	X	
<i>Caprimulgus europaeus</i>		X	X	
<i>Charadrius morinellus</i>			X	
<i>Ciconia ciconia</i>				X
<i>Ciconia nigra</i>			X	
<i>Circaetus gallicus</i>			X	
<i>Circus aeroginosus</i>				X
<i>Circus cyaneus</i>		X	X	
<i>Crex crex</i>		X	X	
<i>Dryocopus martius</i>		X	X	
<i>Egretta alba</i>				X
<i>Egretta garzetta</i>		X		X
<i>Falco peregrinus</i>		X	X	
<i>Glaucidium passerinum</i>		X	X	
<i>Gypaetus barbatus</i>			X	
<i>Gyps fulvus</i>			X	
<i>Ixobrychus minutus</i>				X
<i>Lanius collurio</i>		X	X	X
<i>Milvus migrans</i>		X	X	X

Specie	Allegato Dir. Uccelli e Habitat	Allegato A DGR 2200/2014	SIC/ZPS IT3230083 Dolomiti feltrine e bellunesi	SIC IT3230088 Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba
<i>Milvus milvus</i>	I		X	
<i>Pandion haliaetus</i>	I			X
<i>Pernis apivorus</i>	I	X	X	
<i>Picus canus</i>	I	X	X	
<i>Porzana parva</i>	I			X
<i>Porzana porzana</i>	I			X
<i>Sterna hirundo</i>	I	X		X
<i>Cottus gobio</i>	II	X		
<i>Euphydrias aurinia</i>	II	X		
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	II	X		
<i>Knipowitschia panizzae</i>	II	X		
<i>Lucanus cervus</i>	II		X	X
<i>Protochondrostoma genei</i>	II	X		
<i>Salmo marmoratus</i>	II	X	X	X
<i>Alectoris graeca</i>	I-IIA	X	X	
<i>Lagopus mutus</i>	I-IIA-IIIIB	X	X	
<i>Bonasa bonasia</i>	I-IIB	X	X	
<i>Tetrao tetrix</i>	I-IIB	X	X	
<i>Tetrao urogallus</i>	I-IIB-IIIIB	X	X	
<i>Bombina variegata</i>	II-IV	X	X	X
<i>Cerambyx cerdo</i>	II-IV	X		
<i>Rosalia alpina</i>	II-IV		X	
<i>Lynx lynx</i>	II-IV		X	
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	II-IV	X		
<i>Triturus carnifex</i>	II-IV	X		
<i>Austropotamobius pallipes</i>	II-V	X		X
<i>Barbus plebejus</i>	II-V	X		X
<i>Lampetra zanandreae</i>	II-V	X		X
<i>Bufo viridis</i>	IV	X		X
<i>Coronella austriaca</i>	IV	X	X	
<i>Hierophis viridiflavus</i>	IV	X		X
<i>Hyla intermedia</i>	IV	X	X	X
<i>Lacerta bilineata</i>	IV	X		X
<i>Lopinga achine</i>	IV	X		
<i>Musccardinus avellanarius</i>	IV	X		X
<i>Myotis daubentonii</i>	IV	X		
<i>Myotis nattereri</i>	IV	X		
<i>Natrix tessellata</i>	IV	X		X
<i>Parnassius apollo</i>	IV	X		
<i>Parnassius mnemosyne</i>	IV	X		

Specie	Allegato Dir. Uccelli e Habitat	Allegato A DGR 2200/2014	SIC/ZPS IT3230083 Dolomiti feltrine e bellunesi	SIC IT3230088 Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba
<i>Phengaris arion</i>	IV	X		
<i>Pipistrellus kuhlii</i>	IV	X		
<i>Podarcis muralis</i>	IV	X		X
<i>Rana dalmatina</i>	IV	X	X	
<i>Salamandra atra</i>	IV	X	X	
<i>Vipera ammodytes</i>	IV	X	X	
<i>Zamenis longissimus</i>	IV	X		
<i>Zerynthia polyxena</i>	IV	X		
<i>Canis aureus</i>	V	X		
<i>Helix pomatia</i>	V	X		
<i>Lepus timidus</i>	V	X	X	
<i>Martes martes</i>	V	X	X	
<i>Pelophylax synkl. esculentus</i>	V	X		
<i>Rana temporaria</i>	V	X		X
<i>Rupicapra rupicapra</i>	V	X	X	
<i>Thymallus thymallus</i>	V	X		
<i>Unio elongatulus</i>	V	X		

Oltre alle specie indicate, una pubblicazione in fase di stampa di Gabriele Filippin e Andrea Pereswiet-Soltan "Chiroterri Bellunesi: identificazione e monitoraggio mediante analisi bioacustica in un'area suburbana di Belluno", contenuta negli Atti dell'VIII Convegno dei Faunisti Veneti, ha riportato la presenza anche di queste specie di pipistrello all'interno dell'area di indagine, non indicate nella tabella precedente.

<i>Rhinolophus euryale</i>
<i>Rhinolophus hipposideros</i>
<i>Myotis emarginatus</i>
<i>Myotis myotis/blythii</i>
<i>Myotis mystacinus</i>
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>
<i>Nyctalus leisleri</i>
<i>Nyctalus noctula</i>
<i>Hypsugo savii</i>
<i>Eptesicus serotinus</i>
<i>Barbastella barbastellus</i>
<i>Plecotus sp. (auritus)</i>
<i>Tadarida teniotis</i>

In particolar modo, all'interno dell'area di indagine, è stata rinvenuta una colonia di *Rhinolophus hipposideros* presso l'ex sito industriale della Calce Sois, in località Vignole (almeno 50 esemplari osservati nel 2017 in periodo pre-parto) ed altri siti di riposo diurno, come fessurazioni nella struttura di un ponte sul Gresal, interstizi tra tegole e coppi o piccoli vani nei sottotetti, utilizzati perlopiù da singoli esemplari di *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis mystacinus*, *Myotis daubentonii*, *Eptesicus serotinus* e *Hypsugo savii*.

Nel seguito, viene valutata la possibile presenza all'interno dell'area di indagine di tutte le specie nominate precedentemente.

INVERTEBRATI

Parnassius mnemosyne: specie piuttosto localizzata, essendo presente tra i 1000 e 1600 metri e vivendo in siti montani relativamente freschi e umidi, su prati ad erba alta che intervallano le formazioni boschive. Non si considera presente all'interno dell'area di indagine.

Parnassius apollo: la specie potrebbe essere presente nell'area di indagine, essendovi distribuiti al suo interno diversi muretti a secco colonizzati da piante del genere *Sedum*, nutrivi dei bruchi dell'Apollo. E' presente una segnalazione della specie nei pressi di Peron (Bonato L., 2015).

Euphydryas aurinia: la maggior parte delle colonie vive attorno ai 2000 metri di quota, dove sono presenti pianori e vallette o al piede di versanti dove i terreni si mantengono più umidi e spesso vi si sviluppano piante igrofile. Non è presente all'interno dell'area di indagine.

Lopinga achine: non sono presenti dati. In considerazione del fatto che la specie è più frequente nelle aree tra i 700 ed i 1200 metri di quota e vive in foreste montane relativamente ombrose e umide, mentre le aree di indagine si trovano tutte al di sotto di tale range altitudinale e si concentrano nel fondovalle assolato, non vengono coinvolti i suoi habitat di specie e per questo non si ritiene presente.

Rosalia alpina: la specie non è presente all'interno dell'area di indagine, in quanto frequenta faggete mature con abbondante disponibilità di legno morto, non comprese nelle aree di indagine.

Phengaris arion: la specie si caratterizza per un ampio intervallo altimetrico e una vastità degli ambienti che frequenta ed è stata segnalata nei dintorni dell'area di indagine in località Camp (Bonato L., 2015).

Lucanus cervus: la specie è presente all'interno dell'area di indagine.

Vertigo angustior: non è possibile escludere l'eventuale presenza della specie all'interno dell'area di indagine. È presente nella lettiera e sui detriti vegetali in ambienti umidi permanenti come prati umidi, sorgenti, sponde dei corsi d'acqua e boschi umidi, di preferenza su substrati calcarei.

Euplagia quadripunctaria: la specie è stata rinvenuta all'interno dell'area di indagine, nella zona di Costa Pinei (Cassol M., *in verbis*).

Austropotamobius pallipes: la specie è stata rinvenuta all'interno dell'area di indagine, all'interno dei numerosi corsi d'acqua minori presenti intorno alle località di Barp e Mas (Cassol M., *in verbis*).

Zerynthia polyxena: non sono presenti segnalazioni per la specie, che frequenta ambienti con clima mite e moderatamente piovosi.

Cerambyx cerdo: la specie non frequenta le aree di indagine, frequentando habitat con abbondante legno morto a disposizione.

Helix pomatia: la specie potrebbe essere presente all'interno dell'area di indagine.

Unio elongatulus: non si ritiene che la specie possa frequentare l'area di indagine.

PESCI

Il comune di Sedico rientra nel bacino di pesca n. 8 "Zona Omogenea di Gestione Bacino del torrente Ardo". All'interno dell'area di indagine rientra il torrente Cordevole nelle aree prossime al ponte di Bribano, di Sedico, di Roe, Mas e Peron, e lungo la val Cordevole, e il torrente Gresal.

Scazzone Cottus gobio: la specie è presente all'interno del torrente Cordevole e del torrente Gresal, come indicato dalla Carta Ittica provinciale.

Barbo Barbus plebejus: la specie non è presente all'interno dell'area di indagine, come indicato dalla Carta Ittica provinciale.

Trota marmorata Salmo marmoratus: la specie è presente all'interno del torrente Cordevole, mentre è segnalata come scarsa all'interno del torrente Gresal, come indicato dalla Carta Ittica provinciale.

Temolo **Thymallus thymallus:** la specie è segnalata dalla Carta Ittica provinciale come presente all'interno del torrente Cordevole sino al Peron.

Lampreda padana Lampetra zanandreai: la specie è segnalata dalla Carta Ittica provinciale come presente all'interno del torrente Cordevole poco sopra al ponte di Bribano.

Ghiozzo Knipowitschia panizzae: la specie non è presente all'interno dell'area di indagine.

Lasca *Photochondrostoma genei*: la specie non è presente all'interno dell'area di indagine.

ANFIBI

Rana agile *Rana dalmatina*: la specie è presente nelle aree di indagine. La sua presenza è stata rinvenuta all'inizio della Val Cordevole, alle porte del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (Cassol M. et al, 2017).

Salamandra alpina *Salamandra atra*: considerate le caratteristiche stazionali comprese all'interno dell'area di indagine, non si considera che la specie possa essere presente.

Tritone crestato italiano *Triturus carnifex*: all'interno delle aree di indagine non sono note stazioni che abbiano caratteristiche ecologiche adeguate alla sua presenza.

Rana temporaria *Rana temporaria*: la specie è presente all'interno dell'area di indagine. È stata rinvenuta a Mas e Libano e anche lungo la Val Cordevole, all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, in più punti (Cassol M. et al, 2017).

Raganella italiana *Hyla intermedia*: la specie è presente in maniera diffusa nelle aree di indagine.

Rospo smeraldino *Bufo viridis*: la specie è presente in maniera diffusa nelle aree di indagine, ma non è stato rinvenuto all'interno delle aree di indagine del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (Cassol M. et al, 2017).

Rana verde *Pelophylax synkl. esculentus*: la specie potrebbe essere presente nelle aree di indagine.

Ululone dal ventre giallo *Bombina variegata*: la specie è presente nelle aree di indagine. La sua presenza è stata rinvenuta anche lungo la Val Cordevole, all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, in più punti (Cassol M. et al, 2017), in località Col de Varda e La Pissa.

RETTILI

Ramarro occidentale *Lacerta bilineata*: la specie preferisce mantenersi su ambienti secchi, con fitta vegetazione erbacea ed arbustiva, evitando gli ambienti più umidi e freschi. La sua presenza è stata rinvenuta lungo la Val Cordevole, all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, in più punti (Cassol M. et al, 2017), in particolar modo nella zona Costa Pinei.

Lucertola muraiola *Podarcis muralis*: specie segnalata presente un po' ovunque. Può frequentare le aree di indagine nelle aree urbanizzate, lungo i margini arbustati e ghiaiosi e sulle aree nude sassose alternate ad aree a copertura arborea ed arbustiva.

Biacco *Hierophis carbonarius*: la specie predilige substrati asciutti con una copertura arbustiva e arborea discontinua. Difficilmente si spinge all'interno dei boschi più fitti e maturi. È presente un po' in tutte le aree di indagine ed è stata rinvenuta anche lungo la Val Cordevole, all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, in località La Stanga e lungo il Canale di Agordo (Cassol M. et al, 2017).

Saettone *Zamenis longissimus*: presente, soprattutto nelle radure e nelle aree ecotonali all'interno delle formazioni forestali e arbustive più mature.

Colubro liscio *Coronella austriaca*: la specie può frequentare ambienti anche molto diversi tra loro. La sua presenza è stata rinvenuta lungo la Val Cordevole, all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, in località Candaten, La Stanga e a Costa Pinei (Cassol M. et al, 2017).

Natrice tassellata *Natrix tassellata*: la presenza della specie è strettamente collegata alla rete idrografica superficiale, per cui non se ne può escludere la presenza.

Vipera dal corno *Vipera ammodytes*: la specie viene segnalata nei pressi di La Muda, al confine del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (Cassol M. et al, 2017).

UCCELLI

Airone rosso *Ardea purpurea*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Airone bianco maggiore *Egretta alba*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Garzetta *Egretta garzetta*: la specie frequenta le aree ripariali del torrente Cordevole e del torrente Gresal. Viene segnalata lungo quest'ultimo torrente in località Maieran e Longano (ZENATELLO *et alii*, in prep.).

Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Moretta tabaccata *Aythya nyroca*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Tarabuso *Botaurus stellaris*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Tarabusino *Ixobrychus minutus*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*: in provincia di Belluno la specie è considerata migratrice regolare e nidificante (ZENATELLO *et alii* 1998). La specie può essere presente un po' in tutto il territorio. E' stato segnalato nei dintorni di Sedico e Bribano, nelle campagne tra Roe e Col del Vin e tra Mas e Bolago (ZENATELLO *et alii*, in prep.).

Nibbio bruno *Milvus migrans*: in provincia di Belluno la specie è considerata migratrice regolare e nidificante (ZENATELLO *et alii* 1998); la specie è segnalata un po' ovunque lungo le zone di fondovalle (ZENATELLO *et alii*, in prep.).

Nibbio reale *Milvus milvus*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Falco pellegrino *Falco peregrinus*: in provincia di Belluno la specie è considerata stazionaria, nidificante e migratrice regolare (ZENATELLO *et alii* 1998); la specie può frequentare le aree di indagine e viene segnalata a Sedico, in vicinanza al Cordevole e vicino a Mas (ZENATELLO *et alii*, in prep.).

Piviere tortolino *Charadrius morinellus*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Albanella reale *Circus cyaneus*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Biancone *Circaetus gallicus*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Falco di palude *Circus aeruginosus*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Gipeto *Gypaetus barbatus*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Grifone *Gyps fulvus*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Cicogna *Ciconia ciconia*: la specie potrebbe frequentare saltuariamente la zona durante il passaggio migratorio.

Cicogna nera *Ciconia nigra*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Gufo reale *Bubo bubo*: la specie in provincia di Belluno è considerata sedentaria, nidificante parziale e migratrice (ZENATELLO *et alii* 1998). Frequenta margine di boschi in vicinanza di zone scoperte, prati, pascoli, incolti, greti fluviali, dal fondovalle fino al

limite superiore dei boschi. Viene segnalato dall'Atlante degli Uccelli nidificanti del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi al Peron.

Civetta capogrosso *Aegolius funereus*: considerate le caratteristiche dei boschi compresi all'interno dell'area di indagine, privi di boschi maturi in grado di ospitare la specie, non si considera presente.

Coturnice *Alectoris graeca*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Aquila reale *Aquila chrysaetos*: la specie potrebbe spingersi all'interno delle aree di indagine alla ricerca di risorse trofiche. Viene segnalata a Sedico, in vicinanza al Cordevole e a Bribano (ZENATELLO *et alii*, in prep.).

Francolino di monte *Bonasa bonasia*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Gallo cedrone *Tetrao urogallus*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Re di quaglie *Crex crex*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Falco di palude *Pandion haliaetus*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Civetta nana *Glaucidium passerinum*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Pernice bianca *Lagopus mutus*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Picchio cenerino *Picus canus*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Schiribilla *Porzana parva*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Voltolino *Porzana porzana*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Sterna comune *Sterna hirundo*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Fagiano di monte *Tetrao tetrix*: considerato il comportamento della specie e gli habitat di specie frequentati, non si ritiene possa frequentare le aree di indagine.

Succiacapre *Caprimulgus europaeus*: la specie frequenta prevalentemente i greti fluviali in cui siano presenti spazi aperti, erbacei ma anche privi di vegetazione. E' possibile quindi ritenerlo presente all'interno delle aree di indagine. È stato rinvenuto lungo il Cordevole nei pressi di Sedico e Bribano (ZENATELLO *et alii*, in prep.).

Picchio nero *Dryocopus martius*: in provincia di Belluno la specie è considerata stazionaria e nidificante (ZENATELLO *et alii* 1998). La specie, in ascesa nella distribuzione sul territorio, è presente all'interno dell'area di indagine. È stato rinvenuto nei boschi ripariali lungo il Cordevole nei pressi di Sedico e in località Torner (ZENATELLO *et alii*, in prep.).

Averla piccola *Lanius collurio*: in provincia di Belluno la specie è considerata migratrice regolare e nidificante (ZENATELLO *et alii* 1998); la specie può frequentare le radure e le formazioni prative in cui siano presenti arbusti. È stata rinvenuta nei prati presenti tra Bribano ed il Cordevole (ZENATELLO *et alii*, in prep.).

Martin pescatore *Alcedo atthis*: la specie potrebbe frequentare le aree e le acque del torrente Cordevole.

MAMMIFERI

Ferro di cavallo maggiore *Rhinolophus ferrumequinum*: la specie è stata rinvenuta nella zona di Peron (Bon M., 2017).

Vespertilio di Daubenton *Myotis daubentonii*: la specie, fortemente legata agli ambienti acquatici e che caccia tipicamente a pelo d'acqua, è presente all'interno dell'area di indagine. Si rifugia in cavità naturali e artificiali, spesso in fessura (Bon M., 2017).

Vespertilio di Natterer *Myotis nattereri*: la specie caccia nei boschi e si rifugia in grotte e cavità d'albero; è stata catturata a Pasa (Bon *et al.*, 2017).

Pipistrello albolimbato *Pipistrellus kuhlii*: è la specie di pipistrello più antropofila. Utilizza come rifugio le costruzioni in muratura ed è una specie sedentaria. È stata rinvenuta nei pressi di Villa Patt (Cassol M., *in verbis*).

Ferro di cavallo minore *Rhinolophus hipposideros*: specie tipicamente cavernicola, è stato rinvenuta nella zone di Roe Alte (Bon M., 2017), oltre ad una colonia di 50 esemplari in località Vignole (Filippin G., Pereswiet-Soltan A., in prep.).

Vespertilio mustacchino *Myotis mystacinus*: specie che caccia in aree boschive e sull'acqua e che non ha particolari esigenze per il rifugio. È stato rinvenuto nelle zone contermini alle aree di indagine (Filippin G., Pereswiet-Soltan A., in prep.).

Serotino comune *Eptesicus serotinus*: specie che forma spesso colonie all'interno degli interstizi degli edifici. È stato rinvenuto nelle zone contermini alle aree di indagine (Filippin G., Pereswiet-Soltan A., in prep.).

Pipistrello di Savi *Hypsugo savii*: specie molto adattabile da un punto di vista ecologico e abbondante anche nelle aree antropizzate. È stato rinvenuto nelle zone contermini alle aree di indagine (Filippin G., Pereswiet-Soltan A., in prep.).

Lepre variabile *Lepus timidus*: la specie non frequenta le aree di indagine.

Lince euroasiatica *Lynx lynx*: la specie non è presente all'interno dell'area di indagine.

Moscardino *Muscardinus avellanarius*: specie che predilige habitat con copertura arborea ed arbustiva in grado di produrre bacche o nocciole. Si ritiene presente all'interno dell'area di indagine.

Sciacallo dorato *Canis aureus*: in provincia di Belluno l'unico dato è a San Vito di Cadore, per cui non si ritiene presente all'interno dell'area di indagine.

Martora *Martes martes*: la specie può frequentare un po' tutta l'area di indagine.

Camoscio *Rupicapra rupicapra*: la specie può spingersi sino alla valle del Cordevole.

3.1.3.1 *Dimensione delle popolazioni, grado di isolamento, grado di conservazione delle specie di interesse comunitario*

Per la definizione di dimensione delle popolazioni e grado di isolamento delle specie di interesse comunitario che si ritengono presenti all'interno dell'area di indagine, si fa riferimento ai formulari delle due aree della rete Natura 2000, i cui dati sono riportati nelle tabelle che seguono.

SIC/ZPS IT3230083 DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI

Specie				Popolazione sul sito							Valutazione del sito				
G	Codice	Nome scientifico	Nome italiano	S	NP	T	Dimensioni		Unità	Cat.	D.qual.	A B C D	A B C		
							Min	Max				Pop.	Con.	Iso.	Glo
B	A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	Aquila reale			p				C	DD	C	A	C	C
A	1193	<i>Bombina variegata</i>	Ululone dal ventre giallo			p				C	DD	C	A	C	C
B	A215	<i>Bubo bubo</i>	Gufo reale			p				P	DD	C	B	B	B
A	A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre			r				R	DD	C	C	C	C
B	A236	<i>Dryocopos martius</i>	Picchio nero			p				C	DD	C	B	C	B
B	A103	<i>Falco peregrinus</i>	Pellegrino			r				P	DD	C	B	B	B
B	A338	<i>Lanius collurio</i>	Averla piccolo			r				P	DD	C	A	C	B
I	1083	<i>Lucanus cervus</i>	Cervo volante			p				P	DD	C	B	C	C
B	A073	<i>Milvus migrans</i>	Nibbio Bruno			r				P	DD	C	B	C	C
B	A072	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo			r				C	DD	B	B	C	B
F	1107	<i>Salmo marmoratus</i>	Trota marmorata			p				P	DD	C	B	B	B
I	1014	<i>Vertigo angustior</i>				p				P	DD	C	B	A	B

SIC IT3230088 FIUME PIAVE DAI MASEROT ALLE GRAVE DI PEDEROBBA

Specie				Popolazione sul sito							Valutazione del sito				
G	Codice	Nome scientifico	Nome italiano	S	NP	T	Dimensioni		Unità	Cat.	D.qual.	A B C D	A B C		
							Min	Max				Pop.	Con.	Iso.	Glo
B	A229	<i>Alcedo atthis</i>	Martin			p				C	DD	C	A	B	C

Specie						Popolazione sul sito					Valutazione del sito				
G	Codice	Nome scientifico	Nome italiano	S	NP	T	Dimensioni		Unità	Cat.	D.qual.	A B C D			
							Min	Max				Pop.	Con.	Iso.	Glo
			pescatore												
I	1092	<i>Austropotamobius pallipes</i>	Gambero di fiume			p				P	DD	C	B	C	B
A	1193	<i>Bombina variegata</i>	Ululone dal ventre giallo			p				R	DD	C	B	C	B
B	A031	<i>Ciconia ciconia</i>	Cicogna bianca			c				R	DD	C	C	C	C
B	A026	<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta			p				C	DD	C	A	B	B
F	6152	<i>Lampetra zanandreae</i>	Lampreda padana			p				P	DD	B	B	B	B
B	A338	<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola			r				C	DD	C	A	C	B
I	1083	<i>Lucanus cervus</i>	Cervo volante			p				P	DD	C	B	C	B
B	A073	<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno			r				C	DD	C	B	A	C
F	1107	<i>Salmo marmoratus</i>	Trota marmorata			p				P	DD	C	B	C	B

LEGENDA

Gruppo: **A** = Anfibi, **B** = Uccelli, **F** = Pesci, **I** = Invertebrati, **M** = Mammiferi, **R** = Rettili

S: nell'eventualità che i dati sulle specie siano sensibili e se ne debba impedire la visione al pubblico inserire: "si"

NP: nell'eventualità che una specie non sia più presente nel sito, inserire: "x" (facoltativo)

Tipo: **p** = permanente, **r** = riproduttivo, **c** = concentrazione, **w** = svernamento (per piante e specie non migratori, usare "p")

Unità: **i** = individui, **p** = coppie o altre unità secondo l'elenco standardizzato delle popolazioni e di codici, in conformità degli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 12 e 17 (cfr. portale di riferimento)

Categorie di abbondanza (Cat.): **C** = comune, **R** = rara, **V** = molto rara, **P** = presente – da compilare se la qualità dei dati è insufficiente (DD) o in aggiunta alle informazioni sulla dimensione della popolazione

Qualità dei dati: **G** = buona (per esempio: provenienti da indagini); **M** = media (per esempio: in base a dati parziali con alcune estrapolazioni); **P** = scarsa (per esempio: stima approssimativa); **DD** = dati insufficienti (categoria da utilizzare in caso non sia disponibile neppure una stima approssimativa della

dimensione della popolazione; in questo caso, il campo relativo alla dimensione della popolazione rimane vuoto, ma il campo "categoria di abbondanza" va riempito).

Pop. (Popolazione): **A** $100\% \geq p > 15\%$; **B** $15\% \geq p > 2\%$; **C** $2\% \geq p > 0\%$; **D**: popolazione non significativa.

Cons. (Grado di conservazione): **A**: conservazione eccellente; **B**: buona conservazione; **C**: conservazione media o limitata.

Iso. (Isolamento): **A**: popolazione (in gran parte) isolata; **B**: popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione; **C**: popolazione non isolata all'interno di una fascia di distribuzione.

Glo. (Valutazione globale) **A**: valore eccellente; **B**: valore buono; **C**: valore significativo.

Altre specie presenti all'interno dell'area di indagine non inserite nei formulari delle Aree Natura 2000⁵

INVERTEBRATI

I dati relativi allo stato di conservazione e trend degli invertebrati per la regione biogeografica alpina sono stati estrapolati da "Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: specie animali", 2016.

G	Codice	Nome scientifico	Stato di conservazione e trend
I	6199	<i>Euplagia quadripunctuaria</i>	Favorevole
I	1057	<i>Parnassius apollo</i>	Favorevole
I	6265	<i>Phengaris arion</i>	Favorevole
I	1026	<i>Helix pomatia</i>	Inadeguato, in peggioramento

ANFIBI

I dati relativi allo stato di conservazione e trend degli anfibi per la regione biogeografica alpina sono stati estrapolati da "Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: specie animali", 2016.

G	Codice	Nome scientifico	Stato di conservazione e trend
A	1201	<i>Bufo viridis</i>	Favorevole
A	5358	<i>Hyla intermedia</i>	Inadeguata, in decremento
A	1209	<i>Rana dalmatina</i>	Favorevole
A	1167	<i>Triturus carnifex</i>	Inadeguata, in decremento
A	1210	<i>Pelophylax</i> synkl. <i>esculentus</i>	Favorevole
A	1213	<i>Rana temporaria</i>	Favorevole

⁵ Il riferimento è alla popolazione a cui appartengono i soggetti presenti, anche a livello potenziale, all'interno dell'area di indagine

RETTILI

I dati relativi allo stato di conservazione e trend dei rettili per la regione biogeografica alpina sono stati estrapolati da “Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: specie animali”, 2016.

G	Codice	Nome scientifico	Stato di conservazione e trend
R	1256	<i>Podarcis muralis</i>	Favorevole
R	1283	<i>Coronella austriaca</i>	Favorevole
R	5179	<i>Lacerta bilineata</i>	Favorevole
R	5670	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Favorevole
R	6091	<i>Zamenis longissimus</i>	Favorevole
R	1292	<i>Natrix tessellata</i>	Inadeguata – in decremento
R	1295	<i>Vipera ammodytes</i>	Inadeguata, in decremento
R	6091	<i>Zamenis longissimus</i>	Favorevole

MAMMIFERI

I dati relativi allo stato di conservazione e trend dei mammiferi per la regione biogeografica alpina sono stati estrapolati da “Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: specie animali”, 2016.

G	Codice	Nome scientifico	Stato di conservazione e trend
M	1304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Inadeguata, in decremento
M	1303	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Inadeguata, in decremento
M	1322	<i>Myotis nattereri</i>	Inadeguata, in decremento
M	1330	<i>Myotis mystacinus</i>	Favorevole
M	1327	<i>Eptesicus serotinus</i>	Favorevole
M	1314	<i>Myotis daubentoni</i>	Inadeguato, in decremento
M	2016	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Favorevole
M	5365	<i>Hypsugo savii</i>	Favorevole
M	1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Favorevole
M	1369	<i>Rupicapra rupicapra</i>	Favorevole

3.1.4 Caratteristiche, struttura e funzioni delle unità ambientali ed ecosistemiche

L'area è caratterizzata da un indubbio valore naturalistico con molti ambiti tutelati. Nella tavola dei sistemi ecorelazionali del PAT sono stati individuati i seguenti elementi:

AREE NUCLEO

- Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
- Area SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi"
- Area SIC IT 3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba"
- Biotopo Monte Talvena
- Biotopo Feruch (circhi glaciali)
- Biotopo Alta Val Vescovà
- Biotopo Schiara (Circhi glaciali)
- Biotopo Monte Alto (Circhi glaciali)
- Biotopo Torbiera di Sochieva
- Biotopo Torbiera di Poian
- Biotopo Bosco della China
- Biotopo Bosco di Landris
- Biotopo Bosco di Bissa
- Biotopo Bosco di Sochieva
- Biotopo Val Clusa
- Biotopo Val Pegolera
- Biotopo Forra Val del Mus
- Biotopo Forra Val Vescovà
- Biotopo Forra Val dei Zoldani
- Biotopo Forra Val Vaion
- Biotopo Forra Val Ru da Molin
- Biotopo Forra versante est Col del Béch
- Biotopo Forra Val de Piero
- Biotopo Forra Val de Fogarè
- Biotopo Forra Val di Montarezze
- Biotopo Forra Val Greva
- Biotopo Forra Val Salet
- Biotopo Sfasciumi del Monte Peron
- Biotopo Zone arido-rupestri a monte del Ponte di San Felice
- Biotopo Grave del Cordevole e zona della confluenza nel Piave

AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA

Area di Barp-Bolago: è un'area filtro per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ma si connette, attraverso il corridoio ecologico del torrente Gresal, al *buffer* bosco della China della Bissa.

Area Bosco della China-Bosco della Bissa: connette una serie di biotopi forestali e umidi sia tra di loro che con il SIC del Piave e il *buffer* precedente.

CORRIDOI ECOLOGICI

- *Corridoio Ecologico "Torrente Gresal"*

- *Corridoio Ecologico "Torrente Cordevole"*

Il corridoio ecologico "Torrente Gresal" collega, anche uscendo per un tratto dai confini comunali, l'area SIC "Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba" con la *buffer zones* del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e dell'area SIC/ZPS "Dolomiti Feltrine e Bellunesi"

Il corridoio Ecologico "Torrente Cordevole" collega l'area SIC "Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba" con il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e con l'area SIC/ZPS "Dolomiti Feltrine e Bellunesi"

3.2 Indicazioni e vincoli derivanti dalla normative vigenti e dagli strumenti di pianificazione

Qui di seguito saranno analizzati i piani territoriali che regolano il territorio oggetto del Piano e ne verranno evidenziati particolari vincoli che gravano su di esso.

3.2.1 Pianificazione a livello Regionale

□ PTRC Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto

Sul territorio regionale coesistono attualmente due piani di coordinamento: il primo è quello vigente, approvato nel 1992, il secondo è quello adottato con DGR 372 del 17 febbraio 2009, ma non ancora vigente. Successivamente c'è stata l'adozione con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013 della variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) per l'attribuzione della valenza paesaggistica.

P.T.R.C. vigente

Lo studio delle tavole del PTRC vigente è prodotto per riscontro delle aree di localizzazione degli interventi con i temi individuati dalle stesse tavole, evidenziando le situazioni di sovrapposizione / interferenza fra l'area del PAT e il tematismo riportato nella tavola di piano. Sono state analizzate le tavole più importanti da un punto vista ambientale e utili nella valutazione:

Tavola n. 2 Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale

Molte aree, praticamente tutta la parte più settentrionale del comune, sono comprese all'interno di aree naturali di livello regionale e di aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi delle L. 1497/39 e L. 431/85 (art. 1 esclusi punti c-m) (Art. 19 N.d.A.). La parte nord risulta interna anche a Riserve integrali dello Stato, mentre all'estremo sud, la presenza del Fiume Piave comporta la classificazione a Zona umida (art. 21 NdA).

Le direttive per la tutela delle risorse naturalistico – ambientali delle zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico, che comprendono le aree di tutela paesaggistica vincolate ai sensi delle L. 1497/39 e L. 431/85 (art. 1 esclusi punti c-m), stabiliscono il perseguimento degli obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti nelle azioni dei Piani d'Area della Regione e dei Piani territoriali ed urbanistici di competenza delle Province e dei Comuni. La norma stabilisce gli ambiti che i Piani Provinciali e i Piani Regolatori devono individuare e tutelare con apposite norme contenute negli stessi piani.

Tavola n. 5 e 9 Ambiti per la istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologici ed aree di tutela paesaggistica

La parte nord del comune è inserita all'interno degli Ambiti per l'istituzione di parchi-riserve naturali regionali (n. 11 Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi) (art. 33 NdA).

Tavola n. 10 Valenze storico-culturali e paesaggistico-ambientali

Carta di sintesi dove viene evidenziata la presenza nell'area delle seguenti valenze:

Ambiti naturalistici di livello regionali (art. 19 NdA)

Aree situate a quote superiori ai 1300 m

Aree situate a quote superiori ai 1600 m

Vincolo Idrogeologico (Art. 7 N.d.A.)

Centri storici di Sedico e di Bribano (art. 14 NdA)

Zone boscate (L. 431/85)

Zone selvagge (art. 19 NdA)

Zone umide (art. 21 NdA)

P.T.R.C. adottato (nuovo P.T.R.C)

Nel piano ADOTTATO nel 2009 l'area in esame è classificata come riportato di seguito nei riassunti degli estratti della cartografia, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 372 del 17.02.2009 "Adozione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (articoli 25 e 4)". Sono state analizzate le tavole più importanti da un punto vista ambientale-paesaggistico.

USO DEL SUOLO: secondo la Tav. 1-A TERRA il territorio è diviso in due: la parte più settentrionale del comune è caratterizzata da foreste ad alto valore naturalistico, frammista a qualche area a pascolo naturale. Sono presenti inoltre gruppi montuosi. La parte più a sud è invece fortemente urbanizzata, con intorno aree di agricoltura mista a naturalità diffusa e prati stabili (*Figura 4*).

Per quanto riguarda la Tav. 1-B ACQUE, l'area è sottoposta, nella parte nord, a vincolo idrogeologico (disciplinato dall'Artt. 19 e 20 delle Norme Tecniche del Piano). Sono presenti corsi d'acqua significativi: il Torrente Cordevole, per percorre da nord a sud il territorio del comune, e il Torrente Gresal, che entrambi sfociano nel Fiume Piave, il quale segna il confine meridionale del comune. Nella parte più settentrionale le aree prossime al torrente Cordevole sono classificate a maggiore pericolosità idraulica (*Figura 5*). All'interno del territorio passa inoltre la dorsale principale del modello strutturale degli acquedotti.

BIODIVERSITÀ: la parte nord del territorio è interessata dal Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, a cui corrisponde l'area SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi". Sul lato

meridionale è presente invece un'area nucleo corrispondente al SIC IT3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba". Sono presenti poi diversi corridoi ecologici (*Figura 6*).




Figura 4 – Estratto della Tavola 01 A – Uso del suolo – Terra del PTRC della Regione Veneto




Figura 5 Estratto della Tavola 01 B – Uso del suolo – Acque del PTRC della Regione Veneto.




Figura 6 Estratto della Tavola 02 – Biodiversità del PTRC della Regione Veneto.

3.2.2 Pianificazione a livello Provinciale

□ PTCP

Il PTCP costituisce l'ambito nel quale i Comuni e la Provincia possono definire le regole, utilizzando la funzione di coordinamento territoriale assegnata alla Provincia. Tali regole saranno poi applicate nei tavoli di collaborazione interistituzionale e nelle istruttorie di compatibilità.

Il PTCP fa proprie le finalità dello Schema di sviluppo dello spazio europeo:

- lo sviluppo territoriale sostenibile, equilibrato e policentrico, con particolare riferimento alle aree rurali; nuovo rapporto di partenariato fra città e campagna;
- la parità di accesso alle infrastrutture e alle conoscenze, migliorando i collegamenti alle reti di trasporto per una migliore accessibilità, condizione irrinunciabile per lo sviluppo policentrico; la diffusione della innovazione e della conoscenza;
- l'uso attento dei beni naturali e culturali, intesi come potenziali fattori di sviluppo, con particolare riferimento ad un'efficiente gestione delle risorse idriche e alla "gestione creativa" del patrimonio culturale e del paesaggio.

I principi del P.T.C.P., sono la sostenibilità ambientale e la solidarietà territoriale, ove per sostenibilità ambientale si intende il complesso delle scelte, perseguite a mezzo di norme di tutela ambientale e di valorizzazione paesistico-naturale, storico-culturale e di salvaguardia degli ambiti di pericolosità morfologica-idrogeologica, sismica e derivante da attività industriali; mentre per solidarietà territoriale si intende il responsabile impegno che ogni soggetto deve assumere nei confronti degli altri soggetti istituzionali per raggiungere intese finalizzate e per ottimizzare l'azione pubblica sul territorio.

I principali elementi, riguardanti l'area in oggetto, riscontrati nelle tavole del PTCP i cui estratti sono di seguito riportati sono:

TAV 1 VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (Figura 7)

Rete Natura 2000

- Aree SIC e ZPS (D.G.R. 11/12/2007)

Aree tutelate

- Vincolo idrogeologico forestale R.D. 3267 del 1923;
- Aree soggette a vincolo forestale (L.R. 52/76);
- Ambiti montani per la parte eccedente i 1600 m. s.l.m. (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. art.142, lett.d);

- Parchi e Riserve nazionali o regionali (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 142 lett. f) (L.394/91 e L.R. 40/84);
- Corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui R.D. 1755/1933 (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. art.142, lett.c);
- Aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 142, lett. f);
- Zone umide (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 142, lett. i, art. 19 NdA del PTRC).

Pianificazione territoriale di settore

- Centri storici (L.R. 80/80, art. 35 NdA del PTRC);
- Ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 NdA del PTRC).

Aree a rischio idraulico e idrogeologico

- Pericolosità geologica

TAV 2 CARTA DELLE FRAGILITA' (Figura 8)

Aree soggette a dissesto idrogeologico (art 6, 7)

- Aree di frana;
- Aree di conoide;
- Aree soggette a caduta massi;
- Aree esondabili o a ristagno idrico;
- Alvei mobili dei principali corsi d'acqua;
- Corsi d'acqua in erosione.

Altre fragilità

- Opere di presa;
- Elettrodotti con tensione maggiore uguale a 132 kV;
- Impianti di comunicazione elettronica e radio visiva.

TAV 3 CARTA DEL SISTEMA AMBIENTALE (Figura 9)

- Parchi istituiti (D. Lgs. 42/04 art. 142);
- Aree SIC ZPS (D.G.R. 11/12/2007 n.4059), art.25;
- Biotopi di interesse provinciale artt. 18,19,21;
- Nodi ecologici complessi, art. 18 e 19;
- Aree di connessione ecologica, artt. 18, 19 e 21;
- Corridoi ecologici, artt. 18, 19 e 20.

I biotopi segnalati sono: Pendice del Monte Peron, Torbiera di Poian, Bosco di Landris, Bosco della China - Bosco della Bissa, Torbiera di Sochieva, Boschi di Socchieva e Grave di Longano.




Figura 7 Estratto dalla TAV 1 Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale del PTCP




Figura 8 Estratto dalla TAV 2 Carta delle Fragilità del PTCP




Figura 9 Estratto della TAV 3 Sistema ambientale del PTCP

3.2.3 Altre normative

□ Misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione delle Regione Biogeografica alpina

Le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione della Regione Biogeografica alpina sono state pubblicate nell'allegato A della DGR n. 786 del 27/05/2016.

Le misure di conservazione degli habitat, delle specie vegetali e delle specie faunistiche vengono rispettate dalle previsioni di piano.

3.3 Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono

Si passerà ora a mettere in relazione ciascun habitat e specie presente all'interno dell'area di analisi con gli effetti individuati al paragrafo 2 della fase 2.

HABITAT E SPECIE	EFFETTI								
	D01.01 Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate) D01.02 Strade, autostrade (comprende tutte le strade asfaltate) D01.03 Parcheggi e aree di sosta E01 Aree urbane, insediamenti umani E02 Aree industriali e commerciali								
	G01.03 Veicoli a motore				J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie				
H04 Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi	H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori (disturbo alla fauna)	H01.03 Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali	H02 Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)	Perturbazione della fauna Perdita/perturbazione di flora	H06.02 Inquinamento luminoso	H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori (fase di cantiere e di esercizio)	H04 Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi	H01.03 Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali	
HABITAT (All. I Dir. Habitat)									
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	L'habitat è presente nei Limiti spaziali d'analisi (SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi) e potrebbe subire degli effetti in relazione alla realizzazione della Pista ciclabile. Non essendo al momento definito un tracciato preciso e l'ingombro stesso dell'opera e le modalità realizzative, non è possibile valutare l'effettivo coinvolgimento che andrà verificato in fase progettuale anche con una revisione della cartografia degli habitat dell'area. L'habitat è anche marginalmente compreso nel limite di espansione dei 30 m verso il Cordevole ma si tratta evidentemente di un errore per limiti di scala. La porzione presente invece nel SIC IT32320088 "Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba" non subirà alcun effetto per le trasformabilità analizzate.								
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i> / *91E0 Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	L'habitat è presente nei Limiti spaziali d'analisi (SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi) e potrebbe subire degli effetti in relazione alla realizzazione della Pista ciclabile. Non essendo al momento definito un tracciato preciso e l'ingombro stesso dell'opera e le modalità realizzative, non è possibile valutare l'effettivo coinvolgimento che andrà verificato in fase progettuale anche con una revisione della cartografia degli habitat dell'area. L'habitat è anche marginalmente compreso nel limite di espansione dei 30 m verso il Cordevole ma si tratta evidentemente di un errore per limiti di scala (meno di 50 mq).								
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>	L'habitat è presente nei Limiti spaziali d'analisi (SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi) e potrebbe subire degli effetti in relazione alla realizzazione della Pista ciclabile. Non essendo al momento definito un tracciato preciso e l'ingombro stesso dell'opera e le modalità realizzative, non è possibile valutare l'effettivo coinvolgimento che andrà verificato in fase progettuale anche con una revisione della cartografia degli habitat dell'area. La porzione presente invece nel SIC IT32320088 "Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba" non subirà alcun effetto per le trasformabilità analizzate.								
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)					X (possibile espansione urbana a La Stanga nel SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi)				
	L'habitat è presente nei Limiti spaziali d'analisi (SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi) e potrebbe subire degli effetti in relazione alla realizzazione della Pista ciclabile. Non essendo al momento definito un tracciato preciso e l'ingombro stesso dell'opera e le modalità realizzative, non è possibile valutare l'effettivo coinvolgimento che andrà verificato in fase progettuale anche con una revisione della cartografia degli habitat dell'area.								
8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)	L'habitat è presente nei Limiti spaziali d'analisi (SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi) ma non nelle aree direttamente coinvolte dalle trasformabilità previste dal Piano. Non subirà pertanto nessun tipo di effetto.								
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	L'habitat è presente nei Limiti spaziali d'analisi (SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi) ma non nelle aree direttamente coinvolte dalle trasformabilità previste dal Piano. Non subirà pertanto nessun tipo di effetto.								

91E0 *Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>) Non Natura 2000 Boschi di pino silvestre	L'habitat è presente nei Limiti spaziali d'analisi (SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi) e potrebbe subire degli effetti in relazione alla realizzazione della Pista ciclabile. Non essendo al momento definito un tracciato preciso e l'ingombro stesso dell'opera e le modalità realizzative, non è possibile valutare l'effettivo coinvolgimento che andrà verificato in fase progettuale anche con una revisione della cartografia degli habitat dell'area.
91E0 *Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	L'habitat è presente nei Limiti spaziali d'analisi (SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi) e potrebbe subire degli effetti in relazione alla realizzazione della Pista ciclabile. Non essendo al momento definito un tracciato preciso e l'ingombro stesso dell'opera e le modalità realizzative, non è possibile valutare l'effettivo coinvolgimento che andrà verificato in fase progettuale anche con una revisione della cartografia degli habitat dell'area. La porzione presente invece nel SIC IT32320088 "Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba" non subirà alcun effetto per le trasformabilità analizzate essendo esterna dalle stesse.
91K0 Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)	L'habitat è presente nei Limiti spaziali d'analisi (SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi) ma non nelle aree direttamente coinvolte dalle trasformabilità previste dal Piano. Non subirà pertanto nessun tipo di effetto.
9530 *Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici	L'habitat è presente nei Limiti spaziali d'analisi (SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi) ma non nelle aree direttamente coinvolte dalle trasformabilità previste dal Piano. Non subirà pertanto nessun tipo di effetto.
SPECIE VEGETALI (All. II-IV-V Dir. Habitat)	
<i>Cypripedium calceolus</i>	Le aree interessate dalle trasformabilità di Piano non includono ambienti in cui la specie vive. Relativamente alla Pista ciclabile in Val Cordevole (SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi), non essendo al momento definito un tracciato preciso e l'ingombro stesso dell'opera e le modalità realizzative, non è possibile valutare il potenziale coinvolgimento che andrà verificato in fase progettuale
<i>Adenophora liliifolia</i>	Le aree interessate dalle trasformabilità di Piano non includono ambienti in cui la specie vive. Relativamente alla Pista ciclabile in Val Cordevole (SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi), non essendo al momento definito un tracciato preciso e l'ingombro stesso dell'opera e le modalità realizzative, non è possibile valutare il potenziale coinvolgimento che andrà verificato in fase progettuale
<i>Anacamptys pyramidalis</i>	X (espansioni urbane)
	Relativamente alla Pista ciclabile in Val Cordevole (SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi), non essendo al momento definito un tracciato preciso e l'ingombro stesso dell'opera e le modalità realizzative, non è possibile valutare il potenziale coinvolgimento che andrà verificato in fase progettuale
<i>Physoplexis comosa</i>	Le aree interessate dalle trasformabilità di Piano non includono ambienti in cui la specie vive. Relativamente alla Pista ciclabile in Val Cordevole (SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi), non essendo al momento definito un tracciato preciso e l'ingombro stesso dell'opera e le modalità realizzative, non è possibile valutare l'effettivo coinvolgimento che andrà verificato in fase progettuale
<i>Galanthus nivalis</i>	X (espansioni urbane)
	Relativamente alla Pista ciclabile in Val Cordevole (SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi), non essendo al momento definito un tracciato preciso e l'ingombro stesso dell'opera e le modalità realizzative, non è possibile valutare il potenziale coinvolgimento che andrà verificato in fase progettuale
<i>Huperzia selago</i>	Le aree interessate dalle trasformabilità di Piano non includono ambienti in cui la specie vive. Relativamente alla Pista ciclabile in Val Cordevole (SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi), non essendo al momento definito un tracciato preciso e l'ingombro stesso dell'opera e le modalità realizzative, non è possibile valutare l'effettivo coinvolgimento che andrà verificato in fase progettuale
<i>Lycopodium annotinum</i>	Le aree interessate dalle trasformabilità di Piano non includono ambienti in cui la specie vive. Relativamente alla Pista ciclabile in Val Cordevole (SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi), non essendo al momento definito un tracciato preciso e l'ingombro stesso dell'opera e le modalità realizzative, non è possibile valutare l'effettivo coinvolgimento che andrà verificato in fase progettuale
<i>Lycopodium clavatum</i>	Le aree interessate dalle trasformabilità di Piano non includono ambienti in cui la specie vive. Relativamente alla Pista ciclabile in Val Cordevole (SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi), non essendo al momento definito un tracciato preciso e l'ingombro stesso dell'opera e le modalità realizzative, non è possibile valutare l'effettivo coinvolgimento che andrà verificato in fase progettuale
SPECIE FAUNISTICHE	
INVERTEBRATI (All. II, IV e V Direttiva Habitat)	
<i>Parnassius apollo</i>	La specie predilige vivere a quote comprese tra i 900 e i 1800 metri di quota, mentre le aree di indagine si trovano ad una quota compresa tra i 300 ed i 480 m. Le aree direttamente interessate dalle trasformabilità si trovano adiacenti ad aree urbanizzate e non rappresentano ambienti naturali adatti alla presenza della specie. Per queste ragioni non si considera che possa subire alcun effetto dalla realizzazione del piano.

<i>Phengaris arion</i>	Le aree direttamente interessate dalle trasformabilità si trovano adiacenti ad aree urbanizzate e non rappresentano ambienti naturali adatti alla presenza della specie, la quale necessita di prati gestiti in maniera poco invasiva e di sfalci infrequenti, per garantire lo sviluppo di piante nutrici e di colonie di formiche. Non si considera che possa subire alcun effetto dalla realizzazione del piano.
<i>Lucanus cervus</i>	Gli habitat della specie non verranno direttamente coinvolti dalla realizzazione delle trasformabilità, interessando habitat forestali dotati di consistente legno morto. Considerando che il rumore è influente per la specie, non si considera che possa subire alcun effetto dalla realizzazione del piano.
<i>Vertigo angustior</i>	Gli habitat della specie non verranno direttamente coinvolti dalla realizzazione delle trasformabilità. Considerando che il rumore è influente per la specie, non si considera che possa subire alcun effetto dalla realizzazione del piano.
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Le aree direttamente interessate dalle trasformabilità si trovano adiacenti ad aree urbanizzate e non rappresentano ambienti naturali adatti alla presenza della specie. Non si considera che possa subire alcun effetto dalla realizzazione del piano.
<i>Austropotamobius pallipes</i>	Non è previsto alcun intervento all'interno dei corsi d'acqua, anche minori, che possano comportare intorbidimento delle acque e modifiche alla qualità chimica; nel caso di nuove edificazioni residenziali, gli scarichi domestici si allacceranno alla fognatura esistente, mentre in caso di nuovi impianti industriali, questi seguiranno la normativa inerente la gestione degli scarichi, senza compromettere la qualità di vita del Gambero di fiume.
<i>Helix pomatia</i>	La specie è ben distribuita all'interno del territorio e le aree interessate dalla realizzazione delle trasformabilità, essendo prospicienti ad aree urbanizzate, non naturali, non rappresentano un habitat ideale per la presenza della specie. Considerando che il rumore è influente per la specie, non si considera che possa subire alcun effetto dalla realizzazione del piano.
PESCI (All. II e V Direttiva Habitat)	
<i>Salmo marmoratus</i>	Non è previsto alcun intervento all'interno dei corsi d'acqua che possano comportare intorbidimento e modifiche alla qualità chimica delle acque. Non si considera che possa subire alcun effetto dalla realizzazione del piano.
<i>Cottus gobio</i>	Non è previsto alcun intervento all'interno dei corsi d'acqua che possano comportare intorbidimento e modifiche alla qualità chimica delle acque. Non si considera che possa subire alcun effetto dalla realizzazione del piano.
<i>Thymallus thymallus</i>	Non è previsto alcun intervento all'interno dei corsi d'acqua che possano comportare intorbidimento e modifiche alla qualità chimica delle acque. Non si considera che possa subire alcun effetto dalla realizzazione del piano.
<i>Lampetra zanandreae</i>	Non è previsto alcun intervento all'interno dei corsi d'acqua che possano comportare intorbidimento e modifiche alla qualità chimica delle acque. Non si considera che possa subire alcun effetto dalla realizzazione del piano.
ANFIBI (All. II, IV e V Direttiva Habitat)	
<i>Rana dalmatina</i>	Le aree interessate dalla realizzazione delle trasformabilità non interesseranno aree umide e siti riproduttivi della specie. Anche la pista ciclabile prevista all'interno del Parco si manterrà adiacente alla strada agordina, non rappresentando alcun tipo impatto alla sua conservazione. Essendo poi tutte le aree considerate inserite all'interno di un contesto urbano, residenziale e industrializzato, con traffico veicolare anche molto consistente, la realizzazione delle trasformabilità non comporterà un aumento di pressione antropica e quindi alcun tipo di impatto alla specie.
<i>Rana temporaria</i>	Le aree interessate dalla realizzazione delle trasformabilità non interesseranno aree umide e siti riproduttivi della specie. Anche la pista ciclabile prevista all'interno del Parco si manterrà adiacente alla strada agordina, non rappresentando alcun tipo impatto alla sua conservazione. Essendo poi tutte le aree considerate inserite all'interno di un contesto urbano, residenziale e industrializzato, con traffico veicolare anche molto consistente, la realizzazione delle trasformabilità non comporterà un aumento di pressione antropica e quindi alcun tipo di impatto alla specie.
<i>Hyla intermedia</i>	Le aree interessate dalla realizzazione delle trasformabilità non interesseranno aree umide e siti riproduttivi della specie. Anche la pista ciclabile prevista all'interno del Parco si manterrà adiacente alla strada agordina, non rappresentando alcun tipo impatto alla sua conservazione. Essendo poi tutte le aree considerate inserite all'interno di un contesto urbano, residenziale e industrializzato, con traffico veicolare anche molto consistente, la realizzazione delle trasformabilità non comporterà un aumento di pressione antropica e quindi alcun tipo di impatto alla specie.
<i>Bufo viridis</i>	Le aree interessate dalla realizzazione delle trasformabilità non interesseranno aree umide e siti riproduttivi della specie. Anche la pista ciclabile prevista all'interno del Parco si manterrà adiacente alla strada agordina, non rappresentando alcun tipo impatto alla sua conservazione. Essendo poi tutte le aree considerate inserite all'interno di un contesto urbano, residenziale e industrializzato, con traffico veicolare anche molto consistente, la realizzazione delle trasformabilità non comporterà un aumento di pressione antropica e quindi alcun tipo di impatto alla specie.
<i>Pelophylax synkl. esculentus</i>	Le aree interessate dalla realizzazione delle trasformabilità non interesseranno aree umide e siti riproduttivi della specie. Anche la pista ciclabile prevista all'interno del Parco si manterrà adiacente alla strada agordina, non rappresentando alcun tipo impatto alla sua conservazione. Essendo poi tutte le aree considerate inserite all'interno di un contesto urbano, residenziale e industrializzato, con traffico veicolare anche molto consistente, la realizzazione delle trasformabilità non comporterà un aumento di pressione antropica e quindi alcun tipo di impatto alla specie.
<i>Bombina variegata</i>	Le aree interessate dalla realizzazione delle trasformabilità non interesseranno aree umide e siti riproduttivi della specie. Anche la pista ciclabile prevista all'interno del Parco si manterrà adiacente alla strada agordina, non rappresentando alcun tipo impatto alla sua conservazione. Essendo poi tutte le aree considerate inserite all'interno di un contesto urbano, residenziale e industrializzato, con traffico veicolare anche molto consistente, la realizzazione delle trasformabilità non comporterà un aumento di pressione antropica e quindi alcun tipo di impatto alla specie.
RETTILI (All. IV Direttiva Habitat)	

<i>Lacerta bilineata</i>					X			
<i>Podarcis muralis</i>					X			
<i>Hierophis carbonarius</i>					X			
<i>Zamenis longissimus</i>					X			
<i>Coronella austriaca</i>					X			
<i>Natrix tassellata</i>					X			
<i>Vipera ammodytes</i>					X			
UCCELLI (Al. I Direttiva Uccelli)								
<i>Egretta garzetta</i>	La specie eventualmente presente sul greto del Cordevole, è già abituata al rumore emesso dalle aree urbanizzate e dalla presenza antropica, oltre al rumore sempre presente, in modo continuativo durante il giorno, lungo la strada regionale agordina. In un tal contesto, non è possibile che si verifichi un inquinamento del clima acustico da compromettere la conservazione della specie che, se proprio dovesse venire disturbata, si sposterà all'interno di territori più tranquilli a disposizione.							
<i>Pernis apivorus</i>	Gli habitat interessati dalla realizzazione delle trasformabilità non risultano essere adatti alle esigenze ecologiche della specie in quanto sono adiacenti ad aree antropizzate e molto disturbate. Per quanto riguarda il rumore emesso durante le fasi di cantiere e di esercizio, il clima acustico generale è già compromesso e la specie vi è già abituata. Se proprio dovesse venire disturbata, la specie si sposterà all'interno di territori più tranquilli, e maggiormente idonei, a disposizione lungo la val Cordevole. Non si riscontra quindi alcun impatto per la specie.							
<i>Milvus migrans</i>	Gli habitat interessati dalla realizzazione delle trasformabilità non risultano essere adatti alle esigenze ecologiche della specie in quanto sono adiacenti ad aree antropizzate e molto disturbate. Per quanto riguarda il rumore emesso durante le fasi di cantiere e di esercizio, il clima acustico generale è già compromesso e la specie vi è già abituata. Se proprio dovesse venire disturbata, la specie si sposterà all'interno di territori più tranquilli, e maggiormente idonei, a disposizione lungo la val Cordevole. Non si riscontra quindi alcun impatto per la specie.							
<i>Falco peregrinus</i>	Gli habitat interessati dalla realizzazione delle trasformabilità non risultano essere adatti alle esigenze ecologiche della specie in quanto sono adiacenti ad aree antropizzate e molto disturbate. Per quanto riguarda il rumore emesso durante le fasi di cantiere e di esercizio, il clima acustico generale è già compromesso e la specie vi è già abituata. Se proprio dovesse venire disturbata, la specie si sposterà all'interno di territori più tranquilli, e maggiormente idonei, a disposizione lungo la val Cordevole. Non si riscontra quindi alcun impatto per la specie.							
<i>Ciconia ciconia</i>	La frequenza della specie all'interno dell'area di indagine è da considerare saltuario, di passo. Se eventualmente presente sul greto del Cordevole, è già abituata al rumore emesso dalle aree urbanizzate e dalla presenza antropica, oltre al rumore sempre presente, in modo continuativo durante il giorno, lungo la strada regionale agordina. In un tal contesto, non è possibile che si verifichi un inquinamento del clima acustico tale per cui compromettere la conservazione della specie che, se proprio dovesse venire disturbata, si sposterà all'interno di territori più tranquilli a disposizione.							
<i>Bubo bubo</i>	Gli habitat interessati dalla realizzazione delle trasformabilità non risultano essere adatti alle esigenze ecologiche della specie in quanto sono adiacenti ad aree antropizzate e molto disturbate. Per quanto riguarda il rumore emesso durante le fasi di cantiere e di esercizio, il clima acustico generale è già compromesso e la specie vi è già abituata. Se proprio dovesse venire disturbata, la specie si sposterà all'interno di territori più tranquilli, e maggiormente idonei. Non si riscontra quindi alcun impatto per la specie.							
<i>Aquila chrysaetos</i>	Gli habitat interessati dalla realizzazione delle trasformabilità non risultano essere adatti alle esigenze ecologiche della specie in quanto sono adiacenti ad aree antropizzate e molto disturbate. Per quanto riguarda il rumore emesso durante le fasi di cantiere e di esercizio, il clima acustico generale è già compromesso e la specie vi è già abituata. Se proprio dovesse venire disturbata, la specie si sposterà all'interno di territori più tranquilli, e maggiormente idonei, a disposizione lungo la val Cordevole. Non si riscontra quindi alcun impatto per la specie.							
<i>Caprimulgus europaeus</i>	I greti fluviali non verranno interessati dalla realizzazione delle trasformabilità. Per quanto riguarda il rumore emesso durante le fasi di cantiere e di esercizio, il clima acustico generale è già compromesso e la specie vi è già abituata. Se proprio dovesse venire disturbata, la specie si sposterà all'interno di territori più tranquilli, e maggiormente idonei, a disposizione lungo la val Cordevole e lungo l'asta del Piave. Non si riscontra quindi alcun impatto per la specie.							
<i>Dryocopus martius</i>					X		X	
<i>Lanius collurio</i>					X		X	
<i>Alcedo atthis</i>	La specie eventualmente presente sul Cordevole, è già abituata al rumore emesso dalle aree urbanizzate e dalla presenza antropica, oltre al rumore sempre presente, in modo continuativo durante il giorno, lungo la strada regionale agordina. In un tal contesto, non è possibile che si verifichi un inquinamento del clima acustico tale da compromettere la conservazione della specie che, se proprio dovesse venire disturbata, si sposterà all'interno di territori più tranquilli a disposizione.							
MAMMIFERI (Al. II, IV e V Direttiva Habitat)								
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Essendo gli interventi in area urbanizzata, la specie è già abituata alla presenza antropica. Tutte le aree presentano già inquinamento acustico e luminoso, che non cambierà con l'attuazione del piano.							

	Non si riscontra quindi alcun impatto per la specie.
<i>Myotis daubentonii</i>	Essendo gli interventi in area urbanizzata, la specie è già abituata alla presenza antropica. Tutte le aree presentano già inquinamento acustico e luminoso, che non cambierà con l'attuazione del piano. Non si riscontra quindi alcun impatto per la specie.
<i>Myotis nattereri</i>	Essendo gli interventi in area urbanizzata, la specie è già abituata alla presenza antropica. Tutte le aree presentano già inquinamento acustico e luminoso, che non cambierà con l'attuazione del piano. Non si riscontra quindi alcun impatto per la specie.
<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Essendo gli interventi in area urbanizzata, la specie è già abituata alla presenza antropica. Tutte le aree presentano già inquinamento acustico e luminoso, che non cambierà con l'attuazione del piano. Non si riscontra quindi alcun impatto per la specie.
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Essendo gli interventi in area urbanizzata, la specie è già abituata alla presenza antropica. Tutte le aree presentano già inquinamento acustico e luminoso, che non cambierà con l'attuazione del piano. Non si riscontra quindi alcun impatto per la specie.
<i>Myotis mystacinus</i>	Essendo gli interventi in area urbanizzata, la specie è già abituata alla presenza antropica. Tutte le aree presentano già inquinamento acustico e luminoso, che non cambierà con l'attuazione del piano. Non si riscontra quindi alcun impatto per la specie.
<i>Eptesicus serotinus</i>	Essendo gli interventi in area urbanizzata, la specie è già abituata alla presenza antropica. Tutte le aree presentano già inquinamento acustico e luminoso, che non cambierà con l'attuazione del piano. Non si riscontra quindi alcun impatto per la specie.
<i>Hypsugo savii</i>	Essendo gli interventi in area urbanizzata, la specie è già abituata alla presenza antropica. Tutte le aree presentano già inquinamento acustico e luminoso, che non cambierà con l'attuazione del piano. Non si riscontra quindi alcun impatto per la specie.
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Non si prevede che la specie possa subire alcun tipo di impatto in relazione alle aree interessate e alle sue preferenze ecologiche.
<i>Rupicapra rupicapra</i>	L'eventuale presenza della specie lungo la valle del Piave non verrà disturbata dalla realizzazione della pista ciclabile o di nuove unità residenziali a La Stanga, in quanto il clima acustico è già compromesso dalla presenza della strada regionale agordina, per cui la specie vi è già abituata.

J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie

HABITAT/SPECIE FLORISTICHE	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Durevole	Reversibile
HABITAT						
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	X	-	Variabile in relazione all'attuazione della trasformabilità		X	-
SPECIE FLORISTICHE						
<i>Galanthus nivalis</i>	X	-	Variabile in relazione all'attuazione della trasformabilità		X	-
<i>Anacamptys pyramidalis</i>	X	-			X	-

HABITAT/SPECIE FLORISTICHE	Fasi del cronoprogramma di attuazione del Piano
HABITAT	
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	In questa fase pianificatoria non è definito
SPECIE FLORISTICHE	
<i>Galanthus nivalis</i>	In questa fase pianificatoria non è definito
<i>Anacamptys pyramidalis</i>	In questa fase pianificatoria non è definito

HABITAT/SPECIE FLORISTICHE	Isolato	Sinergico con altri effetti	Cumulativo con effetti di altri piani, progetti o interventi	Sinergico con effetti di altri piani, progetti o interventi
HABITAT				
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	-	-	Non si possono escludere effetti cumulativi con piani, progetti e/o interventi futuri, di cui però non si è al momento a conoscenza	-
SPECIE FLORISTICHE				
<i>Galanthus nivalis</i>	-	-	Non si possono escludere effetti cumulativi con piani, progetti e/o interventi futuri, di cui però non si è al momento a conoscenza	-
<i>Anacamptys pyramidalis</i>	-	-		-

J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie (perturbazione alla fauna)

SPECIE	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Durevole	Reversibile
<i>Lacerta bilineata</i>		X		X	X	
<i>Podarcis muralis</i>		X		X	X	
<i>Hierophis carbonarius</i>		X		X	X	
<i>Zamenis longissimus</i>		X		X	X	
<i>Coronella austriaca</i>		X		X	X	
<i>Natrix tassellata</i>		X		X	X	
<i>Vipera ammodytes</i>		X		X	X	
<i>Dryocopus martius</i>		X		X	X	
<i>Lanius collurio</i>		X		X	X	
<i>Muscardinus avellanarius</i>		X		X	X	

SPECIE	Fasi del cronoprogramma di attuazione del progetto	
	cantiere	esercizio
<i>Lacerta bilineata</i>		X
<i>Podarcis muralis</i>		X
<i>Hierophis carbonarius</i>		X
<i>Zamenis longissimus</i>		X
<i>Coronella austriaca</i>		X
<i>Natrix tassellata</i>		X
<i>Vipera ammodytes</i>		X
<i>Dryocopus martius</i>		X
<i>Lanius collurio</i>		X
<i>Muscardinus avellanarius</i>		X

SPECIE	Isolato	Sinergico con altri effetti	Cumulativo con effetti di altri piani, progetti o interventi	Sinergico con effetti di altri piani, progetti o interventi
<i>Lacerta bilineata</i>	X			
<i>Podarcis muralis</i>	X			
<i>Hierophis carbonarius</i>	X			
<i>Zamenis longissimus</i>	X			
<i>Coronella austriaca</i>	X			
<i>Natrix tassellata</i>	X			
<i>Vipera ammodytes</i>	X			
<i>Dryocopus martius</i>	X			
<i>Lanius collurio</i>	X			
<i>Muscardinus avellanarius</i>	X			

H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori (fase di cantiere)

SPECIE	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Durevole	Reversibile
<i>Dryocopus martius</i>	X		X			X
<i>Lanius collurio</i>	X		X			X

SPECIE	Fasi del cronoprogramma di attuazione del progetto	
	cantiere	esercizio
<i>Dryocopus martius</i>	X	
<i>Lanius collurio</i>	X	

SPECIE	Isolato	Sinergico con altri effetti	Cumulativo con effetti di altri piani, progetti o interventi	Sinergico con effetti di altri piani, progetti o interventi
<i>Dryocopus martius</i>	X			
<i>Lanius collurio</i>	X			

H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori (fase di esercizio)

SPECIE	Diretto	Indiretto	Breve termine	Lungo termine	Durevole	Reversibile
<i>Dryocopus martius</i>	X			X	X	
<i>Lanius collurio</i>	X			X	X	

SPECIE	Fasi del cronoprogramma di attuazione del progetto	
	cantiere	esercizio
<i>Dryocopus martius</i>		X
<i>Lanius collurio</i>		X

SPECIE	Isolato	Sinergico con altri effetti	Cumulativo con effetti di altri piani, progetti o interventi	Sinergico con effetti di altri piani, progetti o interventi
<i>Dryocopus martius</i>	X			
<i>Lanius collurio</i>	X			

3.4 Previsione e valutazione della significatività degli effetti, con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie

Per ciascun habitat e specie viene ora quantificata e motivata la significatività degli effetti, valutando la variazione del loro grado di conservazione in riferimento al sito o alla regione biogeografica.

Si sottolinea che, a livello di piano, gli effetti considerati e valutati sono approfonditi e definiti al livello di dettaglio massimo possibile, tenendo conto che comunque non si è a conoscenza delle effettive trasformabilità che verranno adottate, dove verranno localizzate, come e quando verranno realizzate nel dettaglio. Quella che viene fornita è, quindi, un'indicazione pianificatoria di eventuali conflitti che possono insorgere con habitat e specie Natura 2000.

3.4.1 Habitat di Interesse comunitario

J03.01 RIDUZIONE O PERDITA DI STRUTTURE E FUNZIONI DI HABITAT E HABITAT DI SPECIE

La verifica del Grado di Conservazione degli habitat comprende tre sottocriteri: i) il grado di conservazione della struttura, ii) il grado di conservazione delle funzioni, iii) la possibilità di ripristino. Il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con quanto previsto dal manuale d'interpretazione degli habitat (e ogni altra informazione scientifica integrativa pertinente al contesto analizzato) e con lo stesso tipo di habitat in altri siti della medesima regione biogeografica. Il grado di conservazione delle funzioni verifica: a) il mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi, b) le capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli. La possibilità di ripristino indica fino a che punto sia sostenibile il ripristino di un habitat e verifica: a) la fattibilità da un punto di vista scientifico, b) se il ripristino è economicamente giustificato tenendo conto del grado di minaccia e della rarità dell'habitat. La seguente matrice schematizza il Grado di Conservazione di un Habitat basato sulla Struttura e sulle sue Funzioni.

		FUNZIONI		
		prospettive eccellenti	buone prospettive	prospettive mediocri o sfavorevoli
STRUTTURA	eccellente	A	A	A
	ben conservata	A	B	B se ripristino facile o possibile con un impegno medio C se ripristino difficile o impossibile
	mediamente o parzialmente degradata	B se ripristino facile o possibile con un impegno medio C se ripristino difficile o impossibile	B se ripristino facile C se ripristino possibile con un impegno medio o Difficile/impossibile	C

GRADO DI CONSERVAZIONE DELLA STRUTTURA

Le variazioni della Struttura dell'Habitat possono essere valutate principalmente attraverso le variazioni della sua Rappresentatività e della sua estensione. La prima va valutata con rilievi fitosociologici e si possono avere i seguenti casi:

- a: Alta corrispondenza relativamente alla presenza di specie caratteristiche, differenziali e compagne;
- b: Media corrispondenza relativamente alla presenza di specie caratteristiche, differenziali e compagne;
- c: Bassa relativamente ad habitat non presenti in forma tipica (presenza di specie aliene o struttura alterata)

GRADO DI CONSERVAZIONE DELLE FUNZIONI

Le variazioni della Funzionalità dell'Habitat possono essere valutate principalmente attraverso le variazioni della fauna tipica dell'habitat. Un altro indicatore che può essere impiegato è la capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura e quindi anche la capacità stessa di rigenerazione dell'habitat.

Veniamo ora all'applicazione concreta relativamente agli Habitat potenzialmente coinvolti.

HABITAT	RAPPR	CON_STR	CON_FUNZ	RIPRIST	CON_GLOB	SUP_MQ
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	3	2	2	1	2	5122

6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (*ALOPECURUS PRATENSIS*, *SANGUISORBA OFFICINALIS*)

Questo habitat viene potenzialmente coinvolto nel SIC/ZPS IT3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi), in località La Stanga, per una superficie complessiva potenziale di 5122 mq. In realtà questo valore è del tutto teorico poiché sull’espansione dei 30 metri attorno al consolidato verrà occupata mediamente un 20% circa.

Venendo alla valutazione sulla variazione dello stato di conservazione nel *data_base* della cartografia degli habitat questa superficie presenta uno stato di conservazione Buono.

GRADO DI CONSERVAZIONE DELLA STRUTTURA

GRADO DI CONSERVAZIONE DELLE FUNZIONI

Lo stato di conservazione di questo habitat è estremamente variabile perché è strettamente legato alla gestione: l’abbandono, anche per pochi anni, ne determina la trasformazione in termini floristici che ne porta all’esclusione, mentre una gestione a pascolo lo trasforma in un pascolo pingue (*Festuco-cinosureto*) e quindi non più riferibile all’ habitat 6510, se non in senso potenziale. Allo stesso tempo superfici attualmente abbandonate, con una ripresa dello sfalcio possono recuperare lo stato di conservazione e tornare ad essere classificate come Habitat. Tutto questo per dire che in questa fase della valutazione, e considerando i limiti temporali d’analisi (10 anni), non è possibile effettuare una valutazione obiettiva. Considerando che non si sa ne se verranno attuate le trasformabilità ne esattamente dove saranno localizzate, si ritiene che sarà necessario fare una valutazione obiettiva al momento di una eventuale richiesta edificatoria.

Nel complesso quindi, le previsioni di Piano non fanno emergere criticità tali da determinare con certezza perdite significative di habitat 6510, ma allo stesso tempo non ci sono gli elementi per poter escludere con certezza che eventuali interventi puntuali, anche coerenti con le norme del PAT, possano determinare impatto sulla Rete Natura 2000. Vi sono in ogni caso tutti gli elementi normativi tali da poter riuscire a realizzare gli interventi previsti in pianificazione in forme compatibili con il mantenimento della biodiversità per cui si può asserire che al momento non si ravvisano impatti significativi. **La ricerca di questo equilibrio va perseguita attraverso la redazione di opportune valutazioni di incidenza dei progetti specifici effettuate su scelte progettuali che non comportino perdite significative di questo habitat di interesse comunitario la cui effettiva estensione andrà comunque accertata al momento di eventuali richieste edificatorie.**

3.4.2 Specie floristiche di Interesse comunitario (Allegati II-IV-V)

J03.01 RIDUZIONE O PERDITA DI STRUTTURE E FUNZIONI DI HABITAT E HABITAT DI SPECIE (PERDITA/PERTURBAZIONE DI FLORA E HABITAT DI SPECIE)

Rispetto alle specie floristiche è stata riscontrata una possibile criticità principalmente in relazione alla presenza di *Galanthus nivalis*.

Nell'Allegato A D.G.R. n. 2200 del 27.11.2014 "Approvazione del database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articoli 5 e 6)" in cui ricadono le aree di analisi è riportata come specie di Interesse comunitario (Allegato II-IV) anche *Anacamptys pyramidalis*.

Galanthus nivalis

La realizzazione di alcune trasformabilità potrebbero interessare alcune formazioni boscate e loro margini, alcune delle quali rappresentano un habitat di crescita di *Galanthus nivalis* (carpineti, quercu-carpineti, corileti, ecc.). Data l'ampia diffusione della specie in tutta l'area della Val Belluna, e in modo particolare in molte formazioni boscate del comune di Sedico e in considerazione anche del fatto che la specie non rientra tra quelle di Lista rossa in Provincia di Belluno, si ritiene che la specie non subirà perturbazioni significative.

Anacamptys pyramidalis

Come già si è avuto modo di dire, si tratta ancora di chiarire se *Anacamptys pyramidalis* debba o meno essere considerata specie di interesse comunitario essendo in realtà *Anacamptys urvilleana* precedentemente inserita come tale. Trattandosi quest'ultima di una varietà è per questo da alcuni Autori sinonizzata ad *Anacamptys pyramidalis*. Ciò non significa, a nostro parere, che *A. pyramidalis* sensu lato, diventi specie di allegato. Detto questo, data l'ampia distribuzione di prati nel territorio e il coinvolgimento eventuale soprattutto delle zone più prossime alle attuali abitazioni e quindi generalmente più alterate e meno adatte alla presenza della specie, si ritiene che non ci possa essere un coinvolgimento significativo della specie.

3.4.3 Specie faunistiche

La verifica del Grado di Conservazione delle specie faunistiche comprende due sottocriteri: i) il grado di conservazione dell'habitat di specie, ii) la possibilità di ripristino.

Il grado di conservazione degli habitat di specie individua il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie attraverso la valutazione globale degli elementi dell'habitat in relazione ai bisogni biologici di una specie. Per ciascun habitat di specie vengono verificate e valutate la struttura (compresi i fattori abiotici significativi) e le funzioni (gli elementi relativi all'ecologia e alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali sia per quelle vegetali) dell'habitat in relazione alle popolazioni della specie esaminata.

La possibilità di ripristino indica fino a che punto sia sostenibile il ripristino di un habitat di specie, includendo una valutazione della possibilità di vita della popolazione considerata, e verifica: a) la fattibilità da un punto di vista scientifico, b) se il ripristino è economicamente giustificato tenendo conto del grado di minaccia e della rarità dell'habitat di specie.

La metodologia di attribuzione del Grado di conservazione è sintetizzata nel seguito.

Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie)

I: elementi in condizioni eccellenti

II: elementi ben conservati

III: elementi in uno stato di medio o parziale degrado

Possibilità di ripristino

I: ripristino facile

II: ripristino possibile con un impegno medio

III: ripristino difficile o impossibile

I due sotto criteri si combinano secondo la tabella sotto riportata, ove:

A: conservazione eccellente (elementi in condizioni eccellenti indipendentemente dalla possibilità di ripristino)

B: buona conservazione (elementi ben conservati indipendentemente dalla possibilità di ripristino ovvero elementi in medio o parziale degrado e ripristino facile)

C: conservazione media o limitata (tutte le altre combinazioni)

GRADO DI CONSERVAZIONE DELLA SPECIE		Possibilità di ripristino		
		facile	possibile con un impegno medio	difficile o impossibile
Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie)	elementi in condizioni eccellenti	A	A	A
	elementi ben conservati	B	B	B
	elementi in uno stato di medio o parziale degrado	B	C	C

06.01 INQUINAMENTO DA RUMORE E DISTURBI SONORI – FASE DI CANTIERE

Questo fattore perturbativo è stato individuato sulla base del rumore che verrà prodotto in fase di cantiere per la realizzazione delle trasformabilità di piano.

È stata fatta una previsione del rumore che verrà emesso dai mezzi di cantiere comunemente utilizzati, considerando tutta l'area dove è possibile che vengano realizzate le trasformabilità indicate nel piano (espansione dell'urbanizzato, area produttiva, servizi standard).

Verrà ora trattata singolarmente ogni specie che, risultata presente nell'area di indagine, potrebbe subire una perturbazione legata a questo tipo di fattore.

Dryocopus martius: per la specie viene definito un grado di conservazione B (conservazione buona). Il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) è quindi da ricondursi a "elementi ben conservati". La specie, se frequenta le aree di indagine, è già abituata alla presenza del rumore per la presenza antropica in area urbana e industriale e per la presenza di una rete infrastrutturale molto trafficata. Qual'ora venisse disturbata dalla temporanea presenza del cantiere, si sposterebbe in aree più tranquille e più idonee alla sua presenza, che può trovare molto facilmente.

Lanius collurio: per la specie viene definito un grado di conservazione A (conservazione eccellente). Il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) è quindi da ricondursi a "elementi ottimamente conservati". La specie potrebbe essere disturbata dalla presenza del rumore in fase di cantiere, nelle aree prative con presenza di arbusti presenti all'interno dell'area di indagine. In considerazione del fatto che queste aree

sono da sempre frequentate dall'uomo, come ad esempio nei prati falciati, la specie non risulta essere particolarmente sensibile al rumore emesso dai mezzi meccanici di cantiere e non si ritiene, quindi, che il grado di conservazione possa mutare.

In generale, le considerazioni che si possono fare in relazione a questo fattore perturbativo sono quindi:

- le aree dove i cantieri possono essere localizzati sono tutte inserite all'interno di un contesto urbano e industriale, all'interno del quale il clima acustico è già compromesso;
- essendo un contesto urbanizzato, le specie faunistiche presenti sono già abituate all'inquinamento acustico, alla presenza dell'uomo e dei mezzi motorizzati;
- il rumore emesso in fase di cantiere ha carattere temporaneo.

06.01 INQUINAMENTO DA RUMORE E DISTURBI SONORI – FASE DI ESERCIZIO

Questo fattore perturbativo è stato individuato sulla base del rumore che verrà prodotto in fase di esercizio, una volta che le trasformabilità saranno realizzate. Siano esse nuove abitazioni, nuovi servizi o nuove attività industriali, si potrà prevedere un aumento del carico antropico e del disturbo legato al rumore prodotto.

A carattere generale si ritiene che questo fattore perturbativo sarà di entità molto modesta, in quanto le aree di intervento saranno per gran parte inserite all'interno dell'area urbanizzata e non avranno un'entità tale da comportare un cambiamento del clima acustico già presente.

Inoltre il piano persegue una politica di contenimento del consumo di suolo, portando i 363 mc/abitante a 235 mc/abitante, fissando al 10% l'ampliamento produttivo rispetto all'esistente, e fissando a 18,28 ha l'espansione della componente residenziale e a 4,33 ha la superficie per l'espansione produttiva.

Di seguito si sviluppano queste considerazioni per ogni specie presente nell'area di indagine, che possono essere perturbata da questo tipo di fattore.

Dryocopus martius: si è già espresso precedentemente che per la specie viene definito un grado di conservazione B (conservazione buona). Il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) è quindi da ricondursi a "elementi ben conservati". La specie, qualora presente nell'area di indagine, è già abituata alla presenza umana e al rumore generato

nelle aree urbanizzate, che, come detto, non sarà modificato in maniera significativa. Non si ritiene quindi che il grado di conservazione possa mutare.

Lanius collurio: si è già espresso precedentemente che per la specie viene definito un grado di conservazione A (conservazione eccellente). Il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) è quindi da ricondursi a "elementi ottimamente conservati". La specie, qualora presente nell'area di indagine, è già abituata alla presenza umana e al rumore generato nelle aree urbanizzate, che, come detto, non sarà modificato in maniera significativa. Non si ritiene quindi che il grado di conservazione possa mutare.

J03.01 RIDUZIONE O PERDITA DI STRUTTURE E FUNZIONI DI HABITAT E HABITAT DI SPECIE

La realizzazione delle trasformabilità previste dal piano comporterà un certo consumo di suolo e, di conseguenza, anche una possibile riduzione dell'habitat di specie.

La valutazione della perdita di habitat di specie risulta essere particolarmente difficoltosa a livello di piano, in quanto la localizzazione delle trasformabilità è solo indicativa e non si hanno indicazioni certe su come verranno condotti i cantieri, di quando sarà il periodo dei lavori e dell'effettiva entità di consumo di suolo.

Il consumo di suolo è stato previsto per la realizzazione di queste trasformabilità:

- servizi da standard di interesse comune in progetto;
- espansione urbanistica, che comprende a sua volta al suo interno:
 - a) Espansione urbanistica residenziale, all'interno del consolidato e dei 30 metri dal confine dello stesso
 - b) le aree di espansione produttiva in località Le Crode e Prà Marzal;
 - c) l'area di rilocalizzazione ai sensi ex art. 6 L.R. 11/04;
- Piste ciclabili.

Viene ora esaminato, per tipo di trasformabilità, il consumo di suolo prevedibile.

Servizi da standard di interesse comune in progetto

Tutti i servizi da standard di interesse comune in progetto risultano esterni alle Aree Natura 2000.

Rispettando la numerazione, così come riportata nella Figura 10, Figura 11 e Figura 12, si riportano le diverse destinazioni d'uso previste per i servizi a standard di progetto:

Tabella 3 - Destinazioni d'uso previste per i servizi a standard di progetto.

N.	Destinazione d'uso
01	Servizi tecnologici di interesse comune
02	Servizi di interesse comune
03	Parcheggio
04	Verde pubblico attrezzato
05	Parco gioco sport
06	Parco gioco sport
07	Parcheggio
08	Piazza
09	Servizi collettivi e per il turismo
10	Servizi di interesse comune
11	Parcheggio scambiatore
12	Parcheggio
13	Interesse comune

Dalla Figura 10, Figura 11 e Figura 12 si possono dedurre le principali categorie di uso del suolo nelle aree che sono state indicate per la realizzazione dei servizi di interesse comune.




Figura 10 - Uso del suolo attuale per i servizi da standard di interesse comune in progetto (Sedico-Bribano).




Figura 11 - Uso del suolo attuale per i servizi da standard di interesse comune in progetto (Mas-Peron)




Figura 12 - Uso del suolo attuale per i servizi da standard di interesse comune in progetto (Roe Basse).

Tutti i servizi si trovano adiacenti al tessuto urbano.

L'habitat di specie che verrà maggiormente coinvolto è quello agricolo (45%), seguito da porzioni prative (18%) e formazioni di siepi (17%), che costituiscono il tipico paesaggio agrario della campagna sedicense (Tabella 4).

Tabella 4 - Habitat di specie che verranno interessati dalla realizzazione dei servizi.

HABITAT DI SPECIE	Sup (ha)	%
Area boscata	1,55	7,5
Frutteti	0,98	4,7
Prato	3,79	18,3
Siepe	3,57	17,2
Viabilità e aree urbane	1,50	7,2
Zona agricola	9,34	45,0
TOTALE	20,73	100

Espansione urbanistica

Il comune di Sedico è uno dei pochi territori a far registrare un andamento demografico in crescita. Questo accade per un accentramento dai comuni montani vicini, dovuto ad una forte crescita occupazionale, con una netta presenza di nuclei unifamigliari. Gli alloggi, ereditati dai decenni precedenti, durante i quali ogni famiglia era più numerosa, sono quindi oggi sovradimensionati, per cui è opportuno favorire la ristrutturazione di questa unità abitative.

Per quanto riguarda le nuove edificazioni, la politica perseguita dal piano è di prioritaria saturazione e completamento delle aree di consolidamento esistenti. Tuttavia, è doveroso mantenere anche delle aree edificabili e di possibilità di sviluppo, perché la densificazione dell'esistente non può bastare a rispondere alla richiesta residenziale e produttiva, oltre al fatto di non essere sempre perseguibile.

Con la DGR 668/2018 si vuole perseguire l'obiettivo di non avere più ulteriore consumo di suolo entro il 2050. In linea a questo obiettivo, si vuole portare il consumo di suolo a 250 mc/ab (allo stato attuale è di 363 mc/ab), con una capacità insediativa teorica del Piano di 329.000 mc.

Si è quindi fissato un limite di 18,28 ha per l'espansione residenziale e di 4,33 ha per quella produttiva. Per quanto riguarda quella produttiva, si sono già individuate le linee preferenziali di espansione in località Le Crode e Prà Marzal. A questi valori si aggiungono i volumi di rilocalizzazione, già approvati, di 0,85 ha, ai sensi dell'ex art. 6 L.R. 11/04.

a) **Espansione urbanistica residenziale, all'interno del consolidato e dei 30 metri dal confine dello stesso**

Queste aree interessano le aree non ancora edificate presenti all'interno del consolidato e la fascia di 30 metri intorno all'urbanizzato residenziale, con l'esclusione delle aree al di fuori dei limiti di ridefinizione del margine (art. 31 Nta).

Oltre alle aree interne al consolidato non ancora urbanizzate, il limite alle nuove volumetrie è fissato a 18,28 ha; ciò significa che, di tutte le aree dove il piano lascia aperta la possibilità di realizzare nuove edificazioni (30 metri dal confine dell'urbanizzato consolidato), potrà essere consumato solo il 18%.

Non sapendo in quali aree ed in che modo possano essere realizzate queste espansioni, si effettueranno di seguito delle considerazioni inerenti gli habitat di specie rappresentati nelle aree di edificazione possibile.

Gli habitat di specie inclusi all'interno dei 30 metri dalle aree di urbanizzazione consolidata, e all'interno delle stesse, sono rappresentati nelle figure seguenti.




Figura 13 – Habitat di specie nelle aree dove ci possono essere nuove edificazioni nella zona di Bribano e Sedico.




Figura 14 – Habitat di specie nelle aree dove ci possono essere nuove edificazioni nella zona di Roe e Mas.




Figura 15 – Habitat di specie nelle aree dove ci possono essere nuove edificazioni a La Stanga.

Le uniche aree di espansione che si trovano interne alla Rete Natura 2000 sono quelle raffigurate in Figura 15, nella zona de La Stanga, mentre le altre sono tutte esterne.

Le aree destinate alla realizzazione dei servizi standard si sovrappongono quasi completamente alle aree di espansione, con eccezione del servizio n. 7.

Ipotesi dello scenario peggiore per il consumo di habitat di specie

Le aree in cui si ha a disposizione una perimetrazione più o meno definita, e quindi dove è possibile effettuare considerazioni chiare relative al consumo di habitat di specie, sono quelle interessate dai servizi da standard di progetto, dalle aree di espansione produttiva e dall'area di rilocalizzazione.

Per quanto riguarda le nuove edificazioni, oltre alle aree comprese all'interno del consolidato, a livello di piano viene fornita solo una fascia entro cui realizzare le diverse progettualità. Al fine di valutare la significatività della possibile perdita di habitat di specie, viene di seguito formulata l'ipotesi peggiore relativa al consumo di suolo che si può determinare dalla realizzazione delle nuove edificazioni.

Tabella 5 – Habitat di specie presenti all'interno della fascia di nuova edificazione di 30 m.

Habitat di specie	Sup (ha)	%
Area boscata	15,5	11,15
Area ripariale	2,02	1,45
Area urbanizzata	26,51	19,06

Habitat di specie	Sup (ha)	%
Prato	60,41	43,42
Prato arborato	3,77	2,71
Produzioni orticole	0,04	0,03
Rete idrografica	1,14	0,82
Siepi/Filari di alberi	8,28	5,95
Vigneto	0,13	0,09
Zona agraria (seminativo)	21,31	15,32
Totale	139,13	100,00

Nella Tabella 5 viene indicato il prospetto degli habitat di specie presenti nelle aree in cui è possibile realizzare nuove edificazioni, nella fascia di 30 metri attorno all'edificato consolidato.

All'interno di questo contesto, come già definito precedentemente, il piano permette la perdita massima di 18,28 ha per l'espansione residenziale.

In un'ottica urbana come quella di Sedico, molta importanza riveste la presenza di una rete ecologica in grado di permettere la dispersione della specie animali. Ecco che allora mantenere un buon livello di siepi, alberature e prati connessi tra loro, senza la creazione di barriere artificiali, è fondamentale per il mantenimento della biodiversità, anche all'interno di un contesto urbano.

Nello scenario peggiore si considera quindi che si verifichi la totale perdita degli 8 ha di siepi e filari di alberi, dei 15,5 ha di bosco e di 18,28 ha di prato, in ogni caso fino alla saturazione dei 18,28 ettari massimi di suolo consumabile. Anche le aree ripariali risultano essere fondamentali all'interno della rete ecologica, per cui l'ipotesi peggiore deve considerare anche la perdita 2 ha di bosco ripariale.

Oltre a queste possibili perdite all'interno delle superfici di espansione, è possibile vi sia il completamento della capacità insediativa individuata dal piano all'interno dell'area consolidata, in quelle aree che non sono ancora urbanizzate. Si tratta soprattutto di prati che si trovano inglobati all'interno del consolidato, aventi quindi scarsa vocazionalità faunistica ed alta frammentarietà.

Un'altra componente che risulta presente con una buona superficie sono i filari di alberi, presenti soprattutto lungo le strade, che difficilmente potranno essere interessate da interventi edilizi.

Ricompresa in parte nel consolidato, risultano anche alcune aree boscate.

b) Aree di espansione produttiva

Sono previste 2 aree di espansione produttiva. Una, localizzata in località Le Crode, ad est di Bribano, di 2,96 ha, ed una ai confini della zona industriale di Sedico, in località Prà Marzal, di 1,37 ha.

Gli habitat di specie che sono riscontrabili all'interno di suddette aree sono rappresentate in Figura 16.




Figura 16 – Habitat di specie nelle aree di espansione produttiva.

c) Area di rilocalizzazione ai sensi ex art. 6 L.R. 11/04

Si tratta di una rilocalizzazione di ambiti residenziali, oggetto di Piani Urbanistici Attuativi, ai sensi dell'ex art. 6 L.R. 11/04, di volumi già approvati. L'area di ambito residenziale previsto a Roe è stato rilocalizzato a Sedico, nei pressi del Palasport.

Gli habitat di specie riscontrabili all'interno di questa area vengono rappresentati nella Figura 17, interessando una superficie di 0,85 ha.




Figura 17 – Habitat di specie nell'area di rilocalizzazione.

Piste ciclabili

Non è possibile determinare la perdita di habitat di specie conseguente alla realizzazione delle piste ciclabili, in quanto non ancora definite. Allo stato attuale, infatti, non si dispone di tracciato preciso e dei dati relativi all'ingombro delle piste e di come queste verranno effettivamente realizzate. All'interno della norme tecniche, all'articolo 37.5, viene demandata al PI la progettazione, che:

- a) precisa i tracciati previsti dal P.A.T. prevedendo idonee iniziative (pedibus, biciplan, ecc.) al fine della loro messa in sicurezza;

- b) prevede le caratteristiche dei percorsi di collegamento urbano e ne individua ulteriori tratte di funzionalità urbana o accesso a servizi pubblici valutando per ciascuna la messa in rete con l'intero sistema ciclopedonale, anche di gerarchia superiore;
- c) individua i nuovi tracciati dei percorsi in corrispondenza degli attraversamenti urbani della viabilità maggiore ai fini della tutela della sicurezza dei flussi pedonali, anche eventualmente all'interno del P.I.C.T. "Mobilità urbana" di cui all'art.34.

Si individua quindi la necessità di rinviare allo studio per la valutazione di incidenza del PI relativo, per ogni pista ciclabile in cui si verificherà consumo di suolo e, quindi, di habitat di specie.

Valutazione finale della significatività della perdita di habitat di specie

Al fine di avere una rappresentazione complessiva del consumo di habitat di specie derivante dalla realizzazione delle trasformabilità previste dal piano, si sono sommate le diverse componenti nella seguente tabella:

Tabella 6 – Superfici degli habitat di specie occupati dalla realizzazione delle trasformabilità localizzate.

Habitat di specie	Servizi standard	Aree di espansione produttiva e rilocalizzazione	Totale
Area boscata	1,55	0,42	1,97
Frutteti	0,98	0,17	1,15
Prato	3,79	1,5	5,29
Siepe/Filari	3,57	0,46	4,03
Viabilità e aree urbane	1,50	0,56	2,06
Zona agricola	9,34	2,07	11,41
TOTALE	20,73	5,18	25,91

A ciò si deve associare l'espansione residenziale all'interno della fascia di 30 m esterni all'edificato, con l'ipotesi peggiore individuata precedentemente, vale a dire l'eventuale perdita di 8 ha di siepi e filari di alberi, di 15,5 ha di bosco, di 2 ha di bosco ripariale o di 18,28 ha di prato, in ogni caso fino alla saturazione dei 18,28 ettari massimi di suolo consumabile, e la possibile edificazione all'interno delle aree non urbanizzate del consolidato.

Considerando l'uso del suolo complessivo del comune di Sedico (Tabella 7), è facilmente individuabile che la categoria più rappresentata sia il bosco, coprendo quasi la totalità del territorio nella parte nord, all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e dell'Area Natura 2000 SIC/ZPS "Dolomiti Feltrine e Bellunesi".

Tabella 7 – Uso del suolo dell'intero comune di Sedico.

Habitat di specie	Sup (ha)	%
Altre colture permanenti	16,23	0,18
Arbusteto	62,99	0,69
Area boscata	5197,13	56,78
Area ripariale	246,12	2,69
Area urbanizzata	531,46	5,81
Aree a vegetazione rada	74,36	0,81
Frutteti	2,75	0,03
Ghiaie	206,94	2,26
Ghiaioni	123,15	1,35
Orticole	2,78	0,03
Pascoli	555,64	6,07
Prato	745,77	8,15
Rete idrografica	67,63	0,74
Rocce nude	742,98	8,12
Zona agricola	577,57	6,31
Totale	9153,49	100,00

Tuttavia questi dati non hanno molto valore per la valutazione della significatività della perdita di habitat di specie dovuta dall'attuazione del piano, perché considera una parte di territorio che non verrà interessata dalle trasformabilità e che non riguarda in alcun modo l'espansione residenziale.

Per delineare la significatività della perdita di habitat di specie si è scelto quindi di analizzare la vocazionalità faunistica dell'area di indagine, che ben descrive il territorio oggetto delle trasformabilità e gli habitat di specie in esso rappresentati. Così facendo, infatti, è possibile sottolineare l'importanza di siepi e porzioni boschive che si collocano all'interno del tipico paesaggio agrario di Sedico, aumentandone la biodiversità e la valenza paesaggistica.

Tabella 8 - Habitat di specie all'interno dell'area di indagine.

Habitat di specie	Sup (ha)	%
Area boscata	1490,05	44,36
Bosco ripariale	272,49	8,11
Area urbanizzata	458,73	13,66
Frutteto	16,02	0,48
Greto del Cordevole	88,81	2,64
Prato	468,54	13,95
Prato arborato	18,33	0,55
Produzioni orticole	0,42	0,01

Habitat di specie	Sup (ha)	%
Rete idrografica	19,84	0,59
Siepi/Filari di alberi	122,22	3,64
Vigneto	1,38	0,04
Zona agraria (seminativo)	396,20	11,80
Totale	3358,82	100,00

In considerazione delle superfici riportate in Tabella 8 è possibile fare alcune valutazioni generali relativamente alla significatività della perdita di habitat di specie.

La perdita complessiva di 12 ha di siepi e filari di alberi, considerando anche l'eventuale perdita di tutta la componente riscontrata all'interno della fascia dei 30 m dall'urbanizzato, porterebbe alla scomparsa di poco meno il 10% della componente all'interno dell'area di indagine. Con la realizzazione del completamento della volumetria all'interno del consolidato, sempre considerando l'ipotesi peggiore e anche poco verosimile che tutte la componente di siepi e filari venissero perse, la perdita totale sarebbe del 21%. Nella realizzazione dell'espansione dell'urbanizzato si dovrà porre molta attenzione a questa componente, anche perché si considera che la conservazione di filari di alberi sia compatibile con l'espansione residenziale.

La perdita complessiva di 17,5 ha di area boscata, considerando anche l'eventuale perdita di tutta la componente riscontrata all'interno della fascia dei 30 m dall'urbanizzato, e quella all'interno del consolidato, comporterebbe la scomparsa di circa il 2,5% della componente forestale totale, perdita quindi non significativa, essendo il bosco ben rappresentato all'interno dell'area di indagine.

La perdita complessiva di 2 ha di area ripariale, considerando anche l'eventuale perdita di tutta la componente riscontrata all'interno dei 30 m dall'urbanizzato, porterebbe alla scomparsa di circa l'1,8% della componente all'interno dell'area di indagine, anche questa percentuale assolutamente non significativa.

L'ipotesi peggiore per quanta riguarda il consumo di prato, considerando l'espansione dell'urbanizzato all'interno della fascia dei 30 m esterna all'edificato e del consolidato, comporterebbe la scomparsa di circa il 10% dei prati interni all'area di indagine, il 6,8% dei prati presenti all'interno di tutto il comune.

Nella realizzazione delle nuove costruzioni si dovrà cercare di conservare la capacità dispersiva delle specie faunistiche, facendo attenzione a non creare un effetto barriera impenetrabile e mantenere siepi e alberature stradali, ove possibile.

A seguito di queste considerazioni generali, si andranno ora ad esaminare le specie che risultano essere presenti all'interno delle aree interessate dalle trasformabilità in progetto, e che potrebbero essere sensibili alla riduzione degli habitat di specie precedentemente descritti.

Lacerta bilineata: come descritto in "Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend" (ISPRA, 2014), lo stato di conservazione della specie è da ritenersi favorevole. L'habitat di specie preferito dal ramarro è rappresentato dagli ambienti ecotonali, con fitta vegetazione erbacea e arbustiva, dotati sia di parti esposte e soleggiate, sia di parti coperte. Questo habitat di specie non verrà interessato dalle trasformabilità, se non in maniera del tutto marginale. Inoltre, in considerazione del fatto che all'interno del comune sono presenti habitat di specie molto vocati alla sua presenza, soprattutto sui versanti della Val Cordevole, esclusi dalle aree di intervento, si ritiene che l'eventuale perdita di piccole superfici dell'habitat di specie non ne possa modificare il grado di conservazione.

Podarcis muralis: come descritto in "Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend" (ISPRA, 2014), lo stato di conservazione della specie è da ritenersi favorevole. La specie è ben distribuita nel territorio. E' possibile avvistarla sulle aree assolate all'interno delle aree urbanizzate, sui marciapiedi a lato della strada, sui muretti. Avendo un habitat di specie così vasto, ed essendo una specie antropofila, non si rileva che vi possa essere una diminuzione dell'habitat di specie significativa per la realizzazione delle trasformabilità e, pertanto, il grado di conservazione della specie non cambierà.

Hierophis carbonarius: come descritto in "Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend" (ISPRA, 2014), lo stato di conservazione della specie è da ritenersi favorevole. La specie predilige substrati asciutti, in parte rocciosi, con una copertura arbustiva e arborea discontinua. Questo habitat di specie non verrà interessato dalle trasformabilità, se non in maniera del tutto marginale. Essendo questo habitat di specie ben rappresentato e distribuito nel contesto del comune, ed essendo una specie che ben si adatta a diverse condizioni ambientali, non si considera che la perdita di habitat di specie possa essere significativo e che non possa modificare il grado di conservazione della specie.

Zamenis longissimus: come descritto in "Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend" (ISPRA, 2014), lo stato di conservazione della specie è da ritenersi favorevole. La specie è legata

maggiormente alle boscaglie e alle foreste mesofile e termofile, a latifolia, all'interno delle quali predilige radure e aree ecotonali. Dopo l'esame degli habitat di specie che possono essere interessati dalla realizzazione delle trasformabilità, si è potuto verificare che l'ambiente prediletto dalla specie non verrà interessato. Tra l'altro è bene specificare anche che la disponibilità di habitat adatti alla specie è molto vasta. Per cui non si ritiene che il grado di conservazione possa cambiare.

Coronella austriaca: come descritto in "Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend" (ISPRA, 2014), lo stato di conservazione della specie è da ritenersi favorevole. La specie è capace di adattarsi ad ambienti molto diversi, anche vicini ad aree urbanizzate. Predilige le zone ecotonali tra formazioni prative e boschive, ma spesso è stato rinvenuto in muretti a secco, scarpate aride della ferrovia, arginature. Considerata quindi la sua adattabilità, e l'abbondanza di ambienti di ecotono nel territorio, si considera che la perdita di habitat a seguito della realizzazione delle trasformabilità sia per la specie non significativa e che, quindi, il grado di conservazione non possa cambiare.

Vipera ammodytes: come descritto in "Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend" (ISPRA, 2014), lo stato di conservazione della specie è da ritenersi inadeguato. La specie colonizza soprattutto versanti con esposizione prevalentemente meridionale, substrati rocciosi e macereti, al margine di aree arbustate, o boschive o in radure all'interno di esse. Frequenta pure prati con abbondante presenza di muretti a secco. La realizzazione delle trasformabilità di piano considerate andrà a sacrificare una parte degli habitat frequentati dalla specie, ma considerando i vasti habitat di specie che ha a disposizione all'interno del territorio, e la relativa esiguità delle aree di intervento, non si ritiene che questa perdita possa essere significativa ed il grado di conservazione della specie rimarrà immutato.

Natrix tessellata: come descritto in "Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend" (ISPRA, 2014), lo stato di conservazione della specie è da ritenersi inadeguato. La presenza della specie è strettamente legata alla rete idrografica, con una limitata selettività per la natura del substrato e la struttura vegetazionale del contesto. E' possibile che frequenti il bosco ripariale interessato nelle aree di espansione. In considerazione dell'esiguità delle superfici eventualmente interessate, circa l'1% dei boschi ripariali presenti nell'area di indagine, non si ritiene che questa

perdita possa essere significativa ed il grado di conservazione della specie rimarrà immutato.

Lanius collurio: come specificato anche precedentemente, per la specie viene definito un grado di conservazione A (conservazione eccellente). Il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) è quindi da ricondursi a "elementi ottimamente conservati". La specie frequenta prati con presenza di arbusti, siepi ed alberi sparsi, ma non risulta essere presente nelle aree di fondovalle, scarsamente vocate. Secondo le considerazioni effettuate precedentemente, la perdita di prato con annesse porzioni di siepi e alberi sparsi, nell'ipotesi peggiore, comporterebbe la perdita del 10% dell'habitat di specie all'interno dell'area di indagine, dove tuttavia l'averla piccola non è stata rinvenuta o, se presente, è limitata a poche coppie. Le trasformabilità interesseranno solo marginalmente, quindi, lo spazio agrario tradizionale e le aree prative attigue, non comportando quindi una perdita di habitat significativa per la specie. Gli habitat di specie eventualmente distribuiti all'interno del consolidato, peraltro, non sono vocazionali alla presenza dell'Averla piccola. Il grado di conservazione dell'Averla piccola non cambierà.

Dryocopus martius: come specificato anche precedentemente, per la specie viene definito un grado di conservazione B (conservazione buona). Il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) è quindi da ricondursi a "elementi ben conservati". La specie è legata agli ambienti forestali. La specie non frequenta tuttavia allo stato attuale i boschi potenzialmente interessati dalle trasformabilità. Secondo le considerazioni fatte precedentemente, la perdita di bosco totale nell'ipotesi peggiore, considerando le espansioni nei 30 m e nel consolidato e le trasformabilità localizzate, comporterebbe la perdita del 2,5% dell'habitat di specie all'interno dell'area di indagine. Tale perdita è da considerarsi del tutto irrilevante per la conservazione della specie, anche perché non si tratta di habitat vocati. Inoltre, in considerazione del fatto che all'interno del comune sono presenti habitat di specie molto idonei alla presenza del Picchio nero, all'interno dei boschi del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, esclusi dalle aree di intervento, si ritiene che l'eventuale perdita di piccole superfici degli habitat forestali non ne possa modificare il grado di conservazione.

In conclusione, le specie di interesse conservazionistico presenti all'interno dell'area di indagine non subiranno alcuna modifica del loro stato di conservazione. Tuttavia si ricorda l'importanza che hanno siepi e filari di alberi all'interno della rete ecologica, per la loro capacità di connessione e per la dispersione delle specie animali. L'espansione urbana dovrà quindi

cercare di salvaguardare questa categoria, in considerazione anche del fatto che la presenza di filari di alberi già affermati in ambiente urbano è sicuramente compatibile con le nuove edificazioni.

3.5 Esclusione dalla necessità di predisporre la valutazione di incidenza per interventi in area residenziale

L'ipotesi di non necessità della redazione della valutazione di incidenza si applica esclusivamente alle aree urbanizzate, rientranti nelle categorie 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 appartenenti alla revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

4 FASE 4 – SINTESI DELLE INFORMAZIONI ED ESITO DELLA SELEZIONE PRELIMINARE

Dati identificativi del Piano	
Intestazione - Titolo	Piano di assetto del territorio (PAT) COMUNE DI SEDICO
Proponente - Committente	Comune di Sedico
Autorità procedente	Provincia di Belluno
Autorità competente all'approvazione	Regione Veneto
Professionisti incaricati dello studio	Studio "Dottori Forestali Associati Cassol e Scariot"
Comuni interessati	Comune di Sedico
Descrizione sintetica	Come risulta descritto dalla relazione tecnica preliminare, <i>il Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) del Comune di Sedico, comprendente l'intero territorio del Comune stesso, ne delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo, perseguendo la tutela dell'integrità fisica ed ambientale, nonché l'identità culturale e paesaggistica. Esso definisce norme generali, obiettivi, indirizzi e azioni progettuali strategiche per la programmazione del governo del territorio tali da favorirne uno sviluppo sostenibile, in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e cogliendo le aspettative di sviluppo espresse dalle comunità locali.</i>
Codice e denominazione dei siti Natura 2000 interessati	I Siti per cui sono state effettuate le valutazioni sono: SIC IT32320088 "Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba" SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi"
Indicazione di altri piani, progetti o interventi che possano dare effetti congiunti	Al momento non sono noti piani, progetti e/o interventi che possano interagire congiuntamente.
Valutazione della significatività degli effetti	
Esito dello studio di selezione preliminare e sintesi della valutazione circa gli effetti negativi sul sito o sulla regione biogeografica	All'interno del territorio del PAT sono previste una serie di trasformabilità. La maggior parte di esse sono esterne alla rete Natura 2000. Risetto agli <u>habitat</u> e alle <u>specie floristiche</u> è comunque stata fatta una attenta analisi. In particolare per gli habitat, le previsioni di Piano non fanno emergere criticità tali da determinare con certezza perdite significative di habitat di interesse comunitario ma allo stesso tempo non ci sono gli elementi per poter escludere con certezza che eventuali interventi puntuali, anche coerenti con le norme del PAT, possano determinare impatto sulla Rete Natura 2000. Vi sono in ogni caso tutti gli elementi normativi tali da poter riuscire a realizzare gli interventi previsti in pianificazione in forme compatibili con il mantenimento della biodiversità. La ricerca di questo equilibrio va perseguita attraverso la redazione di opportune valutazioni di incidenza dei progetti specifici effettuate su scelte progettuali che non comportino perdite significative di habitat di interesse comunitario la

	<p>cui effettiva estensione andrà comunque accertata al momento di eventuali richieste edificatorie.</p> <p>Per la <u>fauna</u> si sono individuati alcuni possibili fattori impattanti. Il rumore, sia in fase di cantiere sia per quello di esercizio, non sarà significativo in quanto il clima acustico risulta già essere compromesso, essendo le aree di intervento localizzate tutte vicine ad aree urbanizzate e ad una rete infrastrutturale molto trafficata. Le specie sono inoltre già abituate alla presenza dell'uomo.</p> <p>Se anche le specie presenti all'interno dell'area di indagine venissero disturbate dalla presenza del rumore in fase di cantiere, che è comunque a carattere temporaneo, queste hanno vasti habitat di specie a disposizione. Per quanto riguarda il rumore in fase di esercizio, non si ritiene che avvenga nessuna modifica al clima acustico già presente.</p> <p>Per quanto riguarda il consumo di suolo, è stata fatta un'analisi delle trasformabilità localizzate e delle previsioni di piano, andando a ricercare l'ipotesi peggiore all'interno delle aree in cui è possibile che vi siano nuove edificazioni. Gli habitat di specie interessati sono tutti ben distribuiti e rappresentati sul territorio, e non riguardano in genere habitat ottimali ed ecologicamente maturi. L'eventuale perdita di alcune aree non farà cambiare il grado di conservazione delle specie faunistiche presenti.</p>		
<p>Consultazione con gli Organi ed Enti competenti, soggetti interessati e risultati della consultazione</p>	<p>Il P.A.T. in tutti i suoi aspetti, è condiviso dall'amministrazione comunale di Sedico. Non sono da coinvolgere organi o enti direttamente responsabili della gestione delle aree della Rete Natura 2000 presenti nel territorio.</p>		
<p>Dati raccolti per l'elaborazione dell'idonea valutazione</p>			
<p>Fonte dei dati</p>	<p>Livello di completezza delle informazioni</p>	<p>Responsabili della verifica</p>	<p>Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati</p>
<p>- Banca dati Regione Veneto. - Anche dati personali. - Bibliografia sotto riportata</p>	<p><i>Adeguato</i></p>	<p><i>Michele Cassol Alberto Scariot</i></p>	<p><i>Banca Dati Regione Veneto Regione Veneto</i></p>

Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nei "limiti spaziali d'analisi" rispetto al SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi"					
Habitat/Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Cod.	Nome				
HABITAT NATURA 2000 (All. I Dir. 92/43 CEE)					
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	Si	Non significativa	Non significativa	No
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
4060	Lande alpine e boreali	No	Nulla	Nulla	No
4070	*Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e di <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)	No	Nulla	Nulla	No
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine	No	Nulla	Nulla	No
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e <i>facies</i> coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	No	Nulla	Nulla	No
6230	*Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone sub-montane dell'Europa continentale)	No	Nulla	Nulla	No
6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi e argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)	No	Nulla	Nulla	No
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie igrofile	No	Nulla	Nulla	No
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	Si	Non significativa	Non significativa	No
6520	Praterie montane da fieno	No	Nulla	Nulla	No
7220	*Sorgenti pietrificanti con formazioni di travertino (<i>Cratoneurion</i>)	No	Nulla	Nulla	No
7230	Torbiere basse alcaline	No	Nulla	Nulla	No
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini	Si	Non significativa	Non significativa	No
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	Si	Non significativa	Non significativa	No

Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nei "limiti spaziali d'analisi" rispetto al SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi"					
Habitat/Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Cod.	Nome				
8230	Rocce silicee con vegetazione pioniera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>	No	Nulla	Nulla	No
8240	*Pavimenti calcarei	No	Nulla	Nulla	No
91E0	*Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Si	Non significativa	Non significativa	No
9110	Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>	No	Nulla	Nulla	No
9130	Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i>	No	Nulla	Nulla	No
9150	Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i>	No	Nulla	Nulla	No
9180	*Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>	No	Nulla	Nulla	No
91K0	Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)	Si	Non significativa	Non significativa	No
9410	Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)	No	Nulla	Nulla	No
9420	Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>	No	Nulla	Nulla	No
9530	*Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici	Si	Non significativa	Non significativa	No
SPECIE FLORISTICHE (All. II e IV Dir.92/43 CEE)					
1902	<i>Cypripedium calceolus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
4068	<i>Adenophora liliifolia</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1750	<i>Campanula morettiana</i>	No	Nulla	Nulla	No
1749	<i>Physoplexis comosa</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
ALTRE SPECIE ELENCAE NEL DATABASE REGIONALE (A D.G.R. n. 2200 del 27.11.2014) (QUADRANTI 10kmE448N256-257)					
6296	<i>Campanula scheuchzeri</i>	No	Nulla	Nulla	No
1866	<i>Galanthus nivalis</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1762	<i>Arnica montana</i>	No	Nulla	Nulla	No
1849	<i>Ruscus aculeatus</i>	No	Nulla	Nulla	No
5189	<i>Huperzia selago</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No

**Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nei
"limiti spaziali d'analisi"
rispetto al SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi"**

Habitat/Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Cod.	Nome				
5104	<i>Lycopodium annotinum</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
5105	<i>Lycopodium clavatum</i>	Possibile	Non significativa	Non significativa	No
1764	<i>Artemisia genipi</i>	No	Nulla	Nulla	No
Altre specie vegetali importanti elencate nel formulario					
	<i>Aconitum anthora</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Alyssum ovirens</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Androsace villosa</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Arabis nova</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Astragalus frigidus</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Astragalus sempervirens</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Campanula thyrsoides</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Centaurea haynaldii</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Cladium mariscus</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Cortusa matthioli</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Cytisus pseudoprocumbens</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Dactylorhiza traunsteineri</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Daphne alpina</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Delphinium dubium</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Galium margaritaceum</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Gentiana pumila</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Geranium argenteum</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Hypochoeris facchiniana</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Iris cengialti</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Knautia ressmannii</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Leontopodium alpinum</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Lilium carniolicum</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Microstylis monophyllos</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Minuartia graminifolia</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Neomys anomalus</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Nymphaea alba</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Pedicularis hacquetii</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Polygonum amphibium</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Primula tyrolensis</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Pulmonaria vallisarsae</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Rhaponticum scariosum</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Rhizobotrya alpina</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Salix mielichhoferi</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Salix pentandra</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Saxifraga hostii</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Saxifraga mutata</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Scorzonera austriaca</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Sempervivum dolomiticum</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Seseli gouanii</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Silene veselskyi</i>	No	Nulla	Nulla	No

**Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nei
"limiti spaziali d'analisi"
rispetto al SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi"**

Habitat/Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Cod.	Nome				
	<i>Sisymbrium austriacum</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Spiraea decumbens</i> ssp. <i>tomentosa</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Thlaspi minimum</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Tofieldia pusilla</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Trifolium noricum</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Utricularia australis</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Woodsia pulchella</i>	No	Nulla	Nulla	No
SPECIE FAUNISTICHE (All. II, IV e V Dir.92/43 CEE, All. I Dir. 2009/147 CE)					
Uccelli					
A223	<i>Aegolius funereus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A109	<i>Alectoris graeca</i>	No	Nulla	Nulla	No
A104	<i>Bonasa bonasia</i>	No	Nulla	Nulla	No
A215	<i>Bubo bubo</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A139	<i>Charadrius morinellus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A030	<i>Ciconia nigra</i>	No	Nulla	Nulla	No
A080	<i>Circaetus gallicus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A082	<i>Circus cyaneus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A236	<i>Crex crex</i>	No	Nulla	Nulla	No
A236	<i>Dryocopus martius</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A103	<i>Falco peregrinus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A217	<i>Glaucidium passerinum</i>	No	Nulla	Nulla	No
A076	<i>Gypaetus barbatus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A078	<i>Gyps fulvus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A408	<i>Lagopus mutus helveticus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A409	<i>Lyrurus tetrix</i>	No	Nulla	Nulla	No
A338	<i>Lanius collurio</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A073	<i>Milvus migrans</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A074	<i>Milvus milvus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A072	<i>Pernis apivorus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A234	<i>Picus canus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A108	<i>Tetrao urogallus</i>	No	Nulla	Nulla	No
Invertebrati					
1083	<i>Lucanus cervus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
Pesci					
1107	<i>Salmo marmoratus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
Anfibi e rettili					
1283	<i>Coronella austriaca</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1256	<i>Podarcis muralis</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1295	<i>Vipera ammodytes</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1193	<i>Bombina variegata</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1209	<i>Rana dalmatina</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
5358	<i>Hyla intermedia</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1177	<i>Salamandra atra</i>	No	Nulla	Nulla	No
Mammiferi					

**Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nei
"limiti spaziali d'analisi"
rispetto al SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi"**

Habitat/Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Cod.	Nome				
1361	<i>Lynx lynx</i>	No	Nulla	Nulla	No
1334	<i>Lepus timidus</i>	No	Nulla	Nulla	No
1357	<i>Martes martes</i>	No	Nulla	Nulla	No
1369	<i>Rupicapra rupicapra</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
Altre specie faunistiche importanti					
A085	<i>Accipiter gentilis</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A086	<i>Accipiter nisus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A259	<i>Anthus spinoletta</i>	No	Nulla	Nulla	No
A228	<i>Apus melba</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A028	<i>Ardea cinerea</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A221	<i>Asio otus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A263	<i>Bombycilla garrulus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A264	<i>Cinclus cinclus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A373	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A237	<i>Dendrocopos major</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A099	<i>Falco subbuteo</i>	No	Nulla	Nulla	No
A097	<i>Falco vespertinus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A341	<i>Lanius senator</i>	No	Nulla	Nulla	No
A369	<i>Loxia curvirostra</i>	No	Nulla	Nulla	No
A280	<i>Monticola saxatilis</i>	No	Nulla	Nulla	No
A358	<i>Montifringilla nivalis</i>	No	Nulla	Nulla	No
A344	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A327	<i>Parus cristatus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A326	<i>Parus montanus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A313	<i>Phylloscopus bonelli</i>	No	Nulla	Nulla	No
A314	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A250	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A345	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A275	<i>Saxicola rubetra</i>	No	Nulla	Nulla	No
A155	<i>Scolopax rusticola</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A219	<i>Strix aluco</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A310	<i>Sylvia borin</i>	No	Nulla	Nulla	No
A333	<i>Tichodroma muraria</i>	No	Nulla	Nulla	No
A282	<i>Turdus torquatus</i>	No	Nulla	Nulla	No
ALTRE SPECIE ELENCAE NEL DATABASE REGIONALE (A D.G.R. n. 2200 del 27.11.2014) (QUADRANTI 10kmE448N256-257)					
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A026	<i>Egretta garzetta</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A193	<i>Sterna hirundo</i>	No	Nulla	Nulla	No
1065	<i>Euphydryas aurinia</i>	No	Nulla	Nulla	No
6199	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1088	<i>Cerambyx cerdo</i>	No	Nulla	Nulla	No
1092	<i>Austropotamobius pallipes</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1067	<i>Lopinga achine</i>	No	Nulla	Nulla	No
1057	<i>Parnassius apollo</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1056	<i>Parnassius mnemosyne</i>	No	Nulla	Nulla	No

**Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nei
"limiti spaziali d'analisi"
rispetto al SIC/ZPS IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi"**

Habitat/Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Cod.	Nome				
6265	<i>Phengaris arion</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1053	<i>Zerynthia polyxena</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Rosalia alpina</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Vertigo angustior</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1026	<i>Helix pomatia</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1033	<i>Unio elongatulus</i>	No	Nulla	Nulla	No
1137	<i>Barbus plebejus</i>	No	Nulla	Nulla	No
1163	<i>Cottus gobio</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1155	<i>Knipowitschia panizzae</i>	No	Nulla	Nulla	No
5962	<i>Protochondrostoma genei</i>	No	Nulla	Nulla	No
6152	<i>Lampetra zanandreae</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1109	<i>Thymallus thymallus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1167	<i>Triturus carnifex</i>	No	Nulla	Nulla	No
1201	<i>Bufo viridis</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1213	<i>Rana temporaria</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
5670	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
5179	<i>Lacerta bilineata</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1292	<i>Natrix tessellata</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1210	<i>Pelophylax synkl. esculentus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
6091	<i>Zamenis longissimus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1314	<i>Myotis daubentonii</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1322	<i>Myotis nattereri</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
2016	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1353	<i>Canis aureus</i>	No	Nulla	Nulla	No
1303	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1330	<i>Myotis mystacinus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1327	<i>Eptesicus serotinus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
5365	<i>Hysugo savii</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No

Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nei "limiti spaziali d'analisi" SIC IT3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba"					
Habitat/Specie		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Codice	Nome				
Habitat Allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE					
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	Si	Non significativa	Non significativa	No
3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>	No	Nulla	Nulla	No
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di <i>Ranunculon fluitantis</i> e <i>Calliticho-Batrachion</i> .	Si	Non significativa	Non significativa	No
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	Si	Non significativa	Non significativa	No
6410	Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi e argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)	No	Nulla	Nulla	No
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie igrofile	No	Nulla	Nulla	No
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	Si	Non significativa	Non significativa	No
7230	Torbiere basse alcaline	No	Nulla	Nulla	No
91E0	*Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Si	Non significativa	Non significativa	No
91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmion minoris</i>)	No	Nulla	Nulla	No
ALTRE SPECIE ELENCAE NEL DATABASE REGIONALE (A D.G.R. n. 2200 del 27.11.2014) (QUADRANTE 10kmE448N255)					

Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nei "limiti spaziali d'analisi" SIC IT3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba"					
Habitat/Specie		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Codice	Nome				
6302	<i>Anacamptys pyramidalis</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1866	<i>Galanthus nivalis</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
5189	<i>Huperzia selago</i>	No	Nulla	Nulla	No
5104	<i>Lycopodium annotinum</i>	No	Nulla	Nulla	No
5105	<i>Lycopodium clavatum</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
Altre specie vegetali importanti elencate nel formulario					
	<i>Astragalus onobrychis</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Festuca tricophylla</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Gentiana pneumonanthe</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Leontodon berinii</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Orchis coriophora</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Salix daphnoides</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Scrophularia umbrosa</i>	No	Nulla	Nulla	No
Invertebrati elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/CEE					
1083	<i>Lucanus cervus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1092	<i>Austropotamobius pallipes</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
Anfibi e Rettili elencati nell'Allegato II e IV Direttiva 92/43/CEE					
1193	<i>Bombina variegata</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1201	<i>Bufo viridis</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
5358	<i>Hyla intermedia</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1213	<i>Rana temporaria</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
5670	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
5179	<i>Lacerta bilineata</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1292	<i>Natrix tessellata</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1256	<i>Podarcis muralis</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
Altre specie di Anfibi e Rettili elencati non di Allegato II e IV Direttiva 92/43/CEE					
2432	<i>Anguis fragilis</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
2469	<i>Natrix natrix</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
2471	<i>Vipera aspis</i>	No	Nulla	Nulla	No
2424	<i>Zootoca vivipara</i>	No	Nulla	Nulla	No
Pesci elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/CEE					
1107	<i>Salmo marmoratus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1137	<i>Barbus plebejus</i>	No	Nulla	Nulla	No
1097	<i>Lethenteron zanandreae</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
Uccelli Allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE					
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No

Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nei "limiti spaziali d'analisi" SIC IT3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba"					
Habitat/Specie		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Codice	Nome				
A029	<i>Ardea purpurea</i>	No	Nulla	Nulla	No
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	No	Nulla	Nulla	No
A060	<i>Aythya nyroca</i>	No	Nulla	Nulla	No
A104	<i>Bonasa bonasia</i>	No	Nulla	Nulla	No
A021	<i>Botaurus stellaris</i>	No	Nulla	Nulla	No
A109	<i>Alectoris graeca</i>	No	Nulla	Nulla	No
A104	<i>Bonasa bonasia</i>	No	Nulla	Nulla	No
A031	<i>Ciconia ciconia</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A027	<i>Egretta alba</i>	No	Nulla	Nulla	No
A026	<i>Egretta garzetta</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A338	<i>Lanius collurio</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A073	<i>Milvus migrans</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A094	<i>Pandion haliaetus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A120	<i>Porzana parva</i>	No	Nulla	Nulla	No
A119	<i>Porzana porzana</i>	No	Nulla	Nulla	No
A193	<i>Sterna hirundo</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
Altre specie importanti di uccelli					
A264	<i>Cinclus cinclus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A097	<i>Falco vespertinus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A155	<i>Scolopax rusticola</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A028	<i>Ardea cinerea</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A050	<i>Anas penelope</i>	No	Nulla	Nulla	No
A054	<i>Anas acuta</i>	No	Nulla	Nulla	No
A051	<i>Anas strepera</i>	No	Nulla	Nulla	No
A052	<i>Anas crecca</i>	No	Nulla	Nulla	No
A056	<i>Anas clypeata</i>	No	Nulla	Nulla	No
A059	<i>Aythya ferina</i>	No	Nulla	Nulla	No
A061	<i>Aythya fuligula</i>	No	Nulla	Nulla	No
A062	<i>Aythya marila</i>	No	Nulla	Nulla	No
A067	<i>Bucephala clangula</i>	No	Nulla	Nulla	No
A086	<i>Accipiter nisus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A153	<i>Gallinago gallinago</i>	No	Nulla	Nulla	No
A235	<i>Picus viridis</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A297	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A118	<i>Rallus aquaticus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A151	<i>Philomachus pugnax</i>	No	Nulla	Nulla	No

Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nei "limiti spaziali d'analisi" SIC IT3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba"					
Habitat/Specie		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Codice	Nome				
Mammiferi Allegato II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE					
1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
Altre specie di Mammiferi non di Allegato II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE					
2590	<i>Erinaceus europaeus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
2607	<i>Sciurus vulgaris</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1358	<i>Mustela putorius</i>	No	Nulla	Nulla	No
2631	<i>Meles meles</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
2630	<i>Martes foina</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
2634	<i>Mustela nivalis</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
2644	<i>Capreolus capreolus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
ALTRE SPECIE ELENCAE NEL DATABASE REGIONALE (A D.G.R. n. 2200 del 27.11.2014) (QUADRANTI 10kmE448N256-257)					
A223	<i>Aegolius funereus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A215	<i>Bubo bubo</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A082	<i>Circus cyaneus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A236	<i>Crex crex</i>	No	Nulla	Nulla	No
A236	<i>Dryocopus martius</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A103	<i>Falco peregrinus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A217	<i>Glaucidium passerinum</i>	No	Nulla	Nulla	No
A408	<i>Lagopus mutus helveticus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A409	<i>Lyrurus tetrix</i>	No	Nulla	Nulla	No
A072	<i>Pernis apivorus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
A234	<i>Picus canus</i>	No	Nulla	Nulla	No
A109	<i>Alectoris graeca</i>	No	Nulla	Nulla	No
A104	<i>Bonasa bonasia</i>	No	Nulla	Nulla	No
A108	<i>Tetrao urogallus</i>	No	Nulla	Nulla	No
1065	<i>Euphydrias aurinia</i>	No	Nulla	Nulla	No
6199	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1088	<i>Cerambyx cerdo</i>	No	Nulla	Nulla	No
1067	<i>Lopinga achine</i>	No	Nulla	Nulla	No
1057	<i>Parnassius apollo</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1056	<i>Parnassius mnemosyne</i>	No	Nulla	Nulla	No
6265	<i>Phengaris arion</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1053	<i>Zerynthia polyxena</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Rosalia alpina</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Vertigo angustior</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1026	<i>Helix pomatia</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1033	<i>Unio elongatulus</i>	No	Nulla	Nulla	No

Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nei "limiti spaziali d'analisi" SIC IT3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba"					
Habitat/Specie		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Codice	Nome				
1163	<i>Cottus gobio</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1155	<i>Knipowitschia panizzae</i>	No	Nulla	Nulla	No
5962	<i>Protochondrostoma genei</i>	No	Nulla	Nulla	No
1109	<i>Thymallus thymallus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1167	<i>Triturus carnifex</i>	No	Nulla	Nulla	No
1209	<i>Rana dalmatina</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1177	<i>Salamandra atra</i>	No	Nulla	Nulla	No
1210	<i>Pelophylax esculentus</i> <small>synkl.</small>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1283	<i>Coronella austriaca</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1295	<i>Vipera ammodytes</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
6091	<i>Zamenis longissimus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1314	<i>Myotis daubentonii</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1322	<i>Myotis nattereri</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
2016	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1353	<i>Canis aureus</i>	No	Nulla	Nulla	No
1303	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1330	<i>Myotis mystacinus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1327	<i>Eptesicus serotinus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
5365	<i>Hysugo savii</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
1334	<i>Lepus timidus</i>	No	Nulla	Nulla	No
1357	<i>Martes martes</i>	No	Nulla	Nulla	No
1369	<i>Rupicapra rupicapra</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No

Dichiarazione firmata del professionista

La descrizione del Piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione.

- ❑ In relazione alla procedura indicata nella guida metodologica per la Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE della Regione Veneto, di cui alla Delibera di Giunta n. 1400 del 29 agosto 2017;
- ❑ in considerazione delle indagini effettuate;

si ritiene quindi di poter a ragione affermare che:

**con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi
di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000**

Sedico, settembre 2018

Dottore forestale
Michele Cassol


Dottore forestale
Alberto Scariot

ELABORATO 10 CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ E AREE NATURA 2000


Vengono riportate 3 carte (10a-10b-10c) in allegato alla presente relazione.

ELABORATO 11 INQUADRAMENTO GENERALE DELLE AREE NATURA 2000 E LIMITI SPAZIALI DI ANALISI

La carta viene riportata in allegato alla presente relazione.



ZOOM RELATIVO ALLA ZONA DE LA STANGA



- Confine area di indagine
- Area di urbanizzazione consolidata residenziale (art. 29)
- Ridefinizione del margine
- Percorsi ciclabili di previsione (art. 37.5)

Habitat Natura 2000

- 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
- 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*/91E0 Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
- 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*
- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
- 91E0 Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)/ Non Natura 2000 Boschi di pino nero, silvestre
- 91E0 Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
- 91K0 Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (Aremonio-Fagion)
- 9530 Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici


Habitat Non Natura 2000

- Boschi di latifoglie mesofile
- Boschi di pino nero e silvestre
- Viabilità stradale e sue pertinenze
- Aree urbanizzate

100 0 100 metri



AREA 2 – SIC IT3230088 “FIUME PIAVE DAI MASEROT ALLE GRAVE DI PEDEROBBA”



ALLEGATO II BIBLIOGRAFIA CONSULTATA

VALUTAZIONE DI INCIDENZA E DIRETTIVA HABITAT

COMMISSIONE EUROPEA. 2013. *Interpretation manual of European Union Habitats*. Natura 2000. European Commission, DG Environment, Eur 28.

COMMISSIONE EUROPEA, Direzione Generale XI, 2000. *La gestione dei siti Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'Art. 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE*.

REGIONE DEL VENETO. Assessorato alle politiche per il territorio. Autorità Rete Natura 2000. Direzione Urbanistica e Beni Ambientali. *Rete Natura 2000. Normativa e cartografia di riferimento*. CD.

REGIONE DEL VENETO. *Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative*, di cui alla Delibera di Giunta Dgr n. 1400 del 29 agosto 2017.

SPAGNESI M., ZAMBOTTI L., 2001. *Raccolta delle norme nazionali e internazionali per la conservazione della fauna e degli habitat – Quad. Cons. Natura, 1 – Ministero dell'Ambiente - Istituto Nazionale Fauna Selvatica, Modena, 375 pp.*

ASPETTI TERRITORIALI

AA. VV. 2004. *Censimento delle aree naturali "minori" della Regione Veneto*. Regione del Veneto. Arpav. 37 pp. + cd-rom.

AA. VV., 1998. Atti Convegno, *Aspetti Naturalistici della Provincia di Belluno*, Gruppo Natura Bellunese, Belluno, 372 pp.

ARGENTI C. & LASEN C., 2004. *Lista rossa della flora vascolare della Provincia di Belluno*. ARPAV, 151 pp.

BON M., MEZZAVILLA F., SCARTON F. (eds.). 2013. *Carta delle Vocazioni Faunistiche del Veneto*. Regione del Veneto-Associazione Faunisti Veneti. 586 pp.

BLASI C., BIONDI E, COPIZ R., GALDENZI D., PESARESI S. (2010). *Manuale Italiano di interpretazione degli Habitat della Direttiva 92/43/CEE*, Ministero dell'Ambiente – Società Botanica Italiana. Online: <http://vnr.unipg.it/habitat/>

BONA E., MARTINI F., HARALD NIKFELD & PROSSER F. *Atlante corologico delle Pteridofite nell'Italia nordorientale*. Museo civico di Rovereto, 239 PP.

BONATO L.; FRACASSO G.; POLLO R.; RICHARD J.; SEMENZATO M. (eds), 2007 - *Atlante degli anfibi e rettili del Veneto*. Associazione faunisti Veneti. Nuovadimensione Ed.

BONATO L., ULIANA M., BERETTA S., 2014. *Farfalle del Veneto: atlante distributivo* [Butterflies of Veneto: distributional atlas]. Regione Veneto, Fondazione Musei Civici di Venezia, Marsilio Editori, Venezia.

BON M., DE BATTISTI R., MEZZAVILLA F., PAOLUCCI P. & VERNIER E. (curatori), 1996. *Atlante dei Mammiferi del Veneto (1970-1995)*. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat., Venezia.

BON M. (a cura di), 2017. *Nuovo Atlante dei Mammiferi del Veneto*. WBA Monographs 4, pp. 370.

BUFFA G., LASEN C., 2010. *Atlante dei Siti Natura 2000 del Veneto*. Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi. Venezia. Pp. 394

BUFFA G., CARPANÈ B., CASAROTTO N., DA POZZO M., FILASI L., LASEN C., MARCUCCI R., MASIN R., PROSSER F., TASINAZZO S., VILLANI M., ZANATTA K., 2016. *Lista Rossa Regionale delle piante Vascolari. Regione del Veneto*. Treviso 207 pp.

- CASSOL M., DAL FARRA A. e R. LUISE. 2011. *Comunità ornitiche e tipologie ambientali in provincia di Belluno*. In: Gruppo Natura Bellunese (ed.). 2011 - Atti 2° Convegno Aspetti Naturalistici della provincia di Belluno. Tipografia Piave: 117-157.
- CASSOL M. et al, In stampa. *Censimenti riproduttivi di Succiacapre in Valbelluna (BL)*. In: Bonato L., Spada A., Cassol M. in stampa. Atti dell'VIII Convegno dei Faunisti Veneti.
- CASSOL M., ROMANAZZI E., DI CERBO A. R., VETTORAZZO E., 2017. *Atlante degli Anfibi e Rettili del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi*. Collana Rapporti n. 10, pp. 122.
- DELBAERE B., SERRADILLA A. N., SNETHLAGE M., 2009. *Annexes to the BioScore report: A tool to assess the impacts of European Community policies on Europe's biodiversity*.
- DEL FAVERO R. (a cura di), 1998. *Biodiversità e Indicatori nei tipi forestali nel Veneto*. Commissione europea, Regione Veneto, Accademia Italiana di Scienza Forestali.
- DEL FAVERO R., LASEN C., 1993. *La vegetazione forestale del Veneto*. 2^a Ed. Libreria Progetto Edit., Padova.
- FILIPPIN G., PERESWIET-SOLTAN A, In stampa. *Chiroteri Bellunesi: identificazione e monitoraggio mediante analisi bioacustica in un'area suburbana di Belluno*. In: Bonato L., Spada A., Cassol M. in stampa. Atti dell'VIII Convegno dei Faunisti Veneti.
- FRACASSO G., BON M., SCARTON F., MEZZAVILLA F. *Calendario riproduttivo dell'avifauna nella regione Veneto (Versione marzo 2011)*. ASSOCIAZIONE FAUNISTI VENETI. Internet: www.faunistiveneti.it
- GENOVESI P., ANGELINI P., BIANCHI E., DUPRÉ E., ERCOLE S., GIACANELLI V., RONCHI F., STOCH F. (2014). *Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend*. ISPRA, Serie Rapporti, 194/2014.
- GUSTIN M., VETTORAZZO E. (eds.), 2010. *Fauna acquatica ipogea, Ortoteri e Chiroteri del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi*. Collana Rapporti n. 7, pp. 88.
- GUSTIN M., VETTORAZZO E., CASSOL M., DE FAVERI A., TORMEN G., ZENATELLO M., (eds.) 2011. *Atlante degli uccelli nidificanti nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi*. Collana Rapporti n. 8, pp. 272
- GUSTIN M., VETTORAZZO E. (eds.), 2013. *Studi ornitologici del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi*. Collana Rapporti n. 9, pp. 160
- LASEN C. (a cura di), 2008. *Tesori naturalistici*. Viaggio alla scoperta dei paesaggi e della biodiversità, dalla montagna al mare, nelle province di Belluno, Vicenza, Verona, Mantova, Ancona. 504 pag. Fondazione Cariverona.
- MASUTTI L., BATTISTI A., (a cura di), 2007. *La gestione forestale per la conservazione degli habitat della Rete Natura 2000*. Regione del Veneto. Accademia Italiana di Scienze Forestali, Venezia.
- MEZZAVILLA F., 1989, *Atlante degli uccelli nidificanti nelle province di Treviso e Belluno (Veneto) 1983-1988*. Museo Civico di Storia e Scienze Naturali Montebelluna ed., Industrie Grafiche Casier, Treviso.
- MEZZAVILLA F., SCARTON F., BON M., 2016. *Gli uccelli del Veneto*. Zanetti Ed.
- PERAZZA G., LORENZ R., 2013. *Le orchidee dell'Italia nordorientale*. Atlante corologico e guida al riconoscimento. Osiride pp. 448
- ROSSI G., MONTAGNANI C., GARGANO D., PERUZZI L., ABELI T., RAVERA S., COGONI A., FENU G., MAGRINI S., GENNAI M., FOGGI B., WAGENSOMMER R.P., VENTURELLA G., BLASI C., RAIMONDO F.M., ORSENIGO S. (EDS.), 2013. *Lista Rossa della Flora Italiana. 1. Policy Species e altre specie minacciate*. Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

TORMEN G., TORMEN F. & DE COL S., 1998. *Atlante degli Anfibi e Rettili della provincia di Belluno*. GRUPPO NATURA BELLUNESE Atti Convegno aspetti naturalistici delle provincia di Belluno pp. 285 – 314. Tip. Niero Belluno

TORMEN G., DE COL S., 2011. *Rapaci diurni e notturni della provincia di Belluno* In: Gruppo natura bellunese (ed.), 2011. Atti 2° Convegno Aspetti Naturalistici delle provincia di Belluno. Tip. Piave Belluno: 183-217

ZENATELLO M., TORMEN G. & DE FAVERI A., 1998 - *Check-list degli Uccelli della provincia di Belluno*. Gruppo natura bellunese Atti Convegno aspetti naturalistici delle provincia di Belluno pp. 327 – 339. Tip. Niero Belluno

ZILLOTTO U. (COORD.), ANDRICH O., LASEN C., RAMANZIN M., 2004. *Tratti essenziali della tipologia veneta dei pascoli di monte e dintorni*. Regione del Veneto, Accademia Italiana di Scienze forestali, (Venezia) 208 pp. e 264 pp. (secondo volume).

ZENATELLO M. CASSOL M., DE FAVERI A., TORMEN G., VILLA M., In preparazione. *Nuovo Atlante deli Uccelli Nidificanti della Provincia di Belluno*.

SITI INTERNET

Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE

<http://vnr.unipg.it/habitat/>

Regione Veneto: www.regione.veneto.it/territorio+ed+ambiente/territorio/rete+natura+2000/

Regione Veneto: www.ptrc.it

Regione Veneto: [idt. regione.veneto.it/app/metacatalog](http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog)

www.ornitho.it

www.arpa.veneto.it

www.provincia.belluno.it

www.comune.sedico.bl.it/

ALLEGATO III: CD-ROM

Si allega un cd-rom contenente il file pdf dello Studio per la Valutazione di Incidenza, le cartografie allegare, e gli shapefile di progetto, dei limiti spaziali d'analisi e dei fattori di pressione.

ALLEGATO F alla DGR nr. 1400 del 29 agosto 2017

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

I sottoscritti Michele Cassol e Alberto Scariot dello studio “Dottori forestali associati Cassol e Scariot”, incaricati di elaborare il presente studio per la valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., dichiarano che gli atti ed elaborati di cui si compone il predetto studio, non contengono informazioni riservate o segrete, oggetto di utilizzazione esclusiva in quanto riconducibili all’esercizio di diritti di proprietà industriale, propri o della ditta proponente il progetto, come disciplinati dal D.lvo 10.2.2005, n. 30 e ss.mm.ii..

Dichiarano di aver provveduto in tutti i casi alla citazione delle fonti e degli autori del materiale scientifico e documentale utilizzato ai fini della redazione del presente studio.

Dichiarano e garantiscono, ad ogni buon conto, di tenere indenne e manlevare l’amministrazione regionale da ogni danno, responsabilità, costo e spesa, incluse le spese legali, o pretesa di terzi, derivanti da ogni eventuale violazione del D.lvo n. 30/2005 e della L. 633/1941.

Dichiarano di aver preventivamente ottenuto, ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al Regolamento 2016/679/UE, l’informativa, l’eventuale consenso e la liberatoria previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari nazionali e internazionali in ordine all’utilizzo e alla diffusione di informazioni contenute nello studio, da parte di persone ritratte e direttamente o indirettamente coinvolte.

Riconoscono alla Regione del Veneto il diritto di riprodurre, comunicare, diffondere e pubblicare con qualsiasi modalità, anche informatica, ai fini documentali, scientifici e statistici, informazioni sui contenuti e risultati dello studio accompagnate dalla citazione della fonte e dell’autore.

SEDICO, settembre 2018

Firma per esteso per accettazione

Dottore forestale
Michele Cassol

Dottore forestale
Alberto Scariot

Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

SEDICO, settembre 2018

Firma per esteso per accettazione

Dottore forestale
Michele Cassol

Dottore forestale
Alberto Scariot

ALLEGATO G alla DGR nr. 1400 del 29 agosto 2017

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto MICHELE CASSOL nato a Belluno provincia di Belluno il 28 febbraio 1960 e residente in Via fornaci 25A nel Comune di Sedico provincia di Belluno; CAP 32036; tel. e fax 0437.852760; email michelecassol@studiocassolscariot.it in qualità di Professionista incaricato dello *Screening Vinca* del Piano di assetto del territorio (PAT) del comune di Sedico

DICHIARA

- di appartenere all'ordine professionale dei Dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di Belluno;
- di essere in possesso del titolo di studio di Laurea in Scienze Forestali rilasciato da Università degli Studi di Padova il 19 luglio 1984

E ALTRESÌ

di essere in possesso di effettive competenze per la valutazione del grado di conservazione di habitat e specie, obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, oggetto del presente studio per valutazione di incidenza e per la valutazione degli effetti causati su tali elementi dal piano, dal progetto o dall'intervento in esame.

SEDICO, settembre 2018

II DICHIARANTE

Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii..


Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

SEDICO, settembre 2018

II DICHIARANTE

Cognome	CASSOL
Nome	MICHELE
nato il	28/02/1960
(atto n. 147 P. I S. A)	
a	BELLUNO (.....)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	SEDICO
Via	VIA FORNACI 25/A
Stato civile	- - -
Professione	AGRONOMO
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	m. 1.81
Capelli	brizzolati
Occhi	azzurri
Segni particolari	nessuno
.....	

	
Firma del titolare	<i>Michele Cassol</i>
SEDICO	li. 08/02/2011
Impronta del dito indice sinistro	IL SINDACO
	<i>d'incarico del Sindaco</i> <i>Collab. archivio</i> <i>(Mariangela FAGHERAZZI)</i>


scade il 07/02/2021
AS 3981113

<small>IP.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA</small>

REPVBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
SEDICO (BL)
CARTA D'IDENTITA'
N° AS 3981113
DI
CASSOL
MICHELE

ALLEGATO G alla DGR nr. 1400 del 29 agosto 2017

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto ALBERTO SCARIOT nato a Feltre Provincia di Belluno il 20 dicembre 1972 e residente in Via Busette di Fianema - 1 nel Comune di Cesiomaggiore Provincia di Belluno; CAP 32030; tel. e fax 0437/852760; email albertoscariot@studiocassolscariot.it in qualità di Professionista incaricato dello *Screening Vinca* del Piano di assetto del territorio (PAT) del comune di Sedico

DICHIARA

- di appartenere all'ordine professionale dei Dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di Belluno;
- di essere in possesso del titolo di studio di Laurea in Scienze Forestali rilasciato da Università degli Studi di Padova il 18 marzo 1999.

E ALTRESÌ

di essere in possesso di effettive competenze per la valutazione del grado di conservazione di habitat e specie, obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, oggetto del presente studio per valutazione di incidenza e per la valutazione degli effetti causati su tali elementi dal piano, dal progetto o dall'intervento in esame.

SEDICO, settembre 2018

II DICHIARANTE

Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

SEDICO, settembre 2018

II DICHIARANTE

Cognome SCARIOT
 Nome ALBERTO
 nato il 20-12-1972
 (atto n. 851 P. 1 S. A)
 a FELTRE (BL)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza CESIOMAGGIORE (BL)
 Via VIA BUSETTE DI FIANEMA, 1
 Stato civile ====
 Professione LIBERO PROFESSIONISTA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,85
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari NESSUNO



Firma del titolare Scariot Alberto
 CESIOMAGGIORE 13-03-2014

Impronta del dito indice sinistro

**D'ORDINE DEL SINDACO
 IL FUNZIONARIO DELEGATO**
 Isabella Ballarin


SCADE IL 20-12-2024

CESIOMAGGIORE	CESIOMAGGIORE
€ 5,16	€ 0,26
Carte d'identità	Diritti di Segreteria



AT 9167774

IPZS SPA - C.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
CESIOMAGGIORE (BL)

CARTA D'IDENTITA'
N° AT 9167774

DI

SCARIOT
ALBERTO

**MODELLO DI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca Nuvv, dott. geol. Corrado Soccorso presso la Direzione Commissioni Valutazioni. La struttura ha sede in Palazzo Linetti, P.T. – Calle Priuli, 99, Cannaregio, 30121 Venezia, casella pec: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, ...) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altri uffici regionali o ad altre Pubbliche Amministrazioni per la medesima finalità e non potranno essere diffusi.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;
- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, ...).

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei predetti compiti.

Il Delegato al trattamento
Direttore U.O. Commissioni Vas Vinca Nuvv
f.to Dott. geol. Corrado Soccorso

SEDICO, settembre 2018

Firma per esteso per accettazione

Dottore forestale

Michele Cassol

Dottore forestale

Alberto Scariot